

**Angelo Di Falco** è docente di storia moderna presso il Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", dove insegna Storia degli Antichi Stati italiani. È autore di diversi studi di storia sociale e delle istituzioni che hanno preso in esame il rapporto tra Stato moderno e feudalesimo, soprattutto in riferimento al Regno di Napoli e alla Spagna.

Volume stampato con i contributi di:  
Associazione COSME B.C.


ISBN 978-88-944644-5-0

VOLUME  
II

LA COSTRUZIONE DELLO STATO MODERNO BORBONICO. LA SPERIMENTAZIONE SUI SITI REALI NAPOLETANI

Storie d'Europa

NAPOLI 2020



## LA COSTRUZIONE DELLO STATO MODERNO BORBONICO. LA SPERIMENTAZIONE SUI SITI REALI NAPOLETANI

Angelo Di Falco

MATERIALI STORIOGRAFICI

Il piano sistematico della modernizzazione dello Stato da parte di Carlo III, volto a riportare al centro dell'iniziativa politica la figura del sovrano, fu modellato su quanto operato da Filippo V all'indomani della conquista del trono spagnolo. Nella sperimentazione di nuove modalità di governo nel Regno di Napoli, a partire da Carlo di Borbone, i Siti Reali fornirono uno spazio per collaudare il cambiamento. All'interno del volume si affrontano alcuni aspetti delle innovazioni introdotte al livello degli apparati di governo- in un'ottica comparativa con la Spagna – che servirono a tracciare le coordinate per orientare le modalità di governo che andarono definendosi lungo il XVIII secolo

Sezione della Reale ferriera di Poggioreale  
Arce, Inventario 1986, 2C

**La costruzione dello Stato  
moderno borbonico.  
La sperimentazione sui Siti reali  
napoletani**

Angelo Di Falco

COSME B.C.

NAPOLI 2020

*Collana:*  
*Storie d'Europa*

## **Sez. I**

*Strumenti storiografici*

### **Istituti che aderiscono alla convenzione per la formazione della Collana**

#### **Strumenti storiografici:**

Centro di Ricerca interdipartimentale COSME (Centro-Osservatorio sul Mezzogiorno d'Europa), Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;  
Università Statale di Milano;  
Università degli Studi di Salerno;  
Université, Magonza-Universität Mainz;  
Universidad Autónoma de Madrid;  
Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne;  
Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;  
Direttore Generale "Formazione e Ricerca", MIBACT;  
Direzione Generale Archivi; MIBACT;  
Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR);  
Istituto Centrale per il Calologo (ICCU);  
Biblioteca Nazionale di Napoli;  
Biblioteca Nazionale di Roma;  
CNR, Napoli, Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo;  
CRN, Palermo, Beni Culturali.

#### **Comitato scientifico della Collana, Strumenti storiografici:**

Antonio Álvarez-Ossorio Alvariano, Universidad Autónoma de Madrid; Antimo Cesaro, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Giuseppe Cirillo, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Antonino De Francesco, Università Statale di Milano; Pasquale Femia, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Pedro García Martín, Universidad Autónoma de Madrid; Aurelio Musi, Università degli Studi di Salerno; Maria Anna Noto, Università degli Studi di Salerno; Matthias Schnettger, Johannes Gutenberg-Universität Mainz; Pierre Serna, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne; Giulio Sodano, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Robin L. Thomas, Pennsylvania State University; Stefano Vitali, MIBACT.

#### **Coordinamento editoriale:**

Maria Anna Noto, Università degli Studi di Salerno; Paola Viviani, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*.

### **Comitato di redazione.**

Teresa Armanno, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Fulvia D'Aloisio, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Elvira Diana, Università degli Studi di Chieti-Pescara; Angelo Di Falco, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Amalia Franciosi, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Cristina Bravo Lozano, Universidad Autónoma de Madrid; Roberto Quirós Rosado, Universidad de Alcalá; Carmen Saggiomo, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Astrid Pellicano, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*; Maria Senatore Polisetti, Università degli Studi di Salerno; Miriam Sette, Università degli Studi di Chieti-Pescara; Paola Viviani, Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*.

### **Volumi pubblicati**

- I) L. Falcone (a cura di), *La comunità di San Leucio attraverso i bilanci familiari: Le Tisseur de San Leucio* di Ippolito Santangelo Spoto, COSME B.C., Napoli 2020.
- II) A. Di Falco, *La costruzione dello Stato moderno borbonico. La sperimentazione sui Siti reali napoletani*, COSME B.C., Napoli 2020.

### **Volumi in preparazione**

- a) T. Armanno, *I Borbone e le città del Regno di Napoli. Le riforme settecentesche sui governi cittadini.*
- b) A. Tisci, *La via della seta nel Regno di Napoli. Dalle politiche mercantilistiche alle riforme borboniche*

Ogni volume è sottoposto ad un doppio referaggio anonimo di due docenti universitari di due diversi Paesi dell'Unione Europea.



© 2020 COSME B.C. – MIBAC  
Direzione Generale Archivi  
ISBN 978-88-944644-5-0

---

Stampato nel mese di giugno 2020  
a cura di COSME Beni Culturali



## *Sommario*

Prefazione di <i>Giuseppe Cirillo</i> .....	9
<b>Introduzione</b> .....	15
<b>CAPITOLO I</b>	
IL RIFORMISMO BORBONICO: UNA PREMESSA STORIOGRAFICA. .....	33
I Borbone di Spagna e le nuove modalità di governo dei territori.....	33
Il riciclaggio di materiale antico .....	34
La venalità delle cariche come sistema e la “vía reservada” .....	36
Ejercito estamental e fuero privilegiato in Spagna.....	40
Il Riformismo borbonico nelle colonie.....	46
Potere istituzioni e società nell’Europa borbonica: recenti contributi .....	52
<b>CAPITOLO II</b>	
I GOVERNI REGI DEL REGNO DI NAPOLI NEL PERIODO BORBONICO. ....	61
Il regno autonomo e la definizione dei nuovi assetti istituzionali .....	61
Ordinamento giuridico e giustizia nel Regno di Napoli in età moderna.....	64
Le criticità del sistema giudiziario borbonico nell’analisi del governatore regio Carrera.....	84
Reclutamento e servizio nei governi e giudicati regi .....	91
La carriera: dal giro dei governi regi alle Udienze e ai Tribunali centrali.....	102
Verso un’azione coordinata delle magistrature .....	117
<b>CAPITOLO III</b>	
IL REAL SITO DI CASERTA. LA FIGURA DELL’INTENDENTE E IL SUPERAMENTO DEL MODELLO GIUSTIZIALE.....	123
Nuove modalità di governo nel Regno di Napoli nel primo periodo borbonico .....	123

Il modello di riferimento del riformismo napoletano: la Spagna di Filippo V. .....	127
Ricomposizione del Real Patrimonio e potenziamento amministrativo nel Regno di Napoli.....	131
Il Real Sito di Caserta e la figura dell'intendente.....	142
Breve cronistoria sullo stato militare del Regno dai normanni ai Borbone ...	148
L'intendente tra iurisdictione e administratio.....	157
<b>CAPITOLO IV</b>	
<b>FUNZIONI DELL'INTENDENTE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SITO REALE DI CASERTA.....</b>	
Tra innovazione e continuità: l'esercizio della giurisdizione.....	163
La sanità, i pubblici lavori, la polizia locale:.....	175
L'organigramma e le retribuzioni .....	182
<b>CAPITOLO V</b>	
<b>VALLE DI MADDALONI: UN SITO REALE DEL REGNO DI NAPOLI .....</b>	
Cenni introduttivi.....	191
L'Intendente Sancio: cenni biografici.....	192
Analitica della Platea e Saggio storico del Sancio .....	196
Acquisto e annessione allo Stato di Caserta.....	202
Beni e rendite del Feudo di Valle .....	207
Analogie tra Spagna e Regno di Napoli borbonici e qualche conclusione.....	215
Appendice Platea dello Stato di Valle del Cav. Antonio Sancio (1826) .....	221
Indice dei nomi.....	303

## *Prefazione*

Per lunghi secoli dell'età moderna il sovrano è stato visto come il supremo giudice posto a garanzia dell'equilibrio tra le diverse componenti del regno. Egli tuttavia era anche il capo di una dinastia, che ambiva, alla stregua di tutti gli altri lignaggi appartenenti al ceto aristocratico, a comandare all'interno del proprio territorio (come ogni altro feudatario); desiderava trasmettere il proprio patrimonio ai successori intatto o, possibilmente, accresciuto; voleva esercitare uno stretto controllo sugli amministratori dei suoi beni e delle sue rendite. Il problema, in un simile contesto, è rappresentato dalla labilità dei confini tra questi due aspetti della figura del sovrano e dalla facilità con cui, molto spesso, le risorse del regno trovano impiego per le finalità private del sovrano. D'altronde in un contesto di stato di Antico Regime, il sovrano aveva due possibilità per esercitare la sua autorità: la via giudiziaria e la via militare. Nello scegliere la prima, il peso del regno era maggiore in quanto la giustizia era espressione delle comunità; i giudici dovevano attenersi al rispetto degli ordinamenti locali, declinando il comando con modalità tarate sulla specificità di ogni territorio, e, di fatto, operavano una limitazione nei confronti del potere regio. La seconda via, quella militare, il sovrano risultava più libero nella sua azione, essendo la difesa del regno sua competenza esclusiva, incentrata su modalità rapide di decisione e assenza di compromessi.

La via militare sarebbe stata, secondo la storiografia spagnola, il percorso intrapreso da Filippo V.

Questo discorso ci introduce nel percorso di ricerca seguito da Angelo Di Falco nel seguente volume: la costruzione dello stato moderno in Spagna e nel Regno di Napoli nel Settecento.

Il volume si inserisce nel dibattito che concerne la recente storiografia che sta indagando sulle riforme che portano alla costruzione dello stato moderno lungo i regni di Filippo V e di Carlo di Borbone.

Negli ultimi anni si stanno esplorando, su questo punto, soprattutto quattro prospettive:

a) le riforme istituzionali della Nuova Pianta e delle Segreterie di Stato;

- b) il nuovo sistema degli spazi privati dei sovrani che ruotano intorno ai nuovi rituali monarchici;
- c) le riforme del sistema militare e delle nobiltà;
- d) le sperimentazioni istituzionali ed economiche attuate sui beni privati della monarchia.

In merito al primo punto, si richiamava il fatto che quella di Filippo V è una monarchia militare che si inaugura con l'introduzione delle segreterie di stato e su una riforma di governo basata sulla «Nuova Pianta». La omogeneizzazione delle istituzioni, sul sistema castigliano, e delle segreterie sul sistema francese, volle dire soprattutto un nuovo equilibrio interno alle istituzioni. In Spagna le segreterie sottraevano competenze al sistema dei Consigli; nel Regno di Napoli queste ultime ed il Consiglio di Stato imposto da Carlo di Borbone riducevano le competenze dei tribunali regi.

In particolare, si sta indagando sulle riforme che portano allo stato moderno lungo i regni di Filippo V e di Carlo di Borbone.

In quest'ultimo Regno la soppressione del Consiglio Collaterale e la creazione del tribunale della Camera di S. Chiara costituivano ulteriori elementi delle riforme istituzionali. Le consulte della Camera di S. Chiara aprivano all'utilizzazione dello strumento dei regi dispacci per dirimere questioni particolari di diritto, creando il precedente normativo al quale i tribunali avrebbero dovuto far riferimento nel futuro.

La diretta cognizione del sovrano e il processo decisionale in seno al Consiglio di Stato, insieme all'attuazione della Camera di Santa Chiara come organo che coadiuva il processo decisionale attraverso la funzione consultiva, rappresentava uno spostamento di equilibrio verso l'applicazione di una modalità decisionale molto simile a quella *via reservada* alla maniera di Spagna.

Angelo di Falco sintetizza i nuovi elementi istituzionali comuni fra Spagna e Regno di Napoli subentrati con Filippo V: l'importanza attribuita all'acquisizione del Regno di Napoli al diritto di conquista, che permette una incidenza maggiore sulla riforma delle istituzioni; l'impiego di figure di militari stranieri, soprattutto negli eserciti cortigiani; l'introduzione a capo delle Udienze Provinciali napoletane di figure simili a quelle dei *corregidor* spagnoli; la creazione della *Superintendencia General de Rentas*, in Catalogna con l'incarico dell'amministrazione del

patrimonio regio che ispirò Carlo nella creazione della *Soprintendenza Generale della Real Azienda*, funzionale all'amministrazione delle rendite regie; la limitazione del protagonismo delle magistrature consiliari in Spagna e dei tribunali regi nel Regno di Napoli; l'introduzione della figura dell'Intendente per l'amministrazione dei siti Reali borbonici.

Una seconda prospettiva concerne i nuovi spazi privati del re e della famiglia reale, ricercati nei siti reali spagnoli e napoletani. A partire da Filippo V in Spagna e con Carlo di Borbone nel Napoletano i Siti Reali vanno a ridefinire il rapporto delle funzioni con i palazzi reali, le Corti ed i loro cerimoniali.

Carlo di Borbone e poi Ferdinando IV creano un sistema fondato su una fitta integrazione di Siti Reali promossi a Regge. Il sistema decentrato delle Regge e dei Siti Reali (in realtà i Siti Reali che diventano Regge sono esclusivamente: Caserta, Portici, Persano, in qualche caso il Quisisana) interessa uno spazio che non è proiettato solo su Napoli o sulle aree adiacenti, ma interessa diverse province del Regno. È un sistema di "Corti decentrate" (il termine si riferisce non alla composizione interna della Corte, ma concerne esclusivamente le funzioni) in quanto vi è lo spostamento periodico di re e regine con "le loro case", i cortigiani, uno stuolo di funzionari, il Consiglio di Stato ed i Segretari di Stato, con i loro archivi, le guardie del corpo, e così via, da una Reggia all'altra. Si modifica la funzione dei palazzi reali e dei Siti Reali, con la nascita di funzioni incrociate, militari, amministrative, economiche. Muta anche il rapporto tra cerimoniali, rituali e Corte, come si distribuisce in modo diverso l'anno del re e della Corte, il ruolo dei palazzi reali ed i Siti Reali. Soprattutto, vi è un intreccio tra nuovi cerimoniali e rituali che cominciano a nascere proprio nel Regno di Napoli di Carlo di Borbone. Il tutto va letto all'interno della politica dei sovrani che attraverso questo sistema di controllo di un nuovo spazio non istituzionalizzato conquistano enormi spazi privati, che diventano spazi di manovra politica.

Una terza prospettiva concerne la riforma del nuovo ceto dirigente fondato sulla nobiltà di servizio. Importante, come si è detto, la riforma dell'esercito che si afferma in Spagna con la nascita di nuove compagnie militari, con patenti di ufficiale che vengono vendute sui territori e che determina una loro ereditarietà. La militarizzazione della Castiglia e poi

degli altri territori spagnoli – che da *reinos* autonomi diventano province della nuova Monarchia – spiega inoltre, secondo la recente storiografia, la peculiarità dell'amministrazione territoriale borbonica spiccatamente militare. Gli studi recenti sulla Spagna e sul Regno di Napoli hanno dimostrato che si debba parlare di riforme militari e non di riforma, perché l'utilizzo del plurale tende a riconoscere la configurazione di due ordinamenti, due sistemi militari paralleli, due eserciti all'interno di un solo ordinamento. Il sistema dell'esercito regolare e quello dell'esercito cortigiano (*cortesano*), che rappresentavano due modelli diversi di organizzazione, di composizione sociale, di *cursus honorum* diversi, di privilegi e giurisdizioni specifiche, di funzioni e caratteristiche diverse, diedero luogo a due strutture militari nettamente differenziate.

Questa riforma dell'esercito borbonico in Spagna produce delle conseguenze fondamentali sulla composizione della Corte con il trasferimento delle competenze del Mayordomo Mayor di Palazzo nelle mani del capitano della Guardia de Corps, figura di nuovo conio della corte borbonica che divenne la più vicina alla persona del sovrano. Poi la riforma della nobiltà voluta da Filippo V che passa attraverso il reclutamento della grande aristocrazia nelle file degli ufficiali dell'esercito cortigiano.

Molti elementi comuni all'esperienza spagnola si hanno nel processo di creazione della nobiltà di servizio nel Regno di Napoli, almeno a partire dall'avvento di Carlo di Borbone (1734). La prima costruzione di una nobiltà generosa, caratterizzata dall'antichità di seme e di sangue, si deve a Carlo di Borbone attraverso l'opera del nuovo tribunale della Real Camera di S. Chiara; segue la creazione di un nuovo esercito nazionale i cui quadri ufficiali sono selezionati dalla nobiltà generosa; altre forme di reclutamento della prima nobiltà passano attraverso l'amministrazione dei feudi medicei e farnesiani o il reclutamento dei presidi delle Regie Udienze; infine, solo per questa antica nobiltà, che  attraverso la carriera militare (la Guardia del Corpo del sovrano ed i quadri ufficiali dell'esercito), vi è l'accesso a Corte.

La riforma centrale è quella della nobiltà di servizio che sfocia nella «Tavola della nobiltà» del 1756. È soprattutto in questa fase che si ravvisano i numerosi punti in comune con l'esperienza spagnola. Bisogna

entrare nella prospettiva politica del sovrano. La creazione di una nuova nobiltà di servizio sta alla base di ogni altra riforma.

La «Tavola della nobiltà» ripensa a tutto il quadro sociale, sulla base dell'esperienza spagnola, contestualizzandola, però, alla realtà del Regno di Napoli.

Il punto centrale nel Regno di Napoli ed in Spagna resta il reclutamento della nuova nobiltà. I quadri della nobiltà generosa sono privilegiati in tutto: dipendono direttamente della grazia sovrana, usufruiscono di tribunali particolari, sono favoriti nelle carriere militari e negli incarichi burocratici dei territori provinciali. Alla fine del corso onorifico trovano l'inserimento nella Corte per sé e per i propri familiari. Sono le stesse opzioni che, come si è visto, si aprono alla nobiltà spagnola. È sull'ultimo punto che Angelo di Falco calibra la sua ricerca. Intanto l'autore del volume è molto attento al processo istituzionale fra Spagna e Regno di Napoli che subentra a partire da Carlo di Borbone.

Gli scontri tra sovrano e Consiglio di Castiglia nel periodo di Carlo V sono prevenuti da Carlo di Borbone con la soppressione del Consiglio Collaterale. Di più: il protagonismo del consiglio di Stato e delle Segreterie di Stato in Spagna e Regno di Napoli a danno dei Consigli o dei Tribunali regi. O ancora la nuova funzione delle consulte della Camera di S. Chiara nel Regno di Napoli che porteranno al tramonto della legislazione tramite le prammatiche ed alla nuova via intrapresa mediante i regi dispacci.

La ricerca di Di Falco si concentra sulle sperimentazioni, a livello di costruzione di stato moderno, sui nuovi spazi privati dei sovrani, in un campo particolare: quello diretto verso i beni di proprietà privata (comprati, come i Siti Reali o ereditari da Elisabetta Farnese) dei sovrani.

Così l'autore fa il punto su alcune questioni fondamentali in merito alle istituzioni. La sperimentazione della monarchia sui governi delle città regie o di proprietà privata del sovrano (feudi medicei, farnesiani o siti reali), il nuovo ruolo degli intendenti e delle Regie Udienze, la gestione dei Siti Reali, come "feudi del re".

Questo discorso introduce un ulteriore punto fondamentale, che costituisce anche una novità delle istituzioni del Regno di Napoli rispetto alla Spagna: l'istituzione della Segreteria di Casa Reale a Napoli che manca nel secondo regno. È, il momento in cui tramonta definitivamente

- con la separazione dei beni privati del re dai beni pubblici - la visione di stato patrimonialistico.

Giuseppe Cirillo

## Introduzione

In questo volume si affrontano alcuni aspetti dell'azione riformatrice messa in campo dalla monarchia borbonica nel Regno di Napoli - avendo a modello quella spagnola inaugurata in quel regno da Filippo V - con un'attenzione specifica ai Siti reali.

Fin dai primi tempi dell'insediamento sul trono, Carlo III si adoperò per attuare alcune riforme che potessero ricondurre gli apparati di governo ad un più stretto controllo da parte del sovrano. A tali finalità era volta l'organizzazione del governo in Segreterie, le novità introdotte per la ricomposizione del patrimonio regio, i tentativi volti a limitare le facoltà e le giurisdizioni di ecclesiastici e di feudatari.

Non si riuscì, certo, a fuoriuscire dalla logica di funzionamento del modello giustiziale che fondava su principi processuali -attraverso l'attività dei magistrati - anche il provvedere al soddisfacimento di interessi di carattere collettivo. Questo comportava che l'ufficiale non poteva costringere il suddito recalcitrante ad un comando se non a seguito di una verifica in sede processuale della conformità alla legge, o al costume, della prestazione imposta e garantendo, così, all'interessato coinvolto tutte le possibilità di intervenire che *l'ordo judiciorum* gli riservava per qualsiasi controversia con altri privati<sup>1</sup>. Ci si muoveva ancora entro i limiti di uno Stato giurisdizionale<sup>2</sup> che, per il processo di statualizzazione, presentava ancora numerose diseconomie: la modalità lenta e costosa di attivazione della macchina processuale; la tecnica dell'intervento *ex post* per la restaurazione di un ordine giuridico violato, piuttosto che quella *ex ante* a vocazione prescrittiva; l'indipendenza e l'imparzialità dei titolari dell'esercizio giudiziario che li rendeva scollati

---

<sup>1</sup> L. MANNORI, *Justicia y administración entre Antiguo y Nuevo régimen*, in «Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid», 15, 2007, p. 134.

<sup>2</sup> Sulla nozione di Stato giurisdizionale cfr M. FIORAVANTI (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 7 e ss.; ID., *E' possibile un profilo giuridico dello Stato moderno?*, in L. BARLETTA - G. GALASSO (a cura di), *Lo Stato moderno di ancien régime*, Atti del convegno di San Marino, 6-8 dicembre 2004, [San Marino] 2007, pp. 185 e ss..

dal vertice politico e “cattivi conduttori di decisionalità”<sup>3</sup>. L’azione della monarchia, nel Regno di Napoli, nel tentativo di consolidarsi non poté esimersi, alla stregua di quanto accaduto in altri paesi, dalla collaborazione tra sovrano e gli altri protagonisti della scena istituzionale, facendo, tuttavia, registrare dei considerevoli passi in avanti dell’autorità regia.

Le vicende relative alle inadeguatezze qualitative degli apparati di giustizia per fini più squisitamente amministrativi, in quanto nati per assicurare la tutela del diritto, avevano visto l’azione regia impegnata a preferire meccanismi informali di esercizio del potere rispetto a quelli normativamente definiti, tanto che nel corso del Sei-Settecento,

vari stati europei avevano finito per creare una specie di apparato pubblico parallelo, cui furono demandate le competenze che le vecchie magistrature non erano state in grado di assolvere adeguatamente<sup>4</sup>.

In tal modo, venne determinandosi quel modello amministrativo che la storiografia ha indicato come *Monarchia amministrativa*, volendo con esso far riferimento ad una fase più matura della monarchia assoluta, caratterizzata dallo sdoppiamento delle burocrazie pubbliche: da un lato, la cura della giustizia, erede della tradizione medievale; dall’altro, la cura di mansioni più strettamente afferenti alla politica fiscale e militare del sovrano. ~~Da un lato, diremmo oggi, la costituzione formale, dall’altro quella materiale.~~

In un lavoro di qualche anno fa, Dedieu, nel ricordare che la dialettica re/regno era il fondamento del sistema politico di Antico Regime, ammoniva: “*Olvidamos durante muchos tiempo que el rey solo era una mitad del mismo y todavia no sacamos todas las conclusiones que del hecho se derivan*”<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> L. MANNORI – B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma – Bari, Editori Laterza, 2001, p. 77.

<sup>4</sup> Ivi. P. 100.

<sup>5</sup> J. P. DEDIEU, *Lo militar y la monarquía en España. Con especial referencia al siglo XVIII*, in A. Jiménez Estrella – F. Andújar Castillo (eds), *Los nervios de la guerra. Estudios sociales sobre el ejército de la monarquía hispánica (s. XVI-XVIII): nuevas perspectivas*, Granada, COMARES, 2007, p.233.

Fino al secolo XVII, le opere di teoria politica facevano costantemente riferimento alla endiadi a fondamento del sistema politico ma, lentamente, il secondo termine del rapporto tese a sfumare lasciando spazio soltanto al primo, grazie all'opera del sovrano volta ad accantonarlo, al fine di eliminare tutti quegli aspetti che potevano essere poco favorevoli alla crescita del suo potere<sup>6</sup>.

I caratteri del regno - quali l'essere una comunità politica ampia, indipendente, indivisibile, con norme proprie regolanti le basi del funzionamento della società, poco interessato alle guerre di espansione e di più all'autoconservazione - erano a fondamento di talune tensioni con il sovrano. Questi, visto dalla parte del regno e considerato alla luce della teoria politica classica, svolgeva una funzione di protezione, da attacchi esterni e di difesa, all'interno, dei più deboli dai più forti, in vista della quale il regno gli concedeva risorse militari e finanziarie, con contribuzioni di carattere temporale o permanente<sup>7</sup>. Tuttavia il sovrano agiva anche come esponente a capo di una casa dinastica che perseguiva interessi particolari, alla stregua di qualunque altro esponente del ceto aristocratico: desiderava comandare all'interno del proprio territorio (come ogni altro feudatario); desiderava trasmettere il proprio patrimonio ai successori intatto o, possibilmente, accresciuto; voleva esercitare uno stretto controllo sugli amministratori dei suoi beni e delle sue rendite.

Il problema, in un simile contesto, è rappresentato dalla labilità dei confini tra questi due aspetti della figura del sovrano e dalla facilità con cui, molto spesso, le risorse del regno trovano impiego per le finalità private del sovrano. Scrive Dedieu:

Esta dialéctica entre el rey y el reino tiene vigencia del siglo XII al XVIII, por lo menos, por lo que sabemos ahora. En toda Europa sin duda. Es demostrable que tuvo vigencia en la Península Ibérica, en Francia y en Inglaterra, en todo el periodo aludido. En todo caso, establece un marco fundamentalmente inestable en el que insertar la historia militar<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Ivi, pp.233- 34.

<sup>7</sup> Ivi, p. 234.

<sup>8</sup> Ibidem.

Nell'analisi l'autore rimarca le cause afferenti all'emersione di modalità di intervento da parte del potere centrale, connotanti la nascita del ramo esecutivo, volte a smarcarsi dai condizionamenti e dalle farraginosità del procedimento formale del modello giustiziale. In un contesto di stato di Antico Regime, il sovrano aveva due possibilità per esercitare la sua autorità: la via giudiziaria e la via militare. Nello scegliere la prima, il peso del regno era maggiore in quanto la giustizia era espressione delle comunità; i giudici dovevano attenersi al rispetto degli ordinamenti locali, declinando il comando con modalità tarate sulla specificità di ogni territorio, e, di fatto, operavano una limitazione nei confronti del potere regio. Quando il sovrano sceglieva tale via, rileva Dedieu, aveva un limitato margine di azione, in quanto operava come garante dell'equilibrio tra i corpi inferiori. Scegliendo la seconda via, quella militare, il sovrano risultava più libero nella sua azione, essendo la difesa del regno sua competenza esclusiva, incentrata su modalità rapide di decisione e assenza di compromessi. Si evitava così di prendere decisioni in seno a consigli, tipiche della via giudiziaria, comportanti l'ascoltare le voci di ogni parte territoriale, garantendo la preservazione degli interessi di ognuna di esse, rapportandosi con un blocco di istituzioni fortemente statico<sup>9</sup>.

Sin dal medioevo, si registra la presenza di due eserciti all'interno del regno, uno, espressione di quest'ultimo, sul quale esercitava prerogative relative alla nomina degli ufficiali, la cosiddetta *milizia* impiegata per la difesa del regno; un altro, composto da corpi speciali, l'esercito del re, sotto il suo comando e la sua diretta responsabilità, anch'esso impiegato per la difesa del regno e per attendere agli interessi personali del sovrano. Ambedue gli eserciti erano finanziati dal regno, il secondo con maggiore riluttanza da parte di quest'ultimo, tuttavia, rispetto alla loro mobilitazione gli argomenti del sovrano erano sempre maggiormente convincenti, in quanto poteva far leva sulla difesa del regno, della monarchia, della salvaguardia della sua persona. Da questo punto di vista, rileva Dedieu, il sovrano disponeva di uno strumento molto più incisivo dal punto di vista politico, per sviluppare il suo potere e la sua influenza che, nel caso spagnolo, non dispreggiò di utilizzare senza riserva. Proprio il XVIII secolo rappresenta il momento in cui viene maggiormente

---

<sup>9</sup> Ivi, p. 237.

accentuata l'enfasi per ridurre il peso del modello giustiziale negli apparati di governo, attraverso le riforme introdotte da Filippo V dopo il fallimento del tentativo di allontanare i *letrados* dai consigli, con la riforma del 1713. Egli sviluppò il Sistema delle Segreterie del *Despacho* come luogo di decisione indipendente dal Sistema consiliare; operò la riforma della *Real Hacienda* riconducendo tutto sotto il controllo della Segreteria del *Despacho de Hacienda*; sviluppò la via militare introducendo le figure dei Capitani Generali nelle cariche di principi delle *Real Audiencias* della corona di Aragona e suddividendo il territorio in una serie di *corregimientos* militari, i cui *corregidores* erano espressione della Segreteria del *Despacho de guerra*<sup>10</sup>.

Il riferimento alla riflessione di Dedieu si rende necessario al fine di analizzare l'operato di Carlo III nel regno di Napoli in un'ottica comparativa con la realtà Spagnola, che sicuramente rappresentò un modello di riferimento per l'azione del sovrano. Ma la stessa qualità del riformismo borbonico in Spagna rappresentò una messa in pratica del modello francese nei territori spagnoli o come la storiografia lo ha definito, esso fu soltanto riciclaggio di materiale antico?

Tralasciamo momentaneamente tale aspetto, che sarà oggetto, più avanti, di un approfondimento attraverso una rassegna storiografica che tenterà di fare il punto sullo stato del dibattito in merito al riformismo borbonico, per concentrarci su alcuni aspetti peculiari, di carattere meramente introduttivo, alla realtà napoletana.

Se prestiamo attenzione ai primi ambiti di intervento del giovane Borbone a Napoli, si registra una riproduzione della politica paterna attuata in Spagna. Sicuramente, l'azione di Filippo V fu connotata da un più diffuso impiego della leva militare, che fu determinante per gli esiti della Guerra di Successione, tanto che la storiografia ha parlato di una vera e propria *militarizzazione* della società e della corte<sup>11</sup>. Tuttavia, nemmeno Carlo fu da meno in merito a tale punto, tenuto conto che sin dai primi anni di insediamento sul trono del regno di Napoli, il padre gli

---

<sup>10</sup> Ivi, p. 238.

<sup>11</sup> Si rimanda per tali aspetti agli studi di Francisco Andujar Castillo che per primo ha dato rilevanza a tale aspetto, approfondendo le modalità di reclutamento, di funzionamento dell'esercito borbonico, in particolare dei corpi speciali creati da Filippo V, contribuendo anche a tracciare un profilo sociologico di quello che si caratterizzerà come l'*estamento militar* nella realtà spagnola del XVIII secolo.

fece dono di alcuni reggimenti di fanteria italiana e vallone, al fine di dotarlo di un contingente di veterani volto a garantire l'esistenza del nuovo stato. Carlo non trascurò, tra l'altro, di avvalersi in modo più diffuso rispetto al passato, delle figure militari per funzioni afferenti oltre che alla sicurezza del territorio – come le figure dei presidi, che ricordano tanto, per competenze e attribuzioni, quella degli intendenti spagnoli –, alla soprintendenza del governo all'interno dei siti reali, o a funzioni coadiuvanti nel momento della raccolta fiscale.

In merito agli ambiti di intervento, una delle prime azioni compiute fu la soppressione del Consiglio Collaterale che se, da un lato, aveva coerenza con il ripristino della presenza del sovrano a Napoli e, dunque, ne rimarcava il carattere pleonastico, dall'altro, non nascondeva intenti volti a porre un freno al potere che la toga aveva raggiunto nel regno.

Anche Carlo diede vita ad un impianto degli apparati di governo basato sulle Segreterie. Tra i primi interventi annoveriamo anche il tentativo di ridurre il più possibile i livelli di mediazione che si frapponavano nel rapporto tra sovrano e sudditi, attraverso il restringimento delle giurisdizioni ecclesiastica e feudale. Per rendere effettiva tale azione *“le provincie furono commesse al reggimento di uomini che nelle occasioni niuna paura si avessero de' baroni e facessero loro sperimentare il rigore delle leggi”*<sup>12</sup>. Questi uomini furono scelti tra gli ufficiali dell'esercito e andarono a ricoprire posti di presidi delle Udienze. In particolare, venivano scelti nel grado di Brigadiere, corrispondente al primo livello della gerarchia degli ufficiali generali.

Allo stesso modo, la costituzione di una Soprintendenza generale della Real Azienda, svincolava dalle competenze della Sommaria e, dunque, giudiziarie, le attività per la ricomposizione del patrimonio regio, introducendo all'interno delle dogane impiegati fiscali direttamente collegati al sovrano, che riferivano al Ministro delle Finanze, al fine di controllare l'operato dei possessori degli uffici venali.

Non da ultime l'istituzione dell'ordine di San Gennaro, nel 1738, e la riforma della nobiltà del 1756, fondamentali per la creazione di uno stretto vincolo tra la dinastia e le nobiltà del regno.

Sulla strategia relativa alla creazione di una nuova alleanza tra Monarchia borbonica ed élite delle città del Regno, Cirillo ha dedicato un

---

<sup>12</sup> L. BIANCHINI, *Storia delle finanze*, cit., p. 284.

ampio studio basato sulla disamina del fondo della Real Camera di Santa Chiara, il nuovo organo consultivo del sovrano creato a seguito della soppressione del Consiglio Collaterale. Emerge chiaramente dalla schedatura delle consulte che vengono ridimensionati fortemente i privilegi delle Corti di giustizia, appannaggio di decine di città del Regno; vengono azzerati i privilegi precedentemente in possesso di numerose città regie, feudali e di altre famiglie privilegiate; viene sottratto spazio giurisdizionale alle corti feudali<sup>13</sup>.

La cosa maggiormente interessante, tuttavia, è rappresentata dalla politica di cui la Camera si fece portatrice, ai fini del reclutamento della nuova classe dirigente, della riforma dei governi cittadini, della creazione di una nobiltà di servizio che, come scrive l'autore, furono "*politiche fra loro strettamente legate e che in qualche modo trova[ro]no una matrice comune nella precedente esperienza istituzionale Spagnola*"<sup>14</sup>. Il requisito della nobiltà generosa e di privilegio, come vedremo più avanti<sup>15</sup>, veniva frequentemente indicato all'interno delle suppliche per poter accedere al giro dei governi regi nel quale, soprattutto per le cariche dei governi di Spada e di Cappa, assurgeva ad elemento precipuo. La riforma nobiliare messa in campo da Carlo III pervenne alla formulazione di tre classi di nobiltà: nobiltà generosa, nobiltà di privilegio e nobiltà legale o civile.

La nobiltà generosa si verificava:

Allorquando nella continuata serie dei secoli una famiglia è giunta a possedere qualche feudo Nobile o che per legittime pruove consti ritrovarsi la medesima ammessa tra le famiglie nobili di una città Regia nella quale sia una vera separazione dalle civili, e molto più dalle famiglie popolari. O pure sempre che abbia l'origine da qualche ascendente, il quale per la gloriosa carriera delle Armi, della Toga, della Chiesa, o della Corte avesse ottenuto qualche distinto e superiore impiego, o dignità e che li suoi discendenti per lo corso di lunghissimo tempo si fossero

---

<sup>13</sup> G. CIRILLO, *Virtù cavalleresca e antichità di lignaggio. La Real Camera di Santa Chiara e le nobiltà del Regno di Napoli nell'età moderna*, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Centrale per gli Archivi, 2012, p. 22.

<sup>14</sup> Ivi, p. 23.

<sup>15</sup> *Infra*, Cap. II.

mantenuti nobilmente facendo onorati parentati senza mai discendere ad ufficii civili, e popolari, né ad arti meccaniche ed ignobili<sup>16</sup>

La nobiltà di privilegio era quella goduta da coloro

li quali per li loro meriti e servigi personali prestati alla Corona, ed allo Stato giungono ad esser promossi dalla munificenza de' Principi a gradi maggiori ed onorifici della Milizia, della Toga, e della Corte; dovendo in questa classe di Nobili per privilegio essere considerati e compresi tutti gli Uffiziali militari maggiori e minori, e quelli li quali anche nelle altre classi di stato maggiore dell'esercito; come nella carriera Ecclesiastica e delle lettere, e altre classi di regal servizio, e governo di Stato, giungono ad ottenere decorosi impieghi li quali imprimono carattere, o che sieno di equivalente sfera colla distinzione ed ordine, che richieda per la sua qualità il differente maggiore, o minore rango di ciascuno<sup>17</sup>.

La terza classe delle persone

che si reputano nobili è quella chiamata LEGALE ossia CIVILE; nel quale rango si reputano tutti quelli che facciano costare, avere così quelli come il di loro padre ed avo, vissuto sempre civilmente con decoro e comodità, e che senza esercitare cariche né impieghi bassi e popolari, sono stati stimati gli uni e gli altri nella idea del pubblico per uomini onorati e da bene<sup>18</sup>

Una riforma che se, da un lato, mirava a legare la nobiltà al servizio della dinastia, dall'altro rendeva il servizio una via per poter essere nobilitati, attraverso i "*meriti e i servigi prestati alla Corona e allo Stato*". Il servizio al sovrano diventava la giustificazione del privilegio della nobiltà e il sovrano il garante della sua esistenza.

Le norme fissate per il reclutamento di famiglie nobili nell'esercito, al fine di fidelizzare la nobiltà regnicola alla nuova dinastia, prevedevano secondo quanto stabilito con dispaccio del 25 di gennaio del 1756, il requisito di nobiltà generosa per poter servire come cadetto nelle fila dei reggimenti nazionali, mentre per il servizio come cadetto negli altri corpi

---

<sup>16</sup> G. GALLUPPI, *Nobiliario della città di Messina*, p. 10.

<sup>17</sup> Ibidem.

<sup>18</sup> Ivi, p. 10 – 11.

di Fanteria, Cavalleria e Dragoni era sufficiente il requisito della nobiltà di privilegio<sup>19</sup>. In una consulta della Real Camera di Santa Chiara del 10 luglio del 1769, viene discussa la richiesta fatta del Barone di Morcellanara, patrizio di Catanzaro, D. Giuseppe Sanseverino, di «aggraziare» i suoi due figli, don Fabrizio e don Francesco, come cadetti nel reggimento *Calabria*. Il sovrano aveva commissionato al tribunale la verifica della ricorrenza del requisito di nobiltà generosa in capo ai pretendenti. La consulta rimetteva al sovrano la decisione, in quanto pur ricorrendo il requisito della nobiltà generosa, “*essendo notorio*”, si riscontrava la mancanza di un altro requisito necessario per essere ammessi come cadetto, in base a quanto fissato dai regi comandi, ossia l’assegnazione mensile di una rendita di dieci ducati<sup>20</sup>.

Al di là delle motivazioni punitive nei confronti dei patriziati di alcune città, che avevano manifestato scarso entusiasmo nei confronti della nuova dinastia, ciò che maggiormente prevalse nella politica nobiliare dei Borbone furono le preoccupazioni legate al buon governo delle città, al contenimento del loro indebitamento e al controllo della fiscalità indiretta.

Scrivendo il Bianchini:

Le gabelle poi di tutte le altre comuni del regno duravano ad essere dazi molesti e distruttori della proprietà e dell’industria, sì perché gli amministratori delle comuni facevano ciò che ad essi tornava grado sul proposito, sì perché in molte comuni col loro prodotto doveano esser pagati, in ispezialità i tributi dovuti alla finanza<sup>21</sup>.

Tale attività di riforma troverà continuità con Ferdinando IV che, sempre a mezzo della Real Camera, perseguirà una duplice politica: la riforma dei governi cittadini, introducendo nuove componenti di rappresentanza, e criteri più rigidi di controllo in merito alle

---

<sup>19</sup> F. TRINCHERA, *Degli Archivi napolitani. Relazione a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione*, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1872, p. 645 – 46.

<sup>20</sup> Archivio di Stato di Napoli (d’ora in poi ASNa), *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, b. 320, f.lo 33.

<sup>21</sup> L. BIANCHINI, *Storia delle Finanze del Regno di Napoli*, Napoli, dalla Stamperia Reale, 1859, p. 326.

aggregazioni, non solo nelle città regie ma anche in quelle feudali<sup>22</sup>. Scrive Cirillo:

A partire dalla fine degli anni Cinquanta del Settecento si rompe il monopolio dei ceti aristocratici che avevano dato vita nei secoli precedenti alle chiusure oligarchiche. I ceti sono ampliati ed ai popolari si aggiungono i rappresentanti delle arti [...] ed i massari. Inoltre, si riforma dall'alto sia la componente interna dei governi cittadini sia il complessivo numero dei reggimentari. Importante soprattutto la seconda riforma, ossia la completa dipendenza e controllo della nobiltà urbana da parte della Monarchia<sup>23</sup>.

Dobbiamo rilevare che il carattere deleterio delle fiscalità indiretta come elemento molesto e distruttore della proprietà e dell'industria, denunciato dal Bianchini, fu tra le prime preoccupazioni che, anni dopo, il pensiero riformista pose al centro della propria agenda di intervento. Analogamente si riscontrano le stesse convinzioni, guardando ancora una volta all'esperienza Spagnola, scrive Garcia Garcia:

Ademas, para los ilustrados, los impuestos indirectos ejercian una perniciosa influencia sobre la economia del pais, puesto que limitaban las actividades artesanales y el comercio<sup>24</sup>.

Le difficoltà finanziarie dei municipi spagnoli erano dovute principalmente alle malversazioni e alle frodi dei corpi *capitulares*, favorite dall'inefficacia del controllo esercitato su di essi. Possiamo ritenere che analoghe fossero le criticità riscontrabili all'interno delle comunità del regno napoletano, anche sulla scorta delle ripetute prammatiche che, sin dai tempi del Vicereame, furono emanate in merito a tali problematiche e, soprattutto, sulla scorta delle nuove attribuzioni a carico della figura del preside in materia di controllo sui bilanci universali e sulla Annona, come vedremo più avanti<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> G. CIRILLO, *Virtù cavalleresca*, cit., p. 26.

<sup>23</sup> Ibidem.

<sup>24</sup> C. GARCIA GARCIA, *El reformismo borbónico y la fiscalidad local*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico», 26, (1997), p. 57.

<sup>25</sup> Vedi *Infra* Cap. III.

Intervenire con una riforma che conferiva alla monarchia il controllo della nobiltà urbana nonché la sua completa dipendenza dal sovrano, riconducendo all'esclusiva potestà regia le decisioni in merito alle aggregazioni, non solo delle città regie ma, anche, di quelle feudali, conferiva un importante strumento di indirizzo, soprattutto su quei ceti esercenti il monopolio sugli uffici delle università, esercitati come una privativa nella gran parte dei casi, e sulle modalità di raccolta e convogliamento dei flussi fiscali verso il centro.

Come ha rilevato Cirillo, la via intrapresa sia in Spagna che nel Regno di Napoli si poneva in continuità con una visione tradizionale della società fondata sulla rigida separazione di ceto, secondo la quale soltanto la nuova nobiltà di servizio sarebbe stata investita del gravoso compito di modernizzazione dello Stato.

Alla nobiltà generosa si apre la possibilità di ottenere la carica di capitano o di governatore regio a patto che, però, queste cariche debbano essere svolte in città il cui patriziato non sia di rango inferiore alla località di provenienza del funzionario regio<sup>26</sup>.

Il requisito della nobiltà generosa sarà elemento fondamentale per poter accedere tra i cadetti dei battaglioni dell'esercito, come quello dell'appartenenza da generazioni alle famiglie del patriziato per ambire ad un incarico di Giudice o governatore regio, oppure di Uditore.

Le riforme introdotte da Carlo e, poi, continuate dal successore Ferdinando, alla stregua di quanto praticato nei primi anni di regno di Filippo V in Spagna, furono volte, inizialmente, a conseguire una maggior controllo sulle risorse locali, al fine di ottenere una riscossione certa delle esazioni stabilite, favorendo un maggior margine di intervento da parte di quelle istituzioni che avevano competenza sulle rendite regie.

Anche le riforme in ambito giudiziario introdotte da Ferdinando si ponevano in linea di continuità con il lavoro cominciato dal genitore.

La volontà manifestata da Carlo, fu quella di organizzare le magistrature sotto un principio di unità, soggette ad un unico collegio supremo regolatore, da cui l'istituzione della Camera Reale nel 1735, *“che in quei tempi vuolsi riguardare simigliante alla Cassazione, istituita dopo*

---

<sup>26</sup> Ivi, p. 25.

lungo tempo in Francia, ed in Napoli introdotta nella decennale occupazionale”<sup>27</sup>. Con la prammatica del 1738, venne introdotta una procedura uniforme in tutti i giudizi, “onde che il Reame di Napoli ebbe da Carlo III una legge regolatrice del rito”<sup>28</sup>.

Non bisogna, inoltre, dimenticare quanto è emerso dallo studio di Cirillo sulle consulte della Camera di S. Chiara, le quali erano volte a limitare i privilegi delle Corti di giustizia cittadine. La Camera procedeva esaminando i privilegi concernenti le sfere di autonomia delle corti, a partire dagli anni Sessanta del Settecento, e dove non poteva abolirli li limitava, affiancando dei togati della Vicaria ai giudici cittadini, la cui azione consisteva nel verificare e uniformare le sentenze locali “adattandole ad una nuova giurisprudenza che tenga conto delle nuove esigenze dello Stato moderno”<sup>29</sup>.

Un ulteriore passo in avanti sarà rappresentato dal nuovo criterio di attribuzione della competenza sui reati, che sostituiva quello tradizionale del *Giudice dell’origine* e introduceva quello della competenza della corte del territorio in cui era stato commesso il reato. Scrive Cirillo:

É un grande passo in avanti in quanto precedentemente la giurisdizione sia delle Corti di giustizia feudali sia di quelle delle città regie e demaniali, cadeva sulle persone (in rapporto alla loro cittadinanza) e non sul territorio. Tutto ciò creava elementi di disordine e di discriminazione giuridica, in quanto poi la pena risultava proporzionata ai privilegi di giustizia goduti dagli specifici centri dove ricadeva la cittadinanza<sup>30</sup>.

In linea di continuità con tali misure, la prammatica del 1774 di Ferdinando, con la quale si introdusse l’obbligo per i magistrati di motivare la sentenza, nonché il Dispaccio del 5 febbraio 1774, con il quale si tentava di separare l’amministrazione civile da quella giudiziaria,

---

<sup>27</sup> *Delle Istituzioni governative de’ Borboni anteriori e posteriori all’occupazione militare di Napoli*, Napoli, s. e., 1848, p. 8

<sup>28</sup> Ivi, p. 7.

<sup>29</sup> G. Cirillo, *I nuovi assetti istituzionali del Regno di Napoli nel periodo di Maria Carolina e di Ferdinando IV*, in G. Sodano – G. Brevetti, *Io, la Regina. Maria Carolina d’Asburgo – Lorena tra politica, fede, arte e cultura*, Quaderni Mediterranea Ricerche Storiche n° 33, Palermo, Associazione no profit “Mediterranea”, 2016, p. 125.

<sup>30</sup> Ivi, p. 126.

togliendo ai presidi ogni “*immiscenza*” nell’amministrazione della giustizia, così che

rimasero semplici governatori delle provincie nella parte economica ed amministrativa, fino al punto che se avessero ordinato l’arresto di un individuo, avevan l’obbligo fra ventiquattr’ore di rimettere la causa all’uditore. Così i Presidi antichi nelle provincie addivennero i posteriori Intendenti stabiliti dalle leggi francesi<sup>31</sup>.

Già nella prima metà dell’Ottocento non sfuggiva l’affinità, per le competenze esercitate, tra la figura del preside e quella dell’intendente.

Il dispaccio del 1774, che definiva i poteri e le facoltà dei presidi, rappresentò l’esito di un’evoluzione che, come ha rilevato Maiorini, aveva visto emergere in modo netto la concezione del ruolo del preside come rappresentante del sovrano, dalla dialettica tra le forze della cultura tradizionale e le necessità concrete della monarchia. Un interessamento verso le attività di carattere economico-finanziario della vita della provincia, da parte del potere centrale, attraverso il conferimento delle relative attribuzioni al preside, “con carattere di prevalenza rispetto ad altri organi”. Scrive l’autrice:

La definizione del preside come governatore della provincia ne riconosceva la supremazia su tutte le autorità periferiche, lo consacrava come rappresentante del sovrano nella provincia, ove doveva agire in tutti gli affari e per tutti i bisogni come lo stesso sovrano, con una funzione quindi di governo, non di semplice amministrazione, lo consacrava, infine, come agente del sovrano, stabilendo un legame organico con il potere centrale<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> *Delle Istituzioni governative de’ Borboni*, cit., p. 9.

<sup>32</sup> M. G. MAIORINI, *I presidi nel primo periodo borbonico: dall’amministrazione della giustizia al governo delle provincie*, Napoli, Giannini Editore, 1999, p. 190. Anche se, rimarca l’autrice, una tale definizione fortemente pregnata di implicazioni politiche e giuridiche, avrebbe dovuto comportare una trasformazione di tutte le strutture periferiche e il loro adattamento a questo nuovo rapporto con il vertice della provincia. Cosa che non accadde nel Regno di Napoli, a differenza di quanto avvenne nella coeva Francia in merito allo stesso problema.

Un'esigenza che nasceva dalla necessità del centro di appropriarsi della periferia per ragioni fiscali, politiche, economiche e sociali, che poteva essere realizzata soltanto attraverso l'utilizzazione di apposite cinghie di trasmissione della volontà del centro in periferia. Forte dell'esperienza Spagnola e bellica, Carlo optò per l'utilizzo dell'esercito come strumento politico, individuando nelle Udienze provinciali un importante snodo per il controllo della periferia. L'importanza del ruolo che potevano svolgere queste magistrature per il collegamento con la periferia del Regno era già stata intuita, durante la Guerra di successione, dalla compagine di governo asburgica, come ha evidenziato Quiros Rosado in un recente lavoro. In esso l'autore pone in evidenza, tra l'altro, l'utilizzo delle figure di presidi spagnoli, selezionati dalle giunte e dai consigli di Barcellona e Vienna, ai fini di un'azione di controllo sull'operato del viceré in quei territori e di mediazione tra corte regia e province napoletane<sup>33</sup>.

Analogamente, Carlo III decise di inserire ai vertici delle Udienze, come governatori provinciali, figure militari e, per giunta, straniere, scelte tra le fila delle compagnie militari che lo avevano affiancato durante la Guerra e nella discesa alla volta del Regno di Napoli. Una compagine di ufficiali spagnoli, toscani, parmigiani, tutti appartenenti ai corpi militari di élite dipendenti da Casa Reale. L'esigenza di ricorrere a personale straniero avrebbe dovuto garantire il sovrano dalle inevitabili pressioni ed influenze provenienti dalla società napoletana.

La qualità militare dei presidi, collaudata nei primi anni di regno ed entrata a pieno regime, a partire dagli anni '50 del Settecento, fu una scelta operata, innanzitutto, perché, come ha posto in evidenza Maiorini, il grado elevato e il prestigio della carica, suscitavano il rispetto da parte delle autorità locali e della nobiltà feudale<sup>34</sup>. Essa, inoltre, rappresentò il classico esempio di come far tesoro dell'esperienza maturata durante la guerra, che aveva posto in evidenza l'importanza e la necessità del collegamento tra centro e periferia, spingendo il sovrano all'utilizzazione dell'esercito come un vero strumento politico. Vi fu,

---

<sup>33</sup> R. QUIROS ROSADO, *Monarquía de Oriente. La corte de Carlos III y el gobierno de Italia durante la guerra de Sucesión española*, Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 368.

<sup>34</sup> M. G. MAIORINI, *I presidi nel primo periodo borbonico: dall'amministrazione della giustizia al governo delle province*, Napoli, Giannini Editore, 1999.

effettivamente, un incremento dei compiti e delle responsabilità del preside, man mano che i problemi si presentavano, a vario titolo, all'attenzione del governo. I suoi interventi venivano richiesti nell'ambito dei controlli sulle torri marittime, sui rapporti con i consoli esteri, sulle scuole provinciali, sulla creazione delle società patriottiche, nell'ambito dei disastri naturali, nella difesa dell'ambiente, nella formazione delle annone, oltreché la persecuzione dei malviventi e il governo delle armi<sup>35</sup>

La figura del preside assomigliava sempre di più a quella dell'intendente, introdotta anche nel regno di Napoli e, nello specifico, all'interno dei siti reali. Una carica ricalcante il modello spagnolo, coerente nelle attribuzioni a quanto si stava tentando di operare con quella dei presidi, e anch'essa affidata prevalentemente ad ufficiali dei corpi di *élite* militari, con il compito di sovrintendere al governo politico, amministrativo, economico e giudiziario, del territorio ricadente sotto la sua autorità. Una figura che, tra l'altro, non era neanche così tanto sconosciuta nella realtà spagnola, in base a quanto emerge dal più recente dibattito storiografico, sminuendo, così, la tesi dell'importazione del modello francese dell'omonima ma non omologa figura<sup>36</sup>.

Non va allora, da questo punto di vista, trascurato l'aspetto generale della formazione degli apparati militari, portata avanti sia da Carlo che da Ferdinando e che, almeno fino agli anni Ottanta del XVIII secolo, si ispirò al modello spagnolo anche e, soprattutto, per il suo impiego come strumento politico.

Nel 1736, fu stabilito che passassero dal servizio spagnolo a quello napoletano i reggimenti valloni di *Borgogna*, *Namur*, *Amberes* e *Hainault*, il reggimento irlandese di *Limerick*, il reggimento di fanteria italiana di *Sicilia* e cinque battaglioni di svizzeri dei reggimenti *Bessler* e *Wirtz*<sup>37</sup>. Intanto, nello stesso anno si stavano formando a Napoli il reggimento real *Etrangero*, e i due battaglioni dell'artiglieria e della fanteria di *Marina*. Nel 1737, la denominazione del *real Etrangero*

---

<sup>35</sup> Ivi, pp. 194 – 95.

<sup>36</sup> Vedi *Infra* Capitolo I.

<sup>37</sup> G. C. BOERI, *L'esercito del Regno di Napoli dal 1734 al 1759 (Regno di Carlo di Borbone)*. In «Rivista di Studi Militari. Dall'evo antico all'età contemporanea», 7, (2018), p. 53.

divenne *real Italiano* e il reggimento *Marchesi* assunse il nome di *Real Napoli*. Nel 1739, si approvò la proposta della formazione di un reggimento di fanteria denominato *Corsica*, presentata da Simone Fabiani, un gentiluomo corso, gli ufficiali del quale dovevano essere tutti corsi, mentre i membri della truppa erano per due terzi di origine corsa mentre per un terzo era composto da italiani sudditi di altri stati. Nello stesso anno si diede vita anche al reggimento di fanteria Albanese col nome *real Macedonia*<sup>38</sup>.

A partire dal 1741, ogni provincia del regno di Napoli avrebbe dovuto formare un reggimento con ufficiali appartenenti alle famiglie nobili del regno. Un obbligo ricadente in capo alla nobiltà regnicola volto, soprattutto, a rendere devoto il baronaggio che si cercava di fidelizzare anche attraverso gli onori e le cariche di corte<sup>39</sup>. Ha scritto Chiosi:

In tal modo l'aristocrazia poteva più efficacemente legittimare una propria rinnovata presenza nella vita civile, in un momento particolarmente propizio per conseguire una maggiore partecipazione politica e insieme per trovare adeguate risposte alle esigenze economiche dei cadetti e dei patrimoni nobiliari in crisi<sup>40</sup>.

Ferdinando procedette alla formazione di un battaglione di mille cadetti e di un battaglione di marina, denominato Liparoti, cercando di attirare nei corpi scelti "*la più brillante e distinta gioventù del regno*"<sup>41</sup>.

Fino al 1780, vennero conservati all'interno della struttura degli apparati militari, i corpi speciali, alla stregua di quelli create nella Spagna di Filippo V, allo stretto servizio di Casa Reale<sup>42</sup>.

Lo sforzo riformistico dei Borbone nel regno, fu caratterizzato da una serie di tentativi volti a forzare il blocco delle resistenze oligarchiche, di

---

<sup>38</sup> Ivi, p. 55.

<sup>39</sup> A. ULLOA, *Idea di una storia delle milizie delle Due Sicilie da Carlo III a Ferdinando II*, in «Antologia Militare», V, n.° 9 (1840), Napoli, p. 53.

<sup>40</sup> E. CHIOSI, *Il Regno dal 1734 al 1799*, in *Storia del Mezzogiorno*, diretta da G. Galasso – R. Romeo, IV/II, Roma, Edizioni del Sole, 1986, pp. 412, 413.

<sup>41</sup> A. ULLOA, *Idea di una storia delle milizie*, cit. p. 55.

<sup>42</sup> Una compagnia di *Guardie del Corpo a cavallo*, due compagnie di *Alabardieri*, un reggimento di *Guardie Italiane* e un reggimento di *Guardie Svizzere*.

privilegi giurisdizionali e di diritti consolidati che fece registrare, a fasi alterne, passi in avanti verso un più integrato tasso di centralizzazione, come anche battute d'arresto a causa della ricompattata resistenza cetuale. Una dinamica, tra l'altro, non differente da quanto accadeva negli altri stati italiani ed europei, dove la tensione tra velleità moderne e resistenze antiche accompagnò le vicende politico istituzionali, fino al crollo dell'Antico Regime. Forse, uno degli elementi di discriminazione più importanti per gli esiti che si ebbero nel Regno di Napoli, fu rappresentato dalla resiliente persistenza di riferimenti assiologici, in merito all'organizzazione sociale e politica, di tipo tradizionale che non riuscirono ad essere scalfiti nemmeno dalla pur avvenuta circolazione delle nuove idee, nonché dall'intenso dibattito che ne seguì, soprattutto in materia di dottrine economiche, alla stregua di altri stati italiani ed europei. Le riforme introdotte nel Ducato di Milano e nel Granducato di Toscana, relative al meccanismo del prelievo fiscale, favorirono un nuovo sistema uniforme di rappresentanza contributiva che fece *tabula rasa* del vecchio particolarismo cittadino, lasciando spazio alla Nazione dei censiti e a una nuova classe dirigente composita, con elementi di estrazione nobile e non nobile, nella quale il comune denominatore, che fungeva da collante, era rappresentato dalla condizione di proprietari terrieri. Nel Regno di Napoli, la modernizzazione della classe dirigente, al contrario, passò ancora attraverso la costruzione di una ristretta *élite*, individuata nella più piccola sfera della nobiltà di servizio<sup>43</sup>.

La differenza rispetto al passato, seppur fluente all'interno dello stesso alveo ideologico, era rappresentata da una nuova alleanza suggellata tra la monarchia borbonica e le città provinciali, in base alla quale, ai fini della formazione della nobiltà di servizio, si puntò maggiormente sul reclutamento del patriziato urbano che su quello del baronaggio del regno.

Nelle pagine a seguire, analizzeremo attraverso una breve rassegna il più recente dibattito storiografico sul riformismo borbonico, per passare, poi, all'analisi di alcuni degli accennati cambiamenti che furono introdotti nelle modalità di governo del territorio. Un piccolo approfondimento sulle figure destinate ai giudicati e governatorati regi delle periferie, terminali verso il basso dell'attuazione delle direttive che si irradiavano dal centro, nel difficile coordinamento con gli altri snodi magistratuali, in

---

<sup>43</sup> G. CIRILLO, *Virtù cavalleresca e antichità di lignaggio*, cit., p. 248.

merito alla giustizia e all'amministrazione. Incarichi ai quali si accedeva ancora secondo logiche distanti da quella del merito, e si fondavano ancora sul carattere di gratifica, di graziosa concessione, nella quale molta importanza assumeva, soprattutto, la qualità della nascita, come l'appartenenza a nobiltà e patriziati, la provata fedeltà dinastica della famiglia.

Ci soffermeremo, quindi, sull'introduzione della figura dell'intendente all'interno dei Siti reali, tenendo conto anche dell'aspetto citato dell'utilizzo dei militari come strumento politico, a vantaggio delle attività volte a garantire più alti tassi di integrazione tra centro e periferia nel campo dell'amministrazione. Un settore in cui le timide riforme che lo interessarono furono volte alla definizione di un apparato che operasse in modo coerente alle direttive irradiate dal centro, trasformandole in azione concreta. In ultimo, il sito reale di Valle, letto attraverso la Platea redatta dal Sancio, autore delle platee dei siti reali di Terra di Lavoro, ancora oggi, preziosissime fonti per la ricerca storica.

## CAPITOLO I

### IL RIFORMISMO BORBONICO: UNA PREMESSA STORIOGRAFICA.

#### *I Borbone di Spagna e le nuove modalità di governo dei territori*

Negli ultimi anni, la tematica del riformismo borbonico introdotto nelle modalità di governo dei territori afferenti alla corona spagnola, è ritornata al centro dell'attenzione scientifica – in particolare, in Spagna e in America latina – alla luce dei risultati di nuove ricerche, volte alla messa in discussione di categorie interpretative quali l'assolutismo, il riformismo illuminato e l'assolutismo illuminato, che hanno contribuito a rianimare il dibattito storiografico in merito. I termini di tale dibattito sono andati assestandosi intorno al primo periodo borbonico e, nello specifico, sul portato delle riforme al tempo adottate in Spagna e nelle Colonie d'oltremare.

Emergono alcuni nodi problematici afferenti al riformismo, che interessano: la sua presunta mitizzazione rispetto alla reale portata che ebbe; il suo connotarsi come un insieme di provvedimenti rispondenti ad una programmazione di lungo periodo ben definita o come singoli e sconnessi provvedimenti di natura meramente emergenziale e contingente; la sua essenza di modello politico mutuato dalla Francia o il suo essere frutto di un'attività di *riciclaggio* di *materiale antico*; il suo carattere di azione per la messa in pratica delle idee maturate durante la temperie illuministica o di semplice perseguimento del rafforzamento dinastico<sup>44</sup>.

Non potendo dar conto, in modo del tutto esauriente, della vasta letteratura sull'argomento, ci limiteremo, in questo contributo, a seguire

---

<sup>44</sup> Su tali tematiche vedi: J. ALBAREDA, *El debate sobre la modernidad del reformismo borbónico*, in «Revista HmiC», X (2012), pp. 6-19; A. DUBET, *¿La importación de un modelo francés? Acerca de algunas reformas de la administración española a principios del siglo XVIII*, in «Revista de historia moderna», (2007), n. 25, pp. 207-233; P. RUIZ TORREZ, *Reformismo e Ilustración*, in J. FONTANA – R. VILLARES (coord.), *Historia de España*, vol. 5, Barcelona, Critica Marcial Pons, 2008; R. FERNANDEZ, *La herencia histórica del absolutismo borbónico*, in G. PÉREZ SARRIÓN, *Más estado y más mercado. Absolutismo y economía en la España del siglo XVIII*, Madrid, Silex 2011 pp. 17-52.

alcuni autori che possiamo indicare come i corifei delle più innovative linee di ricerca sull'argomento quali: l'attenuazione del carattere di modello innovativo delle riforme borboniche, l'utilizzazione della via militare per introdurre rilevanti cambi nelle modalità di governo spagnolo, che favorirono l'abbandono della via giudiziaria e la messa al margine del ruolo politico dei *consejos*, per quanto riguarda la Spagna; l'interesse verso le riforme borboniche della prima metà del Settecento, per quanto riguarda le colonie americane.

### *Il riciclaggio di materiale antico*

Sul tema del riformismo come frutto di una progettualità ben definita e sulla presunta importazione di un modello francese, importante è la lettura offerta da Anne Dubet, sui cambiamenti introdotti da Orry, in Spagna, nel primo periodo di insediamento sul trono della nuova dinastia. L'autrice insiste sull'opportunità di abbandonare la lettura di tipo finalistico delle riforme e, soprattutto, l'attribuzione del carattere di rottura politica, sostenendo che, in realtà, si procedette ad un "riciclaggio di materiale antico"<sup>45</sup>.

Si tratta di una problematica che rimanda alla discussione, più generale, relativa all'importazione del modello politico francese in Spagna. Tale idea, rileva Dubet, è stata fortemente attenuata negli ultimi anni, perché portatrice di un paradosso. Essa presupporrebbe una differenza fondamentale tra le modalità di governo francese e spagnola, di fine XVII secolo, tale da far apparire le riforme di Filippo V come una profonda rottura che, al contrario, non sembra esser testimoniata dal rapido attecchimento registrato dalle misure introdotte, in seno all'organizzazione delle amministrazioni centrale e locale ed il loro imporsi in forma duratura, come accaduto per la creazione delle *Secretarias de Despacho*, dotate di specifici dipartimenti (*Hacienda*, *Guerra*, *Marina*, *Indias*), e le connesse riforme del sistema dei *Concejos*, dell'esercito e della tesoreria generale<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> A. DUBET, *Un estadista francés en la España de los Borbones. Juan Orry y las primeras reformas de Felipe V (1701 - 1706)*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, p. 306.

<sup>46</sup> A. DUBET, *¿La importación de un modelo francés?*, cit, pp. 207 - 208.

La linea interpretativa seguita dall'autrice è volta a considerare il riformismo borbonico del primo periodo, come esito della sistemazione e del miglioramento di misure di intervento già note nella realtà spagnola, segnando, dunque, una continuità tra le riforme di Carlo II e di Filippo V. Un'interpretazione che ha riaperto l'interesse sul periodo di regno dell'ultimo Asburgo di Spagna, Carlo II, variamente trascurato negli anni passati.

Emerge, così, che misure volte alla creazione di nuove vie di contrattazione tra Corona e comunità locali, al fine di limitare il controllo esercitato dalle oligarchie locali in fase di riscossione dei tributi, erano già state sperimentate. Basti pensare all'unificazione delle casse di riscossione delle imposte e l'uniformazione dei distretti, da una parte, e all'invio nelle province di commissari controllati dal *Concejo de Hacienda*, o all'introduzione della figura del *Superintendente de Hacienda*, dall'altra, per razionalizzare la raccolta delle rendite regie, attraverso il ricorso ad un nuovo gruppo di mediatori, la cui carriera dipendeva esclusivamente dal servizio prestato al sovrano<sup>47</sup>. Parallelamente, aumentava la pratica della *vía reservada*, volta a ridurre il protagonismo dei Consigli a favore del *Secretario del Despacho*.

Sulla marginalizzazione del ruolo dei *Consejos*, Escudero Lopez aveva già rilevato che essa obbedì più alla necessità di fornire una risposta immediata a difficoltà di governo congiunturali che a logiche ossequiose di una ben definita progettualità<sup>48</sup>. In accordo con tale visione è anche Muñoz che, a proposito del potenziamento di nuove figure dell'amministrazione locale, rimarca l'assenza di un programma di centralizzazione e che le similitudini registrate in merito tra Francia, Spagna ed altri paesi europei siano dovute essenzialmente, alla necessità di fornire risposte ad analoghe tipologie di problemi<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> J. D. MUÑOZ RODRÍGUEZ – J. J. RUIZ IBÁÑEZ, *Sirviendo a la corte en la aldea, sirviendo a la aldea en corte: veteranos, agentes y medios de relación en el siglo XVII castellano*, in J. BRAVO LOZANO, *Espacio de poder: Cortes, Ciudades u Villas (s. XVI – XVII)*, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2002, vol. II, pp. 227 – 247.

<sup>48</sup> J. A. ESCUDERO LÓPEZ, *La reconstrucción de la administración central en el siglo XVIII*, in *Administración y Estado en la España moderna*, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999, pp. 135-203.

<sup>49</sup> J. D. MUÑOZ RODRÍGUEZ, *Consenso e imposición en la conservación de la monarquía. La práctica política de un territorio de la periferia castellana: el reino de Murcia (1628 –*

La lettura dei cambiamenti introdotti nelle forme di esercizio dell'autorità regia sul crinale del Seicento, come chiari precedenti logici di ciò che sarebbe accaduto ad inizio secolo successivo, con il regno di Filippo V, hanno portato molti storici ad utilizzare, con maggior cautela, il concetto di importazione del modello francese. Qualcuno, come Dedieu, si è spinto ben oltre la lettura fornita da Dubet, definendo gli sforzi riformistici di Filippo V, nel periodo iniziale del suo regno, come l'instaurazione di un apparato istituzionale finalizzato al perfezionamento del sistema generalizzato di clientelismo regio, già avviato e sviluppatosi sotto gli Asburgo<sup>50</sup>.

Sembrerebbe prevalere, dunque, un'interpretazione che vuole le riforme fondate più su di una logica intuitiva, rispondente all'urgenza del momento, piuttosto che sull'importazione di un modello straniero, non tanto per rivendicare un purismo spagnolo o, meglio, castigliano delle riforme, quanto per sottolineare che il cambiamento introdotto dai Borbone e il successo delle innovazioni volute dai francesi, fossero nient'altro che la sistematizzazione della pratica già esistente<sup>51</sup>.

### *La venalità delle cariche come sistema e la "vía reservada"*

La politica di sistematizzazione della venalità degli uffici, portata avanti da Orry e dal suo *entourage*, durante la Guerra di Successione, costituisce una rappresentazione convincente, dunque, della realtà del riformismo borbonico.

---

1700), «Hispania», LXIII, (2003), n. 215/3 pp. 969 – 994; ID., *Cuando el rey se hace presente. El Superintendente como elemento racionalizador en la recaudación fiscal castellana*, in F. J. ARANDA PÉREZ (coord.), *La declinación de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII. Actas de la VIIa Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Modern (Ciudad Real 3, 4, 5 y 6 de junio del año 2002)*, Cuenca, Universidad de Castilla – La Mancha, 2002, pp. 377 – 390.

<sup>50</sup> J. P. DEDIEU, *El aparato de gobierno de la Monarquía española en el siglo XVIII*, in G. PÉREZ SARRIÓN, *Más estado*, cit., p. 56.

<sup>51</sup> A. DUBET, *La importación*, cit., p. 221.

A tal riguardo, lo studio di Andújar Castillo dedicato alla venalità delle cariche amministrative praticata da Filippo V, nel cuore della Guerra di Successione, sfata un'altra certezza radicatasi in ambito storiografico<sup>52</sup>. Era acquisizione pacifica che la nuova dinastia borbonica tendesse ad imporre all'amministrazione un modello razionale ed esecutivo attraverso lo sradicamento degli interessi privati abbarbicatisi al suo interno. Castillo dimostra come i cambiamenti profondi che interessarono le istituzioni monarchiche e – attraverso di esse – il rapporto tra sovrano e sudditi, furono compatibili con una venalità su vasta scala, di cui i Borbone si resero protagonisti. Tra il 1704 e il 1711, si arrivò a vendere cariche di tutti i tipi, comprese le presidenze e le *piazze* di *Consigliere*, le Presidenze e i posti di magistrati dei tribunali territoriali, (*Audiencias* e *Chancillerías*), i governi locali e i *corregimientos*, fino ai gradi più alti della piramide istituzionale. Quanto attuato in Spagna si verificò anche nelle colonie americane, dove la venalità interessò finanche le cariche di *Viceré*, gran parte delle cariche di segretari e ufficiali delle segreterie degli stessi organi di alcune giunte, la maggior parte degli uffici incaricati del controllo contabile e del maneggio del denaro regio (*tesoreros*, *depositarios*, *contadores*, *veedores*) e vari uffici di Casa Reale. A tutti questi vanno aggiunti gli onori che non imponevano al sovrano il pagamento di emolumenti come i titoli di nobiltà, *hidalguías*, investiture di ordini militari, onori di consigliere ecc.

In America, dove la pratica venale di tali onori e uffici era già diffusa, il volume delle vendite aumentò in modo significativo ed in Italia, si prolungò la venalità già ~~esistente~~ precedentemente, fino all'occupazione dei territori da parte degli alleati. Con il tempo, anche alcuni uffici ed onori, che il re e il suo *entourage* erano restii a vendere, in un primo momento, finirono per essere oggetto di alienazione, al fine di soddisfare la necessità di mezzi finanziari.

Lo studio di Castillo evidenzia come la venalità, così tanto estesa negli ultimi anni di Carlo II, restò un importante mezzo di sostentamento delle finanze regie. Ángel Sanz Tapia in un lavoro svolto sulla venalità praticata nelle colonie americane, lungo la seconda metà del secolo XVII, conferma le tesi sostenute da Castillo. Rileva l'autore che l'unico modo

---

<sup>52</sup> F. ANDÚJAR CASTILLO, *Necesidad y venalidad. España y Indias, 1704-1711*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008.

di provvisione dell'incarico durante la seconda metà del secolo XVII, relativamente al distretto fiscale della Udienza di Quito, fu quello della venalità<sup>53</sup>. L'impiego come ufficiale regio favoriva l'inserimento degli spagnoli nel mondo indiano e la loro integrazione nella società coloniale. Scrive Tapia:

La posesión del oficio como medio de prestigio social parece algo evidente, pues no en vano el oficial real jugaba en la sociedad colonial un papel relevante, como pivote de la administración, de modo que el funcionario de Hacienda era un centro de poder local. En alguno casos la corta duración del ejercicio podría suponer que había sido un paso hacia otros objetivos mas elevados, sociales o políticos [...] si parece mas comprensible que los peninsulares que llegaban a Indias para ejercer como funcionarios de la Real Hacienda acabaran por quedarse en la tierra y en definitiva por criollizarse<sup>54</sup>.

Tra gli aspetti maggiormente interessanti messi in rilievo da Andújar Castillo, con riferimento alle *Indie*, risalta lo sfruttamento della grande campagna di venalità portata avanti dai Borbone da parte, principalmente, delle *élite* locali – commercianti, concessionari di miniere e affaristi – come strumento di penetrazione nelle istituzioni volta al controllo, attraverso il potere derivante dalla carica acquistata, della totalità delle risorse dell'amministrazione coloniale. Si registrò, così, oltre alla concentrazione di molteplici cariche nelle mani di poche persone e l'acquisto di cariche con facoltà di nominare persone terze al servizio, un alto indice di corruzione generalizzata che provocò la vendita anche di ciò che era espressamente vietato dalla legge, come, ad esempio, la facoltà per i giudici di sposare donne dei territori nei quali esercitavano l'ufficio o in cui possedevano beni immobili.

La venalità delle cariche ha rappresentato un vasto programma di fidelizzazione con il quale il re, attraverso la grazia e il denaro, riuscì a creare un nuovo corpo di servitori tra i quadri dirigenti dei differenti regni.

---

<sup>53</sup> A. SANZ TAPIA, *La venta de oficios de hacienda en la Audiencia de Quito (1650-1700)*, in «Revista de Indias», LXIII, (2003), n. 229, pp. 633 – 648.

<sup>54</sup> *Ibid.*, pp. 646- 647.

Tale pratica, va rilevato, non riguardò soltanto i Borbone ma rappresentò un importante strumento di guadagno del consenso utilizzato anche dal suo contendente, Carlo III d'Asburgo, come ha rilevato in un recentissimo lavoro Roberto Quirós Rosado<sup>55</sup>. Scrive l'autore:

La prodigalidad en títulos y mercedes feudales y pecuniarias de que se verían beneficiados príncipes soberanos y selectos barones y patricios, ministros, togados, militares o advenedizos dedicados a actividades financieras y mercantiles facilitó la conformación de un potente grupo de sostenedores de su causa, si bien la causalidad de la afluencia de candidatos a la gracia fuese de muy diverso cuño. A su vez, dicha relación pseudo-contratual y bidireccional posibilitó la apertura de canales de beneficio monetario a favor de la real hacienda, consolidándose las practicas venales que se habían generalizado en el Seiscientos<sup>56</sup>

Insomma, continuavano ad essere utilizzati i classici strumenti caratterizzanti le dinamiche politiche dei secoli XVI e XVII, con la differenza che, come evidenziato da Castillo, viene, ora, ad imporsi una *vía ejecutiva* a fronte di quella *consultiva* nel procedimento di assegnazione di cariche e di onori. Il sovrano era solito assegnare le cariche a mezzo di decreto, evitando, in tal modo, di ricorrere alle Camere di Castiglia e delle Indie o a quelle dei Consigli, per esaminare le terne dei candidati. Questi tribunali si videro relegati al margine di tale processo dai nuovi organi creati da Filippo V e dal suo *entourage*, tra i quali spiccava l'ufficio della *Secretaria del Despacho de la Guerra y Hacienda* come interlocutore privilegiato nel rapporto con i *financieros* incaricati di realizzare la vendita<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> R. QUIROS ROSADO, *Monarquía de Oriente. La corte de Carlos III y el gobierno de Italia durante la guerra de Sucesión española*, Madrid, Marcial Pons Historia, 2017.

<sup>56</sup> *Ibid.*, p. 418.

<sup>57</sup> A. DUBET, "Necesidad y venalidad". *Una reflexión sobre las reformas políticas del primer siglo XVII*, in *Tiempos Modernos*, (2008), n. 17/2, p. 3-4.

### *Ejército estamental e fuero privilegiato in Spagna*

Un importante filone di studi teso alla miglior comprensione del funzionamento dei meccanismi di potere nella Spagna borbonica – che, nel passato, aveva visto conferire troppo peso ai *Secretarios de Despacho* – è quello dedicato da Andújar Castillo alla *militarizzazione* della società e della Corte spagnole.

Un processo di riforme che portò a profonde innovazioni nel campo militare, quali la creazione di un esercito professionale e permanente, la nascita del *ceto militare*, con un proprio *fuero* privilegiato, la creazione di corpi speciali dell'esercito direttamente dipendenti dal sovrano, che finirono per monopolizzare le cariche più alte a corte e più intime al sovrano, e per ricoprire importanti carichi in sede di amministrazione, non esclusivamente militare<sup>58</sup>. Castillo preferisce parlare di *riforme militari*, piuttosto che di *riforma*, per sottolineare la creazione di due modelli differenti di organizzazione, di composizione sociale, di *cursus honorum*, di privilegi e giurisdizioni specifiche, di funzioni e caratteristiche divergenti, che diedero luogo a due strutture militari nettamente differenziate<sup>59</sup>.

Con la creazione di nuovi corpi militari della *Casa Real*, agli inizi del secolo, si perseguirono tre obiettivi, secondo Andujar Castillo:

- la sicurezza del sovrano;
- la formazione di un modello di riferimento per i corpi dell'esercito regolare;
- la creazione di uno spazio per una nobiltà che si mostrava abbastanza restia nel partecipare alle attività di servizio del re.

I corpi scelti delle *Guardias de Corps* e delle *Guardias Reales* furono reparti privilegiati dell'esercito riservati, specialmente, ai rampolli delle

---

<sup>58</sup> F. ANDÚJAR CASTILLO, *Poder militar y poder civil en la España del siglo XVIII. Reflexiones para un debate*, in «Mélanges de la Casa de Velázquez», (1992), n. 28/2, pp. 55- 70 ; ID., *La corte y los militares en el siglo XVIII*, in «Estudis: Revista de historia moderna», (2001), n. 27, pp. 211 – 238; per un' analisi sociologica della figura dei militari, vedi anche L. M. BALDUQUE MARCOS, *El Ejército de Carlos III. Extracción social, origen geográfico y formas de vida de los oficiales de S. M.*, Tesis doctoral, Universidad Complutense Madrid 1993.

<sup>59</sup> F. ANDÚJAR CASTILLO, *La corte y los militares en el siglo XVIII*, cit., p. 93.

principali casate nobiliari del paese e destinati al servizio della nuova dinastia borbonica. In tal senso, la nuova organizzazione dell'esercito riproduceva il modello sociale vigente, riservando agli strati più bassi della nobiltà gli impieghi di ufficiali dell'esercito regolare e destinando ai rampolli delle principali famiglie della più alta nobiltà i corpi speciali, per i quali era necessaria una prova altamente selettiva di appartenenza a lignaggi di antica nobiltà, al fine di attendere agli impieghi di comando di tali corpi, il cui privilegio era rappresentato dalla prossimità al sovrano. Ai corpi privilegiati come quello delle *Guardias Reales*, che avevano carattere di *criados del rey*, potevano, dunque, aver accesso soltanto gli appartenenti a determinati lignaggi. Per il corpo più prestigioso, aristocratico e vicino al re -le *Guardias de Corps* -, incaricato della custodia del sovrano all'interno del palazzo, le esigenze furono molto più alte, rispetto alle altre unità dell'esercito. Per potervi accedere come semplice *Guardia*, i pretendenti dovevano dar prova della loro antica origine cristiana, della *limpieza de sangre*, e di non aver mai svolto alcun *oficio vile* o meccanico, oltreché provare la nobiltà di sangue o la *hidalguía*.

Scrive Castillo:

Tan importantes como las recompensas de hábitos de caballeros, de encomiendas y ascensos en la carrera profesional, eran los destinos político-militares que los servidores en los cuerpos de la Casa Real recibían, sobre todo en razón a lo que hemos llamado la “confianza real” en sus súbditos mas cercanos, mas fieles y de mayor rango nobiliario, pertinentemente ordenados de su condición de militares. Los hombres de las Guardias Reales eran los mas idóneos para desempeñar puestos políticos, sobre todo en los territorios de la Corona de Aragón, en donde la “desconfianza” real trató de suplirse con avezados profesionales de la milicia formados en los cuerpos de las Guardias Reales<sup>60</sup>.

I posti *chiave* delle *Guardie Reali* vennero, ben presto, patrimonializzati da alcune famiglie della nobiltà di servizio, che seppero articolare, all'interno della Corte, micro spazi di potere riservati alla propria parentela o alla propria clientela nobiliare e politica, al fine di

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, p. 110.

perseguire i propri interessi. La distribuzione di impieghi, grazie, onori, mercedi, insomma, del potere necessitava di una serie di personaggi che, posti sul gradino immediatamente successivo della piramide tardo feudale, esercitassero il compito della mediazione. Uno di questi microspazi venne monopolizzato dal gruppo di militari-cortigiani, incaricati della custodia regia. Grazie alla vicinanza al sovrano, fonte di tutta la grazia, le *Guardias Reales*, si eressero, lungo il secolo XVIII, a principale nucleo di potere dell'esercito borbonico, la cui posizione privilegiata si tradusse in un'infinita serie di ricompense e in una condizione egemonica, nel quadro delle istituzioni di palazzo<sup>61</sup>.

Gli studi di Castillo hanno avuto ad oggetto anche il *fuero* militare, privilegio che comportava il godimento di una serie di diritti ed esenzioni, sia di carattere fiscale che personale. Il suo godimento rappresentava una delle prerogative più importanti, a livello giuridico, che hanno portato Castillo a definire l'esercito spagnolo del XVIII secolo come un *ejercito estamental*.

Il fondamento giuridico del godimento del *fuero* militare si rifaceva alla concezione dell'Esercito come corpo di servizio al re; un esercito regio la cui giurisdizione era emanazione diretta della sovrana autorità e, pertanto, aveva un ambito di applicazione a tutti i domini del re. Godere di un foro privilegiato, in una società strutturata per ceti, serviva a differenziarsi dagli altri e, soprattutto, rappresentava uno strumento di dominio, che ne sanciva la superiorità nei confronti del *terzo stato*. Inoltre, la possibilità di sottrarsi alla giustizia ordinaria da parte dei militari, implicò, in qualche modo,

una posición preeminente de lo militar sobre lo civil, de la espada sobre la toga y, en definitiva, de las armas sobre las letras paragonando la eterna polémica que durante toda la Edad Moderna tendría lugar en la sociedad española<sup>62</sup>.

Il *fuero* si presentava, pertanto, come elemento di connotazione sociale – quella dell'essere *militare* – la cui differenziazione era data non solo

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, p. 120.

<sup>62</sup> F. ANDUJAR CASTILLO, *El fuero militar en el siglo XVIII. Un estatuto de privilegio*, in «Chronica Nova», (1996), n. 23, p. 13.

dalla funzione professionale ma, anche, dalla distinzione che conferiva il godimento di una giurisdizione chiaramente separata da quella ordinaria. In tal modo, il *fuero*

se manifiesta como aglutinador, y diferenciador a la vez, de unos privilegios que marcan las distancias entre lo que podría conceptuarse como de casta militar y el resto de la sociedad – en particular la administración del Estado, como institución, y la nobleza como grupo social<sup>63</sup> –.

La partecipazione dei militari alla politica e all'insieme delle funzioni di Stato – maggiormente sentita nella seconda metà del secolo XVIII, con il regno di Carlo III – intesa come una compenetrazione profonda tra il campo militare e quello civile, è un assunto ormai condiviso nella storiografia spagnola che, tuttavia, rileva Castillo, richiede diverse precisazioni. Una delle osservazioni più importanti a tal riguardo, rileva l'autore, è la concettualizzazione dell'intervento dei militari nell'amministrazione della monarchia borbonica che, spesso, si confonde con il caratteristico intervento in politica, peculiare della Spagna del secolo XIX<sup>64</sup>.

È possibile interpretare l'intervento militare nell'amministrazione dello Stato come un primigenio *brodo culturale* che ha contribuito a dar vita al successivo intervento in politica, tuttavia, l'importanza e la complessità del problema, secondo l'autore, necessitano di alcune riflessioni in merito, che tengano conto delle implicazioni di diversi fattori che spesso si tende a dimenticare. Se è vero che una delle caratteristiche distintive della nuova monarchia borbonica accentuata negli ultimi decenni del secolo, come ha rilevato Albaladejo<sup>65</sup>, sarebbe stata l'organizzazione del paese sulla base di una configurazione militare del tessuto politico-amministrativo dello stesso, la militarizzazione dei *corregimientos* catalani, alla fine della Guerra di Successione, rappresenta

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, p. 16.

<sup>64</sup> F. ANDÚJAR CASTILLO, *Poder militar y poder civil en la España del siglo XVIII. Reflexiones para un debate*, in «Mélange de la Casa de Velazques» MCV (1992), t. XXVIII (2), p. 59.

<sup>65</sup> P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, *La Monarquía*, in *Actas del Congreso Internacional "Carlo III y la Ilustración"*, vol. I, Madrid, Ministerio de Cultura, 1989, p. 8.

la prova inequivoca del segno e del senso che si pretendeva attribuire ad una tradizionale istituzione del governo della monarchia. In Catalogna, l'instaurazione del *sistema corregimental militarizado* si mantenne inalterato fino al periodo di regno di Carlo III, “*donde el fuerte sesgo militarista supuso un predominio casi absoluto de altos oficiales del ejercito así como un poder relevante para el Capitán General*”<sup>66</sup>. Scrive Castillo:

Todo este proceso señala, para los territorios del Levante y Noreste peninsular una acusada militarización de sus instituciones de gobierno, con la figura del Capitán General a la cabeza, asentada definitivamente a partir de la promulgación de los decretos de Nueva Planta. A propósito de esta situación debe cuestionarse la trascendencia política de tal medida, pues a pesar del ineludible carácter intimidatorio que tendría para las poblaciones insumisas en los primeros años del siglo, no puede tampoco olvidarse que militares mas cercanos en el tiempo a aquella circunstancia llegaron a interpretar la creación de corregimientos políticos para ser ocupados por los militares en Cataluña como un “premio de la sangre derramada durante la guerra de sucesión”<sup>67</sup>.

Il nodo problematico intorno al quale si sviluppa il discorso di Castillo è se l'assegnazione di funzioni civili ai militari sia alla base della cosiddetta *militarizzazione* della monarchia assoluta, nel secolo XVIII. Che significato assume la maggiore propensione verso figure militari nell'assegnazione di impieghi politico-civili nel secolo XVIII? Una risposta agli interrogativi di Castillo sembra essere l'analisi di Dedieu che parte dalla descrizione del contesto costituzionale all'interno del quale si colloca il ruolo dei militari oggetto di analisi<sup>68</sup>. L'autore rileva come il secolo XVIII spagnolo sia caratterizzato da un costante sforzo della monarchia volto a ridurre il peso della *vía judicial*<sup>69</sup> nell'apparato di

---

<sup>66</sup> F. ANDÚJAR CASTILLO, *Poder militar y poder civil*, cit., p. 61.

<sup>67</sup> *Ibid.*, pp. 61 -62.

<sup>68</sup> J. P. DEDIEU, *Lo militar y la monarquía en España. Con especial referencia al siglo XVIII*, in A. JIMÉNEZ ESTRELLA – F. ANDÚJAR CASTILLO (eds.), *Los nervios de la guerra. Estudios sociales sobre el ejercito de la monarquía hispánica (s. XVI-XVIII): nuevas perspectivas*, Granada, COMARES, 2007, pp. 231 – 250.

<sup>69</sup> Il sistema politico di Antico regime, articola l'autore, si fondava sulla dialettica scaturente dal rapporto *re-regno*, che conferiva maggior peso al secondo elemento di tale rapporto, in quanto la giustizia era emanazione della comunità, e il sovrano era

governo a favore di una *vía ejecutiva*, basata sulla trasmissione di istruzioni applicabili senza discussione, almeno in teoria, attraverso una catena gerarchica.

L'ambito militare sembrava maggiormente rispondente a tali necessità, in quanto garantiva maggiore libertà al sovrano. Facendo leva sull'argomento di difesa del regno dai nemici esterni, per i cui compiti il regno concedeva risorse militari e finanziarie al sovrano, si evocava il carattere di estrema urgenza e di immediatezza delle risposte, che implicavano l'impossibilità di dar vita a consultazioni e proibivano i compromessi.

Il sovrano disponeva, così, in ambito militare di un appoggio con serie incidenze politiche, di uno strumento forte per sviluppare il suo potere e la sua influenza nel regno, ed esso, secondo Dedieu, fu utilizzato senza riserve.

Nei primi anni del XVIII secolo, il re conseguì il monopolio delle nomine, a tutti i livelli, per tutte le unità militari; si attuò, inoltre, fin dove fu possibile, una progressiva fusione dell'esercito del regno (sul quale le comunità del regno avevano un certo controllo in sede di elezione degli ufficiali) nell'esercito regio (che era direttamente sotto la responsabilità del sovrano e sotto il suo comando per il servizio dei suoi interessi personali), attraverso i reggimenti di milizie provinciali, il cui processo di integrazione culminò nel 1734<sup>70</sup>.

Un insieme di riforme che, unito alla concentrazione del potere di nomina dei vertici militari in seno alla segreteria del *Despacho della guerra e della marina*, sia per i comandi operativi che per quelli dell'amministrazione militare (*Intendenza*), mise effettivamente l'esercito nelle mani del sovrano, come mai in precedenza, aumentando le possibilità di utilizzare la leva militare per fini che avevano a che vedere più con la difesa delle posizioni del sovrano nel regno, che con la difesa di quest'ultimo da pericoli provenienti dall'esterno. Lungo tutto il secolo XVIII il sovrano vendette cariche e gradi dell'esercito; scrive Dedieu:

---

tenuto al rispetto di un concetto di monarchia nel quale gli era conferito il ruolo, scarsamente dinamico, di garante dell'esistente, *Ibid.*, pp. 233-234.

<sup>70</sup> *Ibid.*, p. 237.

Vendía de esta forma la nobleza, ya que había decretado en los primeros años de su reinado que al grado de capitán correspondía nobleza; ya que supo también el monarca mostrarse generoso con quienes le proporcionaban recursos militares, distribuyendo con liberalidad títulos, hábitos, plazas honoríficas en la alta servidumbre de la Casa real y títulos de secretario del rey. Dicho de otra forma, vendía por la vía militar posiciones sociales<sup>71</sup>.

L'autore conclude la sua analisi concordando con la tesi della *militarizzazione* avvenuta nella Spagna del XVIII secolo avvertendo, tuttavia, che essa fu di ben altro segno rispetto a quella, successiva, del XIX secolo.

### *Il Riformismo borbonico nelle colonie.*

È soprattutto grazie all'interesse ritrovato verso il primo periodo borbonico che, negli ultimi anni, si sta rianimando il dibattito storiografico sul riformismo nelle colonie americane, sulla scia del più generale dibattito in merito e delle già accennate novità interpretative. Per almeno mezzo secolo, dal 1960 ad oggi, il periodo di maggior interesse per gli studi sulla Spagna e sulle colonie è stato limitato al periodo centrale della dinastia degli Asburgo (Filippo II, Filippo III, Filippo IV) e sul tardo periodo borbonico. Gli storici che si sono occupati dell'impero borbonico, in particolare, hanno maggiormente concentrato l'attenzione sulle ampie riforme e gli sconvolgimenti in ambito coloniale, che queste hanno comportato, durante il periodo che va dal 1760 fino all'Indipendenza, dopo il 1808.

Come ha scritto Luis Navarro Garcia, sembra chiaro che il riformismo borbonico rispondeva ad una politica volta a modificare la legislazione e le istituzioni ereditate dagli Asburgo, con l'obiettivo di dotare l'amministrazione regia di maggior efficacia rafforzando il potere dello stato sui sudditi e contro i rivali; esso consistette, in sostanza, in una riforma amministrativa<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, p. 239.

<sup>72</sup> L. NAVARRO GARCIA, *La crisis del reformismo borbónico bajo Carlo IV*, in «Temas Americanistas», (1997), n. 13 p. 1.

Secondo l'autore, il riformismo, in rapporto con le Indie, seppur preparato da una catena di disposizioni lungo un arco temporale di mezzo secolo, ebbe la sua fase culminante, come progetto politico assunto dal governo, tra il 1763 e il 1772, grazie all'opera di Squillace e del suo successore Gálvez.

Fu questo il periodo in cui venne esportato il sistema delle *Intendenze* all'interno dei territori coloniali – attraverso *el Informe y Plan de Intendencia*, firmato, nel 1768, dal visitatore Gálvez e dal Viceré, marchese de Croix –, per rispondere al cattivo stato dell'amministrazione in *Nueva España*, concentrata nelle mani di più di 150 *alcaldes mayores*, spinti solamente da ansie di arricchimento<sup>73</sup>.

Navarro Garcia sostiene che la modernizzazione del governo delle Indie, alla luce del nuovo secolo XIX, era diventata, ormai, una realtà; grazie ad un vivaio di circa quaranta intendenti, ben remunerati e senza limitazioni temporali nelle funzioni, che avevano sostituito quel centinaio di *alcaldes mayores* e *corregidores* venali, dediti al commercio con gli *indios* – pratica che fu seriamente proibita –, si riuscì a dar vita ad un'epoca memorabile per il benessere degli *indios*, come ebbe a scrivere il barone von Humboldt<sup>74</sup>.

Gálvez aveva, da tempo, teorizzato che i posti di governo nelle Indie andavano affidati nelle mani di militari e, in effetti, i quadri dell'amministrazione civile indiana vennero reclutati, da questo periodo in avanti, tra le fila degli ufficiali militari. Allo stesso modo, fu tra le fila dei militari dell'Esercito o di *Armada* che vennero reclutati gli intendenti in tutta l'America, permettendo di sfruttare, così, al meglio le competenze e le capacità tecniche in materia di amministrazione apprese e sviluppate in accademia.

---

<sup>73</sup> ID., *La proyección del sistema de intendencias sobre América*, in *De la paz de Paris a la paz de Trafalgar*, Madrid, Ministerio de Defensa, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2004, p. 128 - 129. Il progetto subì dei rallentamenti per l'opposizione esercitata dai viceré che si sentivano indeboliti nella propria autorità e nei propri poteri e, soltanto nel 1782, a seguito di una *Ordenanza* di Carlo III, conobbe un'accelerazione con la creazione di otto Intendenze nel Vicereame di Rio de la Plata. Due anni dopo, furono create sei Intendenze nel Vicereame del Perù ed una in Chile, e tre anni dopo, altre due in Cile e un'altra nel Regno di Quito a Cuenca.

<sup>74</sup> Vedi R. GIURA LONGO e P. ROSSI (a cura di), *Saggio politico sul regno della Nuova Spagna*, Bari, Edipuglia, 1992.

Per gli storici della Spagna e dell'America spagnola, tuttavia, è rimasta, fino a tempi recentissimi, una piccola zona d'ombra inesplorata: il periodo compreso tra la perdita dello *status* di grande potenza da parte della Spagna, nella II metà del secolo XVII, e lo splendore dell'assolutismo di Carlo III, nel tardo Settecento. Un periodo che, recentemente Christopher Storrs, non ha esitato a definire, *the Spain's Dark Ages*.

Nel titolo di un recentissimo lavoro licenziato da F. Sierra Barros e Ainara Vázquez Varela<sup>75</sup>, la prima età borbonica in America viene ancora definita come “*a forgotten era*”. In questi ultimi anni, come ha sottolineato Pearce nell'introduzione ad un suo recente volume – utilissima per la puntuale ricognizione diacronica dei lavori dedicati alle colonie spagnole, alla quale rimandiamo –, il tempo della prima età borbonica è finalmente giunto<sup>76</sup>.

Nel suo lavoro, Adrian J. Pearce si prefigge di confutare almeno due dei grandi preconcetti esistenti sulla prima età borbonica nella Spagna coloniale: il primo è che non si possa parlare di una stagione delle riforme, con un'importante ricaduta sulla vita e sull'economia coloniale, prima del Regno di Carlo III; il secondo preconcetto da smontare è quello che ogni tentativo riformistico messo in campo nella prima età borbonica, non rientrasse all'interno di una progettualità politica di più ampio respiro.

La tesi alla base del volume di Pearce, frutto di una vasta ricerca d'archivio incrociata con gli scritti dei più autorevoli autori della letteratura politica ed economica del tempo, è che importanti cambiamenti ed innovazioni vennero introdotte nella Spagna coloniale durante i primi 60 anni di dominio borbonico, particolarmente, tra 1720 e 1750. Come riforma cardine di questo primo periodo, Pearce individua l'introduzione del sistema di *navíos de registraci3n* – in sostituzione del precedente basato su flotte autorizzate come veicoli dominanti il commercio americano –, introdotto intorno alla fine degli anni 30 del Settecento. L'autore sostiene che l'età del riformismo borbonico maturo

---

<sup>75</sup> F. SIERRA BARROS – A. VÁZQUEZ VARELA, *Early Bourbon Spanish America. Politics and Society in a Forgotten Era (1700 – 1759)*, Leiden/Boston, Brill Academic Publisher 2013,

<sup>76</sup> A. J. PEARCE, *The origins of Bourbon reform in Spanish South America, 1700 – 1763*, New York, Palgrave MacMillan, 2014, pp. 2 e ss.

e della relativa politica coloniale non possa esser intesa se non alla luce della comprensione del primo periodo. Pearce afferma che le preoccupazioni e gli interessi degli uomini che pensarono tali riforme nel primo periodo, furono le stesse dei ministri di Carlo III.

Per il caso specifico del Vicereame del Perù, la riforma più rilevante fu l'introduzione del monopolio del tabacco, che ebbe uno straordinario impatto sulle finanze peruviane, sin quasi dall'inizio. Importanti furono, inoltre, le riforme della zecca coloniale e della valuta, le riforme nel settore minerario del mercurio e dell'argento, l'abolizione della venalità di alcune cariche burocratiche e della loro ereditarietà, la legalizzazione del *repartimiento de mercancías*, il rafforzamento vicereame, specie nella sfera fiscale. Tutte queste riforme, di non trascurabile importanza, ebbero un notevole impatto nel mondo coloniale.

Il *case study* utilizzato a sostegno della tesi volta a rimarcare l'importanza del riformismo della prima età borbonica, è quello relativo alla sostituzione del tradizionale sistema di commercio spagnolo sulle rotte atlantiche operante dal XVI secolo – basato su flotte regolari e *fiere* organizzate sotto uno stretto monopolio –, con l'introduzione, alla fine degli anni '30 del XVIII secolo, di singole navi, previamente autorizzate al commercio su queste rotte (*navíos de registro*) e la sospensione delle flotte di commercio. Come conseguenza di tale riforma, altro elemento rilevante fu l'apertura della rotta di navigazione via Capo Horn alle navi spagnole, che permise la possibilità di viaggi fino alle coste pacifiche. Lynch definisce questi due provvedimenti come la più grande innovazione nel commercio coloniale, avvenuta nell'arco di duecento anni<sup>77</sup>.

Il volume di Pearce è strutturato intorno a due grossi cicli di riforme individuati dall'autore, nel primo periodo borbonico: quello iniziato verso la fine degli anni 10 e culminato con l'accennata riforma, intorno alla fine degli anni 30; quello cominciato nel 1740, maggiormente incentrato sull'amministrazione coloniale e sull'aumento delle entrate regie dell'impero.

Lo scopo dell'autore è quello di confutare la tesi che imputa la mancanza di una *guiding hand*, nella prima età borbonica, definendolo

---

<sup>77</sup> J. LYNCH, *Bourbon Spain 1700 – 1808*, Oxford, Basil Blackwell, 1989.

come un periodo caratterizzato dalla mancanza di un consapevole programma di riforme.

Il volume di Pearce sembra assumere i toni di una risposta polemica ad un altro volume pubblicato pochi anni prima e licenziato da John Fisher<sup>78</sup>, in cui l'autore omette, del tutto, dalla sua analisi i primi 50 anni di dominazione borbonica, come si evince anche dalla periodizzazione dello studio indicata nel titolo.

Si ritiene che lungo l'arco di tale periodo, seppur siano ravvisabili dei timidi cambiamenti – ma non prima dell'esperienza di governo di Patiño – “*los cambios fueron erráticos e inconsistentes*”, per cui soltanto con il regno di Ferdinando IV, il governo imperiale acquistò un “*enfoque mas estructurado*”<sup>79</sup>. Pertanto, continua Fisher, è dalla metà del secolo XVIII, e non durante il regno di Filippo V, che si possono cominciare ad identificare i preamboli del dinamico programma di cambi introdotti, in ambito *Hispanoamericano*, da Carlo III, dopo che la Spagna aveva perso la *Guerra dei Sette anni* contro l'Inghilterra.

Nel primo capitolo del libro, l'autore rimarca che, in termini generali, il cambio dinastico non ebbe alcun effetto sul Vicereame peruviano; nel breve periodo del cambio dinastico dagli Asburgo ai Borbone, le ripercussioni su di esso furono limitate a poca cosa, come, ad esempio, il permesso di entrare nei porti peruviani, concesso, nel 1704, alle navi francesi. Scrive Fisher:

Por lo tanto este libro fue escrito en parte para cuestionar, si no refutar, el mito tan generalizado según el cual el advenimiento de la dinastía Borbón trajo consigo un siglo de ilimitado progreso y prosperidad para el Perú y el mundo hispano en general, al aplicarse un programa de reformas que despertó a España y a América de su sueño Hasburgo<sup>80</sup>.

Il volume, nelle intenzioni dell'autore, vuole anche segnalare l'errore che si compie nell'assumere, con leggerezza, che una delle conseguenze

---

<sup>78</sup> J. FISHER, *El Perú Borbonico. (1750 – 1824)*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2000.

<sup>79</sup> *Ibid.*, p. 31.

<sup>80</sup> *Ibid.*, p. 32.

delle riforme borboniche fu quella di fornire agli americani la maturità e la fiducia per raggiungere l'indipendenza dalla Spagna.

La maggioranza dei creoli del Perù, al contrario, adottò lo strumento della fedeltà, come un'opzione molto più sicura di quella della separazione dalla madrepatria, sia al fine di preservare la posizione privilegiata di cui gli spagnoli nati in Perù o nella penisola godevano, sia per ottenere che il vicereame del Perù recuperasse la sua antica importanza.

Nel secondo capitolo, si analizzano i cambiamenti introdotti nel Vicereame da Carlo III, tra 1776 e 1784, che interessarono i campi politico e amministrativo, tenendo in debito conto che le ultime ricerche dimostrano come il processo di riforma disegnato da José de Gálvez, fosse meno strutturato e coerente, deliberato e rapido di quanto si pensasse.

Vi è sempre più concordanza tra gli storici che si occupano di America Latina e, in particolare, del Perù, che le ultime decadi della dinastia borbonica furono caratterizzate dalla relativa impotenza, da parte degli agenti dell'autorità spagnola, di far fronte alla violenza locale (nel caso peruviano la rivolta di Tupac Amaru), alle tensioni tra creoli e spagnoli, e all'esistenza di un'economia informale, a parte i rigidi controlli imposti dalla legislazione metropolitana. In tale contesto storico, quasi tutti i paesi latino-americani raggiunsero l'indipendenza non grazie alla forza del nazionalismo, ma grazie ad una serie di collassi dell'autorità iberica in America.

Il terzo capitolo viene dedicato all'economia del Vicereame peruviano, con particolare riferimento all'industria mineraria, ai settori manifatturiero, agricolo e commerciale. Viene tracciata un'immagine di crescita economica, seppur graduale, a partire dal 1750, ostacolata, tuttavia, dalla scarsa domanda interna, a causa dell'isolamento sofferto, rispetto ai mercati europei, più che dalla ristrutturazione imperiale dell'ultima decade del regno di Carlo III.

Si compie, inoltre, un esame delle finanze regie nel tardo periodo coloniale, come preludio ad un'analisi delle strutture sociali e delle relazioni etniche affrontate nel quarto capitolo.

Il quinto capitolo è dedicato alla comparazione tra gli alti livelli di vita all'interno dei salotti di Lima, e la miseria dei gruppi popolari che

abitavano le zone urbane e meno salubri del Perù, oltreché alla diffusa violenza praticata nelle zone rurali, a prevalenza indigena, del Vicereame. Nell'ultimo capitolo si tenta, attraverso l'utilizzo delle conclusioni dei capitoli precedenti, di procedere ad una riflessione sull'indipendenza dalla Spagna, cercando di capire se essa abbia rappresentato un passo di rilevante importanza o, soltanto, un cambio minimo nella sua sovrastruttura politica.

Due lavori recenti ed importanti, quelli di Fisher e Pearce, basati su di un ampio apparato documentale<sup>81</sup>, ma che, tuttavia, non sanano la profonda divisione esistente in ambito storiografico sull'interpretazione della prima età borbonica nelle Americhe, cedendo il testimone agli esiti di future nuove ricerche.

### *Potere istituzioni e società nell'Europa borbonica: recenti contributi*

Nuove linee di ricerca, negli ultimi anni, hanno privilegiato lo studio dei rapporti tra la corte e lo Stato, considerati non più in una logica di opposizione, bensì di integrazione. Si registra, dunque, il superamento della contrapposizione dicotomica che aveva visto liquidare gli studi sulla centralità di categorie, quali assolutismo e stato moderno, a rappresentazione delle dinamiche delle relazioni politiche, interne ed esterne, dell'età moderna, per privilegiare lo studio degli elementi formali e informali della corte, assunta a nuova categoria storiografica, dei suoi circuiti di emanazione della grazia sovrana, dei titoli e dei privilegi collegati ai membri appartenenti all'entourage regio. Ora Stato e corte appaiono come due profili strettamente intrecciati, al fianco delle altre forme della moderna organizzazione politica di antico regime.

---

<sup>81</sup> Il lavoro di Fisher si è basato sulla consultazione di archivi peruviani quali el *Archivo Departamental* de Arequipa, el *Archivo Departamental* de Cuzco, *El Archivo General de la Nación*, in particolare sui fondi delle *Intendencias*, *Comunicaciones de Virrey*, *Periódicos*, *Real Audiencia* de Cuzco, *Tesoreria Fiscal*. Il lavoro di Pearce anch'esso è basato sulla consultazione di Archivi peruviani quali *El Archivo General de la Nación* di Lima, *Archivo Nacional de Bolivia* in Sucre, *Archivo General de las Indias* in Sevilla, *Biblioteca Nacional de Madrid*, *Sección manuscritos*.

Alcuni dei risultati delle nuove piste tracciate dalla ricerca, sono confluiti in un importante volume di recente pubblicazione, che raccoglie gli atti del convegno internazionale tenutisi nel 2016 a Caserta, presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"<sup>82</sup>. Durante le due giornate del simposio, (5-6 maggio 2016) numerose furono le tematiche oggetto di riflessione da parte dei partecipanti. Gli interventi che diedero vita al dibattito spaziarono su vari livelli, quali la presentazione dei risultati di linee di ricerca innovative, il bilancio in merito agli studi più recenti sul riformismo borbonico e l'individuazione di nuove frontiere della ricerca sull'argomento. La struttura del volume, che raccoglie i lavori, si articola in due sezioni: una dedicata alle prospettive storiografiche più recenti sul periodo di Carlo III tra Europa ed America Latina; l'altra, dedicata ai più recenti temi storiografici nel periodo borbonico.

Partiamo dalla figura di Carlo III. Caridi, presenta una rassegna sulle vicende biografiche e sulla storiografia su Carlo di Borbone tra Regno di Napoli e Regno di Spagna, mostrando come le ricerche degli ultimi anni sul sovrano napoletano abbiano proposto interpretazioni molto più articolate e imparziali. Ad esempio, l'importanza della protezione spagnola per il rilevante progetto riformistico del sovrano nei primi venti anni di governo (Ajello); oppure un affrancamento graduale, non repentino, dai condizionamenti spagnoli per la politica di Carlo, dopo la morte del genitore (Galasso); ancora, il fondamentale apprendistato che ha rappresentato per Carlo il governo di Napoli per il successivo impegno sul trono di Spagna (Rao). Sul fronte spagnolo, la storiografia riconosce il regno di Carlo in perfetta linea di continuità con quello di Ferdinando VI, durante il quale lo stato spagnolo aveva raggiunto ragguardevoli tassi di modernizzazione (Ortiz), confermando il giudizio positivo sull'impeto riformista di Carlo e sul suo governo (Vaca de Osma e Perez Samper)<sup>83</sup>.

Veniamo al riformismo borbonico. Cirillo propone un approccio comparativo tra le esperienze spagnola, napoletana e francese, per

---

<sup>82</sup> *The modern State in Naples and Bourbon Europe. Historiography and Sources*, by G. Cirillo – M. A. Noto, Napoli, MIBACT, 2019.

<sup>83</sup> G. CARIDI, *Historiographic aspects of the Reign of Charles III in Naples and Spain*, in Ivi, pp. 65 – 76.

analizzare le riforme introdotte da Carlo III a Napoli. Un lavoro fondato, oltre che su di un'esaustiva ricognizione storiografica sull'argomento, sui risultati emersi dallo studio del fondo archivistico dei principali tribunali napoletani, delle Segreterie di Stato e dell'Archivio Storico della Reggia di Caserta. Il fuoco dell'analisi si ferma su: le innovazioni istituzionali e il nuovo spazio del re, costruito tra Napoli e i Siti reali; le influenze fisiocratiche che ispirano la politica di Carlo; il reclutamento delle élite e della nuova nobiltà di servizio in Francia, Spagna e Regno di Napoli; le funzioni dei cerimoniali e dei rituali, tra reggia e siti reali; la proiezione italiana di Carlo di Borbone. Emerge un progetto imperiale egemonico che interesserà lo spazio italiano e l'utilizzo del regno napoletano da parte di Carlo III per perseguire una più ampia politica italiana, testimoniata dal largo impiego di esuli italiani e vassalli all'interno della burocrazia e della diplomazia statale e nei reggimenti militari<sup>84</sup>.

Importanti novità storiografiche sono emerse in merito ai siti reali - la cui funzione fu anche legata al fine di ridisegnare il territorio politico del re, oltre quella di ampliare le ville reali - ed il rapporto con le regge<sup>85</sup>. Un rapporto che diviene sempre più stretto, all'interno del quale il ruolo della corte che, nelle regge, è chiamata dai sovrani a presiedere i cerimoniali viene, ora ad attenuarsi, a vantaggio di uno spazio privato delle famiglie reali. Nuovi rituali privati praticati nei siti reali vanno a sostituire i cerimoniali pubblici<sup>86</sup>. Le riforme introdotte nell'amministrazione dei Siti reali e l'introduzione della figura dell'intendente al loro interno hanno rappresentato un altro approfondimento sulle riforme nel regno di Napoli<sup>87</sup>.

Si aggancia alla tematica delle riforme, questa volta, con una declinazione prettamente iberica il particolare aspetto del progetto riformistico relativo alla politica equestre della Spagna borbonica, studiata da Quiros Rosado e Bravo Lozano. Nell'ideale cavalleresco e dell'onore della modernità, l'*ethos* nobiliare era inscindibilmente vincolato al cavallo e all'arte della guerra. L'allevamento dei cavalli di razza fu al centro delle

---

<sup>84</sup> G. CIRILLO, *Approaches to the historiography of Naples, Spain and Bourbon Europe during the Reign of Charles III*, in Ivi, p. 31 - 64.

<sup>85</sup> Cfr. il numero monografico di «Cheiron», *The Europe of "Decentralised Courts". The Bourbon Royal Sites in Spain, Naples and Sicily*, II, 2017.

<sup>86</sup> G. CIRILLO - M. A. NOTO, Prefazione, Ivi, p. 19.

<sup>87</sup> A. DI FALCO, *I Siti reali nel Regno di Napoli: Valle di Maddaloni*, Ivi, pp. 273 -294.

politiche statali dei Borbone di Spagna, come testimoniano le leggi di Filippo V volte a promuovere e aumentarne il numero, l'istituzione della giunta per la rigenerazione delle razze, la registrazione di tutti i cavalli di razza dei regni di Andalusia, Murcia e provincia dell'Estremadura. Una politica di lungo periodo, portata avanti dai Borbone, che viene ricostruita dagli autori, a partire dagli antecedenti asburgici, per passare agli anni del regno di Filippo V e dell'operato del Bejar<sup>88</sup>.

La storiografia più recente su Versailles è l'oggetto di trattazione del contributo di Sabatier che si focalizza sugli ultimi esiti della ricerca sui rituali e sui cerimoniali praticati nella corte di Francia nel Settecento. Imprescindibili secondo l'autore, risultano gli studi di Leferme-Falguiere sui cerimoniali, sulla famiglia reale, sulla rappresentazione e la ritualizzazione della vita quotidiana. Le celebrazioni di Versailles degli inizi degli anni Novanta del secolo scorso hanno prodotto la pubblicazione di un importante catalogo all'interno del quale vengono analizzate le usanze formali della camera del re, la divisione della giornata reale e l'intera vita che si svolgeva all'interno dell'edificio. Sabatier manifesta entusiasmo verso quelle nuove prospettive di ricerca volte a porre lo studio di Versailles in un'ottica che superi l'ambito della storia dell'arte aprendosi alla multidisciplinarietà, privilegiando soprattutto una prospettiva di comparazione<sup>89</sup>. Si allaccia alle tematiche trattate da Sabatier il contributo di Thomas che affronta la questione della retorica del potere attraverso l'analisi degli stili architettonici utilizzati nella costruzione delle regge. Le fogge delle regge manifestano la retorica del potere e le sfumature degli stili utilizzati nella loro costruzione contribuiscono a determinare l'intensità del loro messaggio. Utilizzando questi criteri l'autore compie un'analisi delle regge borboniche presenti nel regno napoletano al fine di decifrarne i significati politici<sup>90</sup>. Grimaldi si concentra, a sua volta, sugli affreschi nelle dimore della nobiltà aversana

---

<sup>88</sup> R. QUIROS ROSADO – C. BRAVO LOZANO, *Entre tradición y reformación: los orígenes de la política ecuestre en la España borbonica, (1724 – 1733)* 

<sup>89</sup> G. SABATIER, *La recherche française récente sur Versailles et sa cour. Problématiques et orientations*, in Ivi, pp. 77 – 102.

<sup>90</sup> R. L. THOMAS, *The Bourbon palaces of Naples and the Rhetoric of Royal Power*, pp. 219 – 246.

al tempo di Carlo di Borbone e sul clima di rinnovamento artistico che inaugurò la corte borbonica<sup>91</sup>.

Il contributo di Sodano è volto a cogliere alcuni passaggi salienti, alla base della maturazione dell'interesse storiografico specifico per la nobiltà del Settecento, attraverso il contributo degli studi più recenti sul tema che hanno portato al mutamento dell'interpretazione complessiva sul Settecento come secolo progressivo. Si evidenzia un carattere più ricco di incoerenze, tensioni e contrastanti interessi, che restituisce un'immagine più complessa e meno scontata del passato. L'autore, nel finale, offre un interessante elenco di alcuni nodi problematici relativi alla tematica dell'aristocrazia del Settecento che potrebbero rappresentare delle nuove piste di ricerca, soprattutto per gli antichi stati italiani: il Settecento e i processi di nobilitazioni; le origini della nobiltà; l'elemento della pauperizzazione; necessità o meno di una rielaborazione dello stile di vita nobiliare; il cosmopolitismo; la questione della corte<sup>92</sup>.

Spagnoletti analizza le questioni afferenti alla dimensione dinastica con un'attenzione alle relazioni statali *intraitaliane* oltre a quelle tra stati italiani e Impero, Francia e Spagna. La successione dinastica in linea femminile, nel contesto europeo di età moderna, ha rappresentato un importante strumento politico al fine di modificare i confini dei regni e i rapporti di forza in Europa, senza ricorrere alla guerra. Il mutamento registrato nel Settecento vide gli stati europei agire tenendo presenti le ragioni di una politica di potenza che era poco incline a riconoscere le ragioni dinastiche, salvo che non risultassero funzionali ai propri interessi. L'autore segnala che uno degli elementi maggiormente spiazzanti per gli studiosi delle relazioni interstatuali di quel periodo, è rappresentato dalla difficoltà a stabilire se furono maggiormente prevalenti gli interessi dinastici o gli interessi del paese. Tuttavia, conclude Spagnoletti, Napoli anche quando ritornò ad essere regno autonomo, continuò ad essere una pedina del grande gioco che Francia e Inghilterra conducevano in Italia e nel Mediterraneo, inducendo lo stesso

---

<sup>91</sup> A. GRIMALDI, *Aversa un'altra Napoli. Gli affreschi di palazzi della nobiltà aversana al tempo di Carlo di Borbone*, Ivi, pp. 247 – 272.

<sup>92</sup> G. Sodano, *La Nobiltà nel Settecento: piccolo bilancio e spunti di riflessione*, Ivi, pp. 203 – 218.

Carlo a rinunciare ad alcuna velleità di protagonismo sulla zona centro-settentrionale della penisola<sup>93</sup>.

Interessante l'approfondimento sulle dinamiche delle relazioni internazionali tra il Regno di Napoli e la Danimarca durante l'età di Carlo III, offerto da Pingaro, giocato sul duplice aspetto della ricostruzione storica e della rassegna storiografica sull'argomento, che pone in evidenza l'importanza dei trattati stipulati come forma di collaborazione interstatale che concretizzava l'apertura verso mercati esteri<sup>94</sup>.

Un affondo sulle questioni della regolamentazione dei rapporti tra Regno di Napoli e Stato pontificio, nel periodo carolino, è il fuoco dell'analisi del contributo di Noto, che pone in evidenza la questione di Benevento, *enclave* pontificia all'interno del regno, il cui dominio per il papato aveva rappresentato da sempre l'elemento chiave delle relazioni con le dinastie avvicendatesi sul trono napoletano, impostate sull'investitura concessa dal pontefice, da cui fu sempre esclusa Benevento. Possesso di Benevento e dominio temporale dei pontefici sul Regno di Napoli furono gli argomenti al centro del giurisdizionalismo napoletano e la contesa tra Roma e Napoli, sui possedimenti di Benevento e Pontecorvo, si protrarrà fino alla fine del Settecento, ripresa dopo l'interruzione francese, trovando una definizione definitiva soltanto con l'Unità di Italia<sup>95</sup>.

L'impero asburgico è il protagonista del saggio di Schnettger che si propone di indagare il perché si siano registrati così tanti cambiamenti di valutazioni sull'impero a partire dalla metà del Novecento, e di presentare alcune tendenze attuali della ricerca che fanno presagire un nuovo cambio di giudizio sull'impero. L'autore rileva che il maggiore problema della ricerca storica sull'Impero fino alla fine del Novecento, sia stato l'esclusivo dominio della storiografia della Repubblica federale tedesca e il suo autoisolamento, derivato dalla mancanza dello scambio di idee con storiografi di altri paesi e di discipline innovate dei *cultural studies*. Negli ultimi venti anni, tuttavia, gli studi sull'argomento hanno

---

<sup>93</sup> A. SPAGNOLETTI, *Equilibri politici e vicende dinastiche nell'Italia della prima metà del Settecento*, pp. 187 – 202.

<sup>94</sup> C. PINGARO, *Storia, Storiografia, legami. Carlo di Borbone e la partnership con la Danimarca*, in Ivi, pp. 1347 – 160.

<sup>95</sup> M. A. NOTO, *Sovranità e feudo nel Settecento Borbonico: la Santa Sede il Regno di Napoli e la questione beneventana*, Ivi, pp. 317 – 336.

registrato un cambio di tendenza, con progressi degni di nota. Soprattutto, il ritrovato interesse sulla feudalità imperiale ha permesso un proficuo confronto con storici di altri paesi, in particolare italiani, facendo recepire i legami dell'Italia settentrionale con l'imperatore e l'Impero come qualcosa di diverso da un semplice aspetto secondario della dominazione straniera austriaca. Il cerimoniale imperiale, una volta trascurato, diventa, adesso, oggetto di interesse da parte della ricerca. Sulla maggiore quantità di studi volta alla migliore conoscenza della complessità delle strutture dell'impero, imprescindibile anche per un approccio microstorico, si giocano, secondo l'autore, le sfide della futura ricerca sull'argomento<sup>96</sup>.

Proprio partendo dal nuovo interesse maturato verso i feudi imperiali italiani, ma con un occhio rivolto verso il Sacro Romano Impero, Cinzia Cremonini opera un confronto tra alcuni aspetti del territorio milanese e quello napoletano che, in quanto ex domini spagnoli, hanno rappresentato realtà che più di altre condivisero l'appartenenza ad un orizzonte comune, ossia quello con gli ambienti viennesi. Asburgo e Borbone riuscirono ad apportare innovamenti nell'organizzazione statale dei territori della penisola, senza perdere di vista il loro ruolo in Europa. L'autrice sostiene che il riformismo borbonico anticipò quello asburgico che guardò al primo con estremo interesse e invita ad approfondire le ricerche sul ruolo giocato dalle residenze dei monarchi nella costruzione della sovranità<sup>97</sup>. Conclude la parentesi dell'approfondimento imperiale, Elena Riva che si occupa delle forme di impero nell'Europa borbonica, analizzando il caso della Lombardia austriaca. Partendo dall'auspicio che la rinnovata messe di studi sulla guerra di successione spagnola, così proficua per la migliore conoscenza storica, possa estendersi anche per le altre due guerre, polacca e austriaca, per le quali, purtroppo, la ricerca risulta alquanto datata, l'autrice rimarca che ancora molti sono gli snodi politici, sociali e istituzionali da chiarire e i profili biografici da approfondire per la Lombardia del primo Settecento. Gli esiti della guerra di successione polacca fecero piombare

---

<sup>96</sup> M. SCHNETTGER, *Il Sacro Romano Impero. Prospettive storiografiche dall'Ottocento ad oggi*, in Ivi, pp. 103 – 118.

<sup>97</sup> C. CREMONINI, *Asburgo e Borbone: Monarchie a confronto nell'Italia di metà Settecento. Alcuni spunti comparativi*, p. 337 – 350.

Milano definitivamente nell'orbita viennese, venendo a cessare la sua condizione di feudo imperiale e diventando dominio ereditario diretto degli Asburgo. La conseguenza fu la perdita, da parte dei ceti locali, delle loro autonomie di governo acquisendo una nuova connotazione di sudditi, potenziata dalla stagione di riforme successive<sup>98</sup>.

L'altra forma di cultura politica presente nella Italia di Carlo di Borbone, ossia il repubblicanesimo, letto attraverso l'analisi di lungo periodo delle vicende di Genova, è l'oggetto del contributo di Teresa Armanno. L'autrice individua la fondazione della nuova identità repubblicana nella riforma degli Alberghi del 1528 e nel ruolo di Andrea Doria<sup>99</sup>.

Un volume che apporta nel panorama scientifico un'ulteriore definizione a livello storiografico del rapporto fra potere, istituzioni e società nell'Europa borbonica del XVIII secolo, oltre che offrire interessanti stimoli per l'apertura di nuovi cantieri di ricerca.

---

<sup>98</sup> E. RIVA, *Forme di Impero nell'Europa borbonica: il caso della Lombardia austriaca*, Ivi, p. 351 – 368.

<sup>99</sup> T. ARMANNO, *Genova e le rappresentazioni del repubblicanesimo nel periodo di Carlo di Borbone*, Ivi, pp. 295 – 316.



## CAPITOLO II

### I GOVERNI REGI DEL REGNO DI NAPOLI NEL PERIODO

#### BORBONICO.

##### *Il regno autonomo e la definizione dei nuovi assetti istituzionali*

La riflessione intorno alla tematica dello Stato moderno ha negli ultimi anni ripreso vigore conducendo verso nuovi approdi storiografici che hanno contribuito a meglio specificare le dinamiche esistenti tra poteri concorrenti sul territorio, attraverso la migliore definizione dei rapporti tra gli stessi intercorrenti. Dinamiche che si inscrivevano nel quadro del rapporto *re/regno* sostanziato nel reciproco rispetto del patto costituzionale che prescriveva fedeltà al sovrano, da parte dei corpi della società, in cambio di riconoscimento, da parte del sovrano, di diritti e privilegi degli stessi, assai risalenti nel tempo, del mantenimento dello *status quo ante*, nonché del loro coinvolgimento nel processo decisionale che avrebbe comportato eventuali mutamenti rispetto al passato. Quest'ultimo punto, in linea di massima, era riferito all'introduzione di nuove tasse.

Lo stato di Antico regime si presenta, insomma, non come uno stato individuo che porta avanti propri scopi, bensì come uno stato contenitore, un conglomerato che si compone di tante parti, unite tra di loro nella figura del sovrano per mezzo di vincoli paracontrattuali<sup>100</sup>. In

---

<sup>100</sup> Esiste una vasta letteratura sullo Stato di Antico regime e sul dibattito originatosi intorno alla categoria di Stato moderno; ci limitiamo, in questa sede a citarne soltanto una parte: E. ROTELLI – P. SCHIERA, *Lo Stato moderno*, 3 voll., Bologna, Il Mulino, 1971; A. MUSI, (a cura di), *Stato e pubblica amministrazione nell'ancien régime*, Napoli, Guida, 1979; P. ANDERSON, *Lineages of the Absolutist State*, London, NLB, 1974; E. FASANO GUARINI (a cura di), *Potere e società negli Stati regionali italiani del '500 e '600*, Bologna, il Mulino, 1978; O. BRUNNER, *Terra e potere. Strutture pre-statali e premoderne nella storia costituzionale dell' Austria medievale*, Milano, Giuffrè 1983; B. CLAVERO, *Tantas perspectivās como Estados. Por una antropología jurídica de la historia*

esso viene maturando un processo lento di ristrutturazione dei poteri, attraverso gli strumenti della giurisdizione, nel quadro di una cultura del potere che è quella dell'esercizio di una funzione tutoria delle comunità e dei corpi soggetti.

Sarà a partire dalla metà del XVII secolo e, soprattutto, lungo il corso del XVIII secolo, che cominceranno a introdursi riforme volte a realizzare un nuovo assetto dei rapporti tra potere centrale e comunità. La confusione delle attribuzioni delle strutture amministrative, giudiziarie, economiche e finanziarie era una problematica comune a tutti gli Stati europei; esisteva una sovrapposizione tra gli organi centrali di governo, oltretutto l'inesistenza di una distinzione tra patrimonio dello stato e quello privato del principe. Agli inizi del Settecento, in tutti gli Stati, soprattutto in quelli italiani, risultava evidente l'urgente necessità di apportare dei rilevanti cambiamenti.

---

*Europea*, Madrid, Tecnos, 1986; J.P. GENET (ed. par.), *L'Etat moderne: genès. Bilans et perspectives*, Paris, CNRS, 1990; L. MANNORI, "Per una preistoria della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune", in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, XIX, (1990), pp. 323 – 504; A. M. HESPANHA, *Poder e instituições no Antigo Regimen, guia de estudio*, Lisboa, Cosmos, 1992; J.F. SCHAUB, *Recherche sur l'histoire de l'Etat dans le monde iberique, 15-20 siecle*, Paris, Presses de l'Ecole Normale Superieure, 1993; G. CHITTOLINI – A. MOLHO – P. SCHIERA, *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia tra Medioevo ed Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1994; L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secc XVI – XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994; L. BLANCO, "Note sulla più recente storiografia in tema di Stato moderno", in *Storia, Amministrazione, Costituzione*, 2, (1994), pp. 259-297; M. FIORAVANTI, *Stato e costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino, G. Giappichelli, 1993; W. BLOCKMANS – J.P. GENET, *The origins of the Modern State in Europe 13th – 18th Centuries*, 10 volumi, Oxford, Clarendon Press, 1995 – 2000; AA. VV., *Diez años de historiografía modernista*, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 1997; J.H. ELLIOTT, "L'Europa delle monarchie composite", trad. it. In *Annali Italiani. Rivista di studi storici*, I, n. 2 (2002); M. FIORAVANTI, "È possibile un profilo giuridico dello stato moderno?", in *Scienza e Politica*, 31, (2004), pp. 39 – 48; ID. (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007; L. MANNORI (a cura di), *Comunità e poteri centrali negli antichi stati italiani*, Napoli, CUEN, 1997; L. MANNORI – B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2001; G.G. ORTU, *Lo Stato moderno. Profili storici*, Roma – Bari, Laterza, 2001; L. BARLETTA – G. GALASSO (a cura di), *Lo Stato moderno e le sue rappresentazioni*, San Marino, Aiep, 2011.

Nel Regno di Napoli, l'avvento della dinastia dei Borbone, nel 1734, portò forti speranze grazie allo slancio e alla volontà di rinnovamento mostrate dal nuovo monarca Carlo III, tanto da spingere a definire i primi anni del suo regno "il tempo eroico della dinastia". Il progetto politico di Carlo a Napoli, ha rilevato Musi, era chiaro:

Lo Stato al di sopra "degli ordini" della società d'antico regime; autonomia della *ratio Status* sia verso la *ratio Ecclesiae* sia verso la *ratio feudi*, ma anche verso la logica corporativa dell'ordine burocratico. Il primo tempo del regno di Carlo a Napoli fu caratterizzato dal progetto di imporre il primato delle leggi sugli "ordini" della società<sup>101</sup>.

Trasformazioni profonde nell'amministrazione centrale e periferica che caratterizzeranno l'età di Carlo in direzione di una più moderna amministrazione pubblica. Il modello di riferimento per l'impianto riformistico pensato dal giovane sovrano era rappresentato dalle importanti riforme sperimentate dal genitore, Filippo V, all'indomani del suo insediamento sul trono spagnolo.

Tra le riforme più importanti si annoverano sicuramente l'abolizione del Collaterale, nel 1735, importante magistratura del regno, che portò a centralizzare il governo nelle Segreterie, e la costituzione della Camera di Santa Chiara o Camera Reale, al fine di espellere dal Collaterale le persone più legate al passato regime, al fine di promuovere un apparato di sicura fedeltà.

Analizzeremo, nelle pagine a seguire, le dinamiche afferenti alle modalità di reclutamento del personale all'interno dei governi del giro regio in età borbonica, cercando di delineare la tipologia dei soggetti che entravano in questo circuito nell'esercizio delle cariche di governatori e di giudici; le possibilità di carriera che si dischiudevano intraprendendo tale percorso; le criticità che presentava il sistema; il rapporto delle corti locali con le altre magistrature e gli eventuali passi in avanti in merito ad un più elevato grado di coordinamento tra i vari gradi delle stesse, alla luce dell'azione innovatrice portata avanti dalla dinastia borbonica. La principale fonte utilizzata a tal fine è rappresentata dai documenti del fondo *Real Camera di Santa Chiara, Bozze di Consulte*, conservato presso

---

<sup>101</sup> A. Musi, *Le età di Carlo*, in *Le vite di Carlo di Borbone. Napoli, Spagna e America*, a cura di R. Cioffi - L. Mascilli Migliorini - A. M. Rao, Napoli, Artem, 2018, p. 15.

l'Archivio di Stato di Napoli, in cui è stato possibile reperire notizie relative ai processi di formazione delle terne per il rinnovo dei giudici baronali nell'arco di un trentennio, al fine di potere seguire le carriere di alcuni di essi, verificandone la permanenza nei circuiti dei governi regi, o l'ascesa a livelli superiori delle magistrature regnicole.

### *Ordinamento giuridico e giustizia nel Regno di Napoli in età moderna*

Quale era l'ordinamento giuridico vigente nei territori napoletani? Esso era una congerie di normative che si erano succedute nei secoli, un corpo caratterizzato da un'eterogeneità legislativa che constava di diritto romano, diritto canonico, diritto feudale, costituzioni dei principi normanni e svevi, capitoli dei re Angioini, prammatiche aragonesi, spagnole, austriache e borboniche, riti della Gran Corte della Vicaria e della Camera Sommaria, istruzioni della Dogana di Foggia, grazie e privilegi concesse alla città di Napoli e al regno<sup>102</sup>. A tutto questo si sommava la presenza di un territorio che per il settanta per cento era ricadente sotto la giurisdizione feudale, sfuggente dunque alla giustizia immediatamente regia.

*Il regno, dunque, non è patria comune de' suoi abitanti.* Così sentenziava nella sua *Descrizione* il Galanti in riferimento alla differenza di condizione connotante alcune zone del regno, in quanto soggiogate dalle giurisdizioni feudali rispetto ad altre, invece, *“sotto l'immediata giustizia del sovrano”*<sup>103</sup>. Il calcolo effettuato dal Galanti, al tempo in cui redasse la sua opera, stimava in poco più di un milione le persone ricadenti nel demanio regio e in più di tre milioni quelle ricadenti nella giurisdizione feudale. L'autore rimarcava quanto fossero miserabili i governi locali, specialmente, quelli baronali, descrivendoli come luoghi in cui si consumavano le più atroci ingiustizie e i peggiori soprusi, i cui governi erano retti da persone grette e ignoranti, che rendevano

---

<sup>102</sup> G. M. GALANTI, *Nuova descrizione geografica e politica delle Sicilie*, Napoli, presso i Socj del Gabinetto Letterario, 1789, Tomo I, p. 238.

<sup>103</sup> Ivi, Tomo III, p. 21.

l'amministrazione della giustizia delle corti locali come pervasa da “*uno spirito generale di avidità e di estorsione*”<sup>104</sup>.

I livelli *infimi* delle magistrature napoletane non hanno suscitato grande interesse da parte della storiografia del Regno di Napoli, maggiormente focalizzata sulle principali magistrature napoletane. Soltanto recentemente, sulla scia della ripresa degli studi sulla feudalità e sullo Stato moderno, si è registrata una maggiore attenzione verso quelli che Tommaso Briganti definiva i *cancelli della giurisdizione*, ossia le corti locali, regie e baronali<sup>105</sup>.

Una delle grandi tare registrate, ad un livello generale, tra gli organi preposti all'amministrazione della giustizia nel Regno di Napoli in età moderna, era rappresentata dalla mancanza di coordinamento nell'azione tra i vari gradi dei tribunali che, al contrario, esercitavano tra di loro una competizione di tipo giurisdizionale, nelle modalità, e di tipo economico, nelle finalità, ignorando del tutto i già poco definiti limiti dei rispettivi fluidi ambiti di competenza.

Il problema era determinato, sicuramente, dalla mancanza di una normativa più chiara e volta a meglio definire tali confini giurisdizionali ma veniva esasperato, ulteriormente, dalle facili devianze che si potevano originare in un sistema della giustizia basato esclusivamente sulla venalità. Alcuni esempi: la produzione di ogni atto che una qualsiasi causa

---

<sup>104</sup> Ivi, p. 333.

<sup>105</sup> Sui Giudici e Governatori regi Cfr. il pionieristico studio di A. SPAGNOLETTI, *Giudici e Governatori regi nelle università meridionali (XVIII secolo)*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CV, 1987, pp. 415 – 454; Sui Governatori feudali Cfr. ID., *Il governo del feudo. Aspetti della giurisdizione baronale nelle università meridionali nel XVIII secolo*, in «Società e Storia», 55, 1992, pp. 61 – 79; sulla giustizia baronale nel regno di Sicilia Cfr. R. CANCELILA, *Merum et mixtum imperium nella Sicilia feudale*, in «Mediterranea Ricerche Storiche», V, (2008); EAD, *Per la retta amministrazione della giustizia. La giustizia dei baroni nella Sicilia moderna*, in «Mediterranea Ricerche Storiche», VI, (2009); sulla giustizia baronale nel Regno di Napoli Cfr. R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria nel regno di Napoli*, Napoli, Ed. Jovene, 1968; A. DI FALCO, *Il governo del feudo nel Mezzogiorno moderno (secc. XVI – XVII)*, Avellino, Il Terebinto Edizioni, 2012; L. COVINO, *Governare il feudo. Quadri territoriali, amministrazione, giustizia. Calabria citra (1650 – 1800)*, Roma, Franco Angeli, 2013; Sulla giustizia baronale nello Stato Pontificio Cfr. D. ARMANDO, *I poteri giurisdizionali dei baroni romani nel Settecento: un problema aperto*, in *Identità nobiliari in età moderna*, a cura di M. A. Visceglia, fascicolo monografico di «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2, 1993, pp. 209 – 239.

comportava, sia in ambito di diritto civile che in ambito di diritto criminale, un esborso di denaro a carico del reo; la remunerazione degli ufficiali di giustizia si basava sulla ripartizione degli introiti del Banco di giustizia civile e criminale, alla quale partecipavano varie figure che ruotavano intorno alla corte di giustizia. Erano questi presupposti sufficienti a far nascere negli ufficiali preposti all'amministrazione della giustizia, comportamenti devianti che tendevano a far in modo che tutto diventasse delitto "*sino una parola*" e che tutto "*si multa[sse] in pecunia*"<sup>106</sup>. Va, inoltre, considerato quanto la cognizione di particolari reati potesse suscitare gli appetiti venali tra magistrature in competizione, contribuendo ad alimentare le dinamiche di conflittualità e a ingolfare il già lento funzionamento del sistema giudiziario.

Se certezza mancava dal punto di vista delle rispettive attribuzioni degli organi di giustizia, non in condizioni migliori appariva l'ordinamento legislativo che avrebbe dovuto rappresentare il punto di riferimento per gli operatori del settore. Alcuni dei nodi problematici caratterizzanti l'universo giuridico e l'amministrazione della giustizia del regno di Napoli in età moderna, e che sono stati rilevati dalla storiografia, riguardavano: i problemi relativi al coordinamento delle funzioni tra le corti locali e le Regie Udienze, tribunali di appello per le sentenze emesse dalle prime, afferenti alla cosiddetta *altercatio iurisdictionum*, interessante la turbativa tra organi giudiziari dei rispettivi confini giurisdizionali; l'uso e l'abuso delle pratiche di composizione e transazione delle pene; il problema dell'avocazione da parte dei tribunali superiori, delle cause di competenza dei tribunali inferiori; l'eccessiva fluidità delle competenze, dovuta alla mancanza di chiarezza nel dettato normativo, dei singoli tribunali; le eccessive lunghezze dei tempi per la risoluzione delle liti nei casi di turbativa di giurisdizione.

L'annosità di tali questioni viene testimoniata dalla continua reiterazione di norme volte a richiamare i vari organi di giustizia a non rendersi responsabili di turbamento dell'altrui giurisdizione. Nel 1515, il re Ferdinando il Cattolico, volendo tracciare dei più netti confini tra le giurisdizioni, dichiarava che

---

<sup>106</sup> G. M. GALANTI, *Nuova Descrizione*, cit., p. 333.

tutti i casi, colpe e delitti per li quali non venga inflitta pena di morte naturale o civile o mutilazion di membro si appartengano alla giurisdizion civile: dove venisse imposta principalmente pena di morte naturale o civile o mutilazion di membro, dichiariamo appartenere alla giurisdizion criminale<sup>107</sup>.

Casi di conflittualità avvenivano anche nelle *universitates* in cui vi era la compresenza di un governatore regio e di un giudice, in merito alle rispettive competenze e alle dovute precedenze.

Non si trattava, tuttavia, di una conflittualità solamente di carattere orizzontale – quella tra detentori di giurisdizione civile e di giurisdizione criminale -, ma anche di carattere verticale, cioè, come anticipato, tra organi di differente grado di giustizia.

Nel Capitolo 31 delle Grazie concesse dal Viceré, il conte di Ripacorsa, durante il parlamento tenutosi in S. Lorenzo, il 12 dicembre del 1508, al punto 4 veniva, infatti, riportata la supplica affinché fosse inibito agli Uditori Provinciali e loro Tribunali di “*pregiudicare*” o “*annullare*” le giurisdizioni dei Baroni “*che ne’ delitti criminali non possano prevenire in pregiudizio di esse a detti Baroni e Terre demaniali, concesse, eccetto nel caso retardata aut denegata justitia*”<sup>108</sup>.

Non minori in numero erano, poi, i casi di conflitti tra giurisdizione laica ed ecclesiastica, come testimonia una prammatica volta ad ottenere la remissione alla Regia Udienza, da parte della corte Arcivescovile di Salerno, di una causa relativa ad una lite tra laici ed ecclesiastici, istruita dal tribunale ecclesiastico, perché la cognizione su tale tipologia di cause rientrava nella sfera di competenze della giurisdizione regia<sup>109</sup>.

In tutto questo, non aiutava certo la condizione, ricordata nelle parole del Galanti ad inizio paragrafo, della diffusa presenza feudale, particolarmente estesa, che esasperava la frammentazione del territorio tale da configurare una vera e propria giungla giurisdizionale favorendo, oltremodo, l’innalzamento del tasso di conflittualità tra le stesse. Un groviglio di giurisdizioni, come osservava il Ciasca,

---

<sup>107</sup> A. De SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, XIII vol., Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1793, vol. III, p. 411.

<sup>108</sup> Ivi, p. 412.

<sup>109</sup> Ivi, p. 411.

sovrapponentisi, contraddicentisi, concorrenti l'una con l'altra, frazionanti il Regno in numerose piccole circoscrizioni, che giungevano fino alle ultime capillarità della vita sociale ed amministrativa. Napoli, p. es, oltre l'ecclesiastico, aveva altri 39 tribunali con giurisdizioni distinte; [...] Tribunali e giurisdizioni molteplici erano in altri comuni, e non solo tra i maggiori, come Bari e Barletta, rispettivamente con 18 e 12 tribunali, ma anche tra i minori, ai quali erano affidate e vendute modeste giurisdizioni, quali la bagliva, la catapania, il maestrato di fiera ecc..<sup>110</sup>

Situazione, del resto testimoniata da un regale dispaccio, del 24 di marzo del 1770, emanato *ad hoc* per la città di Cava dove oltre ad esservi la Corte Regia, con un governatore e un giudice, per la giustizia criminale, vi era anche la Corte civile, appartenente al vescovo che attraverso un suo giudice amministrava la giustizia civile e mista della città, nel quale si faceva riferimento ad una contesa tra le due corti in merito all'esecuzione di alcune *provisioni* da parte della Vicaria<sup>111</sup>.

Ancora, nel XVIII secolo, uno tra i più prestigiosi giuristi del Regno, ricordava che dinanzi alla complessità del mondo giuridico provinciale, esercitare presso le corti locali avrebbe fatto crollare, perfino, la profonda scienza dei massimi professori di diritto della capitale, che fondavano il proprio sapere esclusivamente sulla dottrina e su quanto era stato scritto, dai giuristi, sui grandi tribunali napoletani, ignorando del tutto quanto fosse praticato nei circuiti più bassi della giustizia<sup>112</sup>.

Certo, da parte del potere centrale passi in avanti erano stati fatti nel tentativo di rendere coerenti unità politica e giurisdizionale, ma essendo debole la presenza del potere centrale al livello provinciale e il complesso di stratificazioni normative, eterogeneo e caotico, la realizzazione del progetto risultava ulteriormente complicata. In un simile contesto si aprirono quegli spazi che favorirono il ruolo di mediazione giocato dai giuristi in età moderna.

---

<sup>110</sup> R. CIASCA, *Aspetti della società e dell'economia del Regno di Napoli nel secolo XVIII*, in «Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie», Serie III, vol. 4, fasc. 4, 1933. P.452.

<sup>111</sup> D. GATTA, *Reali dispacci*, cit., p. 295.

<sup>112</sup> T. BRIGANTI, *Pratica Criminale raccolta dal dottor Tommaso Briganti avvocato e giureconsulto gallipolitano con brevi note e commenti nel rapporto dell'attuale legislazione e giurisprudenza per l'avvocato Francesco de Marco Napoli*, 2 voll., Gabriele Marotta Libraio Editore, 1842, vol. I, p. 6.

L'alto livello di conflittualità giurisdizionale che, a posteriori, ci risulta difficile da comprendere e lascia aperto il campo a critiche ferocissime relative agli aspetti afferenti all'organizzazione e all'efficienza del sistema, tuttavia, dovrebbe far sorgere una domanda opposta, relativa alla sua durata così tanto lunga, e a considerare quando si cominciò a ritenere, tale sistema, inadeguato.

Occorre far riferimento alla concezione del diritto in età moderna e alla tradizione su cui riposava tale concezione, nonché al suo lento mutamento, a partire dall'influenza avuta dall'umanesimo sul pensiero filosofico, ma che, tuttavia, soltanto con il maturo XVIII secolo subì una radicale trasformazione. In un saggio di qualche tempo fa, Jean Paul Dedieu precisava alcuni aspetti fondamentali relativi alla concezione del diritto di antico regime<sup>113</sup>.

La norma di diritto in antico regime non aveva ancora la qualità assunta oggi. Essa non vincolava gli attori, offriva un modello di comportamento, mai una regola di meccanica applicazione. L'utilizzo di tale libertà nei confronti della legge era, naturalmente, esclusivo appannaggio di chi l'aveva emessa, per cui tutte le norme emanate anteriormente alla rivoluzione francese, vanno intese con la riserva "*salvo dispensa*", anche nei casi in cui dell'utilizzo di tale clausola ne venisse espressamente dichiarata la rinuncia nel dettato normativo. In tal modo, l'imposizione di una norma aveva due finalità alternative o concomitanti: applicare e/o aprire uno spazio all'esercizio della grazia da parte dell'autorità dispensatrice, grazia che poteva essere dispensata a pioggia, *gratis et amore*, ma che poteva essere concessa "*in cambio di dono*" sotto forma di pagamento di una somma di denaro o qualsiasi altra risorsa. La dispensa era in effetti, l'esercizio della libera volontà da parte del dispensatore, alla quale il dispensato non aveva alcun diritto previo. Per questo rappresentava oggetto legittimo di scambio secondo le regole di mercato. Questo naturalmente aveva effetto anche per le norme processuali e, in particolare, per le pene fissate dalla legge - che, molto spesso, non avevano altra funzione che quella di aprire uno spazio all'arbitrio del giudice - e

---

<sup>113</sup> J. P. DEDIEU, *Lo militar y la monarquía en España. Con especial referencia al siglo XVIII*, in A. Jimenez Estrella - F. Andujar Castillo, *Los nervios de la guerra. Estudios sociales sobre el ejército de la monarquía hispánica (s. XVI - XVIII): nuevas perspectivas*, Granada, COMARES, 2007, pp. 231 - 250.

che in alcun modo erano state previste per la loro applicazione<sup>114</sup>. Il potere di concedere la dispensa apparteneva, dunque, all'autorità che emanava la norma ma, anche, ai ministri e agli agenti da egli stesso scelti, che erano compartecipi, attraverso la delega, della facoltà di dire il diritto. L'utilizzo della legge per dare soluzioni a problemi concreti, non essendo un'operazione codificabile né un mero esercizio interpretativo inquadrabile in schemi predefiniti come quello applicato dal giurista contemporaneo, faceva dipendere la sua validità da due fattori: la qualità della persona che lo effettuava (fondamentale per il reclutamento del personale giuridico); la rispondenza della soluzione adottata ai fini per i quali si era fissata la norma. Quest'ultimo rappresentava il criterio fondamentale che permetteva di determinare la legittimità tanto della messa in pratica, quanto della sospensione della stessa. La legittimità della norma derivava non dai criteri formali, bensì dalla sua rispondenza ai fini che Dio aveva stabilito per le istituzioni e le persone umane<sup>115</sup>. Dedieu fornisce un esempio pratico di quanto sostenuto, ossia che la rispondenza della messa in pratica della soluzione alle finalità della norma ne rappresenti il banco di prova. Il sovrano viene indicato da Dio come colui preposto al compito di fare la giustizia e, pertanto, deve reclutare giudici che facciano giustizia. L'esperienza e il buon senso sembravano indicare che il giudice che avesse comprato il suo posto sarebbe stato meno *giustiziere* di colui che non lo avesse comprato. A tal fine, venne introdotta la regola generale affinché gli uffici di giustizia o, meglio, quelli che davano l'autorità di dire il diritto, non fossero venduti. Salvo l'autore della norma non avesse considerato possibile, in alcuni casi, procedere alla vendita, senza la ricorrenza dell'inconveniente citato (la mancanza di giustizia) e con i benefici marginali derivanti dalla vendita, al fine di un miglior conseguimento della giustizia; ad esempio, l'aumento dei mezzi economici a disposizione del sovrano per mantenere l'ordine<sup>116</sup>. Scrive Dedieu:

Todo el problema consiste en saber quien es el rector de la norma. Cuando se trata de normas de "derecho positivo", cuyo autor es un ser humano claramente identificado, cuyo contenido no afecta las normas del

---

<sup>114</sup> Ivi, p. 231.

<sup>115</sup> Ivi, p. 232.

<sup>116</sup> Ibidem.

mas alto rango establecidas por Dios, y cuya variabilidad se reconoce como un efecto natural de la mutabilidad de las cosas humanas, no hay duda: es el autor de la norma o el rey, cuyo oficio consiste precisamente en cuidar que todas las normas establecidas en su reino sean conformes a los principios generales del derecho. Si la norma afecta a valores y fines de un nivel superior, o al nivel de donde dimanan las propias facultades del rey, la cosa se vuelve mas borrosa. La solucion pasa por la confrontacion de los distintos puntos de vista<sup>117</sup>.

Il diritto di Antico Regime, era per essenza “agonico”, conflittuale, si definiva attraverso lo scontro. In esso si radicava la fonte della sua dinamica; non era possibile definire il ruolo di nessuno degli attori nel mondo giuridico di antico regime, esclusivamente dalla lista delle rispettive attribuzioni. Una giurisdizione si definiva dalla missione che le era stata affidata all’interno di quell’insieme organico delle istituzioni che regolavano la società. La propria giurisdizione finiva laddove terminava la sua missione. Da ciò si desume logicamente che due possessori di giurisdizioni complementari venissero necessariamente a coincidere, concorrere in alcuni casi sullo stesso oggetto. Lo stesso diritto provava a stabilire modelli per dar soluzione a questi problemi, il più usuale era la cosiddetta cognizione “*a prevención*”: si incaricava dell’affare il primo che si fosse imbattuto nel caso concreto. Il concetto era, tuttavia, di difficile messa in pratica. Da qui la competenza veniva screditata, a volte, attraverso mezzi che, oggi, si qualificerebbero come violenti, con i quali due autorità si scontravano pubblicamente, si scomunicavano, si incarceravano, si sequestravano i beni<sup>118</sup>.

Anche per rispondere a tali esigenze vi fu l’istituzione dei grandi tribunali che ebbe un effetto importante sullo sviluppo dell’ordinamento giuridico. La loro giurisprudenza si poneva al di sopra della giurisdizione delle corti inferiori locali, in quanto espressione del potere centrale, svolgendo una funzione volta a semplificare e a ridurre la pluralità dei diritti conviventi, riducendo la dispersione normativa e il particolarismo, in funzione di una maggiore uniformità nello sviluppo del sistema giuridico in direzione centripeta. Strumenti come le avocazioni delle cause da parte dei tribunali centrali, le raccolte di *decisiones* dei massimi

---

<sup>117</sup> Ivi, p. 233.

<sup>118</sup> Ibidem.

tribunali regnicoli, furono funzionali a tale scopo<sup>119</sup>. La prassi dei tribunali, con l’emanazione di sentenze non motivate, non creava, tuttavia, esempi e precedenti ufficiali ed univoci, non attivando, pertanto, alcun meccanismo acquisitivo dell’esperienza tecnica. Una scena dominata dall’aspetto formale ed astratto delle dottrine, mentre la realtà rimaneva *tra le pieghe dell’ordinamento*; da qui, il giudizio di Briganti in merito alla complessità del mondo giuridico provinciale.

Come ha rilevato Galasso:

La certezza del diritto, invece di essere la premessa nell’amministrazione della giustizia, ne rappresentava la conclusione, nel senso che si identificava con la decisione volta per volta assunta dal giudice; invece di essere un fondamento generale, ne rappresentava una mutevole fattispecie. Questo almeno è il quadro che nel Mezzogiorno dei secoli XIV e XV si va sempre più e meglio delineando. Esso costituisce, a sua volta, peraltro, un punto di arrivo: il punto di arrivo di una struttura e di una prassi politico-istituzionale, il cui fondamento sta nella vita storica della società meridionale e degli ordinamenti del Regno. Ciò avrebbe finito ben presto col dare al ceto forense un ruolo del tutto particolare nelle vicende del paese<sup>120</sup>.

Non tralascia, tuttavia, di sottolineare Galasso che, proprio, nel ceto forense e nella sua proiezione e attività culturale, il Regno trovò un momento fondamentale di elaborazione, riconoscimento ed espressione della sua identità. Seppur originata dall’incertezza e, molto spesso, fomite di essa, l’arbitrio giudiziale esercitato da alcuni grandi tribunali permise l’elaborazione moderna, creativa ed originale del diritto del tempo, “*nel quale gli aspetti di arbitraria incoerenza non cancellarono le grandi linee di un’uniformità [...] regionale o provinciale ma talvolta aperta ad orizzonti più vasti*”<sup>121</sup>.

---

<sup>119</sup> Sulle avocazioni da parte dei tribunali centrali napoletani Cfr A. CERNIGLIARO, *Giurisdizione baronale e prassi delle avocazioni nel Cinquecento napoletano*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CIV, 1986, pp. 177 – 241; sulle raccolte di *decisiones* dei grandi tribunali del regno di Napoli Cfr. M. N. MILETTI, *Stylus judicandi. Le raccolte di «Decisiones» del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli, Iovene Editore, 1998.

<sup>120</sup> G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli*, Torino, UTET, 2006, VI voll., *Diritto e Società*, vol. I, p. 484.

<sup>121</sup> M. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 235.

La certezza del diritto come punto di arrivo, come conclusione dell'amministrazione della giustizia, piuttosto che la sua premessa si mostrava, tuttavia, in perfetta coerenza con la tradizionale concezione aristotelica del diritto naturale, assorbita nel diritto romano e fatta propria da S. Tommaso e dalla scuola tomista.

Michel Villey è riuscito ad andare a fondo nell'analisi della filosofia del diritto aristotelico-tomista e a segnare le tappe più importanti per la nascita del pensiero giuridico moderno, nella sua opera *Formazione del pensiero giuridico moderno*, della quale, nelle pagine a seguire, tenteremo di riassumere parte della sua analisi, al fine di meglio articolare il discorso relativo alle presunte criticità dei sistemi di diritto di antico regime. Criticità che appaiono enormi e che portano a considerare quei sistemi inefficienti e basati su di un basso tasso di integrazione delle loro componenti, soltanto, se si parte dalla concezione del diritto che nasce dalla rivoluzione prodottasi nel mondo filosofico, prima, e poi in quello giuridico, dopo, lungo il corso della modernità.

Fino a quando ha retto l'ispirazione al modello aristotelico-tomistico, problemi in merito all'esigenza della prevedibilità di una norma e di una presunta affidabilità dell'ordinamento non sorsero perché, come ricordato in precedenza, la norma di antico regime offriva soltanto un modello di comportamento e non una regola di meccanica applicazione e, soprattutto, perché il lavoro del giurista, nella ricerca della soluzione ai problemi giuridici, prevedeva l'appoggio alle norme scritte, ma egli non si faceva schiavo delle leggi, in quanto doveva:

ricominciare la sua ricerca per ogni caso concreto, perché la soluzione [potesse] rispondere perfettamente alle circostanze, anche se in questa ricerca procede[va] brancolando, ricorrendo alla controversia, ai procedimenti lenti e tortuosi della dialettica<sup>122</sup>.

Era un metodo, questo, mutuato dai giuristi del diritto romano, che mai fu assiomatico, le cui soluzioni non erano dedotte da regole preesistenti (*ius non a regola sumatur*), non era un diritto legalista e adoperava un numero minimo di leggi. I giuristi romani andavano alla

---

<sup>122</sup> M. VILLEY, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Milano, Jaca Book, 1985, p. 387.

ricerca della sentenza volta per volta, in base a quanto pretendeva la natura delle cose, servendosi della controversia praticata metodicamente come confronto delle opinioni dei *prudentes* e più in generale della dialettica aristotelica<sup>123</sup>. Essa rappresentava quanto Bartolo da Sassoferrato e i bartolisti pretendevano dal giurista: la *competenza specializzata*. Il giurista doveva conoscere i testi del diritto e, al di là degli stessi, egli doveva praticare la controversia, mostrando le capacità di saper discutere, commentare e interpretare, analizzando caso per caso i dati del singolo problema giuridico, cogliendo i dati rilevanti di ogni causa, al fine di scoprire la sentenza più adatta alle circostanze. Una concezione che cominciò ad essere messa in discussione a partire dal Cinquecento, con il *mos gallicus*, con l'azione svolta dagli umanisti francesi contro quella *competenza specializzata*, che fece, nelle considerazioni di Villey, “*regredire la scienza del diritto*” portandolo ad affondare le proprie radici “*non in una sapiente osservazione della vita sociale, ma nella semplice ragione presente negli uomini dotati di cultura*”<sup>124</sup>. Villey ritiene che gli umanisti abbiano contribuito a dare un'interpretazione errata del diritto romano. Scrive l'autore:

Il diritto romano degli umanisti non è quello che viene trasmesso dal *Corpus* [...] gli umanisti hanno cominciato a confezionare il quadro mistificante del diritto romano al quale aderiamo ancor oggi e che credo sia più lontano dal vero diritto romano storico di quanto non fosse quello dei glossatori. I glossatori avevano avuto rispetto per il testo; ma soprattutto avevano conservato il metodo dei giuristi romani, dialettico e non sistematico<sup>125</sup>.

Il diritto romano non era assiomatico, non era fatto di regole ma veniva ricercato all'interno di ogni caso concreto, mettendo a confronto le opinioni dei giuristi e sottoponendo ad osservazione i dati sempre mutevoli della natura. La sistemazione del diritto non è possibile partendo dalla prospettiva giusnaturalistica aristotelica<sup>126</sup>.

---

<sup>123</sup> Ivi, p. 405.

<sup>124</sup> Ivi, p. 440.

<sup>125</sup> Ivi, p. 445.

<sup>126</sup> Ivi, p. 450.

La filosofia del diritto aristotelica era fondata sull'assunto *ius suum cuique tribuendum*, ossia la costante ricerca del diritto di ciascuno, alla quale è chiamato il giurista e per la quale non si possiede una soluzione aprioristica ma, di volta in volta, dovrà essere affrontata, tenendo presente circostanze particolari e interessi specifici coinvolti.

Alla luce di tali considerazioni, ci risulta più comprensibile la mancanza di prevedibilità dell'ordinamento, tenuto conto che, nei paesi cattolici, il tomismo, che si rifaceva alla visione aristotelica, fu uno degli elementi fondamentali della vita scolastica del XVI e XVII secolo. In particolare, continuò a dominare gli insegnamenti fino alla fine dell'Antico regime, con il suo costante riferimento ad una natura cosmica, alla quale si attribuivano delle finalità, e dunque ordinata per conseguire determinati risultati pratici.

Natura è un mondo in cui si trova e si vede un ordine e in cui non è insensato andare alla ricerca di un dover essere. Scrive Villey:

partendo da questi presupposti si può fondare filosoficamente il ruolo creativo autonomo della dottrina. È legittimo affidare ad una classe di esperti, di sapienti e in particolare di *prudentes*, di giuristi, il compito di leggere la natura e di dedurne quelle norme che essa porta inscritte; e si tratterà di norme che varranno per se stesse, per la natura di cui esse sono l'espressione (*jus naturae*); varranno nei limiti in cui tradurranno in maniera più o meno adeguata l'ordine implicito nella natura e non avranno bisogno di appoggiarsi all'autorità di nessun precetto statale<sup>127</sup>.

Nonostante il modello cominciò ad esser revocato in dubbio a partire dalla filosofia umanistica in avanti, il riferimento aristotelico, continuerà a reggere per molto tempo ancora nel sistema universitario europeo, in forma tradizionale, e non soltanto in Spagna, dato che il conformismo universitario resistette al movimento umanistico nell'educazione ufficiale e bisognerà attendere molto a lungo per vedere la fine del primato di Aristotele.

Attraverso l'espulsione del fatto dalla considerazione della scienza del diritto, perché doveva essere razionale<sup>128</sup>, si consumò la rottura tra il

---

<sup>127</sup> Ivi, p. 148.

<sup>128</sup> Il diritto non è più dedotto dalle cose ma è il prodotto della ragione separata dell'uomo; consiste in ciò che dalla ragione possono dedurre i saggi e in ciò che

diritto naturale classico e la tendenza razionalistica prodotta dal *neostoicismo umanistico*<sup>129</sup>. Il diritto non era più dedotto dalle cose bensì il prodotto della ragione separata dell'uomo ed era costituito da norme, dunque, poteva essere sistematizzato<sup>130</sup>. Sarà in questo momento che nasceranno le opere sistematiche dei giuristi, volte a far coincidere il diritto con le norme, piuttosto che restare vicino ai fatti, anche se *“il buon senso dei giuristi pratici non mancò mai di opporsi vivamente a questa tendenza*<sup>131</sup>.

Si riesce anche a comprendere lo scarto che cominciò a verificarsi tra diritto formale e diritto pratico, caratterizzante, le realtà di antico regime e, in particolar modo, il regno di Napoli.

Secondo la visione del diritto naturale classico, invece, il diritto non si poteva trarre dalle norme ed esso non era sinonimo di legge. Esso era un valore da ricercare, oggetto dell'arte giuridica che operava attraverso un metodo casistico, rimanendo a stretto contatto con i fatti attinenti al caso. Una ricerca che partiva dalle opinioni esistenti sul caso discusso accogliendo, a questo livello, le autorità dottrinali, i pareri dei giureconsulti ed anche buona parte delle leggi<sup>132</sup>. Un metodo di ricerca che operava con il concorso di parecchi soggetti, non attraverso il discorso solitario del logico moderno, bensì attraverso la via della controversia. Scrive Villey:

Che cosa è questa logica se non l'immagine fedele della procedura? Nella controversia giudiziaria, il giudice giunge alla sentenza confrontando le pretese contraddittorie delle parti [...] la logica medievale [...] disponeva di un arsenale estremamente perfezionato di regole: alcune

---

aggiungono promulgando leggi positive all'interno di ciascuna comunità politica; Ivi, p. 457.

<sup>129</sup> Villey rimarca l'influenza più immediata esercitata dallo stoicismo sull'umanesimo, ma un ruolo importante fu giocato anche dalle filosofie elleniste quali lo scetticismo, l'empirismo, l'epicureismo.

<sup>130</sup> Per la completa analisi della formazione del pensiero giuridico moderno si rimanda all'intero volume citato di Villey.

<sup>131</sup> Ivi, p. 458.

<sup>132</sup> Ivi, p. 345.

concernevano, ad esempio, la rilevanza delle opinioni, oltre la misura del valore delle autorità<sup>133</sup>.

I vecchi maestri medievali risolvevano le questioni opponendo in modo dialettico le diverse opinioni, autorità, ragioni; una logica modellata sull'esperienza specificamente giuridica.

La via della controversia, del contraddittorio è quella che caratterizza l'intera azione istituzionale di antico regime, basti pensare al modello giudiziale connotante anche le funzioni proto - amministrative. Ci sembra una modalità che continuò a caratterizzare la pratica giuridica, lungo il corso dell'età moderna, almeno fino al crollo dell'antico regime, specialmente nei casi che non trovavano una regolamentazione da parte della volontà regia. Il XVII secolo sarà l'epoca di grandi sintesi di tutte le correnti di origine antica (stoicismo, epicureismo, agostinismo, nominalismo) che produrrà sistemi completi che soppianteranno la vecchia filosofia del diritto aristotelico-tomista<sup>134</sup>. Villey batte molto sulla separazione tra oggetto e soggetto, come eredità lasciataci dalla filosofia moderna e che è alla base dei principi da cui prendiamo le mosse. Bisogna considerare la cultura del XVII secolo per potere comprendere le mutazioni che caratterizzeranno anche l'ambito del diritto; nonostante nei circoli universitari la scolastica di tipo aristotelico, seppur contaminata, abbia continuato ad essere predominante, numerose altre furono le correnti di pensiero che coesistero in quell'epoca. La scienza moderna si contrapponeva sul piano del metodo alla filosofia aristotelica; quest'ultima era fondata su di un'esperienza integrale, percependo la realtà nella sua totalità, mentre la prima ne coglieva solo alcuni aspetti privilegiati, principalmente ciò che era misurabile, prendendo in considerazione della natura soltanto la dimensione quantitativa. Una visione che espunge i valori e che prende in considerazione soltanto i fatti singoli e non più l'armonia degli insiemi, che si serve di una logica nuova, fatta di induzioni e di deduzioni, e non usa più l'antica dialettica, adatta per ragionare in termini di valori e qualità. Sarà in particolare, secondo Villey, la metafisica cartesiana a far crollare definitivamente la filosofia

---

<sup>133</sup> Ivi, p. 346.

<sup>134</sup> Ivi, p. 469.

classica del diritto naturale, con la separazione dell'anima dal corpo, del pensiero dalla materia. Scrive l'autore:

La metafisica cartesiana distrugge questa nozione unitaria di natura, la scinde in due universi separati: mette da un lato il pensiero, dall'altro la materia; da un lato il dover essere, dall'altro i fatti. Ora se si adotta questo modo di considerare il mondo, non si può più pensare al diritto come presente nelle cose, nella natura e contemporaneamente provvisto di valore normativo; si perde la chiave dell'autentico diritto naturale<sup>135</sup>.

A tal punto, restano soltanto due vie per la riflessione sul diritto: nella prima, il diritto può essere presente sul piano dell'anima, del pensiero e consisterà in regole create dallo spirito e sarà dedotto da principi razionali, prendendo l'aspetto di un sistema deduttivo di regole (la via del razionalismo); nella seconda, il diritto viene riportato alla realtà della materia, diventa il prodotto delle forze degli individui e dei gruppi sociali o dello stato, e gli si applicano i metodi propri delle scienze di natura fisica, situandolo dalla parte dei fatti governati da leggi deterministiche e obiettivamente determinati (la via del naturalismo)<sup>136</sup>.

A seguito di tale separazione, di un mondo diviso tra pensiero e materia, osserva Villey, il diritto, che appartiene ai due ambiti, non sa più su cosa fondarsi, oscillando tra l'uno e l'altro verso, a volte letto come norma che appartiene alla sfera del pensiero, a volte come fenomeno rilevante solo per la scienza obiettiva dei fatti.

Ci sembrava opportuno aprire una, seppur breve, parentesi su tali aspetti, per guardare in modo diverso all'esperienza giuridica di antico regime, che – salvo a non voler proiettare la nostra visione del diritto sulla realtà del tempo, il che sarebbe fuorviante - riteniamo fondata su di una logica propria e che abbia risposto in modo abbastanza adeguato, alle esigenze che doveva assecondare<sup>137</sup>, almeno fino a quando queste non vennero a cambiare.

---

<sup>135</sup> Ivi, p. 487.

<sup>136</sup> Ivi, p. 488.

<sup>137</sup> Su tali argomenti Cfr M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, Dott. Aldo Giuffrè Editore, 1998.

“I cancelli della giurisdizione”: *Cenni sulle origini delle magistrature locali nel regno di Napoli.*

Fu nel periodo svevo che, ponendo tra le più alte cure dello stato l'amministrazione della giustizia, venne definita, in un modo quanto più completo possibile, l'organizzazione giudiziaria. Federico II, pur conservando l'originario impianto di Ruggero, provvide a consolidarlo, commettendo ai Giustizieri provinciali la somma dei poteri esecutivi del mero e misto imperio. Prescrisse loro l'obbligo di girare per le terre affinché si rendesse più agevole l'amministrazione della giustizia oltre che garantire la sicurezza pubblica e il buon funzionamento degli organi inferiori<sup>138</sup>. L'amministrazione ordinaria della giustizia in ogni terra del regno era, allora, affidata ad un *bajulo* o ad un capitano, con competenza minima, e gerarchicamente sottoposti al giustiziere della provincia. I capitani, tuttavia, come rileva il Pescione, specialmente quelli delle terre più importanti, furono spesso indipendenti dal giustiziere in materia giudiziaria, come lo furono sempre in ordine alle attribuzioni amministrative e politiche<sup>139</sup>.

Le corti di giustizia, sia regie che baronali, rappresentavano l'esito di un'evoluzione o, meglio, di un'usurpazione, consumata nel tempo, delle funzioni originariamente esercitata dalle corti *bajulari*. Queste erano dei tribunali presenti in ogni terra o villaggio del regno, composti da un magistrato e da un assessore, detto *dominus bajulationis*. Pescione ritiene che l'origine del nome, conservatosi per tutto il medioevo, fino all'età moderna, probabilmente fosse direttamente di derivazione normanna. Di sicuro, rileva l'autore, esso era già presente negli anni di regno di Ruggero, visto che nell'assisa «*Justitarios. Camerarios, Castellanos et Bajulos*», del 1140, ne viene definito il funzionamento regolare e, da ciò, se ne desume la non recente creazione<sup>140</sup>. Originariamente il *bajulo* cumulava nella sua carica più ampi poteri che, nel tempo, vennero a scomparire dalle terre demaniali, estendendosi sempre di più la giurisdizione dei capitani dei paesi più importanti, nei confronti di quelle

---

<sup>138</sup> R. PESCIONE, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale dal periodo normanno all'epoca moderna*, rist. anastatica, Bologna, Arnaldo Forni Editore, 2001, p.17.

<sup>139</sup> Ivi, p. 22.

<sup>140</sup> R. PESCIONE, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale*, cit., pp. 157 – 58.

“terre più vicine e di minore importanza”<sup>141</sup>. Sin dai tempi remoti, la carica del *bajulo* era di nomina regia, su proposta del camerario, anche se, durante il periodo angioino, a seguito di alcune concessioni del privilegio detto *bancus et judex* nei confronti di alcuni baroni, cominciò a introdursi anche la nomina baronale del *bajulo*. Lentamente, le città demaniali, specialmente dopo i primi tempi del governo aragonese, allargarono la competenza e le attribuzioni del capitano che, avendo cominciato ad assumere in diverse città del regno il nome e il carattere di governatorato, continuava ad estendersi e a crescere di importanza. Si ebbe, così, una graduale riforma di tale magistratura anche perché sarebbe risultata inutile, oltre che dispendiosa, la scelta di mantenere due magistrati, capitano e *bajulo*, in terre con meno di cinquanta fuochi. Venne così assegnato ad ogni capitano un assessore o consultore, fissando un ricambio annuale delle cariche, che erano soggette a termine del mandato al sindacato<sup>142</sup>. La competenza di tali magistrati veniva limitata alle cause penali relative a reati minori per la cui punizione non era contemplata la pena di morte. Scrive Pescione:

E le garanzie di buon governo, insieme ai divieti e le penalità imposte, erano le stesse che si pretendevano per i giustizieri e in genere per tutti i magistrati, e delle quali a suo tempo si è parlato. Esse, però, venivano osservate assai limitatamente dagli stessi organi dirigenti così che, per esempio, la carica di capitano, che non avrebbe dovuto venderci, si vendeva lo stesso specialmente durante il periodo viceregnale, quando il bisogno di danaro induceva i governanti a ricorrere a tutti i mezzi leciti ed illeciti<sup>143</sup>.

Come fissato sin dai tempi di Guglielmo I, i tribunali minori, come il *bajulo* e, successivamente il capitano, dipendevano dalla Regia Udienza e questa dalla Gran Corte della Vicaria. In caso di morte del capitano, il preside e l'Udienza erano tenuti a darne avviso al viceré, affinché provvedesse alla nomina del sostituto, e il consultore del capitano avrebbe retto interinalmente l'ufficio, cumulando le due cariche, fino all'arrivo del nuovo ufficiale. Nel caso di morte del giudice, allora il capitano

---

<sup>141</sup> Ivi, p. 159.

<sup>142</sup> Ivi, pp. 184 -85.

<sup>143</sup> Ivi, p. 186.

poteva assumere come consultore un individuo di sua fiducia, dei luoghi vicini a quello in cui vi era la sede del tribunale, dando, però, il sostituto, *pleggiaria* di stare a sindacato.

Per le cause di maggiore importanza, la cui competenza spettava ai magistrati superiori, ma per le quali l'istruttoria doveva essere compiuta nel territorio di sua giurisdizione, il capitano assumeva anche la funzione di magistrato inquirente. Originariamente, unica eccezione alla competenza del capitano era rappresentata dagli ecclesiastici e dagli orfani e vedove – i cosiddetti *miserabiles* – ma, nel tempo, cominciò a non esser più tenuto in conto tale limite e, già alla fine del XVI secolo, “*i capitani si erano arrogato il diritto di giudicare in questioni che comunque riguardassero queste categorie di persone*”<sup>144</sup>.

Alcune delle norme fissate da Federico II volte a elevare il prestigio dei magistrati assicurandone l'indipendenza, continuarono a regolare l'arco delle attività giudiziarie lungo tutto il corso dell'età moderna. La pratica di sottoporre a sindacato il funzionario, l'imposizione del giuramento, il veto ad amministrare giustizia nei paesi di origine rappresentavano il segno di una volontà volta ad elevare le funzioni di giustizia e quelle dalle quali dipendeva la sicurezza interna del regno, alla dignità competente.

Fissare nelle costituzioni la norma con la quale si rivendicava l'esclusività regia nella nomina delle cariche di giustizia, all'interno dei territori del regno, privando le *universitates* di tale facoltà e prescrivendo loro in caso di trasgressione al comando severe pene di “*desolazione*”- quali l'aver tutti gli uomini “*in perpetuo per angarii*” e la pena di morte per chi avesse accettato l'incarico<sup>145</sup> -, realizzava la riconduzione dell'esercizio dell'amministrazione della giustizia, sia civile che criminale, nell'alveo regio, attraverso il controllo sulla legislazione e sulla nomina dei giudici. Al fine di garantire le popolazioni dal rischio derivante dalla creazione di situazioni favorevoli al radicamento sul territorio di interessi da parte dei giudici, nocive per la retta amministrazione della giustizia, veniva fissata ad un anno la durata del mandato del giudice, inviato in ogni provincia o città del regno.

Nel corso dei secoli, con il succedersi delle dinastie nel regno le cerniere del sistema tesero ad allentarsi di molto, tanto che il quadro

---

<sup>144</sup> Ivi, p. 187.

<sup>145</sup> A. De SARIIS, *Codice delle leggi del regno*, cit., vol. III, p. 3.

dell'amministrazione della giustizia si presentava agli albori dell'età moderna, soprattutto per quanto riguarda le province, connotato da una instabilità patente, da più parti denunciata. Scrive il Pescione:

L'ingerenza dei baroni e degli ecclesiastici divenuti ormai dei baroni avvantaggiati emuli frustrava ogni vano provvedimento poiché il potere giudiziario si era in massima parte trasferito, da quelle del re e dei grandi ufficiali, nelle mani loro, mentre l'accresciuta potenza politica rendeva grande l'influenza anche su quel poco che al capo dello stato era rimasto<sup>146</sup>.

Durante il periodo viceregnale, si tentò di riarticolare gli equilibri istituzionali interni del Regno, cercando di ridimensionare le giurisdizioni feudali e i privilegi doganali e fieristici delle medie e piccole città, aumentando il controllo delle Udienze sulle corti di giustizia baronali e regie<sup>147</sup>. La riarticolazione dei nuovi equilibri politici interni che avrebbe dovuto portare ad una nuova dialettica tra giurisdizioni inferiori e Udienze provinciali, era volta a stemperarne la conflittualità. Una conflittualità che era stata originata, in particolare con le corti baronali, dalla generalizzazione agli inizi del Cinquecento, della concessione delle seconde cause in capo ai feudatari e che aveva determinato una restrizione dello spazio giurisdizionale delle Udienze. La risposta delle Udienze fu affidata alla generalizzazione, nei propri interventi, delle modalità procedurali di carattere straordinario, in particolare quella del procedimento *ad modum belli* che conferiva loro poteri straordinari per la punizione di particolari tipologie di reati<sup>148</sup>. Tale stato di fatto delle cose portò, nel 1609, ad un intervento legislativo volto a precisare le modalità procedurali di intervento delle Udienze, distinguendo tra quelle ordinarie e quelle straordinarie.

Nel periodo borbonico, con la riforma della giustizia del 1738, si introdusse un ampliamento della competenza delle Udienze per i reati

---

<sup>146</sup> R. PESCIONE, *Corti di giustizia*, cit., pp. 52 – 53.

<sup>147</sup> A tal proposito vedi G. CIRILLO, *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV – XVIII)*, tomo I, *Università e feudi*, Milano, Guerini e associati, 2011.

<sup>148</sup> Su tale modalità di procedere Cfr L. LACCHÈ, "Ordo non servatus". *Anomalie processuali, giustizia militare e "Specialia" in antico regime*, in *Studi Storici*, XXIX, 2, *Istituzioni giudiziarie, criminalità e storia*, 1988, pp. 361; 384.

commessi nelle province sulla cognizione dei reati comuni<sup>149</sup>. Anche se gli equilibri fra i vari tribunali andranno a mutare definitivamente nel periodo tanucciano, nel quale la Segreteria di Grazia e Giustizia, utilizzando le consulte della Camera di S. Chiara, ispirate al diritto del re in misura superiore che al diritto del regno, limiterà le giurisdizioni degli altri tribunali a favore del potenziamento delle Udienze. Queste, a partire dagli anni Sessanta del XVIII secolo, saranno le protagoniste dell'imposizione del diritto del re, imponendo agli altri tribunali la loro giurisdizione negli appelli e rendendola prevalente in casi di contenziosi<sup>150</sup>. Va, tuttavia, rilevato che il quadro dell'amministrazione della giustizia nei gradi più infimi era complicato dalla conservazione, in alcune città demaniali, di una giurisdizione della corte bajulare assai ampia che, generalmente, si estendeva a tutte le cause civili, lasciando soltanto le cause criminali alla corte locale. Era quanto si registrava, ad esempio, a Lanciano, a Cosenza, a Lecce, dove addirittura il raggio di azione della corte bajulare si estendeva a tutto il contenzioso civile della provincia, e l'appello era di competenza non della Vicaria, bensì della Sommaria<sup>151</sup>. Su questi aspetti si cercherà di intervenire, come ha rilevato Cirillo, in particolare, dagli inizi degli anni '60 del Settecento, quando in una serie di consulte della Real Camera di S. Chiara, vengono esaminati i privilegi concernenti la sfera di autonomia delle Corti di giustizia e, laddove non riuscirà ad abolirli, li limiterà drasticamente, affiancando ai giudici cittadini dei giudici di Vicaria. Questi avranno il compito di verificare e di uniformare le sentenze locali, *“adattandole ad una nuova giurisprudenza che tenga conto delle nuove esigenze dello Stato moderno”*<sup>152</sup>.

---

<sup>149</sup> Sulla riforma della giustizia del 1738 vedi R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria*, cit.; G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli*, Torino, UTET, 2007, VI voll., Un «edifizio da farsi»: le riforme istituzionali del «tempo eroico» (1738 - 1740), IV, pp.68 - 70.

<sup>150</sup>Cfr G. CIRILLO, *Le Regie Udienze provinciali nel Regno di Napoli dalle riforme del conte Lemos alla fine dell'Antico Regime*, in R. Cancila - A. Musi, *Feudalesimi nel Mediterraneo moderno*, 2 Tomi, Palermo, Associazione no profit “Mediterranea”, 2015, Tomo II, pp. 437 - 468.

<sup>151</sup> G. M. GALANTI, *Nuova Descrizione*, cit., vol. I, p. 337.

<sup>152</sup> G. CIRILLO, *I nuovi assetti istituzionali del Regno di Napoli nel periodo di Maria Carolina e di Ferdinando IV*, cit., p. 125.

## *Le criticità del sistema giudiziario borbonico nell'analisi del governatore regio Carrera*

I problemi dell'amministrazione giudiziaria nelle province cominciarono ad essere considerati sempre più insostenibili, durante il corso della seconda metà del XVIII secolo. Al centro della riflessione da parte dei ministri e, più in generale, degli operatori all'interno del sistema, erano considerate come criticità da superare lo squilibrio di funzioni tra le magistrature provinciali, le Udienze e i tribunali della capitale, la forte conflittualità giurisdizionale, la venalità della giustizia. Anche la molteplicità dei privilegi di foro complicava notevolmente il quadro; basti pensare al Tribunale di Foggia, all'Udienza di Lucera, alle Doganelle di Abruzzo. Un ruolo molto importante era giocato dalle composizioni di interessi privati molto ben organizzati sul territorio che complicavano e ostacolavano le comunicazioni burocratiche tra centro e periferia.

Le responsabilità dei sistemi di potere locale, nei quali erano coinvolti molto spesso i presidi, i governatori, i giudici, i baroni, la nobiltà locale, venivano, ad esempio, denunciate nelle sue relazioni, dal consigliere Luigi de Medici, inviato in Calabria, a seguito del terremoto che la colpì nel 1783, che in riferimento all'amministrazione della giustizia, lo definiva un sistema “*che mette[va] all'incanto l'impunità*”<sup>153</sup>.

Scrive Rao:

Le cause dell'impunità dei delitti e quindi della loro frequenza venivano riconosciute nei privilegi di foro, nella venalità dei giudici e dei subalterni delle corti sia regie che baronali, nell'inefficacia di una legislazione che dal tempo di Carlo V cresceva su se stessa aumentando le pene anziché prevenire i delitti, nella insufficienza delle squadre di campagna e del loro soldo, oltre che in più ampie e profonde ragioni sociali ed economiche<sup>154</sup>.

Un sistema che si reggeva sulla venalità funzionale al pagamento degli emolumenti degli stessi ufficiali di giustizia, era un sistema destinato a non garantire la giustizia. A nulla era valso il potenziamento dei poteri di controllo delle Udienze sui governatori locali in merito all'esercizio

---

<sup>153</sup> A. M. RAO, *Galanti, Simonetti e la riforma della giustizia nel Regno di Napoli (1795)*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CII, 1984, p.290.

<sup>154</sup> Ivi, p. 325.

delle facoltà di composizione e transazione dei reati, esteso anche agli stati allodiali, medicei e farnesiani, attraverso l'obbligatorietà di presentare presso i tribunali provinciali la relazione settimanale ~~de~~ governatori sui delitti avvenuti nei territori di propria giurisdizione.

L'introduzione di una riforma nel sistema giudiziario rappresentava una necessità da più parti avvertita; lungo il corso dell'età moderna, si era intervenuto attraverso l'emanazione di prammatiche che, seppur tentavano di richiamare gli operatori della giustizia a pratiche eque, ispirate alla virtù e alla giustizia, tendevano essenzialmente ed esclusivamente all'inasprimento delle pene. Lo testimoniano, inoltre, le proposte e le riflessioni di coloro che operavano all'interno del sistema, come giudici, avvocati, giuristi.

Più che agire attraverso la reiterazione di norme o l'inasprimento delle pene, occorreva intervenire nel campo della prevenzione dei reati; non ci si voleva limitare più a porre rimedio agli effetti negativi prodotti, bensì si doveva mirare a prevenire il male.

Era questa la convinzione del Galanti che traspare, per altro, nella sua idea di riforma della giustizia del 1795, di cui si è occupata Rao nel succitato saggio.

Posizioni volte alla promozione di interventi finalizzati alla rimozione preventiva delle cause originanti le patologie sofferte dal sistema, seppur nascenti da una differente prospettiva di analisi del problema, tuttavia, di medesima ispirazione, erano espresse da don Pietro Carrera, regio governatore di Spada e di Cappa della città allodiale di Città Ducale che, in un saggio licenziato nel 1788, poneva in evidenza le criticità connaturate ad un sistema di amministrazione della giustizia fondato sulla venalità. Scriveva il Carrera:

È innegabile che la carica di Governatore è di grande importanza allo Stato Politico, sebbene altro non facesse, che quanto gli vien prescritto nella Regal Patente. [...] Generalmente li Governatori in Regno tirano la loro sussistenza; la spesa de' viaggi e di patente da proventi incerti della Banca Civile e Criminale ad eccezione di pochi ducati assegnati

mensualmente ad alcuni dalla Regia Camera, la quale introita tutti i proventi fiscali<sup>155</sup>.

Erano queste le parole con cui il nostro governatore introduceva il lettore al capitolo dal titolo *Del Governo Regio*, denunciando, senza mezzi termini, la poco onorevole condizione – ai limiti dell'indigenza - in cui molto spesso, si vedevano costretti gli ufficiali di giustizia, e che finiva per fungere da elemento catalizzatore di eventuali condotte devianti. L'analisi continuava:

E 'l dippiù cioè atti, decreti, ordini, diritti di querele pandettali, ed altro si dividono in varie maniere tra Governatore, Giudice assessore, e Mastrodatti. Essendo tutte le parti componentino la Corte interessate nei diritti e nelle pene pecuniarie; rare volte la povertà trova indulgenza, ma una rigorosa esazione contra della quale non vi è chi osti col sentimento della carità o faccia osservare almeno la Pandetta.

Proprio in merito all'aspetto delle *Pandette* dobbiamo rilevare che l'inosservanza delle norme relative alla giusta esazione dei diritti *pandettali* da parte delle corti regie e baronali – le corti locali dovevano attenersi all'osservanza della *Pandetta* della Gran Corte della Vicaria o, in caso vi fossero, alle pandette e capitolarioni locali o, in mancanza, a quella in cui i diritti fossero minori - era testimoniata dalla ripetitività dei dispacci emessi da parte delle istituzioni centrali<sup>156</sup>. Continuava ad osservare il Carrera:

Un delitto per sua natura produrrà otto o dieci ducati di soli atti: devono pagarsi dal Reo, ma se questo è talmente povero che non può sodisfarli? Si toglie colla forza la misera sussistenza ad una intiera famiglia, esponendo i figli a perire dalla fame, la moglie, le figlie, le sorelle a prostituirsi e finalmente il reo a fuggire per salvarsi. [...]

All'incontro se chi presiede alla Corte, non avesse la necessità d'esser apparte dello spoglio di tali miserabili, egli impedirebbe agli atti superflui e saprebbe invigilare, colli principi di una ben intesa equità acciocché le

---

<sup>155</sup> P. CARRERA, *Saggio topografico, politico, economico di tutto il distretto allodiale di Città Ducale in Regno di Napoli sito in provincia d'Abruzzo Ultra nelli estremi confini con lo Stato Pontificio*, Aquila, per Giuseppe Maria Grossi, 1788, p. 82.

<sup>156</sup> A. M. RAO, *Galanti, Simonetti e la riforma della giustizia*, cit., p. 300.

pene fossero proporzionate e si soffrissero dal solo delinquente mediante una mortificazione afflittiva e corrispondente alle leggi [...] Le pene pecuniarie rovinano affatto i poveri e li ricchi poco se ne sentono<sup>157</sup>.

Il Carrera rimarcava che la *Pandetta*, ossia l'ammontare delle tariffe da pagare per ogni singolo atto, non osservava distinzione alcuna in relazione alle condizioni economiche del reo, ma si basava esclusivamente sulle "*facoltà dei rei*".

Il governatore si professava decisamente contrario alle pratiche venali in ambito giudiziario che ruotavano intorno alle possibilità di composizione/transazione del reato, dichiarandosi favorevole all'applicazione di pene afflittive, possibilmente irrogate in pubblico, tali da suscitare "*lo scorno del delinquente*".

In merito, poi, all'eccessiva produzione di atti caratterizzante la fase di istruzione e di svolgimento del processo, sia civile che criminale, rilevava che non vi era altro soggetto interessato a tale attività se non la "*Banca*", ossia il banco della corte da cui si traevano i proventi. Pertanto, ammoniva che chiunque si fosse trovato nel reggimento di un Governo avrebbe dovuto esser privo di alcun rapporto di interesse privato al fine di non ostacolare "*una retta e gloriosa amministrazione della giustizia*"<sup>158</sup>.

Il Carrera, denunciava l'ancor più difficile condizione in cui si destinava la figura del governatore di Spada e di Cappa in quanto escluso da ogni diritto di banco, sia civile che criminale. Il rimedio attraverso il quale si sarebbe dovuto intervenire per lenire gli effetti di tale condizione, proposto dall'autore era l'attribuzione di

un appannaggio corrispondente al decoro della sua carica, ma che non sappia di esazione indecente, affinché la sua esclusione da i diritti suddetti ridondi in positivo utile pubblico e privato<sup>159</sup>.

Affinché si ponesse freno alle esazioni pecuniarie predatorie e la giustizia venisse amministrata nel fine dell'esclusivo "*vantaggio generale*", il regio governatore quantificava l'entità dell'emolumento nella somma di dieci ducati mensili o più - a seconda dei luoghi in cui si prestava

---

<sup>157</sup> P. CARRERA, *Saggio topografico, politico, economico*, pp. 83 – 84.

<sup>158</sup> Ivi, p. 85.

<sup>159</sup> Ibidem.

servizio – versata da parte della Regia Camera della Sommara, la quale introitava i proventi, più un'integrazione di “*quattro cavalli o sia il terzo di un grano l'anno per ogni oncia Universativa in tutta l'estensione della sua giurisdizione, pagabili dagli Esattori Collettali*”<sup>160</sup>.

Il Carrera calcolava, in riferimento al territorio in cui prestava servizio, che “*tutta questa giurisdizione forma da novanta mila oncie*”, sulle quali la decurtazione destinata all'emolumento per il Governatore, in base alla proporzione di quattro *cavalli* ogni una, avrebbe inciso per una somma pari a trecento ducati. A questa andava sommata l'integrazione di centoventi ducati versati dalla Camera, così da costituire un appannaggio totale di circa quattrocentoventi ducati l'anno che, al netto delle spese di patente e di viaggio, avrebbe rappresentato un onesto “*assegnamento per vivere*”.

Secondo l'autore

Una si fatta esazione non darebbe incomodo né a poveri né a ricchi perché tenuissima e distribuita in proporzione alle forze d'ognuno [...] All'incontro la Giustizia sarebbe più accertata, le oppressioni allontanate, la tranquillità procurata, i Rei castigati con frutto, la carica di Governatore avrebbe il necessario suo splendore, porrebbe freno all'ingordigia de' Subalterni della Corte<sup>161</sup>.

In tal modo, rilevava il Carrera, il servizio del Governatore di Spada e di Cappa avrebbe potuto esser diretto nel ricevere e disimpegnare le Delegazioni di tutti i fori, “*signanter della Regia Doganella*”, la quale non avrebbe dovuto nominare *Ufficiali Straordinari*, mandando continuamente subalterni, alcuni dei quali, scriveva l'autore, “*sono il flagello delle popolazioni*”.

Le questioni sollevate dal governatore, nonché alcune delle proposte avanzate, le ritroviamo all'interno della bozza del “*Piano di riforma della giustizia nelle province, della Segreteria di Giustizia*”<sup>162</sup> nella quale pure si rimarcava la necessità di “*scegliere ottimi Ministri Provinciali con soldi da ben sussistere*” e si denunciava “*la molteplicità delle Giurisdizioni di*

---

<sup>160</sup> Ivi, p. 86.

<sup>161</sup> Ivi, pp. 86 – 87.

<sup>162</sup> Pubblicato in appendice al saggio di A.M. Rao, *Galanti, Simonetti e la riforma della giustizia*, cit., pp. 331 – 341.

*privilegio sostenute nel Foro*” come una delle principali piaghe che affliggevano l’amministrazione della giustizia nel regno<sup>163</sup>. L’esigenza che si palesava nella proposta di riforma era quella di superare gli interventi *ad hoc*, fatti dal sovrano su singoli casi, e approntare la ridefinizione di tutto lo spazio giurisdizionale del regno. Questo sulla scorta dei reiterati comandi che il sovrano era costretto, con una certa cadenza temporale, a emanare. Ancora nel 1791, in un sovrano dispaccio relativo ai feudi allodiali e devoluti, si comandava che, al fine di evitare liti giurisdizionali, per continuare a godere del foro doganale, oltre alla patente di una delle dogane, quale quella di Foggia o delle Doganelle di Abruzzo, si dovesse esibire anche la fede dell’Università ~~che~~ attestante il reale possesso da parte del patentato, di animali nel suo territorio<sup>164</sup>.

Come, infatti, veniva denunciato nella proposta di riforma del 1795, il problema era rappresentato da tutti i ladroni che godevano di privilegio di foro e che continuavano a compiere scorriere

non potendo ciascun arrendamento o Foro parziale avere in tutte le Provincie, e Paesi del Regno, dove sono le persone Patentate, e Forate esenti dalla giurisdizione ordinaria, Officiali di Giustizia, e forze esecutrici per perseguire, arrestare e punire i Rei<sup>165</sup>.

In tal senso, vanno interpretate anche le parole del Carrera quando dichiara che con una congrua retribuzione al governatore di Spada e di Cappa si sarebbero potute affidare anche quelle competenze il cui disbrigo era affidato a delegati di foro speciale.

La molteplicità degli impiegati, in uno stato povero, osservava il Carrera, contribuisce alla sua distruzione, stigmatizzando, così, la proliferazione continua di ufficiali straordinari, che contribuivano soltanto a far accrescere le oppressioni e le miserie. Occorreva un minor numero di ufficiali scelti, però, tra uomini d’onore suggerendo che i Tribunali avessero cura nell’assegnare commesse da disimpegnarsi nelle Provincie, a “*soggetti di riconosciuta probità e capacità*”.

Ciò che emerge dalle parole del Carrera è il rammarico per lo svilimento subito dalle figure dei Governatori di Spada e di Cappa,

---

<sup>163</sup> Ivi, pp. 331 – 335.

<sup>164</sup> A. De SARIIS, *Codice delle leggi*, cit., p. 352.

<sup>165</sup> Ivi, p. 332.

rispetto al passato, rappresentato dalle ormai precluse possibilità di far carriera esercitando questo ufficio. L'onesto assegnamento che auspicava il governatore, si rendeva necessario per “sostenere il lustro della carica”, tuttavia, riteneva parimenti importante l'esser stimolati da più nobili sentimenti, quali potevano essere la gloria che derivava dagli “*ascensi, gli Ordini Cavallereschi ed i titoli*”. Il Carrera osservava che Governatori Dottori e Giudici, alla stregua degli altri ufficiali politici e militari, ancora godevano di tali possibilità di ascesa, tuttavia per i Governatori di Spada e di Cappa esse erano, ormai, precluse<sup>166</sup>. Tale tipologia di ufficiali, ai tempi in cui scriveva il governatore, registrava una presenza nel Regno pari al numero di trenta unità e, nel passato essa aveva offerto possibilità di ascesa fino al grado di Preside delle Province e “*ad altre cariche luminose*”, ricevendo “*appannaggi corrispondenti e lucri non indifferenti*”. Concludeva, in modo amaro, il Governatore:

Le Regali Patenti oggi sono le stesse dell'antico tempo; egualmente necessario il lustro per imporre rispetto a' popoli confidati alla di loro giurisdizione: la scelta quindi de' soggetti per tali cariche richiede tutta l'attenzione del Clementissimo Sovrano: il solo nome di Governatore, di Pretore a sufficienza ne addita l'importanza: questi scelti fra i sudditi accreditati, deve supporre in loro la bella ambizione per la gloria, quale è inseparabile dalla Virtù; e la Virtù esige premi; il premio è proprio della Giustizia distributiva; e la Giustizia distributiva è la gemma più preziosa della Corona. Mancandosi in una di queste parti, il Re sarà mal servito; ed i Popoli in patimento<sup>167</sup>.

Le parole del Governatore Carrera dedicate alla ormai compiuta marginalizzazione della carica di Governatore di Spada e di Cappa dalle possibilità di far carriera e di poter ambire a posti di più alto prestigio, assumono il tono di un chiaro atto di accusa nei confronti della componente togata degli uffici. Come ha evidenziato Spagnoletti, la monarchia aveva “*le mani più libere e maggiori ragioni da far valere nella provvista dei governi di cappa e spada*”, tuttavia, la Real Camera si

---

<sup>166</sup> Ivi, p. 88 – 89.

<sup>167</sup> Ivi, p. 89.

presentava come garante di un sistema che tendeva ad accrescere peso e funzioni ed attribuzioni dei togati e dei dottori<sup>168</sup>.

L'azione della Camera era volta ad accrescere il protagonismo dei dottori, tanto da inserire gli stessi ai governi di città per l'esercizio dei quali non era richiesto il titolo di "dottore". A tal proposito, rileviamo che oltre agli esempi, riportati da Spagnoletti, per le città di Trani, Lucera e Guardia Regia, anche le città di Chieti e Taranto che comparivano nell'elenco delle Terne per l'anno 1747, tra i governi di Spada e di Cappa, nello stesso elenco del 1773, le ritroviamo annoverate tra i governi di Dottori<sup>169</sup>.

Dunque, secondo il Carrera, per introdurre dei reali cambiamenti all'interno dell'amministrazione della giustizia erano necessarie misure che prevedessero adeguati emolumenti da permettere agli ufficiali di giustizia un tenore di vita dignitoso, coerente allo *status* derivante dalla carica, e la possibilità di rientrare nelle spese sostenute per le patenti e i continui spostamenti necessari a raggiungere i luoghi di destinazione. Più di ogni altra cosa, tuttavia, era necessario poter nuovamente contare su aspettative certe di avanzamento di carriera tali da spingere gli ufficiali che, sin dall'inizio, dovevano esser scelti tra persone di un certo spessore, ad operare con virtù per ascendere ai meritati onori.

### *Reclutamento e servizio nei governi e giudicati regi*

Per potere accedere all'esercizio degli uffici di giustizia del regno era richiesto il requisito della laurea e del dottorato in *utroque iure*, oltre che l'essere "*approvato*", ossia ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione nei tribunali a seguito di un esame sostenuto dinanzi alla *Giunta degli Approbandi*, volto ad appurare le conoscenze del diritto del regno da parte dei candidati<sup>170</sup>. La norma che introduceva l'obbligatorietà

---

<sup>168</sup> A. SPAGNOLETTI, *Giudici e governatori regi nelle università meridionali (XVIII secolo)*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane» CV, 1987, p. 429.

<sup>169</sup> Archivio di Stato di Napoli (d'ora in poi ASNa), *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte*, serie XV, Busta 138, fascicolo 24 e Busta 365, fascicolo 2.

<sup>170</sup> La Giunta fu costituita con la Prammatica XXIII *de Officialibus et his quae eis prohibeantur*, del 28 luglio 1631, ed era formata da tre giudici (un reggente del Collaterale, un consigliere del Sacro Regio Consiglio e un reggente della Regia Camera della Sommaria) che si riunivano una volta alla settimana presso la casa del Reggente del

della conoscenza delle leggi del regno risaliva ai tempi del regno di Giovanna I, tuttavia, nel corso dei secoli era andato affievolendosi il controllo in merito alla sua applicazione. Pertanto, nel XVII secolo, venne nuovamente ribadito il comando regio, e fu istituita la *Giunta* con il compito di verificare le competenze dei pretendenti alla carica di giudice. Naturalmente, il superamento della prova non garantiva affatto il diretto assorbimento nel circuito dei giudicati o del sistema giudiziario regnicolo, visto che le modalità invalse fino almeno al Decennio francese, si fondavano sul sistema della nomina diretta da parte del sovrano, previa consulta della *Real Camera*, a seguito della presentazione di una supplica da parte del pretendente. Scrive Spagnoletti:

I governorati ed i giudicati pur non costituendo cariche prettamente onorifiche si configuravano come parte importante del sistema di gratificazioni di cui si serviva la monarchia di antico regime rappresentando, per di più, gli uffici più alla portata di mano dei provinciali e più in grado di soddisfare le ambizioni di una moltitudine di laureati che, sciamati da Napoli e tornati nella città di origine, conservavano il ricordo dei grandi tribunali della metropoli e delle speranze di fulminee carriere e di promozione sociale allora coltivate<sup>171</sup>.

Una concezione dell'ufficio quasi *beneficiale*, come rileva Spagnoletti che, nella gara eccessivamente affollata tra i pretensori ad un posto nel servizio regio, vedeva nel riportare all'interno delle suppliche, l'elencazione di meriti e servizi resi alla monarchia da parte dei propri avi, genitori o, più in generale, della propria famiglia, un efficace strumento per aumentare le possibilità di accoglimento della propria richiesta.

Paradigmatico è il caso, segnalato sempre dallo stesso Spagnoletti, di Errico Colombo, figura emblematica e tipica del giudice/governatore regio, il quale redasse un volume dal titolo *Raccolta di centoventi autentici documenti che attestano i rilevanti servizi prestati dal regio giudice d. Errico Colombo*, nella cui prefazione rimarcava come non essendo in possesso di ricchezze materiali da lasciare in eredità ai propri figli, aveva pensato di

---

Collaterale al fine di esaminare gli aspiranti ai posti di giudici di Vicaria, di Uditori provinciali, di giudici e assessori di corti regie e baronali. Su tali tematiche vedi anche A. Di FALCO, *Il governo del feudo nel Mezzogiorno moderno (secc. XVI - XVIII)*, cit..

<sup>171</sup> A. SPAGNOLETTI, *Giudici e governorati regi*, cit., pp. 418 - 419.

lasciar loro tale volume, affinché il suo esempio di ligio servitore regio assurgesse a modello da seguire nel corso della loro vita<sup>172</sup>. A voler leggere tra le righe, sembrerebbe più idoneo ipotizzare che - non potendo l'autore scriverlo esplicitamente - il lasciare in eredità una raccolta di quanto compiuto dallo stesso per la dinastia regnante, potesse fornire quel *quid pluris* da utilizzare nella competizione per un posto regio, qualora uno dei discendenti avesse voluto intraprendere quella carriera, non potendo il genitore lasciar loro altra sorta di beni materiali.

I meriti dei propri genitori venivano spesso rivendicati nelle suppliche presentate, ai fini dell'ottenimento di un Regio giudicato. Il dottor Antonio Feniziani nel presentare la supplica per un simile ufficio, allegava un memoriale in cui motivava la richiesta di un giudicato regio “*per i meriti di suo padre che attualmente ritrovasi esercitare la carica di Governatore regio e Giudice della città di Mola di Bari*”, oltre a precisare di essere in possesso del dottorato conseguito presso il Collegio dei dottori di Napoli, e di aver per anni esercitato la professione legale nei regi tribunali<sup>173</sup>.

Analogamente, il caso di Mauro Cimeri della Terra di Laureana, che nella relazione su di lui stilata dal Consigliere Porcinari, a seguito della richiesta di informo da parte della Real Camera, viene rimarcato che, oltre ad aver esercitato nel giro dei governi baronali per alcuni anni, “*è figlio del dottore in legge D. Giuseppe Cimeri, uno dei gentiluomini della Terra di Laureana*”<sup>174</sup>.

Le richieste presentate al sovrano non provenivano soltanto da dottori in legge, ma riguardavano anche governatorati di Spada e di Cappa ai quali, generalmente, ambivano nobili e rappresentanti dei patriziati cittadini, non in possesso del titolo dottorale, per poter contare su di uno *status* derivante dalla carica che fosse conforme alla propria condizione sociale. Come rilevato da Spagnoletti, la possibilità da parte del sovrano di avere più ampia autonomia nell'inserimento di propri raccomandati era nella nomina dei governi di Spada e Cappa, presenti nei capoluoghi o

---

<sup>172</sup> E. COLOMBO, *Raccolta di centoventi autentici documenti che attestano i rilevanti servizi prestati dal regio giudice d. Errico Colombo*, Napoli, presso Angelo Coda, 1821, pp. 3- 5.

<sup>173</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (Serie XV)*, b. 320, f.lo 10.

<sup>174</sup> Ivi, B. 342, f.lo 15.

nei centri caratterizzati da una maggiore articolazione sociale della popolazione. Anche in questi casi nei memoriali presentati dai pretensori, era importante, oltre alle fedi attestanti le proprie origini, rivendicare il servizio svolto da altri membri della famiglia per la casa regnante, al fine di attivare il meccanismo beneficiale in merito all'assegnazione dell'incarico. Nella consulta relativa alla richiesta di Mauro Venturi per un regio governo, si fa riferimento ad una fede presentata dal richiedente e sottoscritta dai sindaci di Bari in cui si precisa che

La famiglia Venturi dei Baroni di Palmarice in provincia di Otranto abbia goduto e goda le prerogative di nobili patrizi di essa città fin dall'anno 1492, avendo da quell'anno fino al presente esercitato in diversi tempi tutti gli onori che suol dispensare la città ritrovandosi molti di detta famiglia impiegati nell'ufficio di mastrogiurato e specialmente D Giuseppe Venturi con l'ufficio di Sindaco per la sua piazza di nobili per ben quindici fiате, ed il presente D. Mauro Venturi nipote [...] anche ave esercitata tal carica di sindaco nell'anno 1755, tempo in cui vi fu il passaggio di due battaglioni svizzeri, oltre che di due altri provinciali per cui restò dispendiato di molto e si disimpegnò con zelo ed amore in servizio della Maestà delle due Sicilie, oggi monarca della Spagna, e che il di lui padre d. Saverio Venturi, oltre l'esser stato più volte mastrogiurato fu destinato dalla Piazza de' nobili per deputato a giurare omaggio di fedeltà alla Maestà del Re Filippo V dimorata allora in Napoli<sup>175</sup>.

Allo stesso modo, nel caso della richiesta di D. Tiberio de Cantore, patrizio della città di Taranto, sempre per un governatorato di Spada e Cappa, nel memoriale veniva giustificata la richiesta

in attenzione dei servizi prestati da' suoi maggiori a predecessori sovrani Angioini e Aragonesi per li quali meritavano rilevanti pensioni con verij gloriosi diplomi che in detto suo ricorso uno per uno si enunciano<sup>176</sup>.

Riportiamo, ancora, il caso di d. Francesco Scotto, patrizio aggregato alla nobiltà della città di Pozzuoli, che presenta un ricorso nel quale richiede qualche regio governo nelle vicinanze della città di Napoli

---

<sup>175</sup> Ivi, b. 280, f.lo 20.

<sup>176</sup> Ivi, b. 320, f.lo 12.

avendo i di lui maggiori servito la corona di Spagna, cioè D. Michele Scotti suo prozio in qualità di Capitano la Maestà del Re Filippo IV, e D. Michele Scotti suo avo anche in qualità di Capitano la Maestà del re Carlo II<sup>177</sup>.

Anche Gio Batta Mazza, patrizio della città di Salerno, richiedeva una Piazza di Regio Governo, “*in considerazione dei servizi prestati da suoi maggiori alla vostra Real Corona*”, e la Real Camera, dopo aver chiesto un informo al Consigliere Gio Batta Pallante nel quale riferiva essere, il richiedente, “*capace ed abile negli affari onde possa bene amministrare un governo*”, nulla ostava affinché il sovrano potesse concedergli un Governo di Spada e di Cappa<sup>178</sup>.

Molto spesso erano gli stessi genitori, già al servizio negli uffici di governatorato, che presentavano suppliche al fine di intercedere per i propri figli. È il caso del barone D. Giobatta Marchitelli governatore della città di Somma, che presenta una richiesta per il figlio Filippo di un qualche governo degli stati medicei e farnesiani<sup>179</sup>.

Ritornando ai dottori, un *curriculum* familiare di tutto rispetto quello goduto da Francesco Freda, appartenente al patriziato della città di Barletta. Famiglia originaria di Modena - trasferitasi nel regno con Giacomo Freda, milite al seguito di Prospero Colonna, in aiuto di Ferdinando il Cattolico -, detenne l'ufficio di Regio Credenziere e Fiscale della Dogana di Foggia per ben 185 anni, fino alla soppressione nel 1734. Una famiglia i cui membri si distinsero nell'esercizio delle cariche di giustizia: il nonno di Francesco, Lionardo, fu impiegato nei Giudicati e Governi Regi, per poi passare nel giro delle Udienze; il padre, Giovanantonio, a soli venti anni di età “*fu promosso Uditore nelle provincie di Abbruzzo*”; il fratello, Ferdinando, esercitante la professione legale; l'altro fratello, Michelangelo, “*dopo aver fatto per più anni il corso nei Tribunali del Regno in qualità di Caporuota nelle Regie Udienze*”, svolse la carica di Governatore della città di Reggio, “*con la certa speranze di passare [...] Giudice della Gran Corte della Vicaria, per indi nel grado di*

---

<sup>177</sup> Ivi, b. 275, f.lo 28.

<sup>178</sup> Ivi, b. 333, f.lo 15.

<sup>179</sup> Ivi, b. 320, f.lo 26.

*Consigliere*”, oltre essere aggregato alla nobiltà di Reggio<sup>180</sup>. Francesco, naturalmente, venne ammesso nel giro dei giudicati regi; infatti, lo troviamo come giudice uscente di Teramo, al secondo posto della terna per il governo di Manfredonia, nel 1773<sup>181</sup>, e come giudice uscente di Vieste e designato per Brindisi, nel 1776<sup>182</sup>. Nel 1754, venne emesso un dispaccio nel quale Francesco e il fratello Michelangelo furono i protagonisti di un precedente che occorre regolamentare a mezzo di decisione sovrana. Michelangelo, uditore presso l’Udienza di Catanzaro, si era fatto lo scrupolo di intervenire nelle cause dei cittadini di Stilo, perché suo fratello Francesco, visto il grado stretto di parentela, esercitava la carica di Governatore in quella città. Il dispaccio chiarì che:

lo scrupolo abbia a farsi soltanto in quelle cause in cui avesse proceduto o dovrebbe procedere lo attuale Governatore di quella città suo fratello; ma non già nelle cause che trovansi dedotte e pendenti in cotesta Udienza per via di gravami decretate dallo antecessore Governatore di quella Città<sup>183</sup>.

Esercitare nelle corti locali e provinciali, rappresentava un tirocinio altamente formativo al fine della conoscenza del diritto del regno e dell’acquisizione di un *know how* che permettesse di conoscere i complicati meccanismi del funzionamento dell’amministrazione della giustizia, utile sicuramente, per una eventuale proiezione della propria carriera verso i più alti gradini amministrativi e giudiziari delle magistrature napoletane. La definizione delle attribuzioni e competenze ricadenti in capo al giudice governatore risulta ancora difficile, non soltanto perché esse non sono elencate in alcun testo normativo ma, soprattutto, come evidenziato da Spagnoletti, nel corso degli anni erano andati ad aggiungersi alle attribuzioni originarie del governatore, nuovi incarichi ed incombenze che avevano reso la loro funzione molto più articolata nella realtà e “*a renderne i contorni meno immediatamente decifrabili*”<sup>184</sup>. Possiamo tuttavia operare una prima distinzione tra le due

---

<sup>180</sup> A. MAGNO, *Un documento del patriziato barlettano*, in «Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere e Arti», V, 2 (1888), p. 31.

<sup>181</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (Serie XV)*, b. 365, f.lo 2.

<sup>182</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (Serie XV)*, b. 394, f.lo 40

<sup>183</sup> D. GATTA, *Reali Dispacci*, cit., Parte II, vol. II, p. 532.

<sup>184</sup> A. SPAGNOLETTI, *Giudici e Governatori regi*, cit., p. 439 – 440.

cariche: la carica di governatore, aveva un'origine che rimandava a prerogative maggiormente afferenti al governo politico; la carica di giudice era prettamente circoscritta alla funzione dicastica.

I governi delle città potevano essere affidati a governatori dottori, figure togate, o a governatori di Spada e Cappa, non dottori ma di estrazione nobile, ai quali veniva affiancato un giudice assessore.

Naturalmente, la parola giudice rimanda a funzioni relative al campo della giustizia, tuttavia, per la realtà di antico regime sappiamo che anche le attribuzioni amministrative venivano espletate attraverso il sistema contenzioso e ricadevano in capo all'istituzione magistratuale. Il panorama composito delle attività svolte da questi magistrati comprendeva oltre che la funzione di giudici di prima istanza su alcune tipologie di reati, lo svolgimento di incarichi in funzione delegata per altri tribunali, l'esercizio di competenze di polizia, afferenti al mantenimento dell'ordine pubblico e alla vita economica del luogo, la partecipazione alla raccolta fiscale, il presiedere alle deliberazioni universali, mantenere la corrispondenza con i ministeri centrali, essere a capo della squadra di *birri* dell'università. La coesistenza al governo delle città tra governatore e giudice era all'origine, molto spesso, di conflittualità che nascevano in merito alla disputa su quale tra le due figure fosse prevalente.

Tali conflitti portarono il governo centrale ad assumere dei provvedimenti in merito a questioni particolari che, successivamente, sarebbero servite come norme regolanti la convivenza delle due cariche. Fu quanto accadde tra il governatore e il giudice di Amantea, a determinare un intervento in cui vennero ad essere meglio delineate le rispettive competenze<sup>185</sup>. Nello specifico, si ribadiva che non poteva il governatore procedere alla carcerazione o alla scarcerazione senza il voto del giudice, a meno che la carcerazione non avvenisse in flagranza di reato. Era richiesto il consenso di ambedue le figure per quanto riguardava la composizione e la transizione dei reati; fermo restando per il governatore la non ingerenza nelle materie afferenti al civile, si rendeva necessaria la sua firma sui decreti definitivi delle cause civili e sulle lettere esecutoriali. Si precisava, inoltre, che non si poteva impedire al governatore la facoltà di concedere la licenza di portare armi a scopo venatorio. A questo decreto del Tanucci del 2 di settembre del 1747, ne

---

<sup>185</sup> D. GATTA, *Reali dispacci*, cit., Parte II, vol. II, p. 287.

fece seguito un altro del 15 di dicembre dello stesso anno, nel quale si comandava di riservare al governatore, quando si recava con il giudice nella ruota delle Udienze a riferire su una particolare causa, un trattamento al pari del giudice, con le stesse modalità riservate ai giudici di Vicaria quando si recavano in Sacro Regio Consiglio. Su quest'ultimo punto, si resero necessari ancora altri due dispacci, da parte del ministro, nel 1758 e nel 1760. Evidentemente, i togati che erano presenti all'interno della Udienza non erano propensi a fornire un pari trattamento al governatore, in quanto carica politica e non giuridica. Bisogna tuttavia ricordare che la figura riconosciuta al vertice della corte locale era quella del governatore, anche perché era a lui che spettava ricevere le querele delle parti, fatto obbligo però che ne fosse subito informato il giudice. Inoltre, egli approvava il mastrodatti esercitante nella corte<sup>186</sup>, le udienze si tenevano presso la sua dimora, sede in cui si conservava anche l'archivio<sup>187</sup> e, in ultimo, era il detentore della “*bacchetta della giustizia*” nella sua qualità di Governatore e capitano. Del resto, anche il preside, in qualità di governatore delle province, era considerato dalla trattatistica del tempo, seppur al livello formale, al vertice della gerarchia del tribunale<sup>188</sup>. In realtà, da quanto si evince dal dettato dei dispacci, il giudice esercitava la “*giurisdizione in unione del Governatore*”, dunque, aveva facoltà di intervento in tutti gli atti giuridici<sup>189</sup>. Veniva, tuttavia, proibita ogni ingerenza da parte del giudice, negli atti ricadenti nella sfera del governo politico, quali la sottoscrizione dei bandi pretorii, ricadenti nell'esclusiva competenza del governatore; oppure, era inibita la concessione, da parte del giudice, di licenze di armi o di redazione di patenti a persone per il loro utilizzo, perché esclusivo diritto del governatore. I due ufficiali intervenivano congiuntamente nell'esame dei testimoni e sulle informazioni da prendersi, mentre le querele criminali venivano ricevute dal governatore che, prima di procedere alla cattura, informazione e carcerazione degli inquisiti, doveva emanare decreto con voto anche del giudice<sup>190</sup>.

---

<sup>186</sup> Ivi, p. 410.

<sup>187</sup> A. SPAGNOLETTI, *Giudici e Governatori regi*, cit., p. 444.

<sup>188</sup> M. G. MAIORINI, *I presidi nel primo periodo borbonico*, cit., p. 188.

<sup>189</sup> D. GATTA, *Reali Dispacci*, cit., Parte II, vol. IV, p. 444.

<sup>190</sup> Ivi, Parte II, Vol. II, p. 351

Da un dispaccio inviato al governatore di Taranto, del 16 luglio 1768, traiamo un altro esempio dei tanti casi scatenanti conflittualità sulle rispettive competenze tra gli ufficiali delle corti locali. Nell'atto si comunicava, al fine di dirimere la contesa insorta tra governatore, giudice e mastrodatti, che ricadeva nell'arbitrio delle parti litiganti la scelta dell'ufficiale che avrebbe dovuto dar esecuzione ai decreti dei tribunali superiori o dello stesso tribunale, indicandone uno tra i suddetti o anche tutti, accollandosi però, le parti, la relativa spesa<sup>191</sup>. La lite all'interno della corte di Taranto, ebbe ancora degli strascichi tenuto conto della successiva supplica presentata dal mastrodatti della stessa, Vincenzo Romano, nella quale chiedeva che si comandasse l'osservanza di quanto stabilito dal precedente dispaccio, che nella libera scelta delle parti di avvalersi del solo mastrodatti, il governatore e il giudice non avrebbero dovuto pretendere alcunché a titolo di regalia<sup>192</sup>.

Le conflittualità nascevano, oltre che per l'aspetto afferente alle relative attribuzioni, anche per questioni più squisitamente afferenti al decoro e alle precedenze, da rispettare verso le cariche. In una società fondata sull'onore che derivava dalla carica e sull'importanza delle manifestazioni esteriori che assicuravano il riconoscimento dell'appartenenza ad uno *status* attraverso anche il consenso dell'opinione pubblica, non di rado si rendevano necessari interventi da parte del governo, volti a precisare l'etichetta da osservare nelle funzioni pubbliche, come si evince dal dispaccio del 9 luglio del 1773, del ministro Demarco. In esso si puntualizzava che i giudici dovessero avere a loro disposizione, alla stregua dei governatori, *ad "un luogo distinto nelle funzioni di obbligo, quali sono le feste regali e pubbliche"* nelle quali i magistrati cittadini erano tenuti a partecipare, in quanto anche essi erano parte integrante della corte di giustizia<sup>193</sup>.

La scelta di un giudice regio o di un governatore avveniva attraverso il sistema delle terne, un elenco con i tre nominativi dei candidati al servizio di ogni città o università interessata, dalle quali veniva ne veniva scelto uno per la carica di giudice o di governatore, per la durata di un anno. Le terne venivano formate o dalla Real Camera di S. Chiara o dalle

---

<sup>191</sup> Ivi, Parte II, Vol. II, p. 371.

<sup>192</sup> Ivi, p. 372.

<sup>193</sup> D. GATTA, *Reali dispacci*, cit., Parte II, vol. II, p. 297.

università che godevano di tale privilegio. Riportiamo un esempio relativo alla nomina effettuata per il governo di Stilo in Calabria, estrapolato dalla documentazione delle Bozze di Consulte della Real Camera di S. Chiara.

Il 9 gennaio del 1768, il sovrano invia alla Real Camera un dispaccio affinché compia un *informo* e dia relativo parere, in merito alla terna redatta dalla università di Stilo per la nomina del governatore per quell'anno. I candidati erano D. Pietro Basalena, di Aquilonia in Terra di Abruzzo, D. Ferdinando Riccio di Torchiara, e D. Gaetano Giaconiano di Napoli. Riportiamo dalla consulta:

Si dà l'onore di rappresentare alla MV come per il primo nominato [Basalena] non vi è consulta di questa Real Camera né ha esibito documenti a suo favore. Per il secondo si ravvisa dalla consulta di questa Real Camera del 7 maggio 1767 formata sulla domanda di essere impiegato in Regij Governi che il medesimo aveva esercitate le consulte di varij governi baronali e da giudice e governatore in molti luoghi come ancora la consultoria del Portulano di Finocchito e le rispettive Lettere Liberatoriali dippiù le patenti de Governi di Ortona e Campli esercitati dal Dottor D. Gio Batta Riccio suo padre come quelle di Giustiziere della città di Penne: che era nato a 6 marzo 1722. Fedi formate dall'Arciprete e Governatori di Torchiara attestando la sua buona vita e fama e di essere stato Capoeletto di detto luogo = Sua approvazione ad Judicatus M. C. Vicariae e per ultimo da attestato formati da mastrodatti e scrivano della Gran Corte si rilevava che il medesimo aveva esercitata la professione legale in questi Regij Tribunali da Avvocato e Procuratore.

Notiamo come, nel caso del candidato Riccio, vengano spese le credenziali del proprio genitore, non limitandosi a farne menzione all'interno del memoriale o della supplica, ma presentando, addirittura le patenti, abilitanti all'esercizio delle cariche, del padre, oltre che la documentazione attestante le proprie esperienze professionali. Per il terzo candidato, la Real Camera aveva commissionato l'informo al Consigliere Salomone, il quale dava testimonianza dell'onestà e dei buoni costumi del candidato. A corredo della supplica del Giaconiano, erano presentate: una fede del segretario del Sacro Regio Consiglio attestante la sua attività di procuratore, fin dal 1726; una fede compilata da vari avvocati del foro e dal mastrodatti del Sacro Regio Consiglio e della Gran

Corte della Vicaria attestante la sua abilità di patrocinatore di cause fin dal 1733; un attestato del Sacerdote Roselli, cappellano giubilato di Gaeta, in cui si testimoniava che durante l'assedio del Castello nuovo, il Giaconiano aveva accudito le milizie e provveduto a dar loro preziosi consigli contro il nemico, a rischio stesso della sua vita; la copia della patente del Governo di Grumo con relative lettere liberatorie; documento di approvazione ad Judicatis MC Vicariae e, in ultimo, "*il privilegio del suo Dottoramento*". Continuiamo con il testo della consulta:

al presente ha prodotti altri legittimi documenti e requisiti cioè: sua fede di battesimo dalla quale apparisce esser egli nato in Napoli nel 1702. Le liberatorie de Governi da lui esercitati di Pomigliano d'Arco, Vico Equense ed Massa Lubrense conferiteli da VM nel 1764 (Precedente anche consulta di essa Real Camera affermativa) nella qual carica disimpegnò alcune incombenze avendo preso l'espedito di destinare riguardo a quelle torri.

Viene posto l'accento su come il Giaconiano avesse accudito, giorno e notte, i *Torrieri* e le *Guardie delle Marine*, provvedendo ad accomodare gli *schioffi* delle truppe, a proprie spese, come testimoniato dal tenente delle torri e dal deputato della salute. Si evinceva, inoltre, da un attestato del chirurgo Palomba che nell'espletare tali funzioni, il candidato a causa del continuo cavalcare nel fare la spola, giorno e notte, per visitare le torri, si procurò "*sei tagli sulle parti pudende*" che lo costrinsero a letto per ben sei mesi rischiando la vita. Allegava, in ultimo, due Reali dispacci da quali si ricavava che il Dr Giaconiano fu, nel 1766, destinato Governatore di sospesa Giurisdizione della città e feudi del duca di Bagnara e, "*nel passato anno*" in quello della città di Marano anch'esso di sospesa giurisdizione ma non poté servire nei "*cennati governi per essersi li debitori rispettivi accordati co loro creditor*".

In questo secondo caso, la consolidata esperienza del richiedente, gli permetteva di ricorrere alla narrazione di particolari esperienze vissute, nelle quali aveva dimostrato la totale dedizione al servizio regio, sottolineando il sostenimento delle spese a proprio carico e le procurate infermità, diremmo oggi cause di servizio, procurate pur di non venir meno al dovere.

Due *curricula* di tutto rispetto, per quanto riguarda il Riccio e il Giaconiano, con una esperienza assai più solida da parte di quest'ultimo che, dall'alto dei suoi 66 anni, poteva vantare, tanto da portare la consulta al seguente esito:

Avendo pertanto la Real Camera considerato che la graduazione del primo, secondo o terzo luogo niente influisse al merito de tra concorrenti perché è stato effetto della sorte alla quale si sono esposti li tre divisati soggetti secondo il solito di quella università nel far la detta nomina, ha ritrovato che oltre agli addotti requisiti del registrato in terzo luogo che è il Giaconiano, vi concorre quello della sua avanzata età. Onde stima che VM possa degnarsi di presceglierlo al detto Governo<sup>194</sup>.

Il contenuto di tale consulta potrebbe fungere da modello generale per quanto riguarda l'elencazione dei requisiti e della documentazione presentate dai pretensori dei governi in allegato alle proprie suppliche. Patenti di governi esercitati dagli stessi o dai propri ascendenti e/o collaterali, lettere liberatorie rilasciate a seguito del sindacato sui rispettivi operati, fedì di parroci testimonianti la professione di fede e, in genere, i buoni costumi, dichiarazioni di eletti e governatori delle *universitates* o di altri ufficiali sulle prove di dedizione al dovere dimostrate, non trascurando spesso, come nell'ultimo caso proposto, il riferimento ai danni materiali e di salute procuratisi nell'adempimento del proprio servizio in situazioni di emergenza.

### *La carriera: dal giro dei governi regi alle Udienze e ai Tribunali centrali*

Nel 1734, quando si insediò la dinastia borbonica sul trono di Napoli, nel regno vi erano solo cinquantotto città regie su di un totale di millenovecentonovantaquattro, delle quali quarantasei avevano un governo regio. Esse erano Lecce, Lettere, Matera, Capri, Salerno, Lucera, Bisceglie, Reggio, Gaeta, Modugno, St' Agata, Amalfi, Otranto, Manfredonia, Cotrone, Barletta, Trani, Gallipoli, Teramo,

---

<sup>194</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, b. 307, f.lo 47.

Tramonti, Aversa, Sorrento, Nola, Gragnano, Maiuri, Scala-Ravello, Catanzaro, Cosenza, Maratea, Amantea, Guardia Regia, Nereto, Aquila, Civitella, Chieti, Tropea, Scigliano, Vieste, Brindisi, Taranto, Cisternino, Lagonegro, Agerola, Campobasso, Foggia, Ariano<sup>195</sup>. A queste, nel corso degli anni andarono ad aggiungersi anche altre località quali ad esempio Ischia e Procida che da baronali che erano, divennero demaniali nel 1736, per un accordo fatto con il fisco dal Marchese del Vasto<sup>196</sup>, oppure Mola, Giovinazzo e Terlizzi<sup>197</sup>. Scrive il Bianchini:

Erano nel regno i governatori che nominava il re soli centoquarantanove, cioè 20 in Terra di Lavoro, 23 in Principato Citra, 4 in Principato Ultra, 13 in Capitanata, 8 in Basilicata, 17 in Terra di Bari, 19 in Terra d'Otranto, 31 ne' tre Abruzzi, e 14 nelle Calabrie. In tutto il resto e propriamente nelle città feudali stavano governatori baronali. E tali magistrati colle loro corti, cioè cogli scrivani ed altri inferiori ufficiali, che appellavansi corti locali, erano a peso delle comuni<sup>198</sup>.

Bisogna fare una distinzione per quanto riguarda le città del regno di Napoli, tra quelle regie e quelle demaniali. Le prime erano città che si erano riscattate dal possesso feudale o che avevano acquistato il privilegio di non essere più vendute in feudo; le seconde

quelle che sono ancora costituite in feudo, ma si sono sottratte alla servitù di un altro uomo, reclamando al regio demanio [...] Questo dinota, che i cittadini, con una lunga e dispendiosa lite, hanno ottenuto di essere preferiti a quel prezzo, che l'uomo ricco voleva pagare per possederli, per esercitare su di essi molti dritti di proprietà, da fasto e di imperio<sup>199</sup>.

---

<sup>195</sup> M. SCHIPA, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Napoli, Tip. L. Piero e figlio, 1904, p. 67, n.4. Vedi pure F. RICCIARDI, *Discorso storico, o sia Notiziario dell'anno 1734 con l'almanacco del commendatore di Urania, o sia segretario delle zifre celesti; con nuove aggiunte più degli altri anni* Napoli, Antonio Ricciardo, 1734, p. 178 sg.

<sup>196</sup> G. M. GALANTI, *Nuova descrizione*, cit., vol. III, p. 27, n.1.

<sup>197</sup> Ivi, p. 30.

<sup>198</sup> L. BIANCHINI, *Storia delle finanze del Regno di Napoli*, cit., p. 344.

<sup>199</sup> G. GALANTI, *Nuova descrizione*, cit., III, p. 4.

Le città demaniali erano quelle per le quali la popolazione poteva esercitare un diritto di prelazione quando veniva decisa la loro alienazione in feudo. Purtroppo la condizione di città demaniale, a differenza di quelle regie, non era definitiva, come spiega il Galanti,

perché il genio fiscale non ha saputo accordare a questi virtuosi cittadini la prelazione del feudo, che con intestarlo a qualche persona, tal che in mancanza de' suoi discendenti in grado di succedere, si faccia luogo alla devoluzione, ed alla facoltà di venderlo nuovamente<sup>200</sup>.

Vi erano oltre alle città feudali, delle città che rientravano nel patrimonio feudale della dinastia dei Borbone, i cosiddetti feudi medicei e farnesiani. I primi erano concentrati in Abruzzo Ulteriore ed erano le seguenti comunità: Accumuli, Colle Spada, Rocca Salli, Amatrice, Campotosto, Bussi, Civita reale, Capestrano, Calascio, Carapelle, Castel Carapelle, Castel del monte, Ofena, Rocca Calascio, S. Stefano.

I feudi farnesiani invece, erano dislocati su più province: in Terra di Lavoro vi erano Castellammare, Pico, Rocca Guglielma, S. Giovanni in carico; in Terra di Bari vi era Altamura; in Abruzzo Citeriore Abbateggio, Ortona e sue ville, S. Valentino; in Abruzzo Ulteriore (o sia dell'Aquila), Borbona, Cantalice, Civita ducale, Borghetto, Castel S. Angelo, Lignano, Paterno, Pendenza, Leonessa, Montereale, Posta; in Abruzzo Ulteriore (o sia di Teramo), Bacucco, Campli e sue ville, Penne e sue ville<sup>201</sup>.

Nelle città regie, demaniali, nei feudi allodiali e in quelli di sospesa giurisdizione, la giurisdizione era direttamente amministrata dal sovrano, il quale inviava in quei luoghi ufficiali per amministrare la giustizia.

Come rilevato da Spagnoletti, le nomine ai governatorati e ai giudicati regi rappresentavano un importante aspetto del sistema di gratificazioni di cui la monarchia si serviva, rappresentando la valvola di sfogo per le aspettative di quel gran numero di laureati che ritornavano dalla capitale nelle città di origine. Emerge tale aspetto, evidenziato dallo studioso, dalle Consulte della Real Camera, dove la pressione dei laureati si faceva sentire sempre di più, tanto che la discussione tra i Consiglieri, sull'ipotesi di aumentare ancora il numero dei governi di dottori, a scapito di quelli

---

<sup>200</sup> Ivi, p. 5.

<sup>201</sup> Ivi, p. 17.

di Spada e di Cappa, si risolse negativamente, in quanto avrebbe potuto, tale soluzione, inibire le aspettative dei non dottori, escludendo così soggetti nobili dalla Real Clemenza<sup>202</sup>. Non a caso nelle province a più denso insediamento nobiliar-patrizio, si registrava la presenza più alta dei governi di Spada e di Cappa. Nello specifico, in Terra di Lavoro, su sette governi, sei erano di tale tipologia e soltanto uno era governo di dottori; in Principato Citra su dodici governi, dieci erano di Spada e di Cappa e due erano governi di dottori; in Terra d'Otranto, vi erano esclusivamente cinque governi di Spada e di Cappa.

Il ruolo esercitato dai consiglieri della Real Camera era quello di bilanciare gli uffici concessi in beneficio dal sovrano a soggetti non dottori, con l'immissione di uomini forniti di dottrina in modo tale che, nel tempo, dopo la promozione a posti più elevati, nel circuito provinciale, si sarebbero potute rimpinguare le fila dei giudici nelle magistrature napoletane, con elementi forti di un'esperienza che assommasse alla dottrina giuridica l'esperienza pratica. La sperimentazione in tutte le articolazioni e i meccanismi periferici dei settori della macchina amministrativa avrebbe conferito un bagaglio di competenze utili e necessarie ai fini della conoscenza dello *jus Regni* e della maturazione della necessaria *peritia*<sup>203</sup>.

L'esito di tale politica equilibratrice, trova una prova nella denuncia del Carrera, riportata precedentemente, relativa alle inibite possibilità di ascendere a uffici più importanti per le figure dei governatori di Spada e di Cappa. Era attraverso l'esercizio nel giro dei governi regi che i dottori più ambiziosi trovavano l'opportunità di mostrare le loro capacità e di accumulare esperienze di cui avrebbero tenuto conto le autorità napoletane.

Da un sondaggio effettuato sulle carte di archivio, relative alla muta dei governi nell'arco temporale di qualche decennio, abbiamo la possibilità di individuare alcune figure di giudici che trovarono nell'esercizio della carica opportunità di ascesa all'interno del sistema giudiziario del regno. Scorrendo le liste delle terne e operando il confronto con le stesse stilate dopo qualche decennio rileviamo come, tra le tante figure, molti

---

<sup>202</sup> A. SPAGNOLETTI, *Giudici e Governatori regi*, cit., pp. 422 – 423.

<sup>203</sup> I. DEL BAGNO, *Legum doctores. La formazione del ceto dei dottori a Napoli tra Cinque e Seicento*, Napoli, Iovene Editore, 1993, p. 145.

esaurirono la propria carriera esclusivamente nel giro dei governi regi, per scelta, magari, o forse per non esser riusciti in brillantezza e dottrina, a fronte di altri che invece passarono ai gradini superiori della scala gerarchica.

Sappiamo che annualmente venivano stilate le terne per il rinnovo dei giudicati regi e dei governi, questi ultimi differenziati in governi di dottori e governi di Spada e di Cappa. La scadenza dei giudicati e quella dei governi non coincideva; ad esempio nell'anno 1764, la Real Camera presenta in data 22 marzo, le terne relative ai giudicati in scadenza delle seguenti località: Somma, Aversa, Salerno, Gragnano, Gaeta, Nola, Sorrento, Cava, Matera, Bitonto, Bari, Monopoli, Bisceglie, Barletta, Vietri, Teramo, Crotone, Taverna, Tropea<sup>204</sup>. Nello stesso anno, la Real Camera presenta in data 20 ottobre, le terne per i governi di dottori in scadenza nelle seguenti località: Ariano, Lagonegro, Isernia, Campobasso, Manfredonia, Foggia, Tolve, Guardia Regia, Modugno, Mola di Bari, Cosenza, Scigliano, Catanzaro, Amantea, S. Agata di Reggio, Capri. Nella stessa data vengono presentate le terne per i governi di Spada e di Cappa nelle seguenti località: Aversa, Gaeta, Nola, Pozzuoli, Sorrento, Afragola, Giugliano, Salerno, Amalfi, Capri, Cava, Gragnano, Lettere, Tramunti, Majuri, Lucera, Matera, Vieste, Maratea, S. Maura, Trani, Barletta, Bari, Bitonto, Bisceglie, Monopoli, Lecce, Taranto, Gallipoli, Brindisi, Otranto, Chieti, Lanciano, Teramo, Civitella del Tronto, Aquila, Nereto, Taverna, Crotone<sup>205</sup>. Ai governatori di Spada e Cappa, in quanto non dottori, veniva, dunque, affiancato un giudice.

Dobbiamo rilevare che i nominativi riportati nelle terne composte dalla Real Camera, non sempre avevano carattere definitivo. L'ultima parola spettava sempre al sovrano e, molto spesso, venivano effettuate delle variazioni di designazione dovute ad un intervento del Segretario di Grazia e Giustizia. “*il quale pure aveva facoltà di sostituirvi altri idonei a quell'ufficio*”<sup>206</sup>, o ad una decisione regia diversa dall'indicazione della Real Camera. La variazione, tuttavia, poteva essere determinata anche dal peso dei legami corporativi che potevano incidere sulla scelta del candidato, sostituendo all'importanza dei requisiti, il peso derivante dalla

---

<sup>204</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, B. 275, f.lo 49.

<sup>205</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, B. 281, f.lo 11.

<sup>206</sup> F. TRINCHERA, *Degli archivi napoletani*, cit., p. 316.

personale conoscenza o da consolidati legami personali e protezioni accordate dai membri della Camera ai pretensori agli incarichi.

Riportiamo un esempio a tal proposito, che ci viene confermato dall'incrocio effettuato tra le fonti. Per l'anno 1764, al giudicato regio di Ariano, città regia, la terna stilata dalla Real Camera riporta i seguenti nominativi: in prima posizione, d. Francesco de Angelis, governatore uscente di Isernia; d. Biagio Antonio Mele, giudice uscente di Somma; d. Donato Reale, giudice uscente di Aversa<sup>207</sup>. Abbiamo incrociato tale fonte con l'elenco dei giudici e governatori della città riportato nel volume *Storia della regia città di Ariano*, ed emerge come a sostituire il dott. Onofrio Pepe, governatore di Ariano, terminante il governo nel 1764, venisse scelto "*Marcello Feniziani, nuovamente*", in quanto in quel luogo aveva retto come governatore nel 1763<sup>208</sup>. Soltanto nel 1766, arriverà al governo di Ariano uno dei nominativi della terna, stilata per il 1764, precisamente il terzo, Donato Reale. Ancora, andando indietro con gli anni, nella lista delle terne stilate dalla Real Camera il 17 aprile del 1749, viene indicata la terna dei governatori per Ariano, i cui candidati erano: D. Francesco Nitto, governatore uscente di Lagonegro; D. Luigi Parisi e D. Giorgio Mendez de Villa Real<sup>209</sup>. La mancanza, a margine dei nominativi del secondo e del terzo posto di un'indicazione relativa ad un governo di provenienza, lascia presumere che fossero freschi di entrata nel giro dei governi. Dunque, il governatore di Ariano in scadenza nel 1749 era Domenico di Donato, coerentemente a quanto si evince dall'incrocio delle fonti, e candidato al futuro governo di Lagonegro. Anche questa volta, tuttavia, al governo di Ariano, non successe alcuno dei presenti nella terna stilata, ma troviamo il napoletano Nicola Parisi, che verrà riconfermato anche per l'anno successivo<sup>210</sup>.

Per l'anno 1774, al contrario, nella lista stilata dalla Real Camera nel 2 ottobre del 1773, viene indicato come governatore di Ariano, d. Angiolo Rapolla, governatore di Foggia<sup>211</sup>, confermato dalla lista dei governatori

---

<sup>207</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, B. 281, f.lo 11.

<sup>208</sup> *Storia della regia città di Ariano e sua diocesi opera di Tommaso Vitale patrizio di detta città e giureconsulto dedicata alla Sacra Real Maestà Ferdinando IV Re delle due Sicilie*, Roma, nella Stamperia Salomoni, 1794, p. 183.

<sup>209</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, B. 138, f.lo 24.

<sup>210</sup> *Storia della regia città di Ariano*, cit., p. 183.

<sup>211</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, B. 365, f.lo 2.

riportata nella *Storia di Ariano*, dove il Rapolla aveva esercitato già nell'anno 1772.<sup>212</sup> Lo stesso personaggio lo troviamo come giudice di Barletta, nel 1764 e inserito al terzo posto, nella terna stilata dalla Real Camera, il 20 ottobre del 1764, per il governo di Tolve<sup>213</sup>. Angiolo Maria Rapolla di Atripalda, era il nipote del ben più celebre Francesco Rapolla insigne giureconsulto<sup>214</sup>, anch'egli di Atripalda, che ebbe una brillante carriera, prima come giudice e governatore regio, poi come giurista e professore universitario – autore, tra l'altro, dell'importante opera *De Jurisconsulto, sive de ratione discendi interpretandique juris civilis libri* - fino ad ascendere ai massimi gradi delle magistrature napoletane, in qualità di Regio Consigliere della Real Camera di S. Chiara (1759) e presidente della Regia Camera della Sommara (1761). Nato nel 1701 ad Atripalda, Francesco a soli 22 anni riuscì a ottenere la cattedra di istituzioni canoniche, e entrò ben presto ~~esercitò~~ nel giro dei giudicati e governi regi. Scrive Filippo de Jorio da Paterno:

A ciò aggiuntosi l'onore che gli procacciò l'orazione funebre da lui recitata nella Chiesa de' PP. Celestini per Alessandro Riccardo, l'immortal Carlo III lo elesse alla seconda cattedra de' Digesti, quindi lo destinò al governo di Pozzuoli, di Taranto, di Ariano, e poi lo richiamò a dettare la Criminale dalla Cattedra che la Maestà Sua avea pocanzi istituita<sup>215</sup>.

Francesco fu governatore, dunque, anche ad Ariano dove, cosa estremamente rara, fu riconfermato per ben tre mandati consecutivi, negli anni 1738, 1739, 1740<sup>216</sup>, evento ripetutosi soltanto un'altra volta

---

<sup>212</sup> *Storia della regia città di Ariano e sua diocesi*, cit., p.183.

<sup>213</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, B. 365, f.lo 2.

<sup>214</sup> Sulla produzione scientifica del Rapolla e le posizioni assunte nel dibattito giurisprudenziale Cfr R. AJELLO, *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, Jovene Editore, 1976, pp. 216 – 220; I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, C. Giappichelli Editore, 2002, pp. 365 – 370.

<sup>215</sup> *Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli ornata de loro rispettivi ritratti, compilata da diversi letterati nazionali*, Napoli, da Nicola Gervasi, 1822, tomo VIII, p. s. n.

<sup>216</sup> *Storia della regia città di Ariano e sua diocesi*, cit., p. 182. Sulla figura di Francesco Rapolla e il suo rapporto con l'élite intellettuale napoletana e sul suo pensiero politico

nella storia della città per triennio 1792- 93 -94, quando venne riconfermato Giuseppe Petruzzelli<sup>217</sup>. Dopo Ariano, come scrive il Giustiniani, fu governatore

finalmente di Airola e Pruiano, che ne fu anche rimosso, val quanto dire, che un siffatto giro fu per lo spazio di cinque anni in circa; dopo qual tempo ei fe ritorno in questa Capitale nell'anno 1740 e ripigliò con anzia l'esercizio della cattedra dove trovava tutto il suo pabulo<sup>218</sup>.

Ritornando al nipote di Francesco Rapolla, nella nota relativa ai giudicati in scadenza di governo nel 1764, al margine del nominativo di Angelo Rapolla, giudice di Bisceglie e indicato al primo posto della terna per il giudicato di Barletta, compare la seguente dicitura: “*Questi si trova attualmente nell'Aquila desidera la Cava o Somma per la divisione de' beni con li figli del fu Consigliere Rapolla suo zio*”<sup>219</sup>. La richiesta del giudice affinché gli venisse assegnato un governo prossimo alla capitale era, dunque, motivata dall'esigenza di recarsi a Napoli per questioni afferenti all'eredità dello zio, Francesco, scomparso il 20 maggio 1762. Sicuramente, l'aver potuto contare sull'appoggio di uno zio così influente deve aver contribuito, senza nulla togliere alla preparazione e alle capacità pratiche nell'esercizio della professione, non poco alla sua carriera. Le note poste al margine dei nominativi inseriti nelle terne rendono l'idea delle dinamiche relative alle conoscenze personali alle quali abbiamo più sopra fatto riferimento che, a volte, portavano addirittura all'emanazione di dispacci *ad hoc*<sup>220</sup>.

---

vedi R. Ajello, *Arcana Iuris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, Jovene Editore, 1976; in particolare le pp. 192 e ss., 216 e ss.

<sup>217</sup> *Storia della regia città di Ariano*, cit., p. 184.

<sup>218</sup> L. GIUSTINIANI, *Memorie storiche degli scrittori legali del regno di Napoli*, Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1788, vol. III, p. 91.

<sup>219</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, B. 275, f.lo 50.

<sup>220</sup> E il caso che registriamo per il giudice Gennaro Pacelli in scadenza dal giudicato di Bitonto, a margine del cui nominativo compare la seguente nota: “*Ci è dispaccio che sia situato in buoni giudicati per lo peso degli alimenti a sua sorella Teresa Pacelli*”, *Nota di Giudicati che stanno per terminare i di loro rispettivi governi*, ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, B. 275, f.lo, 50. Altro caso da segnalare è relativo al Dr Giuseppe Tucci, nominato giudice nel feudo farnesiano di Ortona, la cui nota a margine riporta “*Per costui con regio Dispaccio del 24 ottobre del 1761 si degnò V.M. ordinare ad esso marchese Mauri di tenerlo presente nel giro di governi e giudicati Farnesiani*”

Angiolo Maria, infatti, dopo anni trascorsi nel giro dei governi regi in città come Ariano, Barletta, Brindisi, riuscì ad avere un avanzamento di carriera entrando nel circuito delle magistrature provinciali, in qualità di Avvocato fiscale. Lo troviamo infatti, come tale nel 1792 presso la Regia Udienza di Calabria Citra e, l'anno successivo, presso la Regia Udienza di Molise<sup>221</sup>, ed Assessore del Tribunale militare di Lucera e Avvocato fiscale presso la Regia Udienza di Lucera nel 1797<sup>222</sup>.

Tra gli illustri personaggi del giro dei governi, registriamo la presenza di Alessio De Sariis, noto giurista del regno, famoso per il suo *Codice delle leggi del Regno di Napoli*<sup>223</sup>, che nella consulta della Real Camera del 10 marzo 1764, è in scadenza per il giudicato farnesiano di Montereale e viene destinato ad Amatrice, nel prossimo incarico<sup>224</sup>. Nella consulta del 20 di ottobre del 1764, viene, invece, indicato in occasione della prossima muta dei governi, al secondo posto della terna di giudici proposti per Amantea<sup>225</sup>. Nella lista per la muta dei governi fatta dalla Real Camera, il 2 ottobre del 1773, compare al terzo posto della terna stilata per il governo di Lagonegro, mentre esercita l'ufficio a S. Giorgio la Molara<sup>226</sup>. La carriera del De Sariis sembrerebbe essersi svolta esclusivamente all'interno dei governi del giro regio e quelli del "giro grande", come veniva chiamato il circuito dei governi dei possedimenti medicei e farnesiani. Infatti, ancora nel 1792, lo ritroviamo come governatore di S. Giovanni in Carico e Pico<sup>227</sup>. L'anno successivo è governatore ad Altamura, quando arriva la promozione al circuito provinciale attraverso un regio dispaccio, del 16 marzo 1793, nel quale così si dichiarava:

---

*e Medicei con tutti gli altri di uguale e maggior merito soggiungendoli che del suo buon costume, abilità e zelo specialmente nella difesa delle cause de' poveri del Real Stato di Caserta, esistevano nella suddetta Segreteria di Stato legittimi documenti onde per questo riguardo ha egli nominato il Tucci per il governo di Ortona*", ASNa, Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV), B. 275, f.lo 37.

<sup>221</sup> *Calendario e notiziario di corte dell'anno 1792*, p. 199.

<sup>222</sup> *Calendario e notiziario di corte dell'anno 1797*, p. 156.

<sup>223</sup> Opera pubblicata in 6 volumi a Napoli, presso la stamperia Vincenzo Orsini, tra il 1792 e il 1797,

<sup>224</sup> ASNa, Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV), B. 235, f.lo 37.

<sup>225</sup> ASNa, Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV), B. 281, f.lo 11.

<sup>226</sup> ASNa, Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV), B. 365, f.lo 2.

<sup>227</sup> *Calendario e notiziario di corte dell'anno 1792*, p. 194.

Il Re avendo in considerazione il merito di V. S. per lo lungo e buono servizio da Governatore e Giudice e per le utili fatiche fatte sulla Storia e sulle Leggi, vacando una Piazza di Udienza in Teramo, ha designata la di lei persona ad assumerne l'esercizio; ma rilevando dalle sue suppliche che desidererebbe carica, che , sia per continuare le sue lodevoli applicazioni, sia per la sua età, e salute, non l'obbligasse ad un forte travaglio e moto mi comanda prevenircelo, perchè sul suo onore e zelo proponendo le circostanze della sua persona, dica alla M. S. se voglia assumere l'esercizio di Uditore o ne chieda altro che possa meglio corrispondere alle sue circostanze<sup>228</sup>.

Arrivata in tarda età la promozione e, finalmente, riconosciutigli i meriti dovuti come ufficiale e come giurista, il De Sariis, per motivi di età e di salute, oltrechè per la dedizione riservata alla sua opera di raccolta delle leggi, in parte già pubblicata e i successivi volumi di lì a breve in uscita, declinava la proposta che lo avrebbe portato negli Abruzzi, e presentava la supplica per un ufficio più rispondente alle sue esigenze. La richiesta venne accordata e, con dispaccio del 30 marzo dello stesso anno, firmato da Simonetti, così gli veniva comunicato:

Il Re soddisfatto de' lunghi e buoni servigi di V. S. da Governatore e Giudice e contento dell'opera utile, che dopo le altre sta producendo della compilazione analitica delle Leggi del Regno, per cui ha bisogno di stare nelle vicinanze di questa Capitale, le accorda perciò il Grado, ed onorificenze di Uditore Provinciale e il Governo più vicino di Afragola, da esercitarlo da Governatore e Giudice, correndole per ora tale servizio come quello di Uditore Provinciale pel merito; E mi comanda significarcelo, acciò faccia accudire la spedizione della Real Patente<sup>229</sup>.

L'opera alla quale il De Sariis dedicò così tanto tempo e per la quale declinò l'incarico presso la Udienza di Teramo, rispondeva all'esigenza particolarmente avvertita da un operatore del settore e che aveva rappresentato una costante necessità lungo tutta la modernità alla quale, a vario titolo, i giuristi avevano tentato di fornire; attraverso raccolte di leggi o di stili di giudizio delle grandi corti e tribunali del regno, a fronte

---

<sup>228</sup> A. De SARIIS, *Codice delle Leggi del Regno di Napoli*, cit., vol. III, p. 438.

<sup>229</sup> *Ibidem*.

del continuo proliferare delle fonti “*e all’atomizzarsi dei rapporti in tante relazioni tra istituzioni e soggetti diversi*”<sup>230</sup>.

Altra figura di spicco che esercitò lungamente nei governi e giudicati del giro regio fu Tommaso Briganti, personaggio già introdotto nelle pagine precedenti, autore di una delle pratiche di giustizia per le corti locali, maggiormente utilizzate nel secolo XVIII. In merito alla sua opera così fu scritto:

quest’opera fu la pratica criminale delle Corti Regie e Baronali del Regno, che godé in Napoli la pubblica luce l’anno 1755. Un tal capo di opera di Legislazione modellato sull’equità e regolato sulle basi della prudenza distrusse le insidiose boscaglie del foro, abbatté le squallide larve dei vecchi statuti, disadatti alle circostanze dei tempi e quasi d’inciampo al pronto cammin della Giustizia, ed infine interloquendo sulla Legge del Duello e sull’origine de’ varj feroci supplicj dell’antichità e propriamente del Velo, del Ferro, del Fuoco, della Capra ecc ... inveisce contro il feroce supplizio della tortura, ancor dettato dalla barbarie de’ tempi e ch’ei provò contrario al buon senso, alla ragione, alla umanità ed alle leggi [...] Pratica che fu adottata dai Magistrati; insegnata in tutti i pubblici e privati Licei e in fine divulgata oltre i monti<sup>231</sup>.

Tommaso Briganti prestò servizio anche nei governi del “*giro grande*”, come risulta dalla lista per i governi e giudicati farnesiani, stilata dalla Real Camera il 10 marzo del 1764, nella quale il nostro, terminando il suo ufficio in Penne, veniva designato al governo di Borbona<sup>232</sup>. Per quanto riguarda le nomine per i governi e giudicati del “*giro grande*”, non veniva osservata la pratica della composizione delle terne, alla stregua di quanto accadeva per i governi del giro regio, ma nelle designazioni esaminate, riscontriamo che veniva indicato direttamente il nominativo scelto per ogni località.

Tracce del terzo genito di Tommaso, Domenico, compaiono nelle Terne stilate dalla Real Camera. In quella stilata il 2 ottobre del 1773, compare il suo nome al terzo posto per il governo di Cosenza, mentre

---

<sup>230</sup> I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell’ordine*, cit., p. XII.

<sup>231</sup> *Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli, ornata di loro rispettivi ritratti compilata dal sig. Domenico Martuscelli socio delle Accademie di Marsiglia e di Livorno*, 11 voll., Napoli, presso Nicola Gervasi, 1814 – 1824, tomo IV, pp. s. n.

<sup>232</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, B. 275, f. lo 37.

era in scadenza nel giudicato di Gallipoli<sup>233</sup>. Prestare il servizio presso la città di origine rappresenta un'eccezione perché era contrario a quanto prevedeva la normativa a riguardo, ma anche questo dato ci conferma il carattere, esposto precedentemente, della norma di antico regime derogabile a mezzo di dispensa.

Domenico, alla stregua del padre, si distinse anche nella sua attività di avvocato all'interno del foro napoletano. Scrisse di lui Gio Battista de Tommasi di Gallipoli:

Varie difese, varie consultazioni, gli procacciarono eterna riputazione. [...] fu più volte sindaco della sua patria, e fece servire il danaro del Comune alla pubblica utilità, fissando intorno a ciò quella diligenza che userebbe saggio padre di famiglia nel regolamento delle proprie sue sostanze<sup>234</sup>.

Altra carriera di tutto rispetto fu quella che ebbe Zaccaria de Amicijs, nato a Campotosto nel 1722 e promosso da Carlo III ai regi governi. Ritroviamo il suo nome nella lista stilata dalla Real Camera, per la muta dei governi e giudicati Farnesiani e Medicei del 10 marzo 1764, indicato a scadenza del suo mandato in Ortona, come giudice entrante a Leonessa<sup>235</sup>. Nove anni dopo, compare in servizio come Governatore di Terlizzi e inserito nella terna stilata dalla Real Camera, il 2 ottobre 1773, al secondo posto per il governo di Mola di Bari<sup>236</sup>. Scrisse di lui Niccola Morelli di Gregorio:

Egli corrispose pienamente alla fiducia dell'ottimo sovrano e le sue virtù sovente gli meritano le benedizioni de' Popoli [...] Dopo di aver lungamente e con tale esemplare esattezza servito da Regio Governatore fu dalla giustizia del magnanimo Sovrano promosso prima alla carica di Uditore, ed indi a quella di Caporuota nelle regie Udienze delle provincie. Questo uomo singolare non mai rendendosi orgoglioso del suo grado, regolò sempre con mente tranquilla, e serena i bisogni delle popolazioni

---

<sup>233</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, B. 365, f.lo 2.

<sup>234</sup> *Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli, ornata di loro rispettivi ritratti compilata dal sig. Domenico Martuscelli socio delle Accademie di Marsiglia e di Livorno*, 11 voll., Napoli, presso Nicola Gervasi, 1814 – 1824, tomo IV, pp. s. n.

<sup>235</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, B. 275, f.lo 37.

<sup>236</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, B. 365, f.lo 2.

e gli interessi della Corte. Gli stessi lumi, che gli facevan rilevare l'eminenza del ministero gli scoprivano ancora sino a qual segno dovesse giungere la integrità del Ministro<sup>237</sup>.

Il De Amicijs, dunque, lasciò i governi del giro regio e venne promosso nel circuito delle Udienze, infatti, nel 1792, ricoprì l'incarico di Caporuota dell'Udienza in Terra d'Otranto<sup>238</sup>. La sua carriera si concluse nel giro delle Udienze, anche perché pochi anni dopo, come testimonia il Morelli terminò la sua esperienza terrena:

Finalmente infiacchito dagli anni, dopo trentasette giorni di malattia penosissima egli morì in Teramo a 25 dicembre 1795 e le sue ossa riposano nella Chiesa Cattedrale della indicata città. [...] Frutto delle profonde meditazioni del nostro illustre Concittadino è un repertorio legale, che conservasi nella nostra Libreria. La sua somma moderazione non lo ispirò giammai a dare in luce le sue immortali letterarie produzioni, onde nulla vi rimane di lui, meno che la grata ricordanza del suo nome<sup>239</sup>.

Continuiamo nella ricostruzione, seppur parziale, delle carriere di qualche altro giudice.

Andrea Picilli regio giudice di Bisceglie, nel 1773, lo troviamo nella lista delle terne stilate dalla Real Camera per il rinnovo dei giudicati e governi regi, con consulta del 2 ottobre, in seconda posizione per il governo di Isernia. È giudice uscente di Bari nel 1776, quando viene nominato dalla Real Camera, con consulta del 26 febbraio dello stesso anno, al giudicato di Bitonto in sostituzione di Vincenzo Perrini, il quale, a sua volta, ne prenderà il posto a Bari<sup>240</sup>. Dodici anni dopo, Andrea Picilli, aveva lasciato i governi del giro regio ed era stato promosso al grado successivo; infatti, lo troviamo nel 1788, in qualità di Uditore nella Regia Udienza di

---

<sup>237</sup> *Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli ornata de loro rispettivi ritratti compilata da diversi letterati nazionali dedicata a S. E. R.ma Monsignor D. Gabriele Maria Gravina Arcivescovo di Militene Cappellano Maggiore di S. Maestà il Re del Regno delle due Sicilie*, Napoli, presso Nicola Gervasi, 1822, tomo IX, pp. s. n.

<sup>238</sup> *Calendario e notiziario di corte dell'anno 1792*, p. 197.

<sup>239</sup> *Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli*, cit., p. s. n.

<sup>240</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, B. 394, f. lo 40.

Teramo<sup>241</sup>. Nel 1792, esercita come Uditore presso la Regia Udienza di Montefusco<sup>242</sup>, durante il quale mandato, verrà chiamato ad indagare sulla presunta reità di un suo subalterno, tale Diego Galdi, denunciato dal sindaco di Monteforte, Angelo Ercolino, per aver estorto 28, 25 ducati mentre era inviato ad Avellino “*per perseguitare i ladri*”<sup>243</sup>.

Diomede de Meo fu un altro governatore regio che compì una brillante carriera all’interno del sistema magistratuale del regno. Nel 1760, officia nel giudicato di Gaeta e viene indicato al primo posto della terna stilata dalla Real Camera il 14 aprile dello stesso anno, per il giudicato dell’Aquila<sup>244</sup>; nel 1764 è giudice di Cava de’ Tirreni e viene indicato al primo posto della terna stilata dalla Real Camera per il governo di Gragnano, nella consulta del 22 marzo dello stesso anno<sup>245</sup>, anche se nella consulta della Real Camera del 20 ottobre dello stesso anno, figura al secondo posto della terna proposta per il governo di Isernia, ed indicato come “*attuale giudice di Gaeta*”<sup>246</sup>, a conferma di quanto, più sopra indicato, in merito all’attendibilità delle terne stilate. Diomede de Meo, nel 1786, è giudice di Vicaria, in quanto il suo nome compare in calce al testo della prammatica XVIII del titolo *de Impressione*, datata 26 aprile dello stesso anno, in Napoli<sup>247</sup>; è giudice della prima ruota della Vicaria criminale nel 1792<sup>248</sup>, dove lo ritroviamo anche per l’anno 1797<sup>249</sup>. Molti altri giudici, invece, spenderanno la propria vita professionale nei governi del giro regio, senza mai ottenere un avanzamento di carriera, il che non vuol dire che fosse attribuibile ad eventuali demeriti della persona, perché come abbiamo visto, non sempre si muovevano i passi all’interno di questo settore spinti dall’ambizione di conquistare un posto nelle magistrature centrali. Per giungere ad esse, infatti, oltre ad una

---

<sup>241</sup> N. PALMA, *Storia ecclesiastica e civile della città di Teramo*, 3 voll., Teramo, presso Ubaldo Angeletti, 1833, vol. III, p. 237.

<sup>242</sup> *Calendario e notiziario di corte dell’anno 1792*, p. 195

<sup>243</sup> Atti della Società Storica del Sannio, Benevento, Cooperativa Tipografi, 1928, p. 63.

<sup>244</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, B. 239, f.lo 22.

<sup>245</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, B. 275, f.lo 49.

<sup>246</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, B. 281, f.lo 11

<sup>247</sup> *Nuova Collezione delle Prammatiche del regno di Napoli*, XV voll. Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1804, Tomo VI, p. 183.

<sup>248</sup> *Calendario e notiziario di corte dell’anno 1792*, p. 184.

<sup>249</sup> *Calendario e notiziario di corte dell’anno 1792*, p. 145.

brillante competenza nel proprio lavoro, era necessario godere di particolari legami e conoscenze negli ambienti dei reggenti o dei consiglieri. A tal proposito, particolare è il caso di Francesco Antonio Magliano, il cui nome compare in una consulta della Real Camera del 16 ottobre del 1778, nella quale si discute la sua supplica ad essere preso in considerazione per un posto nel circuito delle Regie Udienze. La Real Camera chiese, in conformità ~~con le~~ modalità usualmente adottate, un *informo* al Consigliere del Sacro Regio Consiglio, Stefano Patrizi, il quale così relazionava a favore del Magliano:

di ottima e sperimentata morale e di indefessa applicazione versato tanto nel diritto che in molte altre scienze e col vantaggio di un ingegno non ordinario: che siasi esercitato nel Foro con saggia dottrina e di erudizione. Inoltre che abbia fatto tre concorsi pubblici con molta lode e finalmente che rende di lui pubblica testimonianza l'opera feudale data fuori in quattro tomi che da me si è letta con infinito piacere; e a mio giudizio egli si ha lasciato in dietro la gloria di tutti gli ultimi feudisti del Regno<sup>250</sup>.

Il Magliano riuscì ad accedere nel circuito delle Regie Udienze, in base ~~da~~ quanto evinciamo dall'articolo redatto dal Tranchini e contenuto nella *Biographie Universelle* di Felice Scifoni:

Nato a S. Giocanni a Piro, terra del regno di Napoli al di là di Salerno: si recò nella capitale a praticarvi l'avvocheria, com'è uso de' provinciali; ma poi avendovi esordito poco felicemente, fece senno di procacciarsi un posto di auditore, e l'ebbe in Aquila, donde sullo scorcio del viver suo fu tramutato in Cosenza col grado di Caporota, e quivi passò di questo mondo nel 1785, senza aver potuto compiere un utile ed ampio trattato di dritto feudale, mercé del quale è tuttavia conto nel foro napoletano. Ne furono stampati tre volumi con questo titolo: *Jurisprudentia feudalis ordine Triboniani composita*<sup>251</sup>.

---

<sup>250</sup> ASNa, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte (serie XV)*, B. 365, f.lo 8.

<sup>251</sup> F. SCIFONI, *Biographie Universelle. Dizionario biografico universale: contenente le notizie più importanti sulla vita e sulle opere degli uomini celebri; i nomi di regie e di illustri famiglie; di scismi religiosi di parti civili di sette filosofiche dall'origine del mondo finì a' di nostri*, Firenze, David Passigli, 1845, vol. III, p. 830.

L'opera di diritto feudale del Magliano, pubblicata nel 1773, reca in apertura una dedica al consigliere Patrizi, che recita: "*Ad virum inclytum D. Stephanum Patritium Serenissimi Ferdinandi IV Consiliarum et Celeberrimum in Neapolitana Academia Juris Feudorum interpretem*"<sup>252</sup>. La data di pubblicazione, precedente alla supplica e al relativo informo, dimostra la familiarità del Magliano con il consigliere Patrizi e lascia presumere che questi abbia potuto intercedere presso i componenti della Real Camera al fine di perorare la causa di un suo allievo, nonché brillante uomo di scienza, al fine di favorirlo nell'immissione al circuito giudiziario, visto la mancata affermazione nel foro.

Il giro dei governi regi, dunque, rappresentava il gradino iniziale dove forgiarsi al fine di acquisire la necessaria esperienza per emergere, al fine di mostrare le capacità alle autorità napoletane. Da tale circuito dovevano esser selezionati i migliori che sarebbero andati a rimpinguare le fila delle magistrature provinciali, da dove si poteva sperare, grazie alle proprie capacità e alle giuste entrate, di essere cooptati nelle magistrature della capitale. Speranze di ascesa che, molto spesso, non si esaurivano nell'arco di una sola carriera, ma si traducevano in una strategia pianificata su cui investivano intere famiglie, che poteva coinvolgere più generazioni di dottori nell'ambito della stessa famiglia, nella quale i figli potevano riprendere il percorso da dove lo avevano interrotto i genitori e, magari, avere più fortuna o meriti, fino a coronare il sogno e a dare concretezza all'investimento familiare.

### *Verso un'azione coordinata delle magistrature*

Le direttive centrali, sin dai primi anni di governo di Carlo, furono volte a perseguire un maggior tasso di integrazione delle funzioni di governo attraverso l'utilizzo delle regie udienze come importanti snodi provinciali atti alla realizzazione di una coerente e coordinata azione esecutiva tra i vari organi locali. Occorreva innanzitutto porre rimedio alla dinamica competitiva instaurata tra i vari tribunali, specialmente tra quelli locali, e tra i vari livelli giurisdizionali, e ricondurli ad una visione unitaria di somministrazione della giustizia che promanava dal sovrano.

---

<sup>252</sup> F. A. MAGLIANO, *Jurisprudentia Feudalis ordine Triboniani composita*, IV tomi, Napoli, Donato Campi, 1773, tomo II, p. III.

Con la riforma dei tribunali del 1738 si attribuì un ruolo più incisivo alle Udienze, richiamando i limiti di azione e le funzioni di controllo sulle corti locali e la limitazione della pratica delle avocazioni da parte delle magistrature centrali. Questa pratica nasceva, secondo quanto si legge in un real dispaccio del 1740, “*dall’ingordigia de’ Scrivani per estorquere denaro con sì fatte provisioni con tanto danno e pregiudizio della giustizia*”<sup>253</sup>. Si faceva dunque divieto alla Vicaria, alle Udienze e alle corti locali di secondo e terzo grado, “*di spogliare delle cause le Corti locali di prime istanze*”.

Un miglior coordinamento nello sforzo congiunto ai fini del mantenimento dell’ordine pubblico e per porre freno ai numerosi omicidi che si verificavano nel regno venne tentato, a livello formale, con la prammatica *III de homicidis* del 1738. In essa si ordinava alle corti demaniali e baronali del regno di presentare presso le Udienze una relazione in duplice copia su tutti gli omicidi commessi nelle loro giurisdizioni. Nelle relazioni bisognava indicare, qualora se ne fosse a conoscenza, le generalità degli inquisiti e mancando questi, i fiscali delle udienze avrebbero dovuto commissionare l’*informo* alle corti locali, al fine di carpire informazioni sugli spostamenti degli inquisiti. Si richiedeva di *dispacciare* anche con le Udienze di altre province per aver cognizione di eventuali spostamenti degli inquisiti sul territorio. Nell’intento di vietare ai baroni di avvalersi di criminali al loro servizio, si rese necessaria la presentazione di una fede di perquisizione da parte della corte locale e della regia Udienza dei territori di provenienza degli individui utilizzati nel servizio dal barone. Come ha rilevato Maiorini, l’organizzazione periferica rimase formalmente immutata, cambiando nella sostanza la posizione delle Udienze nei confronti dei baroni e nei confronti delle magistrature centrali<sup>254</sup>.

Si tentò, inoltre di creare una dipendenza in ordine alle attribuzioni amministrative e politiche tra Udienze e governatori, volta a sovvertire la condizione che, da sempre, aveva caratterizzato su tali prerogative i due livelli istituzionali. Infatti, con le nuove attribuzioni ricadenti in capo alle Regie Udienze per quanto riguardava l’annona delle *universitates* si

---

<sup>253</sup> D. GATTA, *Reali Dispacci*, cit., Parte II, vol. II, p. 361.

<sup>254</sup> M. G. MAIORINI, *I presidi nel primo periodo borbonico*, cit., p. 145.

procedette ad aumentare anche il grado di coordinamento con le corti locali<sup>255</sup>.

Fondamentale fu la norma che imponeva alle corti locali di costituire un Archivio volto a conservare tutti i processi e le scritture che si componevano al loro interno, la cui custodia era affidata al Mastrodatti, con obbligo di trasmissione al successore, e la cui redazione doveva esser sottoscritta dal Governatore che, a sua volta, ne doveva serbare una copia, da trasmettere al successore. Una terza copia, doveva esser inviata al Preside il quale al principio di ogni anno doveva dare avviso al sovrano dell'avvenuta ricezione<sup>256</sup>. Per le cause di tenue importanza si imponeva alle corti locali di procedere facendo giustizia *oretenus*, senza l'intervento di altre figure, al fine di evitare l'ingiusta esazione di diritti per lettere esecutoriali<sup>257</sup>. Allo stesso modo, al fine di evitare nella corte il verificarsi di conflitti di interesse, anche per il Mastrodatti veniva sancita l'impossibilità di esercitare la carica da parte di cittadini e, in caso di ufficiale forestiero, ma che avesse contratto matrimonio in quella città, veniva imposto l'obbligo di lasciare l'ufficio<sup>258</sup>.

Si inibivano le Udienze dal richiedere alle corti locali di trasmettere gli atti della causa per la quale i litiganti avessero presentato ricorso presso di loro, se all'interno non compariva alcuna denuncia di gravame subito dalle parti<sup>259</sup>. In questo modo, si evitava di ritardare l'amministrazione della giustizia.

La politica del sovrano, ispirata ad una collaborazione tra i tribunali, nel reciproco rispetto della dignità di ognuno di essi, in quanto al servizio della stessa causa, non mancò di punire in modo esemplare quei tribunali che, nell'eccessivo zelo manifestato in sede di esercizio di quel potere scaturente dalla superiorità di grado, interferiva con le attività dei tribunali inferiori o delle istituzioni locali, ricorrendo anche all'impiego della forza e, cosa ancor più grave, non si attenessero a quanto prescritto

---

<sup>255</sup> Vedi *Infra* Cap. III, pp. 129 e ss.

<sup>256</sup> D. Gatta, *Reali Dispacci*, cit., Parte II vol. II. p., 367.

<sup>257</sup> Ivi, p.368.

<sup>258</sup> Un dispaccio riportato dal Gatta, venne emanato per il caso del Mastrodatti di Volturara, Nicola Pedicino, di Pietralcina, che avendo contratto matrimonio in loco, non poteva continuare la carica per i restanti tre anni che rimanevano dell'affitto dell'ufficio; Ivi, pp. 417 – 18.

<sup>259</sup> Ivi, p. 374.

da tribunali superiori. Fu quanto si verificò a Lecce a seguito di alcune violazioni perpetrate dalla Udienza, che la videro interferire nelle elezioni dei Governanti della città, incarcerando pubblici ufficiali e facendo illecite pressioni sul governatore e sul giudice della stessa. L'Udienza, inoltre, non aveva tenuto conto delle provvisioni inviate dalla Real Camera né aveva provveduto a relazionare in merito all'esito delle elezioni. Il sovrano, a mezzo di real dispaccio del 24 di settembre 1758, dal titolo *Li tribunali inferiori debbono stare subordinati alli superiori e a questi obbedire*, procedette alla rimozione dall'incarico del preside dell'Udienza e al trasferimento dello stesso e di tutti i ministri in essa officianti, dislocandoli in quattro differenti Udienze<sup>260</sup>.

Analogo caso viene registrato in un altro dispaccio reale del 21 dicembre del 1751, dal quale si evince che il sovrano procedette a ordinare l'arresto di tre Ministri che si erano macchiati di particolari reati emersi a seguito dell'informazione presa dal Consigliere Ulloa-Severino, salvo successivamente, conceder loro la grazia, ma "*non essendo col Ministero compatibile qualunque sospetto di mala condotta, passata o futura*", ne decretò l'esclusione perpetua da qualsiasi Giudicatura o Ministero<sup>261</sup>.

Risulta evidente la tendenza alla verticalizzazione del sistema della giustizia che a partire dal sovrano si irradiava, su vari livelli, fino alle province più remote.

Un altro intervento del sovrano fu in merito alla contesa giurisdizione tra i tribunali, nel quale, decidendo per un caso particolare, pervenne ad una norma che aveva carattere generale, così come evidenziato nello stesso atto, da applicare in tutte le fattispecie che presentavano tale problema di conflittualità. La decisione riguardò un conflitto di competenza tra Sacro Consiglio e Consolato di Mare e Terra, sulla causa che vertente tra diversi pretensori all'acquisto di un taglio di selva dei monaci di Montevergine di Casamarciano. Così il comando sovrano:

Informato Sua Maestà delle ragioni di una e dell'altra parte, convenendo non dividere le cause e non potendosi difficultare che la principale che si controverte appartenga al Commercio, trattandosi di un tagli e vendita di una selva, non già per uso particolare, ma necessariamente per far negozio per lo che tutti gli annessi e connessi

---

<sup>260</sup> Ivi, pp. 404 – 405.

<sup>261</sup> Ivi, pp. 439 – 440.

debbono trattarsi e risolversi dal medesimo Giudice o Tribunale al quale appartiene la causa principale<sup>262</sup>.

In merito al foro di competenza, erano già stati emessi vari dispacci volti a limitare gli spazi di competenza dei vecchi tribunali e ad armonizzarli con quelli dei nuovi istituiti. Come, ad esempio il dispaccio volto a far chiarezza sulla competenza relativa a tutte le cause dei *controbandi* fatti nella Dogana di Napoli, ricadente in capo alla Soprintendenza Generale della Regale Azienda, lasciando invece spazio alla Camera della Sommaria in merito alla presentazione di gravami da parte delle parti<sup>263</sup>. La definizione della competenza fu chiarita ulteriormente in un successivo dispaccio in cui si riconosceva nelle cause afferenti al possessorio la competenza della Soprintendenza, mentre per quelle riguardanti il petitorio era riconosciuta la competenza della Sommaria<sup>264</sup>.

Il problema dell'ordine pubblico, contribuì a dar maggiore rilevanza alle Udienze, soprattutto a seguito della carestia degli anni Sessanta del Settecento, nella persecuzione del brigantaggio, per la quale si puntò molto sulla figura del preside e sul costante dialogo con le corti locali. Da qui, gli obblighi delle relazioni, che assunsero una cadenza settimanale, nonché il controllo dei vagabondi e dei malviventi ricadente in capo alle corti inferiori, uniti all'esercizio di un più stretto controllo su queste ultime da parte dell'Udienza<sup>265</sup>. Il problema dell'ordine pubblico rappresentava una vera e propria piaga, e andava sempre crescendo, tanto che lo stesso Galanti nella sua Descrizione, scriveva di mille omicidii all'anno.

Ma non facciamo che esaminare un solo genere di delitti, di cui si è potuto formare il calcolo forse mancante. Ma se si volessero considerare le ferite, i colpi d'archibuso, i furti, gli abigeati, i ratti, le violenze di ogni genere, il totale anderebbe a numero di quanto maggiore<sup>266</sup>!

---

<sup>262</sup> D. GATTA, *Reali Dispacci*, cit., Parte II, vol. II, p. 399.

<sup>263</sup> Dispaccio del 12 dicembre del 1735, Ivi, p. 476 – 77.

<sup>264</sup> Dispaccio del 28 dicembre 1735, Ivi, p. 478 – 79.

<sup>265</sup> M. G. MAIORINI, *I presidi nel primo periodo borbonico*, cit., p. 218.

<sup>266</sup> G. M. GALANTI, *Nuove Descrizione*, cit., Tomo I, p. 436 – 37.

Molta importanza venne data, da parte della Giunta di Stato, all'obbligo di trasmissione, da parte delle corti locali, delle relazioni sul numero delle composizioni dei reati fatte alle Regie Udienze che, a fronte dell'aumento generale della criminalità e dei reati, doveva essere espletata con cadenza mensile. Veniva, inoltre, stabilito che i casi relativi a crimini più gravi, come ad esempio l'omicidio, venissero delegati dalle corti inferiori alle Regie Udienze o alla Vicaria, affinché potessero intervenire celermente e con il dovuto rigore nella punizione di tali reati. Restava la possibilità per le corti regie e baronali, di far richiesta per la remissione della causa, con la riserva che se entro due mesi non avessero fatto giustizia, scattava l'avocazione da parte del tribunale superiore<sup>267</sup>. In ogni modo, le corti inferiori dovevano trasmettere alle Udienze o alla Vicaria, tutti gli atti delle cause di omicidio e se, entro il termine di un mese, il Fisco e le Regie Udienze non avessero presentato alcun gravame, avrebbero potuto, le corti, procedere nell'eseguire i loro decreti. Per limitare l'abusata pratica delle composizioni da parte, soprattutto, delle corti baronali per i casi di omicidio, si imponeva prima di procedere a composizioni pecuniarie, di presentare gli atti originali del processo ai tribunali superiori, Regie Udienze o Gran Corte della Vicaria. In caso di mancata presentazione di tali processi, la composizione effettuata veniva considerata nulla, il processo sarebbe stato preso in carico dal tribunale superiore, i baroni privati per cinque anni della giurisdizione e i loro ufficiali perpetuamente inabilitati ad esercitare qualunque ufficio.

Si cercava dunque, di delineare in modo più netto le rispettive competenze degli organi dell'apparato giudiziario-amministrativo, attraverso un disciplinamento orizzontale, al livello di giurisdizione e/o competenza, e un disciplinamento verticale, a livello gerarchico. Naturalmente, il riportare il controllo della giurisdizione criminale all'esercizio diretto delle magistrature regie rappresentava un passo in avanti nell'affermazione del potere al livello territoriale, come strumento irrinunciabile per il controllo dell'ordine sociale e politico, da parte del centro.

---

<sup>267</sup> G. CIRILLO, *Le Regie Udienze provinciali nel Regno di Napoli*, cit., p. 452.

### CAPITOLO III

#### IL REAL SITO DI CASERTA. LA FIGURA DELL'INTENDENTE

##### E IL SUPERAMENTO DEL MODELLO GIUSTIZIALE.

###### *Nuove modalità di governo nel Regno di Napoli nel primo periodo borbonico*

L'avvento della dinastia dei Borbone sul trono del Regno di Napoli fu foriero di importanti novità nell'organizzazione istituzionale, al punto che le, forse eccessivamente fiduciose, aspettative riposte nelle stesse, portarono ad indicare il periodo di regno del nuovo sovrano, Carlo III, come il *tempo eroico* della dinastia. Un giudizio che si fondava sul modello storico-politico in cui venne a fissarsi l'immagine del Viceregno, relativamente ai due secoli di dominazione spagnola, ritratto quale paese senza strutture e cultura di governo atte a funzioni e vocazioni moderne, luogo di oppressione e sfruttamento funzionale agli esclusivi interessi della forza dominante. Sappiamo, come ha rilevato Galasso, che seppur esso rappresentasse un modello di «incongrua ed illogica distorsione storiografica» rappresentò, tuttavia, un momento significativo nel processo di costruzione dell'identità nazionale napoletana nell'epoca del Regno restituito<sup>268</sup>.

Il modello di riferimento per le riforme portate avanti da Carlo III non poteva essere altri che quello spagnolo, tenuto conto della forte ingerenza esercitata dalla corte madrilena, soprattutto, nel primo periodo di governo. Tale impulso riformistico eterodiretto poté, tuttavia, esplicarsi e segnare i suoi successi grazie all'incontro con energie, capacità e competenze locali di non piccolo spessore, tutti elementi positivi ed espressione di quella maturazione del rinnovamento in atto nel regno, già, da alcuni decenni.

---

<sup>268</sup> G. GALASSO, *Un «edifizio da farsi»: le riforme istituzionali del «tempo eroico» (1734 – 1738)*, in ID, *Storia del Regno di Napoli*, UTET, Torino 2007, Tomo IV, *Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734 – 1815)*, p. 37.

La prima vera e propria rivoluzione degli apparati di governo la si ebbe dando vita ad un'organizzazione degli stessi fondata sulle Segreterie, sulla scorta di quanto era stato operato da Filippo V nell'organizzazione istituzionale spagnola, attraverso l'introduzione delle *Secretarias de Estado y Despacho*<sup>269</sup>.

La formalizzazione del nuovo assetto istituzionale pensato per il Regno di Napoli, si ebbe con la Prammatica II del titolo CXCVII, *De Officium eorum qui sunt a sanctionibus Regum Nostrum Consiliis*, nella quale si stabiliva che, per il miglior servizio del sovrano e dell'interesse generale del Regno, si sarebbe proceduto alla creazione di quattro Segreterie, ognuna delle quali operante per il disbrigo degli affari inerenti al proprio dipartimento in modo assolutamente indipendente ed autonomo rispetto alle altre<sup>270</sup>. Le quattro *Secretarias de Estado y de Despacho* furono: la Segreteria di Stato, Guerra e Marina; la Segreteria di Grazia e Giustizia; la Segreteria di Azienda, per gli affari economici e finanziari; la Segreteria per gli Affari Ecclesiastici.

La Segreteria di Stato, Guerra e Marina, assegnata al Marchese de Salas, Joseph Joachin de Montealegre, aveva competenza sugli affari di:

Estado, Guerra, Marina, Casa Real, Sitios Reales, Cacador Mayor de Corte, Montero Mayor de este Reyno, Junta de Guerra, Auditores Generales de Guerra y de Marina, Grande Almirante, Audiencia General de lo Exercito, Superintendente de los Correos, excepto lo, que toca a administrar la Real Hazienda, que procede de ellos; mercedes de Pensiones sobre el producto de lo Castillos, y lo que toca a su administraci3n y recaudaci3n, como tambi3n lo perteneciente a mis intereses en los Estados de Parma y Placencia, llamados com3nmente Alodiales; como tambi3n los dem3s intereses, que por la misma racon tengo en Roma; correspondencias con los Ministros m3os que residen en las Cortes estrangeras y con los, que de ella residieren en la m3a: con los quales quando se haye de tratar o comunicar negocio, aunque se perteneciente a las otras tres Secretarias, los Secretarios de estas, examinado y dirigido que hayan el negocio, lo pasaran al Secretario de la Negociaci3n, y Correspondencia con los Ministros Estrangeros, paraque

---

<sup>269</sup> A tal proposito vedi C. DE CASTRO, *Las primeras reformas institucionales de Felipe V: el Marques de Canales 1703- 1704*, in «Cuadernos dieciochistas», 1, 2000, pp. 155 – 183.

<sup>270</sup> *Nuova Collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, Tomo IX, Nella Stamperia Simoniana, Napoli 1804, p. 322.

este lo trata y comuniqué con ellos, y después me de cuenta; para que examinándolo en mi Consejo de Estado, pueda tomar la resolución que fuere servido<sup>271</sup>.

La Segreteria di Grazia e Giustizia, affidata a Bernardo Tanucci, aveva competenza su tutti gli affari relativi al Regno di Napoli ricadenti nelle giurisdizioni della Gran Corte della Vicaria, del Consiglio di Santa Clara, del Commissario di Campagna e su tutto ciò che riguardava

las Visitas de los Protocolos y Assensos Feudales e los Feudos que me pertenecen en ese Reyno de Nápoles por mi Casa Materna, por lo que toca a lo gubernativo; pues por lo que toca a la Hacienda de ellos deverà correr esta por el Secretario de Estado de esta Negociación, la Corte Pretoriana, la Gran Corte, el Tribunal del Consistorio, la Audiencia de Mesina en Sicilia, y los Presidios de Toscana y Paca de Longon por lo Tocante a lo político<sup>272</sup>.

La Segreteria di Azienda, veniva affidata a don Giovanni Brancaccio, con competenze sugli affari della:

Real Hacienda y Comercio, Cámara de la Sumaria, Aduana de Foxa, Junta del Alivio y del Comercio, Annona de esta Capital, Superintendencia de la Sanidad, Delegación de Cambios, Administración del producto de los Correos y de los Fondos, que en este Reyno me pertenecen por mi Casa materna, Tribunal del Patrimonio en Sicilia, y Consulado de Mesina y la Administración y Recaudación de la Cruzada en aquel Reyno<sup>273</sup>.

La Segretaria degli Affari Ecclesiastici, infine, affidata a don Gaetano Brancone, aveva competenze sugli affari relativi a

lo que toca a lo Eclesiástico, Delegación de la Real Jurisdicción, Capelán Mayor y su Curia, Capilla Real de mi Palacio, Exsequatur de la Real Cámara de Santa Clara, las Universidad de los Estudios Reales de esta Ciudad, y de la de Catania en Sicilia, Licencias para el examen, impresión de libros, consultas y provistas para los Empleos y Beneficios Eclesiásticos

---

<sup>271</sup> Ivi, p. 322 – 323.

<sup>272</sup> Ivi, p. 323.

<sup>273</sup> Ibidem.

Regios, la Negociación del Nuncio por lo tocante a lo Eclesiástico de este Reyno de Nápoles, y Juez de la Monarchia y tribunal de la Inquisición en Sicilia y Cruzada; excepto la Administración de sus Caudales, que esto deberá correr por el Secretario de Estado de Hacienda<sup>274</sup>.

Giovanni Brancaccio e Gaetano Maria Brancone apportavano il vantaggio della loro appartenenza locale nonché della loro esperienza dell'ambiente napoletano e, non a caso, furono designati, rispettivamente, agli affari finanziari e agli affari ecclesiastici.

Nella prammatica venivano previsti anche i casi di legittimo impedimento che avrebbero potuto interessare i rispettivi Segretari e chi sarebbe dovuto subentrare all'altro per il disbrigo dei relativi affari<sup>275</sup>. Si fissavano le modalità di comunicazione tra il Sovrano e i singoli Segretari, che dovevano avvenire esclusivamente attraverso *papeles*, e tutti i Tribunali, le Giunte e i Ministri avrebbero dovuto indirizzare le proprie *consultas y representaciones*, alle relative Segreterie, nelle quali sarebbero state esaminate e, successivamente, discusse all'interno del Consiglio di Stato, che avrebbe deliberato in merito.

Nel quadro del disegno di riorganizzazione operato da Carlo di Borbone, era compreso anche quello del territorio del Regno per il quale i Siti Reali svolsero un ruolo centrale dal punto di vista strategico militare, in quanto sorti sulla scorta di precise istanze di ordine politico, economico e militare. La formazione del sistema dei Siti Reali portata avanti attraverso acquisti fondiari, espropriazioni di terreni e, soprattutto, attraverso la confisca di numerosi feudi appartenenti alla nobiltà filoasburgica, ha rilevato Brancaccio, "acquistò un chiaro connotato politico di carattere antifeudale"<sup>276</sup>. Scrive l'autore:

Ma, prescindendo da questa strategia, volta a colpire gli interessi di una parte della nobiltà e la proprietà ecclesiastica così

---

<sup>274</sup> Ibidem.

<sup>275</sup> "Passe el Despacho interinamente del Secretario de Estado por lo tocante a Negocios Estrangeros al de Justicia, el de Justicia al de Hacienda, el de Hacienda al de lo Eclesiástico y de este a el de los Negocios Estrangeros, y así subcesivamente", Ibidem.

<sup>276</sup> G. BRANCACCIO, *I Siti Reali e San Leucio*, in I. Ascione – G. Cirillo – G. M. Piccinelli (a cura di), *Caserta e l'utopia di San Leucio. La costruzione dei Siti Reali borbonici*, Roma 2012, p. 324.

ramificata nella capitale e nel territorio ad essa limitrofa, conta di osservare come nei primi sovrani borbonici si esprimesse l'esigenza di ampliare il raggio di penetrazione delle direttrici di sviluppo della capitale medesima, così da farla entrare in osmosi con il circostante ambiente naturale, con le vaste riserve boschive, ma anche con le ville di moderne aziende agricole, capaci di riorganizzare la produzione e di trasformare il paesaggio agrario<sup>277</sup>.

I siti reali, oltre ad essere sfruttati dai sovrani per l'attività venatoria, conobbero nel tempo, come ha rilevato Rescigno, profonde trasformazioni che si «concretizzarono nell'evoluzione del paesaggio agrario, nell'incremento delle risorse agricole, nell'adozione di nuovi sistemi agronomici, nell'integrazione fra allevamento del bestiame ed agricoltura»<sup>278</sup>.

### *Il modello di riferimento del riformismo napoletano: la Spagna di Filippo V.*

La tipologia delle riforme messe in campo da Carlo III, fu evidentemente mutuata dall'esperienza spagnola. Filippo V, agli inizi del Settecento, aveva dovuto metter mano al sistema degli apparati di governo al fine di snellirne le modalità di decisione e svincolarsi dall'ingombrante presenza dei Consigli territoriali che, nella gestione degli affari interni del Regno, operavano in modo concorrenziale al processo decisionale. Si trattava di settori molto importanti, quali la legislazione, l'organizzazione e l'amministrazione della giustizia locale, la gestione delle finanze, il mantenimento dell'ordine pubblico.

Uno strumento molto utile al ramo spagnolo dei Borbone, per il rafforzamento del potere sovrano, mediante il controllo della vita politica ed amministrativa delle periferie, fu la creazione della figura dell'Intendente, ufficiale che accentrò nelle sue mani le competenze di

---

<sup>277</sup> Ibidem.

<sup>278</sup> G. RESCIGNO, *Caserta e dintorni: bibliografia ragionata*, in I. Ascione – G. Cirillo – G. M. Piccinelli (a cura di), *Caserta e l'utopia di San Leucio. La costruzione dei Siti Reali borbonici*, Roma 2012, p. 513.

giustizia, polizia, finanza ed esercito. La creazione delle *Secretarias de Estado y de Despacho* e della figura dell'intendente rappresentò un cambio sostanziale che eliminò il precedente sistema del governo a mezzo dei consigli, favorendo la fuoriuscita dalla cosiddetta «monarchia polisinodale».

Si operò una concentrazione di competenze delegate nella figura dell'intendente, finalizzata al controllo del funzionamento e dell'amministrazione dei *municipios* e delle province, senza che nessun'altra barriera si potesse frapporre nel rapporto con il centro, né potesse limitare le sue competenze. La finalità perseguita da Filippo V in Spagna era l'ottenimento del controllo pieno sui vari livelli dell'amministrazione regia, soprattutto in materia fiscale, tenacemente ostacolato, a livello locale, dal ruolo svolto dai *Corregimientos* castigliani che, fin dalla loro creazione, si connotarono come centri di potere autonomo nelle mani delle oligarchie locali<sup>279</sup>.

Sulla natura della figura dell'intendente spagnolo la storiografia ha a lungo dibattuto per stabilire se si trattasse di un modello importato dalla Francia o se fosse invece l'evoluzione di una figura già presente all'interno dell'amministrazione spagnola, quale quella dei *merinos mayores*<sup>280</sup>.

La divisione in ambito storiografico sembra interessare l'intera stagione del riformismo borbonico e, allo stato attuale del dibattito, ancora non si è giunti ad una univocità di giudizio in merito alla qualità e al precipitato delle riforme. Per un aggiornamento dello stato dell'arte in materia rinviamo alla rassegna molto puntuale e stimolante di Albareda<sup>281</sup>, delle cui posizioni riportate ci sentiamo di condividere quella di Muñoz che suggerisce, in risposta a quanti propendono per l'importazione del modello francese, che le similitudini rilevate tra i due paesi, ma estensibili anche ad altri paesi europei del tempo, deriverebbero

---

<sup>279</sup> P. GARCÍA TROBAT – J. CORREA BALLESTER, *Centralismo y Administración: los intendentes borbónicos en España*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico», XXVI, 1997, p. 20.

<sup>280</sup> Figure già esistenti nella Spagna che indicava un ufficiale che aveva poteri di giustizia all'interno delle *villas* o *tierras*, Ivi, p. 21.

<sup>281</sup> J. ALBAREDA, *El debate sobre la modernidad del reformismo borbonico*, in *Revista HmiC*, numero X, 2012.

dalla necessità di dover dare risposte a problemi analoghi<sup>282</sup>. In più, a sostegno di tale posizione, Dubet delinea un percorso del riformismo borbonico caratterizzante la Spagna del primo Settecento, che risulta ben lungi dall'importazione del modello francese e che si pone in continuità con la tradizione spagnola, al punto che l'autrice preferisce parlare di *riciclaggio di materiali antichi*, per indicare che le riforme introdotte erano misure non del tutto estranee all'esperienza di governo spagnola. La prova di quanto sostenuto, secondo Dubet, sarebbe fornita dalla rapida metabolizzazione delle riforme all'interno dei territori<sup>283</sup>.

La stessa figura dell'Intendente, come già rilevato, ha contribuito alla non univocità di giudizio nel dibattito, manifestatasi con posizioni oscillanti tra il riconoscimento di una certa analogia tra le politiche di assestamento centripeto dei due rami dei Borbone, pur riconoscendo che "l'intendente spagnolo abbia avuto una vita molto più difficile di quello francese"<sup>284</sup>, e il riscontrare tra le due figure, francese e spagnola, solamente un'omonimia che non rimanda, necessariamente, ad un'omologia tra le stesse<sup>285</sup>.

L'intendente spagnolo, proveniente dagli ambienti militari, doveva colmare quel vuoto esistente tra il duplice livello di poteri, centrale e locale, in particolar modo, in materia fiscale vista la scarsa affidabilità del sistema d'informazione di cui disponevano i Consigli, sul lavoro dei funzionari regi in periferia. Al fine di ottenere una gestione più razionale e produttiva delle casse reali, era necessario munire le figure destinate al

---

<sup>282</sup> J. D. MUÑOZ RODRÍGUEZ, *Consenso e imposición en la conservación de la monarquía. La practica política de un territorio de la periferia castellana: el reino de Murcia (1628 – 1700)*, Hispania, LXIII/3, n° 215, 2003, pp. 969 – 994; ID, *Cuando el rey se hace presente. El Superintendente como elemento racionalizador en la recaudación fiscal castellana*, in F. J. ARANDA PÉREZ (a cura di), *La declinación de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII. Actas de la VII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderan (Ciudad Real 3, 4, 5 y 6 de junio del año 2002)*, Cuenca, Universidad de Castilla – La Mancha, pp. 377 – 390.

<sup>283</sup> A. DUBET, *La importacion de un modelo francés? Acerca de algunas reformas de la administración española a principio del siglo XVIII*, en *Revista de Historia moderna*, n° 25, 2007, pp. 207 – 233.

<sup>284</sup> S. MANNONI – M. MARTINEZ NEIRA, *Presentazione*, in «Quaderni Fiorentini per la Storia del pensiero giuridico», XXVI, 1997, p. 16.

<sup>285</sup> F. ABBAD – D. OZANAM, *Les intendent espagnol du XVIIIe siècle*, Casa de Velázquez, Madrid 1992, p. 32,

controllo delle entrate regie di amplissime facoltà, in modo da poter porre fine alla dispersione di risorse.

Il legame diretto tra potere centrale e intendente portava quest'ultimo ad una posizione di superiorità rispetto alle autorità presenti sul territorio, al fine di favorire uno sfruttamento più efficace della ricchezza del paese che, tuttavia, non evitò il sorgere di conflitti con esse, specie in ambito giurisdizionale.

Nonostante le prime nomine di Intendenti in Spagna risalgano al 1711, fu soltanto nel 1718 che si produssero le prime istruzioni e l'attuazione generale in tutta la penisola del sistema delle Intendenze, suddivise nel numero di una per ogni provincia, con poteri in ambito di *Justicia*, *Policia*, *Hacienda y Guerra*. La nomina degli intendenti spettava al sovrano in accordo con i consigli di *Hacienda* e di Guerra; le intendenze erano di due tipi: *intendencias de ejercito y provincia* e *intendencias de provincia*<sup>286</sup>. L'origine sociale di questi funzionari era rappresentata dalla piccola nobiltà, soprattutto cavalieri di ordini militari e il loro era un incarico basato sulla fiducia.

Gli intendenti erano direttamente sottoposti all'*Intendente General* della *Real Hacienda*, carica abitualmente annessa a quella di *Secretario de Estado y del Despacho Universal*.

Questa digressione sulla qualità delle riforme spagnole e sulla figura dell'intendente ci è sembrata doverosa per inquadrare, innanzitutto, l'*ubi consistam* della politica riformistica di Carlo III nel regno di Napoli, volta a razionalizzare e semplificare le procedure decisionali del governo. Anche qui, venne adottato un ordinamento ispirato al sistema ministeriale che a Madrid, con la dinastia borbonica, era andato soppiantando il vecchio sistema dei *Consejos* e delle segreterie del re. Sembrava esservi anche un'analogia tra i problemi che attanagliavano la Spagna agli inizi del XVIII secolo e il Regno di Napoli: ambedue i regni soffrivano di un forte indebitamento delle comunità locali e di un'elevata fiscalità indiretta. La gestione delle risorse locali era caratterizzata da una dilagante corruzione e da un protagonismo indiscusso dei potentati locali che facevano un utilizzo improprio dei beni comunitari.

---

<sup>286</sup> P. GARCIA TROBAT – J. CORREA BALLESTER, *Centralismo y administración: los intendentes borbónicos en España*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico», XXVI, 1997, p. 27.

## *Ricomposizione del Real Patrimonio e potenziamento amministrativo nel Regno di Napoli*

Per quanto riguarda il problema dell'indebitamento delle comunità locali e del loro rapporto con il centro, nel Regno di Napoli la riflessione su tali temi nacque in anticipo, rispetto alla Spagna; infatti, da tempo, si era intrapreso un percorso volto a sanare o, quanto meno, a limitare questa patologia; già alla fine del XVI secolo, il De Ponte aveva indicato l'opportunità della formazione di un archivio delle transazioni immobiliari e l'approntamento di nuovi catasti per passare ad un sistema fiscale basato sul prelievo diretto<sup>287</sup>.

La svolta sembrò, tuttavia, esserci nel 1627 con la riforma degli *Stati discussi* del Tapia, attraverso la quale ci si proponeva di raggiungere gli obiettivi di certezza della situazione finanziaria di ogni università, di educazione delle stesse al rispetto di precise regole in materia di bilancio, di predisposizione di un piano di ammortamento del disavanzo arretrato delle università locali nei confronti della regia corte, nonché di fare altrettanto con il debito contratto con i privati<sup>288</sup>. Ulteriori passi in avanti nella politica di sottrazione della sfera amministrativa, per renderla autonoma dal controllo della feudalità, furono fatti con l'emanazione delle due prammatiche del titolo *de Administratione universitatum*, la XVIII del 1660 e la XIX del 1681. Esse stabilivano, rispettivamente: la sospensione dei pagamenti ai debitori delle università, per lo più membri del baronaggio e speculatori, ricontrattando verso il basso i tassi di interesse; il divieto di ingerenza nelle amministrazioni e nella gestione dei beni comunali per i baroni, inibendo loro qualsiasi coinvolgimento in prestiti, affitti e gestione di gabelle o acquisto di qualsiasi corpo universale; la nullità di tutti i contratti tra università e baroni chiusi senza approvazione regia, pena la sospensione della giurisdizione.

Naturalmente, la formalizzazione di tali obblighi e divieti non implicò, automaticamente, l'ossequio della prescrizione; i baroni

---

<sup>287</sup> S. ZOTTA, *G. Francesco De Ponte: il giurista politico*, Napoli 1987, p. 269 - 94.

<sup>288</sup> G. FOSCARI, *Stato, politica fiscale e contribuenti nel Regno di Napoli (1610 - 1648)*, Soveria Mannelli 2006, p. 53 e ss.

continuarono ad ingerirsi negli affari universali con la stessa intensità manifestata nel passato<sup>289</sup>.

In Spagna, il primo piano per superare i succitati problemi venne approntato per la prima volta da Ensenada, negli anni '40 del Settecento, anche se, come rileva Garcia Garcia, bisognerà aspettare il regno di Carlo III per vedere la messa in pratica di tali riforme<sup>290</sup>.

Varrebbe la pena, in questo caso, di considerare quanto il sovrano abbia potuto recepire da quella serie di energie, capacità e competenze locali, definite da Galasso, "di non piccolo spessore", durante la sua esperienza di governo nel Regno di Napoli. Il riferimento è, indubbiamente, a coloro che si erano formati alla lezione dei giuristi napoletani facenti capo al più alto ministero del regno – ci riferiamo ai vari De Ponte, Serra, Tapia, Novario – e che avevano contribuito alla diffusione delle loro idee, non soltanto limitatamente agli ambienti di governo napoletani, ma anche in quelli iberici<sup>291</sup>. Questo nella convinzione che la dominazione spagnola abbia determinato, inevitabilmente, una relazione di tipo osmotico, basata su continue e mutue contaminazioni culturali, nonché su di una vivace circolazione delle idee che hanno interessato, indubbiamente anche, e soprattutto, i livelli politico ed economico. Basti pensare, anche, alle idee del Genovesi che tanto influenzarono la politica napoletana di Carlo III tanto da oltrepassare i confini nazionali e trovare larga circolazione nella Spagna della seconda metà del Settecento.

---

<sup>289</sup> Per alcuni casi concreti vedi A. DI FALCO, *Il governo del feudo*, cit.

<sup>290</sup> C. GARCIA GARCIA, *El reformismo borbónico y la fiscalidad local*, in «Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico», XXVI, 1997, p. 56.

<sup>291</sup> Ricordiamo che tra i più influenti *arbitristas* in Spagna, viene citato Antonio Serra, napoletano, incarcerato nel 1613 per aver attribuito la scarsità di moneta nel Regno di Napoli ad un *deficit* della bilancia dei pagamenti, attraverso una puntuale analisi che lo portò a proporre come soluzione gli incentivi alle esportazioni; oppure il reggente Carlo Tapia annoverato nella *Practica Criminalis* di Benedict Carpzov, del 1635, tra i maggiori giuristi spagnoli (nonostante fosse napoletano) che più hanno influenzato, a livello dottrinale, il diritto tedesco di antico regime, D. VON WEBER, *Influencia de la literatura jurídica española en el derecho penal común alemán*, «Anuario de Historia del derecho español», 23, 1953, pp. 717 – 736.

Le tesi economiche di Genovesi si diffondono parallelamente all'istituzione del primo insegnamento di Economia politica in Spagna (1784), affidato all'aragonese Lorenzo Normante y Carcavilla<sup>292</sup>.

Del resto, quei vincoli tradizionali che storicamente avevano legato i due paesi, Italia e Spagna, sin dal Medioevo, avevano favorito l'incorporazione di un buon numero di italiani tra le fila dell'amministrazione spagnola, lungo il secolo XVIII. Il fenomeno non riguardò soltanto i massimi livelli amministrativi – come i casi più conosciuti del marchese di Squillace, del duca di Grimaldi, il Principe di Cellamare o il Brancaccio – ma interessò anche quegli incarichi territoriali preposti all'applicazione delle direttive borboniche a livello locale, come capitani generali, intendenti, *corregidores* e governatori. Scrive Irlés Vicente a tal riguardo:

La composición plurinacional del ejército y la costumbre de premiar con cargos de índole política a aquellos que mas se habían significado en su dirección, coadyuvó, asimismo, a que gentes nacidas en la península itálica o sus islas adyacentes asumieran empleos de gobierno en la España de las Luces. [...] No pretendemos con este artículo realizar un análisis exhaustivo de la larga nomina de italianos que ocuparon empleos de gobierno en la España de las Luces, sino únicamente presentar algunos ejemplos que pongan de relieve la importancia que dicho contingente tuvo, a nuestro entender, en la administración española setecentista, tanto a nivel civil como militar<sup>293</sup>.

Sulle innovazioni introdotte nel rapporto tra potere centrale e province, nel Regno di Napoli, rilevava il Bianchini:

Le province furono commesse al reggimento di uomini che nelle occasioni niuna paura si avessero de' Baronie facessero loro sperimentare il rigore delle leggi. E siffatti uomini vennero eletti tra gli ufficiali superiori dell'esercito; il che vuolsi reputare utile sol per quei tempi ne' quali contra

---

<sup>292</sup> G. CIRILLO, *I nuovi assetti istituzionali*, cit., p. 104, n.18.

<sup>293</sup> M. DEL CARMEN IRLES VICENTE, *Italianos en la Administración territorial española del siglo XVIII*, in «Revista de Historia moderna» n° 16, 1997, pp. 157 – 158.

la licenza de' feudatari nelle province aveasi uopo per governarle più della forza che del sapere<sup>294</sup>.

Il riferimento che l'autore compie in questo brano è, indubbiamente, all'utilizzo che Carlo III fece dei corpi speciali dell'esercito, dalle cui fila sceglieva i presidi delle province, e del loro impiego nelle province per la garanzia della raccolta fiscale e per la tranquillità dei collegamenti tra periferia e centro, attraverso la creazione di distaccamenti territoriali. Il criterio era quello di promuovere ai Presidati persone di buone qualità, prudenti, mansuete, dell'Ordine militare e con almeno la graduazione di Tenente colonnello. In un secondo momento, a tali requisiti venne affiancato anche quello dell'essere in possesso di un'esperienza amministrativa, acquisita nelle cariche di governo di piazze e castelli o ispezioni di campo, che avrebbero facilitato l'espletamento del servizio. Nel disegno borbonico il rapporto con le province aveva un'importanza prioritaria, ai fini dell'opera di raccordo dei particolarismi verso un obiettivo comune, trovando nella figura del preside provinciale uno strumento utile a tale impiego, salvo apportarle opportuni adattamenti<sup>295</sup>. La deferenza dovuta alla carica in quanto discendenti degli antichi giustizieri, riconosciuta dalla dottrina, aveva consolidato la preminenza della figura del preside come la più alta autorità provinciale mai contestata presso le autorità locali e municipali. Preminenza del resto testimoniata dal dettato delle leggi che nel tutelare la figura come rappresentanti del sovrano, prescriveva punizioni e mortificazioni nei confronti dell'autorità locale che avesse manifestato irriverenza nei suoi confronti<sup>296</sup>. Lungo il corso degli anni del regno borbonico, si riuscì nell'intento di modificare l'opinione nei confronti della figura del preside connessa esclusivamente al suo ruolo di capo del tribunale provinciale. Scrive Maiorini:

Fin dagli anni della Reggenza, i compiti sempre più numerosi e impegnativi dei presidi si accompagnarono all'elaborazione di una nuova concezione della loro preminenza che trovava giustificazione non più nella preminenza delle Udienze e rispettivamente nell'autorità del loro

---

<sup>294</sup> L. BIANCHINI, *Storia delle finanze del Regno di Napoli*, cit., p. 284.

<sup>295</sup> Su tali aspetti Cfr M. G. MAIORINI, *I presidi nel primo periodo borbonico*, cit.

<sup>296</sup> Ivi, p. 184.

capo; ma in funzione propria e specifica del preside, come rappresentante del sovrano e governatore della provincia, di cui occorre esaltare l'autorità e il decoro, e sottolinearne il rango con assicurare la subordinazione di tutte le cariche della provincia a partire da quelle militari<sup>297</sup>.

Era il riconoscimento di una superiorità della carica non di tipo gerarchico, bensì politico, derivante dal rango di governatore della provincia, quello che si affermò negli anni '70 del XVIII secolo. A tale evoluzione non furono estranee le aperture manifestatesi in quella fase di preilluminismo giuridico verso i problemi di carattere economico e all'ideologia economica, favorendo la sostituzione, seppure in modo lento, del primato economico a quello del diritto. Un sistema che palesava numerose analogie con quello spagnolo ideato da Filippo V, nel quale venne affermandosi la supremazia del capo militare della provincia, riferimento del sovrano, al quale veniva affidato il governo politico, economico e governativo “*con la presidenza del tribunale e il compito di vigilare sopra giudici e ministri*”<sup>298</sup>.

Il sovrano diede molta importanza all'amministrazione economica del Regno e alla ristrutturazione del patrimonio regio, consapevole del fatto che la razionalizzazione della raccolta delle entrate regie rappresentasse la *conditio sine qua non* per la realizzazione delle proprie ambizioni politiche. La struttura delle finanze nel Regno di Napoli era, da tempo, saldamente concentrata nelle mani di operatori privati che, approfittando delle sempre più incalzanti richieste di denaro da parte della corona, in particolare lungo il diciassettesimo secolo, erano riusciti, in alcuni casi, a creare dei veri e propri monopoli privati<sup>299</sup>. Scrive a tal riguardo il Bianchini:

---

<sup>297</sup> Ivi, pp. 185 – 86.

<sup>298</sup> M. G. MAIORINI, *I presidi nel primo periodo borbonico*, cit., p. 81.

<sup>299</sup> Vedi A. MUSI, *Fiscalità e finanza privata nel Regno di Napoli nella prima metà del XVII secolo*, in *La Fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Actes du colloque de Florence* (5-6 décembre 1978), École Française de Rome, Roma 1980. pp. 151-173. (Publications de l'École française de Rome, 46). Per una bibliografia di riferimento sulla fiscalità nel Regno di Napoli in età moderna si vedano G. GALASSO, *Alla periferia dell'Impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo*, Torino, Einaudi, 1994; G. MUTO, *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520 -1634)*,

Il sistema delle interne dogane, gli arrendamenti e le gabelle, quasi tutte nelle mani di particolari persone cagionarono anche tanti altri soprusi e regolamenti particolari che dettati erano da' fittaiouli o da' compratori di que' dazi, sicchè obbliata era ogni regola d'amministrazione pubblica<sup>300</sup>.

Non a caso, una delle priorità nel quadro di riforme immaginato dal nuovo sovrano, fu quella di rivendicare le usurpate branche della finanza e di ricomprare quella parte di esse che era stata venduta, nonché di “scegliere uficiali che vigilar dovessero, e proporre quel che credessero di meglio, perché fiorissero le manifatture che ci erano e di altre se ne stabilissero”<sup>301</sup>. Ci sembra di cogliere, in questo breve riportato del Bianchini il rimando ad una delle principali funzioni ricadenti in capo all'intendente spagnolo, ossia quella relativa allo studio e alla pianificazione della ricchezza del territorio ad esse affidato<sup>302</sup>, che ora ricadevano in capo al preside come governatore della provincia, con funzioni di governo, non di semplice amministrazione, consacrandolo come agente del sovrano e stabilendo un legame organico con il potere centrale.

In data 31.12.1734, Carlo III, a mezzo di regio decreto, creava la Soprintendenza Generale della Real Azienda, separatamente dalla Real Camera della Sommaria, con l'obbligo di informare mensilmente il sovrano del “denaro che proveniva dal suo patrimonio”. Il nuovo organo, dunque, veniva dotato di una giurisdizione privativa ed esclusiva, al fine

---

Napoli, E.S.I., 1980; R. MANTELLI, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli: retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nell'epoca spagnuola (secc. XVI - XVII)*, Napoli, L. Pironti, 1981; A. CALABRIA, *The cost of empire. The finances of the kingdom of Naples in the time of Spanish rule*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991; I. ZILLI, *Imposta diretta e debito pubblico nel Regno di Napoli: 1669 - 1737. La Terra di Lavoro*, Napoli, E.S.I., 1990; A. BULGARELLI LUKACS, *L'imposta diretta nel Regno di Napoli in età moderna*, Milano, Franco Angeli Editore, 1993; L. DE ROSA, *L'azienda e le finanze*, in L. De Rosa - L. M. Enciso Recio (a cura di), *Spagna e Mezzogiorno d'Italia nell'età della transizione. Stato, finanza ed economia (1650 - 1760)*, Napoli, E.S.I., 1997.

<sup>300</sup> L. BIANCHINI, *Storia delle finanze*, cit., p. 235 - 236.

<sup>301</sup> L. BIANCHINI, *Storia delle finanze*, cit., p. 285.

<sup>302</sup> P. GARCÍA TROBAT - J. CORREA BALLESTER, *Centralismo y Administración*, cit. p. 31.

di evitare eventuali interferenze, da parte di altri organi di governo o tribunali di giustizia sugli interessi patrimoniali. Pochi anni dopo, seguì anche una riforma della Regia Camera della Sommaria, attraverso la Real Costituzione del 14 marzo 1738, che tendeva a razionalizzarne il funzionamento e, in particolare, il ruolo svolto dagli Attuari e dai Razionali<sup>303</sup>.

A ben vedere, la politica portata avanti da Carlo III, non fu differente da quella intrapresa dal padre all'indomani del suo insediamento sul trono di Spagna e continuata, dallo stesso Carlo, quando venne chiamato alla successione sullo stesso trono. Fu essa una politica volta al recupero delle rendite e dei diritti alienati nel passato, cercando di ampliare la base finanziaria di una *Hacienda* con continui problemi di liquidità<sup>304</sup>. Scrive Benedetto in merito a tale politica portata avanti dai Borbone:

La nueva política de incorporación de bienes y derechos enajenados de la Corona, vino acompañada en Valencia de una necesaria reestructuración del Real Patrimonio como consecuencia de la abolición foral. [...] Durante la primera mitad de la centuria imperó la vía judicialista o de lo contencioso, representada por el Consejo de Castilla, donde debía prevalecer la defensa de los intereses de los afectados, aun cuando esta modalidad supusiese un desenlace del proceso muy lento y de incierto resultados. Frente a este procedimiento, de raíz mas antigua, se contraponía una vía administrativa, defendida per el Consejo de Hacienda, que planteaba unos criterios mas generalistas y expeditivos<sup>305</sup>.

La natura della *Real Hacienda* dei regni della Corona di Aragona, diversamente da quella castigliana, era di tipo patrimoniale, cioè patrimonio del re in quanto tale e non in quanto privato, vincolato, dunque alla Corona e non disponibile per usi personali. Scrive De Benedictis:

---

<sup>303</sup> A. De SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli, delle Regalie dei Ministri d'Azienda e del Real Patrimonio*, Libro IV, presso Vincenzo Orsini, Napoli 1794, p. 106 – 110.

<sup>304</sup> V. GÓMEZ BENEDITO, *Las repercusiones del proceso de reestructuración del Real Patrimonio en Valencia sobre la casa de Medinaceli (1814 – 1837)*, in «Millars: Espai i Historia», 1, 2016, p. 198.

<sup>305</sup> Ivi, pp. 199 – 200.

L'azione di Filippo V voleva fondare una concezione del regno inteso come dominio diretto, che si sovrapponesse alle limitazioni del dominio utile. Con questo si aspirava a conseguire la disponibilità patrimoniale del paese e della sua popolazione, sia a livello interno che a livello internazionale. Per quanto tale concezione e pratica fossero fortemente ostacolate da una rilevante presenza di territori sottoposti a giurisdizione signorile sia in Valenza, sia in Catalogna, sia in Aragona, la trasformazione amministrativa sembrava irreversibile verso il 1759, quando Carlo III diventò il nuovo monarca<sup>306</sup>.

La via amministrativa, dunque, rappresentava uno strumento sicuramente più efficace e rapido al fine del recupero del Real patrimonio, cosa che Carlo III comincerà a sperimentare nel Regno di Napoli, in ossequio alla tradizione dinastica, e che continuerà anche in terra iberica. La creazione della Soprintendenza Generale della Real Azienda – sul modello della *Superintendencia General de Rentas* creata in Spagna – con competenza esclusiva e separata dalla Regia Camera della Sommara, è l'attuazione della via amministrativa che tende a scalzare quella giudiziaria, sottraendosi, così, dall'ingerenza perniciosa dell'alto tribunale napoletano e dai lunghissimi tempi processuali che complicavano l'azione di governo, specie nella politica di ricompra delle rendite dello stato<sup>307</sup>.

Il gran monarca Carlo III mentre governava questi Regni cominciò la riforma delle finanze con chiamare all'amministrazione dei Regi Ufficiali, i quali amministrar dovevano buona parte dei vettigali alienati o che erano consegnati a' particolari. Siccome era questo un oggetto di riforma da non sperarsi da' Tribunali, si stimò proprio sottoporli alla immediata ispezione del Ministro delle Finanze. La Soprintendenza dell'Azienda dunque amministrava una porzione del patrimonio regale e quella propriamente che veniva composta dagli arrendamenti doganali,

---

<sup>306</sup> A. DE BENEDICTIS, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna 2001, p. 101.

<sup>307</sup> Basti pensare che per esprimersi in merito al diritto del sovrano alla ricompra dei vettigali alienati, la Real Camera della Sommara impiegò ben dodici anni, L. Bianchini, *Storia delle Finanze*, cit., p. 315.

procedeva nelle cause di contrabbando che prima erano di ispezione del Doganiere<sup>308</sup>.

La Soprintendenza, dunque, assunse la direzione delle poche *percezioni* del Governo, inserendo in ogni dogana uno o più impiegati fiscali di sua diretta dipendenza al fine di controllare “*quelli di impiego comprato*”, ossia titolari di uffici venali. Si procedette alla classificazione delle diverse dogane, vista la presenza di alcune definite come “*privilegiate*”, all’interno delle quali poteva esser fatta ogni tipo di operazione, e di altre alle quali erano state accordate facoltà di limitate spedizioni.

Agli inizi fu il Tanucci che propose di utilizzare i presidi per le funzioni di suddelegati del Soprintendente al fine di coadiuvare l’attività degli amministratori, attività che cominciarono a svolgere, salvo poi vedere una ripresa di iniziativa da parte della Sommaria che, in competizione con la Soprintendenza, riuscì a ricondurre la nomina dei suddelegati alla scelta degli affittatori, privilegiando gli uditori e i fiscali delle Udienze. Il ceto togato non si arrendeva. Un altro tentativo fu fatto relativamente al controllo dell’annona delle *universitates*, che avrebbe comportato il controllo del potere e dei privilegi delle autonomie locali. Le evidenti difficoltà economiche delle università unitamente alla mala amministrazione dei governanti locali offrirono il pretesto al governo centrale, che cercava il modo di pervenire ad un diretto controllo delle stesse. Tanucci, riprese tra le mani una politica che era stata precedentemente praticata da Carlo III, volta da attribuire ai presidi la vigilanza sulla situazione annonaria delle province<sup>309</sup>. Un tentativo di avanzamento nell’intento assolutistico che prevedeva la sottrazione alla Sommaria della revisione dei conti delle comunità locali a favore del preside che, nonostante le recise opposizioni del Tribunale, cominciò ad essere messo in pratica presentando le università i propri conti al preside. Con rescritto del 1 ottobre del 1755 della Segreteria di Azienda, diretto al Preside dell’Aquila, si conferiva l’incarico “*alli presidi delle Provincie di fare e regolare l’annona nelle Università*”. Il rescritto fissava le modalità secondo le quali i presidi avrebbero dovuto procedere in tale incarico,

---

<sup>308</sup> F. DIAS, *Quadro storico analitico degli atti del governo de’ domini al di qua del faro ovvero manuale per gli Uffiziali giudiziari e amministrativi*, dalla Tipografia Flautina, Napoli 1835, p. 40 – 41.

<sup>309</sup> M. G. MAIORINI, *Il preside nel primo periodo borbonico*, cit., p. 208.

una volta che l'università avesse fatto ricorso al governatore della provincia per non aver provveduto alla provvista dell'annona. Il preside avrebbe dovuto prendere informazione sulle quantità di grano esistenti nel territorio e nei paesi convicini, “*e precisamente in potere de' benestanti, senza escludere li luoghi Pii e li Baronali e con quello conoscimento disporre il ratizzo per lo vero bisogno dell'annona pubblica*”<sup>310</sup>. In caso di penuria sul territorio della quantità di grano sufficiente per il fabbisogno universale e dei mezzi finanziari da parte dell'università per acquistare le derrate da altri territori, incarico del preside era, inoltre, disporre che i benestanti, compresi i luoghi Pii e i baroni, contribuissero economicamente in modo proporzionale alle proprie forze alla provvista della annona. Nel 1778, venne stilato un piano per avere contezza delle quantità di grano seminate e del raccolto e delle precauzioni che le università dovevano osservare per la provvista dell'annona, affinché tutti gli individui dichiarassero la quantità delle terre coltivate a grano. Raccolte le informazioni i Sindaci ed Eletti dell'università avrebbero dovuto comunicare al Preside la nota di “*tutti i relevi*” fatti.

I presidi avevano l'incarico di comunicare il piano a tutti gli amministratori delle terre ricadenti nella loro provincia. Una volta ricevute le relazioni avrebbero dovuto trasmetterle al Ministro di Azienda, congiuntamente ai nomi degli amministratori trasgressori, “*senza tralasciare di far loro eseguire la pena*”. Dovevano i presidi, entro il 20 luglio di ogni anno comunicare al ministro, dopo essersi consultati con esperti sui possibili esiti del raccolto, la quantità di prodotto attesa per ogni moggio di terreno coltivato nel distretto della sua provincia<sup>311</sup>. Veniva inoltre, fissato al 1° di agosto il termine entro il quale gli amministratori avrebbero dovuto pubblicare un bando comunicante le quantità dei grani che erano state prodotte nei territori di riferimento, nella quale attività venivano coinvolti anche i governatori regi e baronali per vigilare sull'adempimento di detti *relevi* ed informare il preside sugli amministratori inadempienti. Entro il 31 di agosto, dovevano essere rimesse ai presidi le relazioni, sotto pena di ducati 50, che, a loro volta, dovevano trasmettere al ministro, entro il 15 di settembre, sotto pena

---

<sup>310</sup> A. De SARIIS, *Codice delle leggi del regno di Napoli*, V, Napoli, nella Stamperia dirimpetto il Divino Amore, 1794, p. 231.

<sup>311</sup> Ivi, p. 235.

(stavolta per i presidi) di ducati 1000. Le università avrebbero dovuto discutere, nella prima domenica del mese, in pubblico parlamento, delle quantità di grano necessarie alla vendita del pane in pubblica piazza e provvedere alla provvista di esse, comunicandone al preside, entro il 5 di ottobre, l'adempimento. Il preside avrebbe, poi, entro il 15 di ottobre comunicato, sotto pena di ducati mille, al ministro di Azienda le fedeli degli amministratori delle università<sup>312</sup>.

Il progetto non supportato da un nuovo quadro organizzativo coerente con le nuove funzioni presidali ma, solamente, basato sulle qualità personali degli attori dell'iniziativa regia, non ebbe un successivo sviluppo a causa della compatta opposizione della Sommaria e delle lamentele provenienti dalle università ed anche perché l'attenzione dell'attività di governo venne richiamata da altre priorità.

Allo stesso modo, il piano di Carlo III per la riunione dei dazi dei molteplici arrendamenti, incontrò forti limitazioni a causa della mancanza dei mezzi finanziari per la ricompra. Lo strumento creato *ad hoc* per operare in tal senso fu la Giunta delle Ricompre – istituita nel 1751 per riscattare il patrimonio della finanza, in gran parte andato venduto – la cui prima occupazione fu la ricompra delle partite fiscali delle dodici province, alienate dal 1674 al 1678, in occasione della guerra di Messina<sup>313</sup>. La Giunta riuscì ad estinguere molte rendite sulla finanza che erano state vendute a vitalizio, apportando un beneficio alle casse statali ammontante a circa 50.000 ducati annui, tuttavia, furono gli arrendamenti e i dazi doganali venduti in piena proprietà ai creditori dello Stato a costituire un problema ai fini di ricondurli nell'alveo statale. Infatti, il limite di fronte al quale si trovò la Giunta delle Ricompre nella sua attività fu quello rappresentato dalla violazione che sarebbe derivata al credito pubblico e alla fede dei contratti, nel perseguire il recupero di partite vendute, senza patto di ricompra, da oltre un secolo addietro<sup>314</sup>. Tale posizione era sostenuta dalla dottrina giuridica prevalente nel Regno e consolidatasi nella tradizione del diritto pubblico regnicolo; tuttavia, come rileva il Bianchini, fu soltanto il Brogna a levare una voce contraria rimarcante che i “*soprusi e le prave consuetudini in fatto di pubblica*

---

<sup>312</sup> Ivi, p. 237.

<sup>313</sup> L. BIANCHINI, *Storia delle finanze*, cit., p. 313.

<sup>314</sup> Ivi, p. 314.

*amministrazione*” non potessero mai avere forza di legge, e che i contratti stipulati dal sovrano in danno allo Stato e all’universale erano, per loro natura, soggetti a rescissione<sup>315</sup>. La riunione totale degli arrendamenti fu realizzata, soltanto, durante il Decennio francese ed i rispettivi proprietari vennero compensati attraverso la costituzione di un fondo sul debito pubblico, di un decimo imposto su tutte le contribuzioni dirette ed indirette<sup>316</sup>.

### *Il Real Sito di Caserta e la figura dell’intendente*

Un chiaro segno connotante il tipo di politica volta all’incremento del patrimonio regio, può esser colto nelle attività di sostegno, politico ma anche finanziario<sup>317</sup>, alle *universitates*, messe in campo dal Borbone, per favorire il loro riscatto al demanio regio, insieme alle disposizioni volte a limitare la proprietà ecclesiastica o i “*vincoli, i pesi e le gravezze*” di essa, ricadenti sulle proprietà private.

La stessa formazione dei Siti Reali sembrerebbe rispondere alle esigenze di una pratica patrimoniale volta a riportare sotto il diretto dominio dinastico porzioni di territori sottratti alla feudalità e alla proprietà ecclesiastica, finalizzata a conseguire la disponibilità patrimoniale dei territori e delle loro popolazioni.

Del resto, dall’esazione dei tributi dipendevano le spese dello stato, suddivise in 4 voci principali:

I. Spese di Casa Reale, ch’è quanto dire nel mantenimento di colui ch’è capo, rappresentante e moderatore della nazione; II. Nelle spese dell’ordine pubblico, da cui dipende la sicurezza interna e la tranquillità de’ cittadini; III. Nelle spese militari, ch’è quanto dire per la difesa e per la custodia della nazione; IV. Finalmente nelle spese di economia, che

---

<sup>315</sup> Ibidem.

<sup>316</sup> Ivi, pp. 210 – 211.

<sup>317</sup> Nel 1774 il Re fece dare a prestito la somma di ducati 14.300, alla *universitas* di Peschiocostanzo affinché si riscattasse, L. BIANCHINI, *Storia delle Finanze del Regno di Napoli*, cit., p. 295.

sono quelle che si dirigono a formare i costumi di una nazione, ed a promuovere l'opulenza e la prosperità dello Stato<sup>318</sup>.

Nelle voci ascrivibili al Capitolo di Casa Reale, rientravano le spese di amministrazione dei Siti Reali, comprendenti anche quelle per il territorio casertano. Nel 1750, lo *Stato di Caserta* diventò proprietà di Casa Reale, come dominio privato del Re, rimarcando così la natura feudale del possesso, un dettaglio di non marginale rilevanza in quell'ottica assecondante l'esigenza di dar vita, in modo più agevole e senza troppe limitazioni, a quelle trasformazioni, alquanto radicali, sul territorio recentemente acquistato. Trasformazioni che avrebbero dovuto interessare una nuova modalità di amministrazione che garantisse un collegamento tra esecutivo e sovrano, molto più snello di quello che connotava la realtà di antico regime del Regno di Napoli.

Appartenente alla famiglia Caetani, lo Stato di Caserta, fu oggetto di sequestro a garanzia dei creditori della famiglia e, nel 1747, ne venne ordinata la vendita e commissionato l'apprezzo, presso il Sacro Regio Consiglio, ad istanza degli stessi creditori. L'ultimo rappresentante del ramo dei Caetani di Caserta, Michelangelo, era in viso al nuovo sovrano Carlo, per non aver mai mutato, né tentato di nascondere, i suoi sentimenti filoaustriaci. L'avversione a tale infido feudatario era maggiormente accresciuta dal possesso di un territorio strategicamente molto importante, perché posto alle porte del Regno. Il feudo casertano diventò, dunque, una tessera fondamentale del mosaico che il sovrano tendeva a comporre e che con la realizzazione dei siti reali avrebbe garantito, non soltanto, di dotarsi di luoghi idonei al proprio svago e godimento, ma di perseguire precisi obiettivi di razionalizzazione politica, economica e difensivo – militare. In tal modo, il sovrano consumò la vendetta nei confronti di quella parte della nobiltà che, nel 1701, aveva dato vita alla congiura antiborbonica e che, a distanza di tempo, aveva conservato una non troppo velata ostilità al nuovo regime, colpendone gli interessi e le proprietà. A seguito, dunque, della richiesta da parte dei creditori di vendita dello *Stato di Caserta*, con relativa

---

<sup>318</sup> G. M. GALANTI, *Nuova Descrizione geografica e politica delle Sicilie*, cit., III, p. 57.

devoluzione, il sovrano mise in atto la sua vendetta politica contro i Caetani. Scrive Noto:

Ammantandola [la vendetta] dietro un atto ufficiale scaturito dalla necessità di intervenire in soccorso del feudatario che era in difficoltà economiche, Michelangelo Caetani, infatti, viene praticamente costretto all'alienazione dello Stato casertano a favore del re, il quale, ufficialmente presentandolo come un gesto di solidarietà, in realtà compie un "larvato esproprio" del territorio, liquidando il Caetani con la cifra irrisoria di 489.348,13 ducati, di gran lunga inferiore al reale valore del feudo<sup>319</sup>.

Naturalmente, re Carlo dopo aver consumato la vendetta nei confronti dell'infido feudatario, seppe attivare tutti quei meccanismi d'integrazione dinastica al fine di recuperare alla fedeltà monarchica gli eredi di Michelangelo Caetani; i due più importanti luoghi di inclusione sappiamo che erano l'apparato amministrativo e la corte. Infatti, in ossequio a tale politica di perdono e reintegrazione delle famiglie che si erano schierate con il fronte antiborbonico, il figlio di Michelangelo Caetani, Onorato, Duca di Miranda, sarà nominato Soprintendente Generale delle Reali Delizie e risorse di S. Leucio, Mondragone, Caiazzo e Real Fagianeria.

Onorato Caetani, fu altresì autore di un volume, edito nel 1789, dal titolo *Elogio storico di Carlo III Re delle Spagne*, nel quale, in riferimento all'acquisto dello Stato di Caserta e alla irrisoria cifra pagata dal sovrano, così scriveva:

Mi si permetta qui dire, che la mia Famiglia sarà eternamente obbligata alla memoria di questo gran Re, il quale onorò il mio stesso padre, con voler comprare da lui questo luogo, e pagarlo generosamente la somma di 489348 ducati<sup>320</sup>.

---

<sup>319</sup> M. A. NOTO, *Caserta dagli Acquaviva ai Borbone: città e ceti sociali*, in I. Ascione – G. Cirillo – G. M. Piccinelli (a cura di), *Caserta e l'utopia di San Leucio*, cit., p. 101.

<sup>320</sup> O. CAETANI, *Elogio storico di Carlo III re delle Spagne*, nella Stamperia Reale, Napoli 1789, p. 65.

La nomina a Soprintendente del Caetani e la pubblicazione del suo volume dedicato al sovrano, possono essere letti come due atti a suggello di una ritrovata armonia tra la dinastia e il ramo della casata, nonché testimonianza dell'esito positivo della politica di integrazione dinastica. All'indomani dell'acquisto del Principato di Caserta, il re Carlo III nell'agosto del 1750, prepose alla sua amministrazione il Dr. Lorenzo Maria Neroni, Cavaliere Toscano e Capitano delle Guardie Italiane, Maresciallo di Campo degli eserciti di Sua Maestà, nonché direttore della Real Fabbrica di Porcellane di San Carlo. Scrive il Sancio:

Gli diede il titolo d'Intendente; e gli accordò un soldo di ducati cento al mese e più sessanta ducati per la tavola, due cavalli per sella, altri due cavalli per carrozza col salario al Cocchiere e due muli con un calesse per i viaggi. Volle inoltre, che avesse continuato a percepire gli assegnamenti che tirava dal ramo della guerra<sup>321</sup>.

La questione del mantenimento degli emolumenti percepiti come militare rappresentò una delle questioni che interessarono il coinvolgimento dei militari nella qualità di preside. Infatti, sin dall'inizio era stato stabilito che per gli ufficiali che venivano scelti per la carica di preside, non venisse computato, ai fini dell'anzianità del servizio, il periodo trascorso nel presidato, e neanche per l'avanzamento di carriera e non era permesso cumulare il soldo militare a quello politico. Successivamente venne operata una riforma da Carlo che tolse tutte queste inibizioni che rendevano i militari poco propensi ad accettare l'incarico, permettendo così il formarsi di un più ampio vivaio di pretensori alla carica.

L'intendente era, inoltre, a capo della Giunta di Economia, atta a deliberare sugli "*affari di tal natura*", e che era composta dall'Architetto Vanvitelli e dal Tesoriere dell'Amministrazione, ai quali vennero aggiunti, successivamente, un fiscale ed un Assessore; quest'ultimo era il Regio Governatore di Caserta.

---

<sup>321</sup> Archivio della Reggia di Caserta (d'ora in poi ARCe), vol. 3558, *Platea dei fondi beni e rendite che costituiscono l'amministrazione del real sito di Caserta formata per ordine di S. M. Francesco I, re del Regno delle due Sicilie dall'amministrazione cav. Sancio*, vol. I, Stato di Caserta, del 1826, p. 30.

L'Intendente Neroni tenne l'incarico fino al 1780, anno della sua morte, quando, in data 3 aprile, gli successe nelle funzioni di Intendente il Maresciallo Ruffo,

il quale l'esercitò fino al dì 6 Giugno dell'anno medesimo, allorquando la carica fu affidata in proprietà al Maresciallo Cav. Ottero, che sortiva dal posto di Segretario di Stato della Guerra<sup>322</sup>.

Fino alla cesura rivoluzionaria del 1799, l'incarico venne esercitato dal Maresciallo Ottero; successivamente ad essa, gli affari dell'Intendenza vennero "con *viglietto* di esso Cardinal Ruffo", nel luglio del detto anno 1799, affidati provvisoriamente a Monsignor Pignatelli Piscona di Caserta e, quindi, in ossequio del dispaccio di Ottobre del 1799, venne nominato come Amministratore proprietario il Cav. Dr. Saverio Guarini. Quest'ultimo, durante il periodo di occupazione militare francese, venne allontanato dall'incarico per, poi, riottenerlo nel 1815 e conservarlo fino al 1817 quando, al suo posto, venne nominato il Cav. Ganucci.

È riscontrabile una prima analogia tra la figura dell'Intendente introdotta nei siti reali, e la figura creata in Spagna, che consiste nell'origine militare dei soggetti che ricoprivano l'incarico. Infatti, sia il primo Intendente, Neroni che il suo successore, Ottero, provenivano dalle fila delle *Guardie di Italia*, corpo militare speciale preposto al servizio personale del Re. Alla stregua di quanto era stato stabilito nelle province del regno per la figura del preside, militare e straniero, si praticava nei siti reali l'attivazione di un organo direttamente collegato con il centro atto a dare immediata applicazione alle disposizioni centrali. L'analogia delle figure, come già ricordato, è indubbiamente ascrivibile al particolare rapporto instaurato con l'esercito da Filippo V e, poi, da Carlo III. Bisogna rimarcare l'origine militare degli intendenti del primo periodo borbonico, che li differenziava dal modello francese.

Hanno scritto, a tal proposito, Abbad e Ozanam:

En effect, et c'est la deuzieme observation, les intendant espagnols ont la particularité d'être essentiellement des militaires, même si, comme l'a vu, un certain nombre s'est parfoi recruté parmi les magistrat et les diplomates. Ils ne precedent pas comme leur homonymes – et non leurs

---

<sup>322</sup> Ibidem.

homologues – français de la noblesse de robe: ce ne sont ni de brillants maîtres de requêtes, ni des *commissaires départis* dans les provinces nantis de la confiance du monarque, même si, comme ces derniers, ils ont été les agents du pouvoir et s'ils ont eu parfois de – commission – du roi<sup>323</sup>.

Dunque due modelli omonimi ma non omologhi, come sottolineano gli autori.

Fu, infatti, nella temperie della guerra di successione che andò delineandosi quella che la storiografia spagnola ha definito *militarizzazione della società*<sup>324</sup>, ossia un aumento ragguardevole del numero di uomini a disposizione del sovrano che, dai 20.000 registrati agli inizi del regno di Filippo V, giunse a 70.000 nel 1739, solo per quanto riguardava la fanteria. La militarizzazione della società spagnola spiegherebbe anche, secondo gli autori, la natura militare che assunse l'amministrazione territoriale borbonica e, infine, la partecipazione delle milizie alla guerra fu strettamente connessa alla promozione sociale sperimentata dalle *élites* locali in seno all'amministrazione settecentesca. Molto importanti in questo processo di creazione di nuove unità militari fu il sistema delle leve private che, in alcuni momenti congiunturali del XVIII secolo, permise di ottenere molti più uomini di quanti potessero garantirne le tradizionali modalità di reclutamento. Come scrive Andújar Castillo, il sistema prevedeva che

el rey adelantaba una mercancía de enorme valor, las patentes de la oficialidad del futuro regimiento firmadas en blanco, para que con su venta, el asentista, la ciudad o el reino, pudieran enjugar los costes de reclutar, vestir y armar la nueva unidad [...] el principal objetivo perseguido en sus asientos para la formación de un nuevo regimiento era conseguir la patente de coronel de la unidad que lavaban y, a ser posible, obtener de la venta de las patentes ingreso superiores a lo invertido en la

---

<sup>323</sup> F. ABBAD-D. OZANAM, *Les Intendants espagnols du XVIIIe siècle*, Madrid, Casa de Velasquez, 1992, p. 32.

<sup>324</sup> A tal proposito vedi F. J. GUILLAMÓN – J. D. MUÑOZ RODRÍGUEZ, *Las milicias de Felipe V. La militarización de la sociedad castellana durante la Guerra de Sucesión*, in «Revista de Historia moderna», 25, 2007, pp. 89 – 112.

formación del regimiento<sup>325</sup>.

L'autore ha studiato la decisiva riforma che si produsse nella Corte con la creazione di corpi speciali totalmente distinti dall'esercito regolare, quali le *Guardias Reales*, *Guardias de Corps*, *Guardias de Infantería*, *Españolas* e *Walonas*, *Alabarderos*. Ciò ha permesso di comprendere meglio il funzionamento dei meccanismi di potere nella Spagna borbonica e di entrare nel pieno delle dinamiche di quella *militarizzazione della Corte*, che vide progressivamente subentrare in tutte le cariche destinate al servizio più intimo al sovrano, fin allora appartenenti alla più alta nobiltà, i membri dei nuovi corpi destinati al servizio a Corte. Basti pensare che le competenze del *Mayordomo Mayor* passarono nelle mani del Capitano della *Guardia de Corps*, che divenne la carica più vicina alla persona del sovrano<sup>326</sup>. Il potere all'interno del corpo della *Guardia Real* fu patrimonializzato da una cerchia di famiglie nobili, con il risultato di restringere ancora di più il circolo dei corpi di *élite*, attraverso strategie matrimoniali, vincoli sociali e relazioni

Dunque, una caratteristica delle modalità di governo borboniche fu la natura militare dell'amministrazione territoriale, cosa che venne sperimentata anche nel Regno di Napoli, con la figura del preside, e all'interno dei siti reali, dove fu possibile intensificare questo nuovo approccio, proprio per la qualità del possesso feudale dei territori.

### *Breve cronistoria sullo stato militare del Regno dai normanni ai*

#### *Borbone*

Ai tempi della dominazione normanna del Regno, la forza militare era fornita dai feudatari che, a proprie spese, erano obbligati a servire in guerra personalmente. Il servizio della prestazione feudale, in quel tempo, era limitato nel tempo, pertanto, quando le esigenze belliche

---

<sup>325</sup> F. ANDUJAR CASTILLO, *La privatización del reclutamiento en el siglo XVIII: el sistema de asientos*, in «Studia Historica. Historia Moderna», 25, 2003, p. 127 - 128.

<sup>326</sup> ID., *La corte y los militares en el siglo XVIII*, in «Estudis: Revista de historia moderna», 27, 2001, pp. 211 - 238.

richiedevano tempi più lunghi di utilizzo delle milizie, le spese per il mantenimento delle truppe nel tempo eccedente il servizio feudali, dovevano essere sostenute dal sovrano. Così, per assolvere a tale funzione di mantenimento, il sovrano ricorreva allo strumento fiscale, introducendo tasse e tributi straordinari. Con gli Svevi, per lo svolgimento della funzione militare, ci si avvale del servizio di truppe mercenarie, tedesche o saracene, che gravarono in modo abbastanza incisivo sull'erario regio<sup>327</sup>.

Carlo I d'Angiò, uscito vittorioso dallo scontro con Manfredi grazie alla sua milizia Provenzale, decise di far affidamento su di essa per assolvere alle funzioni difensive del regno napoletano, con la conseguenza di un notevole accrescimento della spesa pubblica, a danno dei sudditi. Fu, probabilmente, anche per questo che *“scoppiata la rivoluzione siciliana, la soldatesca Provenzale di Carlo fu fatta segno agli odii ed alle ire comuni, e venne compiutamente distrutta”*<sup>328</sup>.

In questo periodo, era molto diffuso l'impiego di truppe mercenarie, e molti non disdegnarono di avvalersi del servizio di capitani di ventura, i quali con proprie milizie, prestavano a vario titolo e sotto varie bandiere la propria arte del combattimento. Ladislao, tuttavia, ben ponderò il rischio che sarebbe potuto derivare dall'aver nel proprio territorio una forza militare che non fosse dipendente dai suoi ordini e dalla sua volontà e, così, impose a venticinque unità il limite massimo per la formazione delle compagnie di armi nel regno. Il fenomeno delle truppe mercenarie era indicativo anche del fenomeno di graduale trasformazione del servizio militare dovuto dai feudatari, in mera prestazione economica dell'*adoba*. Come ci ricorda il Trinchera, furono Alfonso I d'Aragona e i suoi successori che presero coscienza del fatto che la costituzione di un esercito proprio e fedele ai propri interessi avrebbe contribuito a render *“forte la Sovranità”*. Non volendo ricorrere al servizio dei Baroni del regno, né avvalersi di capitani di ventura, optarono per arruolare soldati stranieri. Durante il periodo del Viceregno, la fanteria fu spagnola, come spagnoli furono gli ufficiali, mentre la cavalleria, costituita dai maggiori Baroni del regno, era distinta in sedici compagnie di *Catafratti* - che si componeva di mille cavalli - e cinque compagnie di *Cavalli leggieri* - di

---

<sup>327</sup> F. TRINCHERA, *Degli Archivi napoletani*, cit., p. 641.

<sup>328</sup> Ibidem.

quattrocento cinquanta cavalli - per un totale di ventuno compagnie. Scrive Trinchera:

I primi [Catafratti] detti uomini di arme coprivansi di corazza, ed insieme col cavallo di un'armatura tutta di acciaio: i secondi [Cavalli leggieri] erano armati alla leggiera e senza corazza<sup>329</sup>.

Il *Terzo* di Napoli, composto di soldati spagnoli, comprendeva tremila fanti al comando di un Maestro di Campo, e altri mille seicento fanti dislocati tra le torri e le "*Piazze delle maremme del Regno*"<sup>330</sup>. Al fianco del *Terzo* Spagnolo furono istituite due nuove milizie regnicole, una di Cavalleria, detta della *Sacchetta* (per un sacchetto che i soldati avevano sulla sella), ed una di Fanteria, detta del *Battaglione*. A comporre la fanteria, voluta dal duca d'Alcalà, dovevano essere scelti dai sindaci ed eletti, ogni cento *fuochi* cinque uomini di età compresa fra i diciotto e i quaranta anni, con facoltà almeno di cento ducati, celibi ma che avessero padre e madre.<sup>331</sup> Dopo la numerazione dei fuochi del 1669, venne stabilito che anche le Università con soli 17 *fuochi* contribuissero con un soldato. Per quanto riguarda la Cavalleria, istituita dal Granvella, prima, e successivamente, meglio organizzata da don Giovanni de Zuñiga, i suoi componenti venivano scelti dai *reggimentari* delle università nel numero di uno ogni cento fuochi variato, dopo la numerazione del 1669, ad uno ogni settantacinque fuochi<sup>332</sup>. La milizia del *Battaglione* non percepiva alcun soldo in tempo di pace mentre, in tempo di guerra, era retribuita alla stregua degli altri soldati.

Nella milizia, ogni compagnia di venticinque uomini doveva avere un Caporale, scelto dal Capitano, tra i soldati più esperti della stessa. Il Capitano sceglieva, con l'approvazione del Maestro di Campo, anche il Sergente e l'Alfiere. Il primo doveva essere "*uno che oltre all'esser ben disposto di corpo e d'ingegno*" avesse alle spalle un lungo servizio, meglio ancora, se scelto tra chi precedentemente avesse ricoperto il ruolo di

---

<sup>329</sup> Ibidem.

<sup>330</sup> P. TROYLI, *Istoria generale del Regno di Napoli*, Vol. IV, p. 302.

<sup>331</sup> Ivi, p. 303.

<sup>332</sup> Ibidem.

caporale<sup>333</sup>. L'arma identificativa del sergente era l'alabarda e il suo incarico era di istruire i soldati a maneggiare le armi – per questo doveva essere esperto nell'utilizzo di ogni tipo di arma – come portarle e come adoperarle sia marciando che combattendo. Al di sopra del sergente vi era il sergente maggiore, seguito dall'Alfiero, ufficio “*di molta confidenza e honore*” perché, egli esercitava il governo della compagnia, in assenza del Capitano, ed era addetto a marciare tenendo tra le mani l'insegna della compagnia, a guida dei soldati, “*laonde può con ragione di tale officio pregiarsi qualsivoglia nobile, ed honorata persona*”<sup>334</sup>. Le armi distintive dell'Alfiero erano un corsaletto (armatura leggera che proteggeva il petto) e, quando non recava la bandiera in mano, al suo posto era dotato di uno *scheltro* “*arma più vaga che utile*”, anche se in molte occasioni nel combattimento utilizzava anche la picca.

Seguiva, nella gerarchia, il Capitano, che doveva essere tra i primi combattenti, toccandogli il governo assoluto dei soldati. Il suo valore doveva esser *naturale e provato*, e le sue armi distintive erano la corazza, la picca e lo scudo, anche se doveva esser in grado di saper maneggiare tutte le armi. Nei terzi formati da venti compagnie vi erano quattro Capitani d'*Arcabusieri* e nei Terzi formati da dieci compagnie, soltanto, due.

Nel XVII secolo, la fanteria nel regno era costituita dai terzi, composti da un numero di fanti oscillante tra le duemila e le tremila unità, distinti ognuno in quindici o venti compagnie composte di duecento unità. Ogni compagnia era comandata da un Capitano la cui elezione, insieme a quella del Sergente maggiore degli altri Ufficiali, era di competenza del Generale. Vi erano poi i Maestri di Campo che, suggeriva Brancaccio, dovessero esser stimati perché “*non molti di essi formano un essercito, e per il lor consiglio s'intraprende e per il lor valore si conduce a fine quasi ogni militare vittoria*”<sup>335</sup>. Al fianco del Maestro di Campo, che era superiore dei Capitani, vi era come Assessore un Auditore che doveva essere “*huomo di buona vita ed intendente del suo officio*”, ossia più esperto di “*ordini e bandi militari*”, che di legge ordinaria. Egli doveva consultare su

---

<sup>333</sup> L. BRANCACCIO, *I carichi militari*, Anversa, Appresso Ioachimo Trognese, 1610, p. 22 - 23.

<sup>334</sup> Ivi, p. 34.

<sup>335</sup> Ivi, pp. 100 - 101.

tutte le cause e dare la sentenza con il parere del Maestro di Campo<sup>336</sup>. A tutto ciò che era il fabbisogno militare, provvedeva il Capitano di Campagna, il quale era responsabile di far giungere il *bagaglio* del Terzo alla destinazione verso la quale questo marciava; oppure, prendere informazione sul valore dei viveri nel paese e darne informazione al Maestro di Campo e “*da lui sapere il prezzo che si ha da vendere qualsivoglia cosa, stando molto avvertito che i pesi e le misure siano giusti e reali*”<sup>337</sup>. Completavano l’organigramma militare le figure del Maresciallo di Campo Generale, del Capitano Generale della Cavalleria, del Luogotenente Generale della Cavalleria, del Commissario Generale della Cavalleria, del Generale dell’Artiglieria e, finalmente, del Capitano Generale dell’Esercito.

Durante il periodo del Viceregno austriaco, la Milizia regnicola terrestre, sia di Fanteria che di Cavalleria venne dismessa, in quanto l’imperatore Carlo VI fece “*calare dalla Germania tutti i soldati insieme colli loro ufficiali*”. Scrive il Troyli:

Ed ancorché si prendevano gli Uffiziali della medesima dal Regno il soldo per venticinquemila soldati, coll’obbligo di mantenervi essi la Milizia di loro Nazione, pure i Soldati predetti non arrivavano a tredici o quattordici mila, siccome il Principe Caraffa di Belvedere mandato dalla città di Napoli in Vienna nel 1734 lo pose in considerazione all’Imperadore Carlo VI [...] il Comune di Napoli di non poter fare resistenza da per se alle Armi Spagnuole che tuttavia si avvicinavano al Regno; peroché avendo questo maisempre sborzato tutto il bisognevole per il necessario mantenimento di venticinquemila soldati Alemani, non si conosceva tenuto di soggiacere a nuovo dispendio per assoldar Milizie, quando i di lui Comandanti se ne appropriavano i soldi e non vi mantenevano i soldati<sup>338</sup>.

Appena insediatosi sul trono napoletano, Carlo di Borbone pensò di fondare nuovi corpi militari Nazionali da affiancare alle *Falangi* che lo avevano seguito dalla Spagna. Nel 1734 vennero create la Compagnia delle *Reali Guardie del Corpo* di Napoli, la Compagnia degli *Alabardieri*

---

<sup>336</sup> Ivi, pp. 124 -125.

<sup>337</sup> Ivi, p. 125.

<sup>338</sup> P. TROYLI, *Istoria*, cit., p. 306.

*Reali* di Napoli, in sostituzione di quella svizzera. Nel 1735, venne creato il reggimento *Real Etrangero* che, nel 1737, verrà ribattezzato con il nome *Real Italiano*. Nel 1736, passarono dal servizio spagnolo a quello napoletano i reggimenti valloni di *Borgogna*, *Namur*, *Amberes* e *Hainault*, il reggimento irlandese *Limerick*, il reggimento di fanteria italiana di *Sicilia* e cinque battaglioni di svizzeri dei reggimenti *Bessler* e *Wirtz*<sup>339</sup>. Nel 1737, venne creato il reggimento *Corsica* e, nel dicembre dello stesso anno, venne stipulata una capitolazione per la costituzione di un reggimento di fanteria albanese, col nome di *real Macedonia*:

Opinò tosto quel Saggio Monarca, che il sarebbe utilissimo per la sua armata di assoldare ed immischiarvi uno, o più corpi di valorosi Albanesi. All'effetto dispose, che il suo primo Ministro aprisse delle trattative col signor Attanasio Glichi di nazione Epirota, domiciliato e proprietario di beni fondi in Napoli<sup>340</sup>.

Carlo III diede incarico al sig. Glichi di organizzare uno squadrone di Albanesi, cosa che, nel 1735, portò a compimento, conducendo personalmente le reclute nella piazza di Capua dove venne formato il *battaglione Macedone*, il cui comando venne offerto al conte Stratti-Gicca, compatriota del Glichi e ricco abitante dell'Epiro.

Nel 1738, giunse a Napoli il Conte Giorgio Corafà, originario di Cefalonia, impiegato al servizio militare della repubblica di Venezia, offrendo i suoi servigi a Carlo III, con il progetto di operare la trasformazione del battaglione Macedone in un reggimento composto di due battaglioni, ciascuno formato da 13 compagnie. Il progetto venne approvato e il reggimento organizzato, venne chiamato Reggimento *Real Macedonia*, con il Conte Corafà nel grado di colonnello e il Conte Gicca nel grado di tenente-colonnello<sup>341</sup>. Il reggimento *Real Macedonia* risultò fondamentale nella battaglia di Velletri del 1744, "*il quale brillò di somma gloria e contribuì efficacemente al buon esito della fazione*"<sup>342</sup>. Dopo essere caduto prigioniero degli austriaci a Guastalla e, successivamente, liberato

---

<sup>339</sup> G. C. BOERI, *L'esercito del Regno di Napoli*, cit., pag. 53.

<sup>340</sup> A. LEH, *Cenno Storico dei servigi militari prestati nel Regno delle Due Sicilie dai Greci Epirota Albanesi e Macedoni in epoche diverse*, Corfù 1843, p. 15.

<sup>341</sup> Ivi, pp. 16 - 17.

<sup>342</sup> Ivi, p. 19.

grazie allo scambio con un reggimento tedesco caduto in mano ai napoletani, il *Real Macedone* venne a mezzo di regio decreto dichiarato Corpo nazionale e destinato al servizio nella città di Napoli.

Ne susseguì un'epoca lunga, e tranquilla, durante la quale il reggimento Macedone, restando sempre di guarnigione in Napoli, si occupò con perseveranza della sua istruzione e completamento. Ma intanto non era esente dai servigi più scabrosi e delicati<sup>343</sup>.

Il Reggimento venne impiegato per la custodia dei castelli, per il buon ordine del paese, ossia le funzioni di polizia – che il piccolo corpo dei *Micheletti*, reggimento composto esclusivamente da catalani e destinato a tal scopo, non riusciva ad adempiere da solo –, per la repressione del brigantaggio, per la *garantigia* delle percezioni delle pubbliche imposte, per la sicurezza delle comunicazioni fra la capitale e le province<sup>344</sup>.

Furono formati dei distaccamenti provinciali, sotto il comando di ufficiali, i quali per la precisione dimostrata nella prestazione del servizio, ricevevano continui elogi dai presidi delle Udienze e dalle altre autorità civili ed ecclesiastiche delle province<sup>345</sup>.

Nel 1741, venne statuito che ogni provincia provvedesse a formare un reggimento, i cui ufficiali dovessero appartenere tutti alle nobili famiglie del Regno, al fine di allontanarli dai loro castelli e render devoti alla nuova dinastia gli ancor potenti baroni “*che d'altra parte si cercava di adescare con onori anche di corte*”<sup>346</sup>.

Carlo III, alla stregua del padre, diede, dunque, molta importanza alla creazione, attraverso il sistema delle leve private, di Corpi militari scelti da utilizzare per specifici incarichi, i cui membri, attraverso il servizio al sovrano, trovavano gratificazioni economiche e possibilità di ascesa sociale. Intuì, grazie alla esperienza bellica e a quanto operato dal genitore, le potenzialità di un utilizzo dell'esercito come strumento

---

<sup>343</sup> Ivi, p. 28.

<sup>344</sup> Ibidem.

<sup>345</sup> Ibidem.

<sup>346</sup> A. ULLOA, *Idea di una storia delle milizie delle Sicilie da Carlo III fino al regnante Ferdinando II*, in «Antologia Militare» V, n°9, dalla Reale Tipografia della Guerra, Napoli 1840, p. 53

politico, che conferiva maggiore margine di manovra nell'esercizio dell'autorità, in quanto si basava su di una catena gerarchica di comando, insindacabile da parte di chi riceveva l'ordine, perché personale abituato all'obbedienza, alla disciplina, alla fedeltà e all'onore.

L'Esercito del Regno di Napoli nel periodo 1734 - 1780, constava di 5 compagnie al servizio di Casa Reale – delle quali una di Guardie Italiane, una di Guardie Svizzere, due di Alabardieri e una di Guardie del Corpo a cavallo –, di 28 Reggimenti di Fanteria – dei quali un Reggimento Irlandese, tre Reggimenti Spagnoli, tre Reggimenti Valloni, un Reggimento Albanese (il Real Macedone), un Reggimento Francese, quattro Reggimenti Svizzeri, dodici Reggimenti Napoletani, tre Reggimenti Siciliani –, di 8 Reggimenti di Cavalleria – dei quali quattro Reggimenti napoletani, due Reggimenti Siciliani e due Reggimenti Spagnoli –, di ben 8 Corpi Diversi – Corpo degli Ingegneri Militari, Reggimento di Artiglieria, Reggimento di Marina, Battaglione di Marinari Liparoti, Battaglione di Cadetti, Collegio dei Corpi Facoltativi, Corpo dei Micheletti, Corpo degli Invalidi<sup>347</sup>.

Nel 1760, uno di più autorevoli membri della maggiore nobiltà di piazza napoletano, Alonso Sanchez de Luna, duca di S. Arpino, tracciò il modello al quale fu ispirata la politica militare del governo nei decenni successivi, che rappresentò la risposta del patriziato più disponibile ai tentativi di educazione nobiliare promossi da Carlo III, funzionale al rinnovamento dei quadri dirigenti, dando il senso delle *“convergenze che si realizzarono su questo terreno tra la politica borbonica e alcuni settori dell'aristocrazia napoletana”*<sup>348</sup>. Punti nodali del piano di riforma, scrive Rao, furono:

il rapporto tra esercito regolare e milizie ausiliarie, la formazione e le carriere degli ufficiali, il riordinamento e la moralizzazione degli apparati amministrativi, la promozione del prestigio militare nella pubblica opinione, punti che sarebbero stati al centro delle riforme realizzate fra il 1782 e il 1789<sup>349</sup>.

---

<sup>347</sup> Ivi, p. 129.

<sup>348</sup> A. M. RAO, *Esercito e società a Napoli nelle riforme del secondo Settecento*, in «Studi Storici», 3, 1987, p. 626 – 27.

<sup>349</sup> Ivi, p. 627.

Il piano del duca di S. Arpino prevedeva un cambiamento nella modalità degli ingaggi, secondo il quale l'onere della spesa non dovesse ricadere più in capo al capitano che formava la compagnia, ma in capo al regio erario, attraverso l'affidamento dell'incarico a degli ingaggiatori regi. Apriva anche a possibilità di ascesa alle maggiori cariche, tradizionalmente monopolio della nobiltà, determinate dal merito, prevedendo la promozione ad alfiere del più bravo ed esperto Sergente, ogni due cadetti<sup>350</sup>. Fondamentale, per la formazione dei bravi ufficiali doveva essere l'istituzione delle Accademie militari la cui frequentazione doveva essere obbligatoria per i cadetti e i giovani ufficiali. Quando il Marchese della Sambuca, succeduto al Tanucci, affidò ad Acton l'incarico del governo della Marina, prima, e, successivamente, della Guerra, questi diede vita ad una profonda riforma dell'esercito, procedendo all'abolizione dei corpi al servizio di Casa Reale,

considerando le distinzioni, le preferenze, i vantaggi concessi al privilegio e non al merito, contrari allo scopo dell'istituzione de' corpi scelti, che è quello di riguiderdonare servizi straordinari ed ispirar emulazione, e non già orgoglio ne' privilegiati, gelosia ed irritazione in tutti gli altri<sup>351</sup>.

Le riforme di Acton provocarono malcontento tra le fila della nobiltà perché si sentì privata dei corpi privilegiati ad essa riservati e sottoposta ad ufficiali stranieri e a una più rigida disciplina. Oltre alla soppressione dei corpi militari privilegiati, particolarmente gravosi per l'erario regio, la riforma escludeva le possibilità di accedere agli alti gradi militari per il solo diritto di nascita, senza servizio effettivo e senza meriti, richiedendo alla nobiltà napoletana un ulteriore sforzo di professionalizzazione e di educazione, sulla scorta di orientamenti che si erano affermati nei maggiori stati europei<sup>352</sup>.

Per quanto riguarda i corpi privilegiati, le prime figure degli intendenti, appartenevano al corpo delle Guardie Italiane, destinato al servizio di Casa Reale, dunque a quei Corpi scelti destinati ad un rapporto più intimo con il sovrano. Nel caso spagnolo, i membri di questo esercito

---

<sup>350</sup> Ivi, p. 630.

<sup>351</sup> *Idea di una storia delle milizie*, p. 55.

<sup>352</sup> A. M. RAO, *Esercito e società*, cit., p. 664.

cortigiano godevano di amplissimi privilegi nonché di un *fuero* privilegiato, dipendevano esclusivamente dal re e la selezione degli ufficiali avveniva solo dopo aver dato una prova molto rigorosa di nobiltà. Le possibilità di carriera di tali ufficiali dipendevano dal comando delle unità e, in ultima istanza, dal sovrano e prevedevano un ventaglio di opzioni diverse per il completamento del *cursus honorum* che spaziavano dal terminare la carriera nel corpo o passare ad impieghi nell'esercito regolare, fino a servire in impieghi politico- territoriali o svolgere importanti mansioni civili presso la corte<sup>353</sup>.

### *L'intendente tra iurisdictio e administratio*

Uno degli elementi connotanti il modello di Stato giurisdizionale, forse il più importante, fu l'assenza di ogni spazio atto ad accogliere qualcosa di simile a un'amministrazione statale, in quanto qualsiasi tipo di servizio da assicurare ai consociati, rientrava nell'ambito di attribuzioni della società dei corpi, mentre il compito del principe era quello di garantire la conservazione di questo ordine, esercitando la potestà coattiva. Lungo il XVII secolo, i poteri centrali, pur conservando l'impalcatura dello "Stato di giustizia", cominciano ad essere, gradualmente, più presenti nella vita sociale, attraverso lo sviluppo di una

vocazione regolatrice che si manifesta nella produzione di una quantità di norme dirette a ordinare i più vari ambiti della vita sociale – dai comportamenti religiosi all'economia, dal ricorso alla violenza privata all'utilizzo delle risorse ambientali<sup>354</sup>.

Un periodo, dunque, in cui i poteri centrali si sforzano di imbrigliare i corpi territoriali locali in "una rete di nuove prescrizioni", sulla scia della nascente consapevolezza di nuove dimensioni funzionali, soprattutto sul piano delle relazioni centro-periferia.

---

<sup>353</sup> F. ANDUJAR CASTILLO, *La corte y los militares en el siglo XVIII*, cit., p. 233.

<sup>354</sup> L. MANNORI, *L'amministrazione degli antichi Stati*, in *Il contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto*, (2012), [http://www.treccani.it/enciclopedia/1-amministrazione-degli-antichi-stati\\_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/1-amministrazione-degli-antichi-stati_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/).

Il processo comune ai vari stati regionali italiani, secondo Fioravanti, presenta un *trend* a doppia direzione che si sostanzia, per un verso, nel rafforzamento della personalità degli enti comunitari nei confronti dei terzi e, per un altro verso, nella limitazione drastica della loro libertà, attraverso forti limitazioni e divieti agli amministratori, e nell'introduzione di nuovi obblighi vincolanti la loro attività di gestione delle risorse collettive<sup>355</sup>.

Nella generalità delle esperienze europee, la ragione alla base di tale processo fu di natura fiscale, ossia fondata su quell'esigenza sentita dai poteri centrali di disciplinare le comunità locali, delegando loro il compito di mettere a contribuzione i loro membri per conto dello Stato. Nel Regno di Napoli, sono riscontrabili i primi passi percorsi lungo tale cammino da parte del potere centrale in relazione al rapporto con le periferie; basti guardare alle succitate prammatiche *de Administratione universitatum* del 1660 e del 1681, nelle quali si cercava di rafforzare le *universitates* nei confronti del baronaggio e di altri creditori, mentre per quanto riguarda le limitazioni e le imposizioni di obblighi agli amministratori, la prammatica V dello stesso titolo, emanata nel 1559, disciplinava proprio tale fattispecie<sup>356</sup>.

Attraverso lo studio dei documenti dell'importantissimo archivio della Reggia di Caserta è stato possibile trovar testimonianza di alcuni segnali indicatori di questo *trend* interessante il progressivo accentramento, da parte del centro, dell'onere di erogazione dei servizi verso le comunità<sup>357</sup>.

Nella carica di Intendente, si concentravano numerose mansioni, riconducibili non esclusivamente ad una funzione meramente contabile,

---

<sup>355</sup> Ibidem.

<sup>356</sup> Venivano indicate le modalità di conservazione delle casse universali, fissando la separazione delle somme esatte per conto dell'università e le somme private degli amministratori, e si introducevano molteplici divieti relativi all'utilizzo di tali somme universali. Inoltre, veniva introdotto l'obbligo di autorizzazione da parte degli eletti, con motivazione, per le spese superiori ad un ducato, D. A. VARIO, *Pragmatica, edicta, decreta regiaeque sanctiones*, Napoli 1772, Tomo I, prammatica V *de Administratione universitatum*, del 15 dicembre 1559, pp. 75-76.

<sup>357</sup> A tal proposito vedi A. DI FALCO, *La costruzione dell'apparato burocratico nel Regno di Napoli nel XVIII secolo. Il Real Sito di Caserta e le influenze della Spagna borbonica*, in I. Ascione – G. Cirillo – G. M. Piccinelli (a cura di), *Caserta e l'utopia di San Leucio*, cit., pp. 272 – 287.

ma che andavano ben oltre la gestione economica, abbracciando l'intero spettro delle competenze rientranti nella più ampia sfera dell'amministrazione, quali la giurisdizione, la sanità, l'ordine pubblico, i pubblici lavori, la logistica dei siti, la polizia locale.

Nel Regno di Napoli, l'istituzione da cui dipendeva l'Intendenza era la Segreteria di Stato alla quale vennero accorpati gli Affari di Casa Reale; inizialmente, fu la Segreteria di Stato affidata al Fogliani – Segreteria per gli Affari Esteri, di Casa Reale, Guerra Marina e Commercio – a rappresentare il diretto superiore dell'Intendente ma, quando il Fogliani venne nominato Viceré in Sicilia, la competenza passò al Segretario di Grazia e Giustizia, che accorpò al suo dicastero anche gli Affari di Stato e di Casa Reale, Bernardo Tanucci<sup>358</sup>.

Le attribuzioni furono, successivamente, assegnate alla Real Segreteria di Stato di Casa Reale e degli Ordini Cavallereschi, con ordinanza del 20 giugno del 1821 anche se un assetto definitivo alla struttura gerarchica dell'amministrazione dei beni di Casa Reale fu data nel 1832, con ordinanza del 19 settembre, nella quale si fissarono le competenze dei capi della Real Corte e servizio della Real Casa.

I capi della Real Corte vennero fissati nel numero di cinque ed erano: il *Maggiordomo Maggiore Soprintendente Generale della Real Casa*, il *Cavallerizzo Maggiore*, il *Somegliere*, il *Capitano delle Reali Guardie del Corpo*, il *Cappellano Maggiore*.

Le disposizioni individuavano nel *Maggiordomo Maggiore Soprintendente Generale della Real Casa*, la figura con la quale gli amministratori dei siti Reali avrebbero dovuto tenere la corrispondenza precedentemente tenuta con il Ministro, mentre il *Capitano delle Reali Guardie del Corpo*, centralizzava il comando della forza destinata alla guardia del Palazzo reale e dei Siti Reali<sup>359</sup>.

Nel 1835, si avrà una riforma dell'Amministrazione dei Siti Reali, mediante la quale si creerà un'*Amministrazione Generale per i Siti Reali* dipendente dalla *Soprintendenza Generale di Casa Reale*, con la creazione di due novelle figure quali un *Amministratore Generale* e un *Segretario Generale* con relativi subalterni.

---

<sup>358</sup> ARCe, *Incartamenti*, vol. 2470, f. 140r.

<sup>359</sup> ARCe, *Amministrazione Caserta S. Leucio*, fascio 1827, fascicolo 10.

Anche all'interno del Regno di Napoli e, nello specifico, nel Sito Reale dello Stato di Caserta, alla stregua di quanto la storiografia ha riscontrato per la Spagna, l'introduzione di tale figura sarà alla base di una conflittualità che si manifesterà su molteplici livelli – giurisdizionale, economico, gerarchico – interessante tutti i settori operativi della nuova carica, nel suo rapporto con le figure che precedentemente erano preposte ad essi.

Per quanto riguarda la realtà spagnola, l'intendente non fu facilmente ed irenicamente accettato dalle vecchie istituzioni che si trovarono ad essere sottoposte, se non addirittura sostituite, nelle loro funzioni da questa figura di nuovo conio. L'intendente spagnolo aveva competenza sul funzionamento e sull'amministrazione di *municipios* e *comarcas*, con il compito di tenere il sovrano informato attraverso il *consejo* corrispondente. Nessun'altra autorità o filtro si frapponeva a limitarne le competenze, dando, così, adito al sorgere di rivalità che sfociarono, spesso, in vere e proprie guerre. La conflittualità, pertanto, si manifestò, soprattutto, nei rapporti con le *Audiencias*, con gli alti funzionari, con la chiesa, con i *corregidores* e con la figura del *Capitán General*. Fu, soprattutto, con quest'ultima figura che si registrarono gli scontri più duri e, come rilevano, Correa Ballester e García Trobat, la conflittualità sarà destinata a protrarsi lungo tutto il XVIII secolo ed in alcuni casi provocherà esiti dai risvolti tragici<sup>360</sup>.

Alla base degli scontri, secondo i due autori, motivazioni legate ad interessi personali, tenuto conto che l'attività dei *Capitanes Generales* non sempre erano indirizzate al perseguimento del bene delle comunità su cui esercitavano la giurisdizione; altre volte, la conflittualità poteva sorgere per la mancanza di una normativa chiara e ben definita sulla ripartizione delle competenze. Era questo, ad esempio, uno dei motivi di frequente attrito con le *Audiencias*. Non che fossero mancati antecedenti di tale figura dell'intendente in Spagna. L'intendente somigliava ad uno sviluppo istituzionale della figura dei *merinos mayores*; il merino in territorio iberico era colui che aveva un potere *superpartes* per fare giustizia in un particolare luogo. Alla fine del XVII secolo, venne creata

---

<sup>360</sup> Lo scontro tra il Capitan General e l'Intendente nelle Canarie finì con la morte di quest'ultimo, P. GARCÍA TROBAT – J. CORREA BALLESTER, *Centralismo y Administración: los intendentes borbónicos en España*, cit., p. 47.

la figura del Superintendente *de Rentas* con il compito di razionalizzare il procedimento della riscossione delle entrate regie, la cui gestione era storicamente appannaggio delle oligarchie locali. Tra le mansioni ricadenti in capo a tale ufficiale, vi erano lo stimolo e lo sviluppo economico e sociale della provincia su cui aveva giurisdizione. È proprio in tale particolare funzione che si ravvisa il collegamento con la successiva figura dell'intendente che, oltre ad avere compiti di giustizia, finanza ed esercito, aveva compiti di polizia, comprendenti la funzione di promozione e stimolo della ricchezza della provincia e di mantenimento dell'ordine pubblico<sup>361</sup>. Lungo il secolo XVIII, si registrano due tappe fondamentali nell'affermazione della figura dell'intendente di provincia, in Spagna. La prima comincia con la guerra di successione, quando Filippo V nominò vari sovrintendenti generali dell'esercito, che dovevano operare nei territori conquistati. Essi erano incaricati dell'amministrazione degli eserciti, della gestione delle finanze e del riparto delle spese pubbliche nelle province. Finita la guerra, gli intendenti assunsero il nome di *intendentes de Provincia e Ejercito* anche se, in alcuni casi, potevano avere solo competenza civile. Furono loro attribuite competenze relative allo stimolo e allo sviluppo del lavoro, dell'agricoltura, del commercio, dell'industria, delle comunicazioni e dei trasporti<sup>362</sup>. Nel 1749, venne istituita un'Intendenza per ogni provincia alla quale andava unito il *corregimiento* della capitale di ognuna, e la carica degli ufficiali nominati per questioni di giustizia, polizia, finanza e guerra. Scrive García Lozano:

A través de esta ordenanza se atribuía a estos funcionarios el mantenimiento de la paz en los pueblos de la provincia, el conocimiento del estado de la misma, en particular la calidad de las tierras y los medios para mejorarlas. Otra competencia importante de los intendentes era la de fomentar en los pueblos con tradición y capacidad la fabricación de paños, ropas, papel, vidrio, jabón, lienzo, obtención de seda, establecimiento de telares y todo tipo de artes y oficios mecánicos, ordenando que estuvieran

---

<sup>361</sup> Ivi, p. 30.

<sup>362</sup> R. GARCÍA LOZANO, *El Intendente de la provincia de Toledo a través de los documentos existentes en el Archivo Histórico Provincial de Toledo*, in «Archivo Secreto», 2 (2004), p. 33.

atentos a las observaciones y comunicaciones de la Real Junta de Comercio<sup>363</sup>.

Nel Regno di Napoli, la scelta di introdurre la figura dell'intendente nei siti reali fu un'occasione per collaudare il cambiamento che si stava sperimentando nonché per aggiornare ed uniformare, anche in quei territori, l'organigramma con figure che fossero in diretto collegamento con il sovrano. L'operare all'interno di territori infeudati al sovrano dava, sicuramente, un margine di maggior tranquillità, dal punto di vista della conflittualità, tuttavia, anche qui non mancarono attriti derivanti dalla non sempre pacifica accettazione delle novità introdotte.

In Spagna, come nel Regno di Napoli, la molla che aveva spinto al cambiamento politico fu, dunque, costituita dal tentativo di dar vita ad una ripresa economica che sarebbe dovuta derivare dalla centralizzazione di alcune funzioni, in particolare quelle fiscali, e da una più razionale e produttiva gestione delle casse reali. Occorreva, pertanto, dotare di amplissime facoltà le figure destinate al controllo delle entrate regie che, grazie al legame diretto con il sovrano, come nel caso dell'intendente, sarebbero state gerarchicamente superiori alle autorità già presenti sul territorio.

---

<sup>363</sup> Ibidem.

## CAPITOLO IV

### FUNZIONI DELL'INTENDENTE E ORGANIZZAZIONE

#### AMMINISTRATIVA NEL SITO REALE DI CASERTA

##### *Tra innovazione e continuità: l'esercizio della giurisdizione*

Come venne riorganizzato l'apparato dei funzionari che prestavano servizio all'interno di quei feudi acquisiti dalla corona? Furono utilizzati gli stessi personaggi che avevano prestato servizio per il baronaggio locale o vennero sostituiti con personale di altra estrazione? Dallo studio della documentazione dell'Archivio Storico della Reggia di Caserta abbiamo cercato di formulare delle risposte a tali quesiti, cercando, tra l'altro, di definire gli ambiti di stretta competenza della nuova figura dell'intendente, e quelli di competenza delle figure a lui sottoposte.

Le principali funzioni che venivano riconosciute alla figura dell'intendente, secondo l'Ascione, erano riconducibili ad una funzione prettamente contabile e di quotidiano contatto con la capitale, come più sopra ricordato. In realtà, le funzioni erano molte di più, tanto da poter ritenere, almeno da quanto si evince dalla corrispondenza e dalle raccolte dei dispacci, che esse afferissero non soltanto alla gestione economica, ma fossero allargate a tutto lo spettro di competenze rientranti nella più ampia sfera dell'amministrazione, con voce in capitolo in materia di esercizio della giurisdizione, sanità, ordine pubblico, pubblici lavori, logistica dei siti, polizia locale, ecc. Alcuni esempi, per ogni ambito di competenza, vengono presentati nelle pagine a seguire

— Il passaggio dei territori dalla gestione baronale alla diretta gestione regia, aveva posto in allarme i soggetti che, fino ad allora, avevano prestato il proprio servizio per la casa baronale, che si era caratterizzata per una certa freddezza nei confronti dei Borbone, rendendoli solerti,

quanto mai, nel dimostrare la propria validità e la convenienza per la casa reale nel rinnovar loro la fiducia.

Risulta che nella designazione per gli uffici quali quelli di erario, governatore, agente, era invalsa ancora, da parte delle autorità centrali, l'usanza di scegliere i funzionari tra le fila dei galantuomini e dei *primi* delle città. In una missiva dell'11 settembre del 1750, il marchese Fogliani così scriveva all'intendente Neroni:

Dovendosi provvedere l'ufficio di Portolano a cui incumbe l'accomodo delle strade e di recare i pesi e misure di quelle merci che vengono al mercato di questa città quale ufficio differendosi più a lungo, sarebbe di qualche pregiudizio e ritrovandomi in aberne date le suppliche a VE di provvedere il sud[detto ufficio] di persona di d. Giuseppe d'Errico come ancora quello di Mastro di fiera in persona di D. Giuseppe Amato Giaquinto, e di luogotenente in mancanza di governatore addossarne il peso al Dr. Donato Mazzarella non essendosi VE sin ora compiaciuto di darmene il suo sentimento spero che voglia degnarsi di farne rappresentanza alla Maestà del Re e partecipare i suoi tracolli, affinché io possa provvedere tali impieghi alle descritte persone che conosco meritevoli e son i primi di questa città<sup>364</sup>.

Anche per lo Stato di Caserta, alla stregua degli altri Stati feudali del regno, si riscontra una circolarità nelle cariche giurisdizionali, affidate quasi sempre alle stesse persone che, di sovente, accumulavano più cariche contemporaneamente. Infatti, Giuseppe Amato Giaquinto, indicato come mastro di fiera per la città di Caserta, lo ritroviamo governatore a Durazzano<sup>365</sup> nel 1756 e, nel 1761, governatore della Regia Chiesa della S.ma Annunziata di Caserta<sup>366</sup>; il luogotenente di Caserta, Donato Mazzarella, lo ritroviamo governatore della Valle<sup>367</sup> nel 1757, erario di Durazzano<sup>368</sup> nel 1764, ed agente del Reale Stato di Durazzano<sup>369</sup> nell'anno 1769. Va rilevato che gli stessi personaggi ricoprivano la carica

---

<sup>364</sup> ARCe, *Incartamenti*, vol. 2470, f. 140r.

<sup>365</sup> ARCe, *Ivi*, vol. 2473, *Dispacci e relazioni dal 17 agosto 1756 al 14 marzo 1757*, f. 56r.

<sup>366</sup> ARCe, *Ivi*, vol. 2481, f. 94r.

<sup>367</sup> ARCe, *Ivi*, vol. 2474, f. 51v.

<sup>368</sup> ARCe, Conti e Cautele, vol. 397, *Erario Donato Mazzarella*, p. 200.

<sup>369</sup> ARCe, *Ivi*, vol. 542, *Erario de Stefano*, a. 1769.

di eletti rispettivamente per il quartiere di S. Barbara, il Giaquinto, e per il quartiere di Sala, il Mazzarella. Giuseppe d'Errico, a sua volta, era eletto per il quartiere di Casolla<sup>370</sup>.

La concentrazione di potere nelle mani di tali persone era, dunque, rilevante; il Mazzarella, in particolare, sembra godesse di un'ottima fama su quei territori, da quanto si evince da una missiva tra il Fogliani e l'intendente Neroni:

Attesa la buona condotta dell'Annual Governatore della Valle don Donato Mazzarella implorano dalla Real Clemenza con l'annesso memoriale gli annali Eletti di quella università la grazia della conferma per altri anni quattro sicchè possa continuar quel pubblico a goder gli effetti della rettitudine e dell'integrità dell'espresso soggetto. In vista mi comanda il RE prevenire VE Ill.ma acciò sentiti i cittadini in pubblico Parlamento per Bussola e voti segreti dica quel che se l'offerisca col suo parere, né causi spesa alcuna ad alcuna Università<sup>371</sup>.

Da una prima ricognizione operata sulle fonti, in particolar modo dai registri contenenti dispacci e relazioni scambiate tra il segretario di Stato e l'intendente, sembra che l'esigenza di ricorrere a personale preparato e, allo stesso tempo, autorevole, avesse orientato le scelte verso una riconferma degli stessi ufficiali che, da tempo, prestavano servizio per le case dei feudatari in quei territori. Naturalmente, era compito dell'Intendente prendere informazioni sulla condotta e le qualità di coloro che presentavano supplica per restare nel servizio<sup>372</sup>.

Il passaggio al circuito di nomina regia e la discrezionalità esercitata dal sovrano, seppur mediata dall'Intendente, nella nomina degli ufficiali di quei territori, rappresentava un imprevisto per gli ufficiali in carica, di non poco conto. Questo perché la prassi maggiormente invalsa in materia

---

<sup>370</sup> ARCe, Incartamenti, vol 2469, *Registro di relazioni dal 1° settembre 1750 al 19 marzo 1753*, f. 43r.

<sup>371</sup> ARCe, Ivi, vol. 2474, f. 51v.

<sup>372</sup> In un dispaccio, a firma del Tanucci, del 1755, così viene riportato: «Dr. Giacomo Roccatagliata, che trovasi esercitando la carica di Governatore nella terra di Durazzano che è ricaduta al Regio Fisco ha implorato la grazia di continuare nell'esercizio di detto governorato fin tanto non avrà terminato l'anno dal giorno del possesso; SM mi comanda dire a VS s'informi della condotta, costumi ed abilità del supplicante senza causarsi alcuna spesa all'università di Durazzano né ad altra», Ivi, vol. 2470, f. 6r.

di assegnazione degli incarichi di giustizia feudale, era fondata su reti di relazioni intessute con la famiglia baronale, spesso da più generazioni. Si imponeva adesso un cambiamento drastico delle politiche relazionali, soprattutto nell'individuazione dei nuovi referenti del nuovo rapporto. La linea adottata dall'Intendente fu quella di riconfermare, tuttavia, coloro che avevano dato prova di buona amministrazione al servizio feudale. Fu quanto emerse, in occasione della nomina degli ufficiali per lo Stato di Caserta, dalla relazione stilata nei confronti di Giacomo Roccatagliata che, già, si era distinto nel servizio ai Gargano - la famiglia che esercitava il possesso feudale dello Stato di Durazzano - prima della vendita alla casa reale.

L'intendente Neroni, in merito alla richiesta proveniente dal segretario di Stato, Tanucci, sulla condotta tenuta precedentemente dal Roccatagliata, nella sua relazione illustrava come questi, sulla scorta di accertamenti svolti, avesse esercitato la carica del governo "contro delle prammatiche". Seppure il governatore avesse ottenuto le liberatorie dalla Vicaria in merito a tali fatti, restava il ricorso che i cittadini avevano presentato presso il Sacro Consiglio; concludeva sconsigliando di accogliere la sua richiesta di servizi<sup>373</sup>. Naturalmente, il consiglio a non avvalersi del Roccatagliata era derivato dal dover attendere i tempi del chiarimento in merito al ricorso presentato dai cittadini sull'esito del giudizio del sindacato. La cosa sembrerebbe essersi risolta bene per il governatore perché a sei anni di distanza dalla relazione, l'intendente Neroni, indicava come luogotenente di Durazzano, il dr. Giovan Giacomo Roccatagliata. Il giudizio del Neroni sul designato in tale occasione fu netto; riferendosi all'ufficiale lo descrive come «*persona parimenti proba, intelligente e capace per il dissimpegno*»<sup>374</sup>.

Ritornando alle nomine del 1755, a pochi giorni dai dubbi manifestati per il Roccatagliata, l'intendente dava comunicazione dei nominativi delle persone scelte per le cariche dello Stato di Durazzano. Dal documento si evince chiaramente che nella politica di reclutamento non si dava un taglio netto con il passato e i vecchi ufficiali valenti del circuito feudale venivano integrati nel nuovo circuito. Il Neroni reputò giusto far

---

<sup>373</sup> ARCe, Incartamenti, vol. 2470, f. 14v.

<sup>374</sup> ARCe, Ivi, vol. 2481, f. 94r.

ricadere la scelta di governatore dello Stato di Durazzano, sulla persona di Giuseppe Amato Giaquinto, «*dei primi di questo Stato*», perché la «*di lui casa sta addetta per servizio della Reale Segreteria senza alcun emolumento*» e perché si era distinto in «*qualche fatica fatta gratis per questa Reale Intendenza*»<sup>375</sup>. Lo stesso Giaquinto continuerà ad esercitare la carica per l'anno 1756, e l'intendente presenterà richiesta di proroga nel suo incarico, presso il sovrano, anche per l'anno successivo, adducendo le seguenti motivazioni:

avendovi acquistato molto merito, per aver date le sue case e per la segretaria e per individui e per scuderie senza mai averne riscosso somma veruna, come altresì per aver assistito senz'alcuno emolumento per un anno continuo alla confezione della nuova strada fattasi da qui fin alla Valle<sup>376</sup>.

Come gratifica per tali meriti, l'Intendente ritenne opportuno riconoscergli la provvisione di undici ducati mensili, alla stregua di quanto percepito dai governatori di Caserta e di Valle<sup>377</sup>. Emerge una certa autonomia decisionale, sul piano economico, della funzione dell'Intendente.

La scelta di agente e percettore generale dello Stato di Durazzano, invece, ricadeva su Santi Diodati, già ministro del “passato barone”, anche lui distintosi per aver servito “con amore” l'Intendenza e aver contribuito con “legnami” e “calce” e quanto altro occorresse alle Reali Fabbriche. Al Diodati veniva riconosciuto uno stipendio mensile di diciotto ducati mensili<sup>378</sup>. Completava la lista delle nomine per lo Stato di Durazzano, Giulio Zuppa come Fattore Generale solo per un anno, con la “provvisione” di otto ducati mensili, nominato sulla scorta del lusinghiero giudizio espresso nei suoi confronti. Scrive il Neroni a tal proposito: “stabilito tale dalla Regia Camera per essere persona puntuale ed il migliore benestante di colà e ciò solo per un anno”<sup>379</sup>.

---

<sup>375</sup> ARCe, Ivi, f. 15v.

<sup>376</sup> ARCe, Ivi, vol. 2473, f. 56r.

<sup>377</sup> ARCe, Ivi, vol. 2470, f. 15r.

<sup>378</sup> Ibidem.

<sup>379</sup> Ibidem.

Si registra, dunque, una continuità con il passato per quanto riguarda le nomine dei componenti la struttura degli ufficiali determinata anche dalla necessità di coinvolgere le élite locali nella nuova configurazione della struttura amministrativa che vedeva, ora, come elemento di coordinamento dotato di un ampio margine di discrezionalità, la figura dell'intendente.

Merita di essere menzionata l'offerta fatta alla Regia Corte, nel 1759, dal dottor fisico Giovanni Zuppa della terra di Durazzano, con la quale si proponeva per ricoprire le cariche di agente, erario, mastrodatti, notaio, fattore di campagna e per provvedere il territorio di «*sbirri per la sola mercede di docati 30 al mese*»<sup>380</sup>. La proposta di Zuppa si fondava sulla necessità di avere una presenza fissa sul territorio per meglio attendere agli interessi regi, che non poteva garantire l'agente generale Pascale della Ratta perché non residente in loco. La Giunta di Economia, tuttavia, rispose difendendo l'operato dell'agente generale che «colla sua assistenza e zelo» mostrati per il Real Servizio aveva avvantaggiato l'interesse del Regio Erario, rispetto a quanti avessero operato in precedenza, non mancando di recarsi di continuo in ogni luogo dove fosse richiesta la sua presenza, vigilando affinché si evitassero «le frodi di paesani» che per questo lo contestavano<sup>381</sup>.

In merito alla residenza dell'agente, la Giunta riferiva che:

questo non apporta verun pregiudizio attento il buon regolamento posto per detto governo, e perché in ogni settimana una o più volte vi si conferisce impetreibilmente e si ancora per l'esperimentata assistenza di quello erario, che equalmente ha cura dei Reali interessi<sup>382</sup>.

Inoltre, rivendicava il mantenimento delle cariche così come erano state fissate dal sovrano, con Regio Dispaccio «allorchè si compiacque moderare i salariati da quel che il passato barone d'essa per il buon regolamento dello Stato vi manten[er]e in quanto li riteneva assolutamente necessari.

---

<sup>380</sup> ARCe, Incartamenti, vol. 2479, f. 11r.

<sup>381</sup> ARCe, Ivi, f. 11v.

<sup>382</sup> Ibidem.

La Giunta, tuttavia, si rimetteva al giudizio del sovrano, il quale con dispaccio del 15 gennaio 1760, approvò il giudizio negativo della Giunta sulla proposta.

Il sovrano colse tale occasione per apportare delle innovazioni nella struttura dello Stato di Durazzano. Infatti, con dispaccio del 22 gennaio del 1760, comunicò la decisione di voler affittare la mastrodattia di Durazzano, eliminare le figure di fattore e di notaio e ridurre il numero di sbirri «*suprimendose y abhorrandose desde luego lo salarios que a todos estos se pagan*»<sup>383</sup>.

L'intendente manifestò al re, punto per punto, le sue perplessità in merito a tale sovrana determinazione:

Per quanto si è degnata VE commetterme di ordine reale circa la riforma di cadune persone addette al reale servizio nello Stato di Durazzano non già per oppormi alle reali determinazioni, ma solamente per accerto della verità che forse non sarà appalesata da chi ha fatto la rivela, di quanto VE mi ordina ponga sotto la sua alta considerazione che affittandosi la mastrodattia verrebbero quei poveri e desolati vassalli di esser trapassati ed angosciati poiché l'affittatore non userebbe loro alcun arbitrio ma vorrà esigere la pena secondo le pannette di quel luogo, ne si sa se potrebbe ricavarsene più di quello, che se ne ricava presentemente, poiché non credo che potrà oltrepassare il prezzo di docati 50 in circa l'anno<sup>384</sup>.

In merito alla riduzione del numero di sbirri, l'intendente, ricordava che essendo il numero totale degli sbirri negli stati pari a 16 unità – delle quali 10 di stanza a Caserta, due a Valle e quattro a Durazzano – era necessario, conservare il numero delle unità presenti a Durazzano, perchè:

uno serve continuo alla custodia delle selve ne confini dello Stato acciò non siano sboscate da paesani e forestieri, un altro deve continuamente accudire all'erario per l'esazione che è molto difficile essendo in tre casali Durazzano, Cervino e Torchia a due miglia distanti l'uno dall'altro e due altri devono di notte e giorno invigilare alla quiete del pubblico ed in servizio della corte, onde non si può credere che VE li stimi superflui<sup>385</sup>.

---

<sup>383</sup> ARCe, Ivi, f. 16v.

<sup>384</sup> ARCe, Ivi, ff. 16v-17r.

<sup>385</sup> ARCe, Ivi, f. 17r.

In merito alla soppressione della figura del notaio gravante sulle casse reali per ducati 18 all'anno, l'intendente suggerì di non procedere in tal senso, in quanto si rischiava di spendere molto di più nel voler pagare singolarmente per ogni *scrittura* che si fosse fatta in quel territorio. Analoga difesa venne fatta per la figura del fattore, poiché, scriveva l'intendente:

consistendo l'entrata di detti casali in maggior parte in grano, vino, ed oglio è indispensabile il detto ufficio di fattore per invigilare a territorij della Real Camera se siano da conduttori coltivati a dovere per la recetione de' grani e vedere ogni giorno se qualche fusto di vino si possa mutare e darne subito parte per vendersi come ancora per riceversi l'oglio e venderli coll'intervento dell'agente e dell'erario acciò non vi siano frodi<sup>386</sup>.

Emerge in questa relazione uno degli aspetti rilevanti della funzione dell'intendente, ossia la capacità di analizzare, sulla scorta di una buona conoscenza del territorio sul quale operava, costi e benefici delle politiche poste in campo dal sovrano ed esprimere laddove si rendesse necessario le proprie perplessità dopo aver effettuato le dovute indagini. Per la realtà spagnola, García Trobat e Correa Ballester concordano con quanto rilevato da Dominguez Ortiz: la figura dell'intendente doveva colmare quel vuoto esistente tra il duplice livello dei poteri centrale e locale, specialmente in materia fiscale, in quanto non si disponeva, da parte dei consigli radicati a corte, di un sistema di informazione efficiente sul lavoro dei funzionari regi in periferia<sup>387</sup>. La storiografia spagnola ha individuato che il cambiamento politico portato dalla dinastia borbonica si incentrò, in buona parte, nel tentativo di ripresa economica del paese attraverso un'attività più centralizzata. Al fine di ottenere una gestione più razionale e produttiva delle casse reali, era necessario che le figure destinate al controllo delle entrate reali, disponessero di amplissime facoltà tali da permettere loro di porre fine alla dispersione di risorse. Il legame diretto tra potere centrale ed intendente portava quest'ultimo a posizionarsi al di sopra del resto delle autorità presenti sul territorio,

---

<sup>386</sup> ARCe, Ivi, f. 17v.

<sup>387</sup> A. DOMINGUEZ ORTIZ, *Sociedad y estado en el siglo XVIII español*, Barcelona 1998.

favorendo uno sfruttamento più efficiente della potenziale ricchezza del paese<sup>388</sup>. Gli intendenti

se configuran además como única instancia jurisdiccional en todos los asuntos sobre imposición de censos, feudos o efectos de realengo cuyo dominio directo, alodial o feudal pertenezca a la real hacienda<sup>389</sup>.

Il controllo sull'operato degli ufficiali che avevano l'esercizio della giurisdizione nei territori e le informazioni sul loro comportamento, rappresentavano ulteriori competenze ricadenti nel già folto ventaglio di attività dell'intendente del Real Sito di Caserta.

In un dispaccio del 1761, inviato dall'intendente al segretario di Stato con competenza sugli affari dei Siti Reali e, per conoscenza, al sovrano, il Neroni stigmatizzava il comportamento poco rispettoso della gerarchia, del Governatore di Caserta. Questi aveva spedito un ordine al *pagatore* in cui si intimava di trattenere dieci carlini al mese, dalla provvigione di trenta carlini percepita dallo schiavo Cristiano Giuseppe, in beneficio di Nicolò di Blasio, creditore nei confronti del citato schiavo, per la somma di ducati trenta. Il tutto era avvenuto in contrasto con gli ordini sovrani che prescrivevano l'invio del certificato, da parte del governatore, all'intendente, il quale avrebbe, poi, proceduto a dare l'ordine al pagatore. Scrive Neroni:

Io non saprei se la giurisdizione ordinaria del Governatore si estende sopra de'schiavi e quali son reputati separati dai naturali ed uomini liberi e vivono colle leggi proprie; e quando dovrà procedere contro uno schiavo d'essere inteso la persona legittima che sta in luogo del padrone. Porto a notizia di VE queste procedure del Governatore acciocchè siano eseguiti i Reali ordini dati e che si proceda in questi riscontri a tenore delle leggi, la giustizia abbia il suo luogo e niuno resti pregiudicato sull'esercizio del proprio officio<sup>390</sup>.

Rendere effettivi gli ordini e la prescrizione delle leggi rappresentava l'essenza della funzione di coordinamento svolta dall'intendente in vista

---

<sup>388</sup> P. GARCÍA TROBAT-J. CORREA BALLESTER, *Centralismo y administración*, cit., pp. 39-40.

<sup>389</sup> Ivi, p. 40.

<sup>390</sup> ARCe, Incartamenti, vol. 2481, *Ordini di sua maestà all'Intendente*, f. 92v.

di un più compiuto processo di centralizzazione, che doveva fungere anche da esempio nei confronti dei subalterni. Neroni avrà modo di ritornare su questi temi in un altro carteggio con il segretario Tanucci, del luglio 1761, in cui denunciava un ulteriore mancato rispetto delle gerarchie, stavolta, da parte dell'avvocato fiscale. Questi autonomamente aveva commissionato al governatore, l'arresto di un *buttero* della Real Vaccheria, tale Benedetto Criste, a causa di *alcune differenze* avute con Gaetano Ciompi, *scritturale* della stessa Vaccheria. Anche stavolta non si era tenuto conto del rapporto gerarchico, in ossequio del quale l'avvocato fiscale avrebbe dovuto informare l'intendente il quale, a sua volta, avrebbe ordinato l'arresto al governatore. Scriveva Neroni, sull'importanza del rispetto delle procedure:

io lo vengo rispettosamente a partecipare a VE per la sovrana intelligenza, poiché procedendosi da questi con simili irregolarità ne proviene che i subalterni non osservino quella dovuta subordinazione ed obbedienza che mi si deve, come Intendente ed Amministratore Generale, donde ne potranno nascere dei disordini e poco accerto del Real Servizio e svantaggio dei suoi Reali Interessi<sup>391</sup>.

In queste parole si coglie il senso del nuovo che avanza, verticalizzando i rapporti di potere, e che tende a fare i conti definitivamente con quella visione orizzontale secondo la quale ogni organo esercitante un potere delegato si sentisse legittimato a competere con gli altri nella cognizione dei reati, piuttosto che a concorrere per l'applicazione della giustizia regia.

La risposta da Napoli alla rimostranza del Neroni dell'8 di agosto del 1761, rimetteva nelle mani dell'Intendente la risoluzione del problema:

Solamente VS como Intendente y Adm[inistrato]r G[e]ne[ra]l de esos Estados, puede a instancia del Fiscal, hazer que lo subalternos empleados le obedezcan ei les encarga la observancia del orden y methodo regular en su conducta en adelante, para no exponer el Real Servicio

---

<sup>391</sup> ARCe, Ivi, f. 81r.

motivar desordenes y perjudicar los Reale Intereses, y assi lo participo a VS para su inteligencia y gobierno<sup>392</sup>.

Si ripropone ciò che emerge chiaramente per la Spagna; un'eccessiva concentrazione di competenze nella figura dell'intendente che generava, proprio perché concentrata in una sola persona, una confusione giurisdizionale, alla base dei molteplici conflitti di competenze che scoppiavano con le altre istanze di potere locale<sup>393</sup>.

Quanto testimoniato dalla corrispondenza tra l'intendente del Real Sito di Caserta e il segretario di Stato, ci mostra, pur nell'assoluta diversità di contesto, come venissero a crearsi simili confusioni giurisdizionali, nel territorio. Un altro esempio, lo riscontriamo nella denuncia presentata dall'Intendente al Segretario di Stato in merito ad un'interferenza della Segreteria di Giustizia sul territorio di Caserta, per aver ordinato al governatore della città di procedere all'informazione su di una lite, su istanza di una delle parti in causa. Il timore dell'Intendente, espresso nella missiva, era rappresentato dall'aver appreso che Domenico Giannattasio, la parte che aveva presentato l'istanza alla Segreteria di Giustizia, voleva trascinare la lite presso la Gran Corte della Vicaria. Il Neroni, in coerenza con la politica statale, volta a far rispettare, da parte dei tribunali superiori, le autonomie dei vari gradi di giustizia, scriveva che il primo grado di giudizio della causa doveva essere esperito presso la corte di Caserta, *“senza che gli attori o rei siano trapazzati in diversi tribunali”*<sup>394</sup>.

Dai contenuti emergono due delle problematiche che maggiormente hanno caratterizzato l'aspetto della giustizia moderna del Regno di Napoli: la mancata definizione dei confini giurisdizionali tra i vari organi di giustizia e l'interferenza nei processi dei tribunali minori delle magistrature superiori in grado. La politica borbonica in merito, limitava fortemente le possibilità dei tribunali superiori di avocare a sé le cause nei confronti dei tribunali minori, soprattutto per quanto riguardava la giurisdizione di primo grado.

L'intendente riconoscendo l'esclusiva dipendenza del suo ufficio dal segretario di Stato, che escludeva l'interferenza di ulteriori gradi di

---

<sup>392</sup> ARCe, Ivi, f. 87v.

<sup>393</sup> P. GARCÍA TROBAT-J. CORREA BALLESTER, *Centralismo y administración*, cit., p. 37.

<sup>394</sup> ARCe, Incartamenti, vol. 2469, f. 17r.

mediazione, in ossequio alla concezione verticale su cui si andava riorganizzando l'amministrazione, rivendicava presso di essa la competenza della corte locale sulla cognizione delle prime cause.

Altro esempio di conflittualità di tipo giurisdizionale, lo traiamo da un processo per una causa di stupro con promessa di matrimonio, commesso da tale Andrea Santacroce, ai danni di Giustina Pasquariella. Questa volta nell'avocazione della causa procedette la corte di Caserta a danno di quella di Maddaloni, motivando che il Santacroce, nonostante fosse commorante a Maddaloni da ben otto anni, era originario del casale di S. Clemente di Caserta e, pertanto, la competenza ricadeva in capo alla corte di quest'ultima città. Alla richiesta di una decisione del sovrano sulla controversia, da parte dell'intendente, tramite dispaccio spedito dal segretario di Stato, marchese Fogliani, in data 22 settembre 1751, si trasmettevano le disposizioni regie:

si asigure bien de si la corte de Caserta por alguno antiguo privilegio de real concesion haya adquirido la jurisdicion en personas y que si assi fuere me remita luego algun documento original o copia autentica que lo justifique avisandome en uno u otro caso lo que ofreciere para poder dar solito curso a esta dependencia<sup>395</sup>.

Dalle carte dell'archivio non sono emersi ulteriori riferimenti che potessero aiutare a capire come tale vicenda ebbe risoluzione, tuttavia, ci premeva cogliere il senso della decisione sovrana che ammetteva un'eccezione alla norma soltanto in presenza di antichissimi privilegi concessi alla città di Caserta e, esclusivamente, dopo la presentazione dei titoli legittimanti tali privilegi. Cominciava a delinearsi quell'indirizzo giurisprudenziale portato avanti dalla Camera di Santa Chiara messo in evidenza da Cirillo, che venne ad imporsi a tra gli anni Sessanta – Settanta del XVIII secolo, che riconosceva alla Corte di giustizia del territorio in cui era stato commesso il reato la competenza ad istruire il processo<sup>396</sup>. In questo caso, veniva richiesta l'esibizione di un privilegio di concessione regia, da parte della corte di Caserta, affinché potesse esserle accordata la cognizione della causa. La prevalenza della corte dell'origine, tuttavia, era riconosciuta a livello dottrinale e nella pratica, come si evince in un

---

<sup>395</sup> ARCe, Incartamenti, vol. 2468, f. 38r.

<sup>396</sup> G. CIRILLO, *I nuovi assetti istituzionali del Regno di Napoli*, cit., p. 126.

trattato di pratica degli ufficiali di giustizia, di fine XVI secolo, dal quale riportiamo:

E per questo anco il giudice dell'origine o domicilio del delinquente non può conoscere quello che ha delinquito extra il suo territorio o in altro luogo dove esso non ha giurisdittione<sup>397</sup>.

Il principio viene ribadito, ancora, in uno dei più utilizzati manuali di pratica criminale, in voga nel XVIII secolo; così scrive Tommaso Briganti: “*Il giudice del domicilio è preferito al giudice dell'origine (per essere questo maggiore di forza e prepotenza)*”<sup>398</sup>.

### *La sanità, i pubblici lavori, la polizia locale:*

Dalla corrispondenza dell'intendente con il sovrano è possibile delineare il ventaglio di competenze svolte dall'ufficiale sul territorio. L'organizzazione della sanità sul territorio e, in particolare, l'attenzione al corpo medico che prestava tale servizio, rientrava tra queste funzioni. L'Intendente raccoglieva le suppliche presentate dai medici che operavano presso l'ospedale di Casanova, distante un miglio da Caserta, e le inoltrava al sovrano. Erano per lo più richieste di gratifiche di carattere economico volte a rendere più agevole lo svolgimento delle proprie mansioni sulle quali il ruolo dell'Intendente era quello di confermare o meno, attraverso autonome indagini, la veridicità di quanto era rappresentato nelle suppliche. Riportiamo, come esempio il caso del dottor fisico D. Francesco Marzano, in forza presso il citato ospedale, sin dal primo momento di costituzione dello stesso, che richiedeva una gratificazione che lo sollevasse dalle difficoltà derivantegli dalla tenue retribuzione percepita, di soli sei ducati mensili, e gli permettesse di poter mantenere un cavallo, in modo da poter giungere tempestivamente sul luogo di lavoro ora che era «*augmentado considerabilmente il numero de los*

---

<sup>397</sup> G.F. DE LEONARDIS, *Prattica degli ufficiali regi e baronali del Regno di Napoli*, Napoli 1599, pp. 29-30.

<sup>398</sup> T. BRIGANTI, *Prattica criminale delle corti regie e baronali nel Regno di Napoli*, Napoli 1770, p. 62.

*infirmos*»<sup>399</sup>. L'intendente, allegava alla supplica, un suo parere in merito, quantificando l'entità dell'intervento.

Così scriveva al segretario di Stato, avallando quanto richiesto dal dottore:

Essendo vero quanto si espone dal D. Fisico Francesco Marzano medico ordinario dell'ospedale di Casanova [...] ed essendosi accresciuto il numero degli infermi non godendo altro che ducati sei al mese, mi persuado che la clemenza del RE possa dargli qualche gratificazione che agguagliar possa il mantenimento del cavallo e calesse, senza dei quali non potrebbe ricorrere in ogni ora alla necessaria cura degli infermi. Tale mantenimento del cavallo vien computato docati quattro il mese<sup>400</sup>.

È, tuttavia, da un'altra supplica che si evince l'assunzione da parte dell'Intendenza di oneri relativi alla sanità.

Il 19 febbraio 1755, l'intendente allega, in una missiva al sovrano, la supplica del dottor fisico Gennaro Stellato, della quale così scrive:

Da tre anni serve[il dottor Stellato] non meno il Regio Ospedale di Casanova, che la Reale Famiglia, la stimo una domanda giustissima, poiché col solo stipendio di docati sei il mese, dovendo egli non solo far consumo degl'istrumenti necessari al loro impiego di chirurgo, ma anche rimettersi a proprie spese tutte le legature che troppo spesso bisognano, non puole al urto sussistere onde riverentemente all'EV rappresento esser diverso e che le dette legature le siano pagate da questa Reale Intendenza e che la M.S. si degni accrescerli altri carlini venti al mese<sup>401</sup>.

L'Intendenza si assumeva, dunque, il carico delle spese necessarie per il materiale di sutura che, fino a quel momento, era stato a carico del chirurgo.

Nuove esigenze emergevano in merito alla tenuta delle scritture contabili dello Stato di Caserta, e venivano comunicate in un dispaccio del 17 maggio 1757, inviato dal segretario di Stato, da Portici, nel quale si

---

<sup>399</sup> Supplica trasmessa dall'Intendente al sovrano, il 22 gennaio 1755, in ARCe, *Incartamenti*, vol. 2470, f. 15r.

<sup>400</sup> Lettera dell'Intendente al sovrano, del 24 gennaio 1755, in ARCe, Ivi, f. 20r.

<sup>401</sup> ARCe, Ivi, f. 50r.

comunicavano le innovazioni da adottare nella contabilità fissate dal sovrano:

Considerando el Rey que la escriptura que presentemente se tiene en esso Real Sitio de Caserta pertenecientes a los intereses de esso Estado como de los de la Valle y Durazzano consiste en simples Registros de los esitos diversos del dinero y que no se tiene otra escriptura de las rentas de los feudos mas que la copia del estado de los mismos que se forma cada año y que convenga arreglarse con la escriptura doble tanto per lo qudire baronal, respecto a los feudos como por lo tocante a la Hacienda y Caudales respectivamente asignados para essas R. Fabricas, ha resuelto S. M. que se tenga un libro maior en que se note todo vajo las distintas claves<sup>402</sup>.

Contemporaneamente all'introduzione di un *Libro mayor*, si introduceva l'obbligo di tenere un altro libro, chiamato *Diario jornal*, nel quale, quotidianamente, andavano registrate tutte le operazioni, con le relative descrizioni per esteso. Veniva, inoltre, introdotto l'utilizzo di un altro registro, definito *Notulario*, nel quale bisognava riportare, per esteso, tutti gli interessi e tutte le polizze, nonché le partite in uscita, affinché risultasse impossibile introdurre modifiche nelle scritture ed effettuare pagamenti non motivati. Il sistema avrebbe dovuto garantire la possibilità di controllare, in qualsiasi momento e con un semplice sguardo, l'entità degli introiti e delle uscite dello Stato, sia da una prospettiva generale, attraverso il *Libro mayor*, che da una prospettiva particolare, tenendo il conto delle spese giornaliera<sup>403</sup>.

Naturalmente, alla base di tutto il riassetto delle scritture vi era l'esigenza di tenere in ordine le entrate e le uscite di ogni Regia Fabbrica e di sapere «*lo que se va perdido o ganando en las Industrias*», oltre che di poter conoscere, quotidianamente e in modo esatto, lo stato delle rendite di ogni corpo dei feudi, di tutti i debitori e il motivo della situazione debitoria, e i limiti di ognuno<sup>404</sup>.

---

<sup>402</sup> ARCe, Ivi, vol. 2470, f. 105r.

<sup>403</sup> ARCe, Ivi, f. 105v.

<sup>404</sup> ARCe, Ivi, f. 106r.

L'obbligo di tenere una contabilità in partita doppia veniva introdotto anche per i conti del tesoriere del Real Sito, al fine di aver conto delle spese mensili.

Veniva prescritto l'obbligo di redigere un inventario di tutti gli utensili esistenti e il divieto per il personale addetto alla conservazione degli stessi e del materiale, di darli in uso senza annotarne le motivazioni nella *Razionalia*; lo stesso si doveva osservare per le spese sostenute in denaro.

La necessità di un maggior rigore nella tenuta delle scritture contabili, sembra si fosse resa necessaria, probabilmente, all'indomani del procedimento di informazione iniziato dal Governatore di Caserta nei confronti del commissario della Real Fabbrica della Valle, Giuseppe Ricciardi. Ad istanza di numerosi creditori, sul Ricciardi gravavano numerosi capi di imputazione tra i quali spiccavano quelli di frode nel pagamento dei salari, sui prezzi dei materiali e sulla merce fornita agli operai<sup>405</sup>.

L'evento, che suscitò grande scalpore, comportò anche l'obbligo per tutti i commissari della Fabbrica del *Gran Canal de Agua* di dare conto della propria amministrazione davanti alla Giunta di Economia, in presenza dell'avvocato fiscale<sup>406</sup>.

Ha scritto Ascione, in merito ai cambiamenti intervenuti nella gestione dell'ufficio dell'Intendenza che

alcuni cambiamenti furono determinati anche dalla partenza di Carlo di Borbone per la Spagna nel 1759, dal successivo periodo di Reggenza e dalla creazione della Giunta di Economia nell'ambito dell'Intendenza<sup>407</sup>.

Nel gennaio del 1757, si era proceduto anche ad una riforma degli impieghi e salari interessante i principali incarichi dei diversi settori esistenti nell'amministrazione dello Stato, a partire dall'eliminazione di incarichi giudicati superflui; in particolare si riduceva a sedici unità, il

---

<sup>405</sup> ARCe, Ivi, f. 155v.

<sup>406</sup> ARCe, Ivi, f. 156r.

<sup>407</sup> I. ASCIONE, *La «Reale Intendenza dello stato di Caserta» (1750 - 1860). Introduzione all'inventario analitico*, in «Rivista Terra di Lavoro, Bollettino on-line dell'Archivio di Stato di Caserta», Anno I, n. 3 (2006), p. 39.

numero dei soldati componenti la squadra operante sui territori di Caserta, Valle e Durazzano:

con il salario de seis ducados cada esbirro al mes, y que todos estén vaso las ordenes de un solo caporal que responda de todas y todas las executiones cuio caporal destinarà desse luego al comisario de Campaña de los de su tribunal que estan a las ordenes de VS y con su acuerdo se mudará de seis en seis meses quando VS conociendo la probidad y exacto desempeño del que existiere non represente convenir que subsista y continue bien contenido que ademas del sueldo que el caporal epresado goze per il tribunal de Campaña deberá beneficiarssele y pagarsele po esta Intendencia del cargo de VS otros quatros ducados al mes, y que el actual caporal de esta esquadra debe quedar en calidad de sotto caporal sugeto al caporal expresado con el mismo salario que oy tiene de ocho ducados al mes<sup>408</sup>.

Qualche anno più tardi, nel 1763, ulteriori risistemazioni nell'organigramma, al fine di limitare le spese, venivano introdotte con l'accorpamento delle cariche di agente e di erario dello Stato di Durazzano, per uno stipendio di quindici ducati mensili. Donato Mazzarella, tra le figure più fidate e *rodate* nella gestione di importanti uffici nella compagine dello Stato di Caserta, proposto per tale incarico aggiunse la supplica di esercitare anche come consultore della corte di Durazzano, ma, il Tanucci acconsentendo alla sua nomina come erario ed agente, bocciò quest'ultima supplica "*perché ripugna alle leggi agente e consultore*"<sup>409</sup>.

Interessante risulta la partecipazione alla discussione sulle modalità di razionalizzazione delle funzioni dell'Intendenza, della cittadinanza di Caserta. In un esposto al sovrano, i cittadini facevano notare come pur disponendo, l'Intendenza, di un notaio, Perretta, con l'incarico di formare tutte le scritture necessarie per il reale intendente, al soldo di ducati otto mensili, essa pagasse ad un altro notaio, Tripaldelli, venti ducati annui, «*per cautela ed obblighi che stipula penes actas*», che potevano essere stipulati dal mastro d'atti o dal notaio stipendiato<sup>410</sup>. Il sovrano,

---

<sup>408</sup> ARCe, *Incartamenti*, vol. 2470, f. 157v.

<sup>409</sup> ARCe, *Conti e Cautele*, vol. 397, *Durazzano, Erario Mazzarella*, p. 200.

<sup>410</sup> ARCe, *Incartamenti*, vol. 2479, f. 67r.

come solita prassi, rimandò alla Giunta di Economia affinché si esprimesse in merito a «*quel che conven[iv]a al Real Servizio*». La Giunta, il 20 di settembre 1760, così rispondeva:

Stima la Giunta doversi riformare i docati venti del Tripaldelli per la stipula degli obblighi penes acta e di essi caricarne notar Perretta che gode il soldo di docati otto al mese col carico di stipulare tutte le scritture di questa Intendenza per dispaccio 28 settembre 1754. Nondimeno il sig. Assessore stima che questo si debba intendere per quelle scritture che si possono stipulare da notari non già degl'obblighi penes acta che si possano stipulare dal mastro datti a tenore delle Prammatiche. E perciò questo carico si dovesse dare al Mastro d'atti della Corte. Nondimeno vi è stato in questo Stato uso di potersi stipulare da Notai anche l'obbliganze *penes acta*. Che è quanto occorre far presente a VE<sup>411</sup>.

La natura del rapporto diretto tra Intendenza e centro decisionale, comportava la risoluzione dei problemi, in questo caso relativi alla razionalizzazione dell'apparato, in tempi rapidi, fuoriuscendo da quella logica di annoso *iter* processuale, tipico del modello giustiziale. Anche i casi relativi ad eventuali abusi da parte di ufficiali o di *affittatori* di giurisdizione erano di competenza dell'Intendente che riferiva al Segretario di Stato, il quale sentito il sovrano, dava istruzioni sulle modalità di intervento.

Un caso interessante è rappresentato dal conflitto originatosi nel territorio ricadente sotto la giurisdizione del duca di Laurenzano. Quest'ultimo aveva avuto incarico di porre sotto controllo le selve riservate per il sovrano, cosa che prontamente fece avvalendosi di due guardiani. L'operato dei guardiani, tuttavia, risultò di fastidio ai due *affittatori* del feudo di Pianoliscio, nel territorio di Gioia, appartenente alla casa di Laurenzano, i quali si opponevano alla facoltà di *riservare* territori per il sovrano nel territorio del feudo da loro preso in affitto. I due affittuari, Angelo e Marco Sarno, si opposero facendo arrestare i due guardiani dalla squadra di Campagna del ripartimento di Cerreto.

L'intendente Neroni, venuto a conoscenza dell'accaduto si rivolse al Commissario di Campagna per far liberare i guardiani arrestati, perché senza colpa "ma solo servire SM nella custodia della Caccia con facoltà

---

<sup>411</sup> Ibidem.

datagli dalle armi non proibite dalle Regie Prammatiche  Successivamente si rivolse al Tanucci affinché volesse “ordinare, quel castigo che stimerà necessario a reprimere l’arroganza di detti Angelo e Marco Sarro, acciò ora e sempre portino ogni venerazione agli ordini dati per servizio della maestà e del nostro Padrone”<sup>412</sup>.

Per i cittadini di Caserta la presenza dell’Intendente rappresentava anche la garanzia per una pronta giustizia, rispetto al passato, a fronte di abusi dei quali si sentivano vittime da parte degli ufficiali sul territorio. In una supplica al sovrano dell’8 settembre 1759, i cittadini di Caserta lamentavano la vessazione derivante da un’abusiva esazione introdotta dal Governatore di Caserta, di un tarì «per la canape e lino che costà si introduce[vano]»<sup>413</sup>. In caso di mancato pagamento, il governatore applicava la pena pecuniaria di ventiquattro ducati.

Tale pratica, assai risalente nel tempo, trovava giustificazione nell’usanza dei precedenti baroni possessori dello Stato, di non pagare le provvigioni ai governatori, per cui i loro emolumenti si ricavano dall’esazione di venti grana «por la entrada del canape y lino»<sup>414</sup>. In più, il governatore si mostrava più propenso ad applicare la sanzione di 24 ducati piuttosto che percepire il pagamento del tarì. Così scriveva Domenico Antonio Battista nella sua supplica:

Esponde nell’annesso ricorso che essendosi introdotto certa canape d’esso supplicante dopo le 24 ore andò a pagare il dritto e che il governatore non volle riceverlo pretendendo di esiggere la pena di ducati 24 e chiede per le ragioni che espressa di non farsi molestare e tagliare l’abusiva esazione<sup>415</sup>.

Il sovrano chiese alla Giunta di Economia un parere sulla questione e la risposta non tardò a giungere. Il 24 ottobre 1759, essa comunicava che l’esazione fosse “un’inveterata consuetudine che poteva aver luogo di titolo a favore dei governatori protempore”  che la presente richiesta dei

---

<sup>412</sup> ARCe, Ivi, vol. 2473, f. 41r.

<sup>413</sup> ARCe, Ivi, vol. 2476, p. 181r.

<sup>414</sup> ARCe, Ivi, p. 180r.

<sup>415</sup> ARCe, Ivi, p. 180v.

cittadini “di esimersi” potesse esser originata “forse ad istigazione di qualche capopopolo”<sup>416</sup>.

La vicenda, per quanto risoltasi nel riconoscimento legittimo dell'esazione, testimonia della rapidità dei empi nell'affrontare le questioni che, in un altro territorio, avrebbe innescato un annoso procedimento all'interno dei tribunali. È attraverso queste modalità che si tentava, seppur in modo molto lento, la fuoriuscita dal modello giustiziale.

### *L'organigramma e le retribuzioni*

~~Abbiamo proceduto~~ ad una comparazione tra le spese relative alle provvigioni pagate per lo Stato di Caserta nei primi anni di vita del Real Sito e quelle sostenute a distanza di quasi quarant'anni, al fine di verificare la crescita dell'organigramma e delle funzioni nel corso degli anni, dipendente da un maggiore numero di compiti di cui, lentamente, l'apparato regio si faceva carico.

Abbiamo raccolto i dati riportati dal tesoriere Marotta per l'annualità 1751-52<sup>417</sup>, e quelli riportati dal tesoriere Mattiangelo Forgione per l'annualità 1788-89<sup>418</sup>. I dati sono riportati di seguito:

	<b>Provvigioni mensili in ducati in ducati annualità 1751-1752</b>	<b>Provvigioni mensili annualità 1788-1789</b>
Intendente	163	160
Governatore	10	20
Aiutante dell'intendente	--	5
Avvocato fiscale	--	30
Tesoriere	25	32
Aiutante del tesoriere	--	12

---

<sup>416</sup> ARCe, Ivi, vol. 2479, p. 8r.

<sup>417</sup> ARCe, *Conti e Cautele*, vol. 26, *Tesoriere Marotta*, aa. 1751-52, ff. 210 e ss.

<sup>418</sup> ARCe, *Conti e Cautele*, vol. 1222, *Tesoriere Mattiangelo Forgione*, a. 1789, ff. 46v-49r.

Segretario	13	24
Aiutante del segretario	12	15
Secondo aiutante del segr.	--	10
Terzo aiutante del segr.	--	6
Portiere della Segreteria	--	7,5
Razionale	30	30
Primo aiutante del raz.	--	14
Secondo aiutante del raz.	--	12
Altro aiutante del raz.	--	6
Economo	30	35
Aiutante dell'economo	12	12
Notaro	--	8
Tavolario	--	8
Erario	18	18
Custode delle stalle	--	2
Guardabosco	--	14
Cappellano	--	13
Addetto affari di campagna	--	6
Giardinieri	4 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">56</span>	15
Squadra di sbirri	44	82,9
Guardarobba	18	--
Sottocustode	12	--
Barrandieri	9	--
Facchini	5	--
Cocchiere dell'intendente	8	--

Per l'annualità 1751-52 la spesa totale per le provvigioni ammontava a ducati 5144, mentre per l'annualità 1788-89, essa ammontava a 7743 ducati circa.

Analizzando i dati riportati in tabella, una prima riflessione va fatta sull'evidente crescita delle tipologie degli incarichi nel corso di un quarantennio e, naturalmente, il conseguente innalzamento della spesa. Tra le voci relative all'annata 1788-89 si riscontra l'introduzione di ben tre aiutanti del segretario, di un aiutante di Tesoreria e altri tre aiutanti di *Razionalia*.

D'altronde, l'aumentata mole delle è testimoniata dalle numerose richieste presentate al sovrano, sotto forma di suppliche, da parte degli ufficiali che prestavano servizio nel Real Sito, per ottenere aiuti, in genere di tipo economico, al fine di poter assolvere alle proprie funzioni senza essere costantemente tormentati dallo spettro dell'indigenza.

Riportiamo una testimonianza su tutte, la supplica dell'erario Diego Caselli, che operò per molti anni in tale veste nello Stato di Caserta e che, tra le voci dei conti del 1788, figura come *erario giubilato*, percependo, a mo' di pensione, una provvigione di ducati sei mensili.

In una missiva della Giunta di Economia del 23 marzo 1759 al segretario Tanucci, si fa riferimento ad un memoriale presentato dal Caselli, nel quale veniva posto in rilievo che:

[...] essendosi aumentate le fatiche al supplicante D. Diego Caselli erario di questo Stato per essere incaricato dei conti del reale Belvedere della reale Vaccheria ed olio ad uso di Provenza, con industrie appartenenti al Reale Stato di Caserta, comunque di pagamenti per dette industrie si faccino, come si faceano anche prima dal pagatore di queste reali fabbriche Francesco Curcio, pure essi conti che prima erano di incombenza del tesoriere, ora obbligano esso erario ad una maggiore fatica, impiego di tempo e disturbo, ne havendo egli che la sola mensual provvisione di ducati 18, non puole con essa mantenersi anche uno scrivano che lo aiuti alla formazione dei conti resi in oggi più voluminosi per questa nuova situazione ed aumento di carico oltre il rischio di perdita nel dissimpegnare questa nuova ingerenza»<sup>419</sup>.

---

<sup>419</sup> ARCe, *Incartamenti*, vol. 2476, f. 140v.

La Giunta di Economia riconosceva l'aumentato carico delle competenze, convenendo sulla necessità di un aiuto per sgravare l'erario. Negli anni, l'unico emolumento che mostra un valore in controtendenza rispetto al generale andamento delle retribuzioni, è proprio quello dell'intendente che dopo trentotto anni si riduce di tre ducati annui. Un altro dato che induce ad una riflessione, è relativo alla figura di aiutante dell'intendente che, nell'anno 1788-89, è presente tra i *provisionati*, con la provvigione di cinque ducati mensili, mentre per l'anno 1751-52, essa è assente.

Occorre precisare che l'assenza, riteniamo essere imputabile, non tanto all'inesistenza della figura, quanto alla qualità della retribuzione che, in quel tempo, non rientrava, certamente, tra le retribuzioni fisse. Infatti, dalla documentazione consultata, la figura di aiutante dell'intendente risulta presente sin dagli inizi della creazione della stessa Intendenza. Il primo aiutante dell'intendente, che ricoprì l'incarico per lungo tempo, fu il capitano Sebastiano La Rosa e, da una missiva dell'agosto 1757, spedita alla Giunta di Economia da parte del segretario di Stato, è possibile risalire alle modalità di pagamento del suo emolumento, ed avere la spiegazione sul perché non comparisse nell'elenco dei *provisionati* dell'anno 1751-52. Il segretario così scriveva:

En inteligencia de lo que essa Junta de Economia representò en 18 de mayo sobre la pretenzion del capitan D.n Sebastian la Rosa de una gratificacion correspondiente a su graduacion per el desempeño de las varias encumbenzias que se le apoian fuera de esse Real Sitio como ajudante de essa Intendencia de cargo de VS rehusando entrar y sea comprehendido en la regla general del ahorro de Mazzolla ha venido el Rey en que o duerma o no duerma fuera de esse sitio y estado el citado capitan Ajudante D.n Sebastian la Rosa, no se le dà la mesilla pero que en lugar de essa dos vezes al año esto è por Pasqua y por Natividad quiere SM que se le dien trenta ducados cada vez de gratificacion de suerte que vengan a ser sessenta ducados al año<sup>420</sup>.

L'entità della retribuzione veniva fissata nella somma di sessanta ducati annui e, come ricaviamo dalle tabelle presentate più sopra, tale resterà per i successivi trent'anni, venendo a mutare, soltanto, la modalità di

---

<sup>420</sup> ARCe, Ivi, ff. 29v-30r.

somministrazione del compenso che, alla fine degli anni Ottanta del XVIII secolo, vedeva imputata all'aiutante un compenso di cinque ducati mensili.

Dunque, possiamo rilevare come il *trend* fosse quello di una stabilizzazione dei ruoli e delle competenze che tendevano a fuoriuscire dalla logica del servizio al sovrano basato sul rapporto personale – per il quale questi a mò di riconoscimento, conferiva gratificazioni – per diventare, sempre più, un rapporto impersonale e retribuito.

È fuor di ogni dubbio che la politica riformatrice intrapresa nel Regno di Napoli, da Carlo III, trovasse la propria matrice nella corte madrilenia e che fosse rispondente ad analoghe esigenze dettate dalla necessità di ridurre al minimo gli spazi di intermediazione tra sovrano e sudditi e di massimizzare la raccolta fiscale. La nascita di figure istituzionali con giurisdizioni separate da quelle dei tribunali ordinari, sancì l'inizio di quel percorso lungo il quale la cosiddetta via amministrativa tenderà a scalzare quella del contenzioso fondante lo Stato giurisdizionale.

Nelle modalità di pratica politica della dinastia borbonica si possono cogliere i prodromi di quel modello organizzativo che sarà la monarchia amministrativa, caratterizzata dallo sdoppiamento delle burocrazie in due tronconi, se si vuole, contrapposti: uno erede della tradizione medievale destinato a conservare la cura della giustizia; l'altro, sotto più stretta direzione centrale, chiamato a svolgere compiti correlati con la politica fiscal-militare del sovrano<sup>421</sup>. La nascita della *Soprintendenza Generale della Real Azienda*, con giurisdizione separata dalla *Regia Camera della Sommaria*, l'utilizzo di ufficiali provenienti dagli ambienti militari per lo svolgimento di mansioni latamente amministrative, e l'impiego di reparti militari a supporto del processo di raccolta fiscale, sono indicatori inconfutabili di tale tendenza.

Le modalità decisionali invalse nei Siti Reali, diverse da quelle praticate nei restanti territori del Regno, si fondavano su tempi brevi, che prevedevano la discussione degli affari da disbrigare in Giunta di Economia, dei quali l'Intendente dispacciava con il Ministro, che a sua volta, nei casi in cui era necessario il parere sovrano, relazionava al monarca che, in seno al consiglio dei ministri, deliberava in merito. Erano modalità molto più rapide rispetto ai tempi giudiziari del

---

<sup>421</sup> L. MANNORI – B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, cit., p. 100.

contenzioso – fondato sull’emanazione di un atto dichiarativo da parte del potere centrale, la sentenza, che necessitava dei tempi fisiologici del processo – volte ad introdurre la prassi degli interventi da parte del centro di carattere prescrittivo.

Naturalmente, siamo ancora lontani dalla fuoriuscita definitiva dal vecchio modello e, inevitabilmente, il percorso sarà costellato di numerose accelerazioni e brusche battute d’arresto. Del resto, che la sperimentazione avvenisse nei territori ricadenti sotto l’amministrazione di Casa Reale è indicativo della volontà da parte del sovrano a non metter in discussione, almeno agli inizi, l’assetto costituzionale del Regno. Era, tuttavia, ben chiaro che la limitazione delle prerogative ricadenti in capo al baronaggio, al ceto ecclesiastico e ai finanziari privati sulla mediazione della raccolta fiscale, nonché l’azione di recupero di questa all’autonomia centrale, fossero elementi indispensabili alla base di una monarchia e che bisognava creare, intorno ad essa, nuove forme di fidelizzazione.

Da qui, il reclutamento di una nuova nobiltà proveniente dai ranghi dell’esercito e della burocrazia regia – la *nobiltà generosa* –, munita di alcuni requisiti essenziali, come il titolo feudale posseduto senza soluzione di continuità per duecento anni o l’appartenenza a patriziati cittadini ascritti a piazze chiuse o a ceti separati. In uno studio recente, Cirillo ha messo in luce le articolazioni del progetto borbonico:

il ridimensionamento dei privilegi delle corti di giustizia, appannaggio delle città del Regno; la sottrazione di spazi giurisdizionali alle corti feudali; la politica di reclutamento della nuova classe dirigente, attraverso le tappe del servizio militare e dell’integrazione nei seggi nobili delle città regie, culminante nell’inserimento entro i ranghi di Corte. È attraverso questo percorso che vengono promossi il baronaggio provinciale, militari e burocrati<sup>422</sup>.

Una politica che sarà proseguita anche da Ferdinando IV, attraverso la riforma delle aggregazioni ai seggi cittadini e più rigidi controlli del processo.

---

<sup>422</sup> A. MUSI, Prefazione a G. Cirillo, *Virtù cavalleresca e antichità di lignaggio. La Real Camera di S. Chiara e le nobiltà del Regno di Napoli nell’età moderna*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per gli Archivi, Roma 2012, p. XII.

La creazione della nobiltà di servizio può esser letta come una nuova alleanza tra la monarchia borbonica e le *élite* delle città del regno; una nuova nobiltà di servizio, antica per seme e per sangue, che deve comunque passare per la carriera militare e per le Corti reali, lasciando fuori le *élite* di rango inferiore, i rappresentanti delle corporazioni, la borghesia delle professioni che, per integrarsi, spesso abbandonano il proprio *status* culturale per abbracciare quello della nuova aristocrazia<sup>423</sup>. Si potrebbe condividere anche per il tentativo operato nel regno in merito alla politica nobiliare, quanto ha scritto Elena Riva, nell'inquadrare il nuovo rapporto della nobiltà milanese con gli Asburgo d'Austria:

La nobiltà avrebbe dovuto giustificare il proprio privilegio di nascita attraverso il servizio al sovrano, il quale sarebbe diventato l'unico garante della sua esistenza secondo un modello inaugurato sin da un secolo prima dai Borbone di Francia<sup>424</sup>.

I territori dei Siti reali saranno i luoghi privilegiati per sperimentare il cambiamento, a partire dalla lotta al baronaggio filoaustrico per finire alla successiva politica di integrazione dinastica, come nel caso di Onorato Caetani; dall'introduzione di istituzioni come la *Soprintendenza* in ambito di fiscalità regia e nell'amministrazione dei territori di Casa Reale, all'ausilio degli intendenti, di provenienza militare e appartenenti alla nobiltà di provincia, come in Spagna. Gli assi portanti della politica dinastica di Carlo III furono: affermazione della sovranità e riduzione dei privilegi e della giurisdizione dei corpi privilegiati; riorganizzazione degli apparati di governo; smantellamento dei monopoli privati creati sulle entrate regie e loro riacquisizione al patrimonio regio; riorganizzazione del territorio; formazione di una nobiltà di servizio; prodromi di strutturazione di un ramo esecutivo, attraverso l'impiego di figure militari di nuovo conio, rispondenti direttamente al sovrano.

In merito a quest'ultimo elemento, rileviamo ~~che~~ allo stato attuale della ricerca, siano ancora pochi gli studi, ~~alla migliore conoscenza del ruolo giocato nel Regno di Napoli, dagli esponenti dei corpi militari~~

---

<sup>423</sup> G. CIRILLO, *Virtù cavalleresca*, cit., p. 27.

<sup>424</sup> E. RIVA, *Forme di impero nell'Europa borbonica*, cit., p. 365.

speciali, a sostegno della politica portata avanti da Carlo III<sup>425</sup>, e del loro utilizzo come strumento politico, alla stregua di quanto fatto per la realtà spagnola, il cui ruolo è stato ampiamente approfondito, negli ultimi anni, da parte della storiografia. Studi che diano conto dell'emergere del ceto militare come corpo professionale, del suo progressivo impiego nell'organizzazione amministrativa del nuovo stato e che, in una prospettiva di storia sociale, approfondiscano, attraverso un approccio di tipo anche sociologico, il contesto sociale di provenienza, la provenienza geografica, le strategie matrimoniali, le promozioni e l'ascesa sociale, di questi ufficiali dell'esercito borbonico. Il cantiere di ricerca è ancora aperto.

---

<sup>425</sup> Ricordiamo i lavori di M. G. MAIORINI, *I presidi nel primo periodo borbonico*, cit.; A. M. RAO, *Esercito e società a Napoli nel secondo Settecento*, in «Studi Storici», 3, 1987, pp. 623- 677.



## CAPITOLO V

### VALLE DI MADDALONI: UN SITO REALE DEL REGNO DI

### NAPOLI

#### *Cenni introduttivi*

Lungo il corso degli anni, molto è stato scritto sui *Siti Reali* borbonici e, nei pur differenti approcci al loro studio, si è cercato di dare risposte alle diverse problematiche che da esso scaturivano: da quelle di carattere squisitamente archivistico, a quelle relative alla storia dei territori ricadenti nelle aree di realizzazione del progetto borbonico; da quelle relative ai personaggi come Vanvitelli, ad esempio, che hanno avuto un indiscusso ruolo nella realizzazione del progetto, a quelle afferenti all'influenza della stagione illuministica sulle modalità di governo, a partire dalla Colonia di S. Leucio<sup>426</sup>.

Prenderemo in esame, nelle pagine a seguire, Valle di Maddaloni, uno dei territori entrati a far parte dei *Siti Reali* borbonici a seguito dell'acquisito da parte della Casa Reale e la fonte principale utilizzata per l'analisi storica ed economica compiuta è stata la *Platea di Valle*. Essa rappresenta una delle cinque *platee* commissionate da Francesco I al nuovo *intendente* dello Stato di Caserta, Antonio Sancio, per avere contezza di tutti i beni del sovrano insistenti sui territori di Caserta, Valle, Durazzano, Carditello e Calvi.

Il documento è situato all'interno di una delle serie più interessanti, conservate presso l'Archivio storico della Reggia di Caserta, composta di un corposo insieme di documenti, raccolti dall'Intendente dello Stato di Caserta, atti a certificare i diritti legittimi spettanti al possessore del

---

\* Abbreviazioni utilizzate: ARCe; Archivio della Reggia di Caserta.

<sup>426</sup> Per una bibliografia a tal riguardo si rimanda a G. RESCIGNO, *Caserta e dintorni: bibliografia ragionata*, in I. ASCIONE – G. CIRILLO – G. M. PICCINELLI, (eds), *Caserta e l'Utopia di S. Leucio. La costruzione dei Siti Reali borbonici*, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per gli Archivi, 2012, pp. 507 – 530.

feudo, in questo caso il sovrano. Alle copie settecentesche del *relevio* redatto alla morte dell'antico possessore Andrea Matteo Acquaviva di Aragona (1634), si aggiunsero il Catasto onciario di Caserta e le piante relative ai principali beni stabili della *principal corte* di Caserta.

All'indomani della Restaurazione borbonica, che pose fine all'esperienza del *Decennio francese*, il sovrano Ferdinando I non trascurò di coinvolgere nell'Amministrazione dello Stato le personalità che con il regime precedente si erano distinte per le doti di pragmatismo e di onestà nel disbrigo degli affari di governo.

Fu questo il caso dell'intendente Antonio Sancio che, nonostante avesse cominciato la sua carriera amministrativa durante il governo francese, si distinse nel suo operato per l'assoluta apoliticità e, in seguito, per la sua fedeltà al sovrano, che gli riservò, in varie occasioni, manifestazioni di benevolenza per le doti di onestà e correttezza mostrate nello svolgimento delle sue mansioni, e per la dedizione profusa nei vari incarichi ricoperti.

### *L'Intendente Sancio: cenni biografici.*

Antonio Sancio nacque nel 1774 a Ruvo di Puglia. La famiglia paterna era di origini spagnole; il nonno, suo omonimo, originario di Villar, presso Saragozza, fu Capitano di Cavalleria durante la Guerra di Successione spagnola, e combattette tra le fila asburgiche, riportando gravi ferite alle gambe. Dopo una serie di vicissitudini, fu costretto a lasciare la Spagna clandestinamente, trovando riparo nel Regno di Napoli. Qui, non potendo più attendere alla vita militare, a causa del grave infortunio riportato in battaglia, fece richiesta di un *officio* ed ottenne il Governatorato di Ruvo. In tale località contrasse matrimonio, nel 1720, con Laura Focile, dalla quale ebbe due figli: Michele, avvocato, e Gaetano, Guardia del Corpo. Dal matrimonio di quest'ultimo, con la svizzera Rosa Abbegg, venne al mondo il futuro Sovrintendente, Antonio Sancio.

All'età di quindici anni, il nostro fu condotto dal padre a Napoli, presso lo zio Michele – noto avvocato – per intraprendere gli studi legali

ed essere, così, indirizzato verso la stessa carriera del suo collaterale. Sancio, introdotto dallo zio negli ambienti forensi ebbe, ben presto, l'opportunità per far conoscere il proprio talento, operando come assistente del Consigliere Domenico Martucci. Fu grazie all'abilità mostrata nello svolgimento di tale mansione, che il Segretario di Stato, Giuseppe Zurlo, lo scelse per accompagnare il *Visitatore per gli avvanzi de' Luoghi Pii*, Domenico Acclavio, nelle province di Lecce e di Trani. Da allora in poi, la sua carriera fu in costante ascesa: fu nominato prima Segretario del Ministero dell'Interno nel 1806 e, successivamente, Capo della V Divisione nel 1809, alla quale erano affidati gli affari della *Pubblica Beneficenza, dell'Annunziata e de' Progetti, delle case di correzione e del mantenimento de' prigionieri, delle zuppe economiche e della statistica*.

Le virtù del Sancio, ben note negli ambienti governativi, furono apprezzate anche da parte di re Ferdinando, al momento della restaurazione borbonica, al punto che, nonostante la sua compromissione con il precedente regime, non esitò a conferirgli, nel corso degli anni, importanti incarichi amministrativi. Egli fu, nell'ordine, nominato: *Amministratore economico del Ramo della Crociata*, nel 1817; *Governatore del Reale Albergo dei Poveri* con gli onori di *Soprintendente*, nello stesso anno; nel 1818, *Soprintendente del Reale Albergo dei Poveri*; nel 1820, *Amministratore del Real Sito di S. Leucio*, conservando l'ufficio e lo stipendio di *Uffiziale di Ripartimento* nel *Ministero degli Affari Interni*.

Nel 1824, divenne *Amministratore del Real sito di Caserta*, conservando il reggimento di S. Leucio, confermato, poi, da re Francesco I. Fu in questi anni che cominciò a redigere le Platee relative ai territori dei siti Reali, conservate oggi nell'Archivio storico della Reggia di Caserta. Il Sancio manterrà il governo di Caserta fino al 1832 e quello di San Leucio fino a poco più tardi, quando, nello stesso anno, verrà chiamato a ricoprire la carica di Intendente della provincia di Napoli, su indicazione del Ministro Nicola Santangelo.

Nonostante l'alto livello degli incarichi amministrativi ricoperti, nonché la direzione di manifatture reali e di varie opere di beneficenza, l'Intendente non accumulò alcuna particolare fortuna economica, alla stregua di tanti altri ministri e alti funzionari del tempo, né utilizzò la sua posizione per favorire *famuli*, amici o familiari. A testimonianza di

questa sua onestà e dell'avversione a ogni tipo di malversazione di *danaro* pubblico, i vari soccorsi economici del sovrano in suo favore, come quando, colto dal colera per non aver abbandonato il suo posto di lavoro durante l'epidemia del 1817, si rese necessario un intervento a sostegno della famiglia, durante la sua degenza.

Antonio Sancio fu sempre in prima linea in quei luoghi in cui era necessario dar testimonianza della presenza del governo, specialmente, nei momenti di bisogno delle comunità, come nel caso della frana che colpì il comune di Gragnano, nella notte del 21 gennaio del 1841. Nella cronaca di quella tragica notte, così veniva scritto:

Il signor commendatore Antonio Sancio, Intendente della Provincia correva a mirare co' suoi occhi l'accaduto, disponeva in miglior modo le cose, ed in pari tempo proponeva alla considerazione dell'Ecc. Ministro degli Affari Interni quella gente, che perduto il tutto tra le ruine avea solo campato la vita<sup>427</sup>.

A seguito della sua morte, avvenuta nel maggio del 1845, il Duca di Bagnoli, Sindaco e presidente del Decurionato di Napoli, nel discorso per la proposta di erezione di un monumento a sua memoria, così lo ricordava:

Signori, non ha guari è mancato ai viventi l'Intendente di questa Provincia Commendatore Antonio Sancio. Quale sia stata per tredici anni la paterna amministrazione del Sancio tutti conosciamo, quale probità abbia posseduto niuno ignora, e se alcuno per sorte non lo avesse conosciuto rimarrebbe di quella persuaso solo al sentire che miseramente visse, che nell'ultima sua dolorosa malattia di un anno, il Re (N. S.) dovè soccorrerlo, che nessuna eredità ha lasciato ai figli, meno una fama onoranda. Eppure quest'uomo avea governato per molti lustri pingui Stabilimenti ed una Provincia. Sarebbe doloroso che la memoria di un tanto uomo, il quale consumò la vita ad ottener le benedizioni de' contemporanei dispregiando la gloria della posterità, rimanesse inonorata, ma i figli superstiti nulla posson fare che tolga all'oblio la tomba paterna. Sarebbe dovere della Provincia supplire alla loro impotenza. Però siccome né io a questa presiedo, né voi la rappresentate,

---

<sup>427</sup> C. RANIERI, *Sul funesto avvenimento della notte del 21 al 22 gennaio 1841 nel comune di Gragnano*, Napoli, da Giuseppe Severino Boezio, 1841, p. 8.

credo che non disconvengiate dal mio avviso, cioè che il Comune di Napoli faccia quello che i suoi mezzi consentono per mettere le ceneri del defunto al sicuro della dimenticanza e propongo che un monumento sia a spese del Comune elevato alla memoria del Commendatore Sancio in segno di filiale affezione<sup>428</sup>.

A testimonianza della morigeratezza e della severità dei costumi che contraddistinsero Antonio Sancio lungo il corso della vita, riportiamo il contenuto di una sua lettera, scritta pochi giorni prima della morte, indirizzata al Ministro, cui era subalterno, in qualità di Intendente della provincia di Napoli:

Eccellenza avendo disposto che il mio cadavere sia trasportato dalla casa alla Chiesa del Convento dei Padri Teresiani, al cui istituto mi sono fatto aggregare, per esser quindi, scorse le 24 ore, trasferito nel Camposanto, ho espressamente dichiarato ai Padri medesimi, ed alle persone di mia famiglia, di voler esser trattato come Religioso, e senza pompa veruna. Ma per esser sicuro dello adempimento di questa mia volontà, supplico V. E. a dare i suoi ordini positivi affinché sieno eliminate dalla funebre cerimonia tutte le formalità ed onorificenze che potrebbero appartenermi per la mia carica<sup>429</sup>.

A tale richiesta, ulteriore prova della profonda umiltà del personaggio, corrispose invece, durante le esequie, una manifestazione di stima e di benevolenza nei suoi confronti, da parte di chi lo aveva conosciuto, la cui testimonianza è fornita dalle parole pronunziate dal Sindaco di Napoli:

I funerali del Sancio, che severamente avea prescritto fossero stati umilissimi, ebbero la più bella ed invidiabile pompa. Tutt'i poveri dell'ospizio di S. Gennaro seguirono il cadavere, ed una folla di amici e di dipendenti. La qual cosa è prova che l'amicizia ispirata dal Sancio sopravvisse a lui, e che i suoi subalterni tenevano in grande venerazione ed ossequio; epperò si uniron tutti spontaneamente ad onorar l'estrema volta il loro capo<sup>430</sup>.

---

<sup>428</sup> *Annali civili del Regno delle Due Sicilie*, Napoli 1845, pp. 162 – 163.

<sup>429</sup> *Ibid.*, p. 164.

<sup>430</sup> *Ibid.*, p. 163.

Indubbiamente, quanto accadde al funerale fu una risposta spontanea al comportamento tenuto dal Sancio in vita che, come emerge dalla ricostruzione fatta per il suo necrologio dal Quattromani, fu sempre incentrato sulla disponibilità nei confronti del prossimo; così scriveva:

Per lo che né la nausea che producevano quegli'infermi, né lo squallore della miseria, né la commozione nascente dall'altrui soffrire, né finalmente il proprio danno lo distolsero dal visitatore gli ospedali, le case, i tuguri, i cimiteri, e consolar con la presenza, con le parole, co' consigli, con danaro, anche proprio, gli infelici. E poiché sono a parlar di beneficenza, mi obbliga il vero a dire come avesse di continuo, egli povero, la mano prontissima ad aiutare il povero. Poco avea e dava molta parte di quel poco. La sua compassione anche verso gli sciagurati era l'effetto della sua tenerezza per gl'infelici. Seppe mantener la pace fra color o che da lui dipendevano, fossero uomini soli o riuniti in collegio<sup>431</sup>.

### *Analitica della Platea e Saggio storico del Sancio*

Nel luglio del 1826, Antonio Sancio ricevette l'incarico per la redazione delle Platee di Caserta, Valle e di Durazzano; un lavoro che cominciò a svolgere con assoluta devozione e grande travaglio morale, coerentemente al suo sentimento di servitore dello Stato, del suo indiscusso legittimismo dinastico e della sua sostanziale apoliticità, che del resto costituì per lui l'unica risorsa che gli consentì di attraversare indenne rivoluzioni e reazioni, permettendogli altresì di continuare a servire lo Stato, al di là delle forme di governo<sup>432</sup>.

Redatta e compilata dal Sancio, con l'ausilio di copisti e persone atte a reperire le carte antiche, riassumerle e fare i relativi calcoli, la Platea di Valle, così come le altre, doveva essere funzionale alla buona e razionale

---

<sup>431</sup> *Ibid.*, p. 162.

<sup>432</sup> *Antonio Sancio e la Platea di Carditello*, a cura di F. BARRA – A. PUCA, Roma, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Generale Archivi, 2017, p. 14; per un'analisi dell'operato del Sancio vedi anche E. LOFFREDO, *Platee e planimetrie dell'Archivio Storico della Reggia di Caserta*, in «Rivista di Terra di Lavoro – Bollettino on line dell'Archivio di Stato di Caserta», 2 (2006), pp. 72-79.

gestione che, necessariamente, si sarebbe dovuta basare su degli inventari aggiornati, tentando di porre rimedio al problema derivante dalla dispersione delle carte di archivio che, nel corso dei secoli, si era verificata.

Essa si compone di 305 pagine, organizzate in due *Parti*, a loro volta suddivise in *Sezioni* e ulteriori *Parti*. Come prefazione, un *Saggio storico* sulla terra di Valle seguito da un' *Introduzione alla Platea*.

Il *Saggio* risulta molto utile per ripercorrere l'evoluzione, sin dalle origini, del feudo di Valle e ricostruire l'identità delle famiglie succedutesi, nel corso dei secoli, nel possesso di questo territorio che, da quanto si evince dalle pagine stilate dall'Intendente, aveva sempre rappresentato un importante avamposto militare nella politica difensiva del regno.

Il territorio del feudo di Valle distava sei miglia da Caserta e quattordici miglia da Napoli ed era confinante con Caserta, Maddaloni, Durazzano e S. Agata dei Goti; dal vescovo di quest'ultima dipendeva *per la parte spirituale*.

Le origini del feudo di Valle, come riportato nella ricostruzione storica proposta dal Sancio nella Platea, risalgono al secolo XIII, quando fu eretto un castello sulla collina che dominava la Vallata di Maddaloni, lungo la quale si dipanava la *strada sannitica*. Tale avamposto sembra fosse importantissimo dal punto di vista strategico, in quanto «*fin dal tempo che cominciarono a conoscersi le macchine di artiglieria si ebbe cura di munirlo di 3 cannoni e di 4 mortai come si scorge da un inventario che fu formato nel 1544*»<sup>433</sup>.

L'importanza strategica della valle e della collina su cui si eresse tale avamposto, era nota sin dalle guerre puniche, per la vittoria riportata da Annibale, contro i romani, grazie all'utilizzo della valle come nascondiglio per le proprie truppe, e cogliere di sorpresa i nemici. Scrive il De Sivo:

Tali pensamenti han più forza ove si consideri la Valle de' Ponti fra tante valli che sarebbero fra Tifati esser la sola acconcia a celar lo esercito punico, che dovea discacciare il presidio del propinquo castello, ed assalir

---

<sup>433</sup> ARCe, *Platea de fondi, beni e rendite che costituiscono l'amministrazione del Real Stato di Caserta formata per ordine di S. M. Francesco I Re del Regno delle Due Sicilie, dall' Amministratore Cavaliere Sancio*, Vol. II, Stato di Valle, p. 1.

l'oste romana intorno Capua. [...] Quella valle avendo ritenuto sola tant'anni per antonomasia il nome di valle, ha da lunghi secoli un castello ed una Terra che pur Valle si chiama oggidi: quasi che gli uomini venuti dappoi, seguendo le vecchie tradizioni, come già con Forchia le forche di Ponzio, qui la valle di Annibale avesser voluto fermare nella memoria delle genti<sup>434</sup>.

Anche l'Esperti ne fa cenno nella sua storia di Caserta:

E che Annibale avesse i suoi alloggiamenti in Limatola, o Valle di Maddaloni, è chiaro perché uscito di la prese il castello di Calazia, sopra l'Appia, ed indi si condusse in Capua per la stessa via militare<sup>435</sup>.

Il territorio venne originariamente infeudato alla famiglia Lorhat; nel 1470, il possessore Francesco Lorhat, Conte di Caserta, lo vendette ad un suo congiunto, omonimo, per la somma di ducati 1500, come risulta dall'atto pubblico rogato, dal notaio Petruccio Pisani di Napoli, nel 24 maggio dello stesso anno.

Come rileva il Sancio, emerge un'incongruenza tra la tenue somma della vendita e la rendita del feudo, di gran lunga superiore, da far pensare che, dietro tale alienazione, si celassero ben altri motivi o che il Conte di Caserta avesse voluto dar luogo ad una vendita fittizia per coprire, in realtà, una donazione.

Nel 1493, il nuovo possessore, Francesco Lorhat, donò il feudo alla Santa Casa dell'Annunziata di Napoli *“che raccoglieva in quel tempo generose oblazioni della Religiosa pietà dei napoletani”*<sup>436</sup>.

L'enorme patrimonio di giurisdizioni e di terreni controllati per secoli dalla Casa Santa dell'Annunziata offrono un'inaspettata prospettiva per la conoscenza del Mezzogiorno medioevale e moderno, per il ruolo

---

<sup>434</sup> G. DE SIVO, *Storia di Galazia Campana e di Maddaloni*, Napoli, 1860-65, p. 36.

<sup>435</sup> C. ESPERTI, *Memorie storiche della città di Caserta Villa Reale*, Napoli, nella Stamperia Avelliniana, 1773, p. 50.

<sup>436</sup> *Ibid.*, p. 2.

storico che essa ha giocato nelle dinamiche politiche, sociali ed economiche del Regno<sup>437</sup>. Scrive Fiorelli:

Fondata nella prima metà del Trecento come ente di beneficenza organico alla cultura e alla tradizione medioevale, la Santa Casa aveva ottenuto i primi feudi per cessione diretta delle case regnanti e, con il tempo, si era trasformata in un catalizzatore dell'iniziativa privata dispiegata come manifestazione di *status* sociale<sup>438</sup>.

Essa si inseriva in un quadro di profonda trasformazione del sistema assistenziale, rileva l'autrice, che vedeva organizzazioni più moderne e razionali sostituirsi agli ospizi e ai luoghi di carità, e diffondersi nelle comunità urbane, trovando il sostegno della protezione regia che, lasciando il peso della gestione delle emergenze sociali all'iniziativa privata, laica e religiosa, cedeva loro rendite e privilegi contenenti, non di rado, terre e giurisdizioni<sup>439</sup>.

La stessa fondazione della Casa Santa dell'Annunziata sembra trovasse origine in un'iniziativa regia, come si evince da quanto scriveva Ottavio Ignazio Vitaliani:

Che la Casa Santa debba dirsi di fondazione Reale, non può in conto veruno recarsi a controversia. Poiché quantunque nel 1304 fosse stata la Chiesa edificata da alcuni privati Cittadini, e vi avessero altresì unita una Confraternita detta de' Repentiti, la quale vi aggiunse un'Ospedale per gl'Infermi; da sì deboli principj nondimeno difficilmente si sarebbe il Luogo avanzato a quella grandezza, a cui poi giunse, se poche anni dopo, cioè il 1324, la Regina Sancia moglie del Re Roberto, dopo aver fondato il Monastero della Maddalena in quel luogo, ove si trovava edificata la Chiesa e l'Ospedale della Santissima Annunziata, non avesse dirimpetto al medesimo luogo, in un gran vacuo, che vi stava, edificato da' fondamenti più magnifica la Chiesa, e più ampio l'Ospedale: secondoché si fa manifesto da un istrumento del 1336, in cui dal Re Roberto si assegnarono 5000 once d'oro l'anno alla Regina in pagamenti fiscali,

---

<sup>437</sup> V. FIORELLI, *Dalla città al contado. La Casa Santa dell'Annunziata tra potere urbano e governo del territorio nel Mezzogiorno moderno*, in (a cura di) E. NOVI CHAVARRIA – V. FIORELLI, *Baroni e Vassalli. Storie moderne*, Milano, Franco Angeli Storia, 2011, p. 37.

<sup>438</sup> *Ibid.*, p. 39.

<sup>439</sup> *Ibidem*.

perché sene fosse avvaluta nella fondazione di Monasterj, e infra gli altri, di quel, ch'oggi appellasi di Santa Chiara, e della Casa Santa dell'Annunziata<sup>440</sup>.

A sostegno della sua tesi, l'autore riporta uno stralcio dell'*istrumento* da lui citato, trascritto da Cesare d'Engenio nella sua opera *Napoli Sagra*:

Quod ipsa Regina virtutis amore faccensa et Spiritus Sancti lustracione directa, virtuosis insistens in actibus, et vacans assidue in operibus Charitatis, religiosa et venerabilia Monasteria etque loca Sancta Corporis Christi, et S. Mariae Annunziatae de Neapoli, de ordinatione, beneplacito et assensu nostro construit<sup>441</sup>.

Un'istituzione antica e persistente, la Casa Santa dell'Annunziata, che molto ha inciso sulle dinamiche socio - economiche del Regno di Napoli. L'istituzione entrò, dunque, in possesso della terra di Valle, a seguito della donazione di Francesco Lorhat, per l'ottenimento della remissione dei suoi peccati, solennizzata nell'*istrumento* redatto dal notaio Francesco Russo di Napoli in data 14 gennaio 1495. In esso venne specificato, per volontà del donatore, che il *Pio* luogo non avrebbe dovuto alienare mai il feudo, pena il decadimento della stessa donazione e la reintegra in qualità di erede, del Monastero di S. Martino dei P.P. Celestini e, in seconda istanza, del di lui nipote, Antonio Lorhat, o i di lui discendenti, al momento della suddetta violazione<sup>442</sup>.

Al tempo della donazione, il feudo di Valle contava cinquanta fuochi per un totale di trecento abitanti, e la *Casa Santa* ottenne i diritti fiscali sui fuochi e sul sale che si distribuiva agli uomini del feudo, a compenso della gabella della *Fragula*, posseduta in Salerno, che la Regia Corte aveva avvocato a sé.

Il feudo di Valle si aggiungeva ai molti altri posseduti dall'istituzione e disseminati fra le varie province del Regno. Rientravano nel suo diretto dominio feudale: Lesina e la *Bagliva* di San Severo, in Capitanata;

---

<sup>440</sup> O. I. VITALIANI, *Gravetze le quali si propongono per parte della Casa Santa della SS. Annunziata di Napoli contro al contratto passato co' creditorj istrumentari nell'anno MDCCXVII*, Napoli, s.e., 1720, p. 123.

<sup>441</sup> *Ibidem*.

<sup>442</sup> ARCe, *Platea*, cit., p. 2 - 3.

Vignola, in Basilicata; Castellammare della Bruca, Sala, Salelle, Cornuti, in Principato Citra; Mercogliano, in Principato Ultra; S. Vincenzo a Timpone, in Calabria Citra. L'«estensione complessiva dei feudi inclusi nel patrimonio del monastero travalicava ampiamente i confini della provincia, tanto che Mugnano, Cardinale e Quadrelle con i loro casali si aggiungevano alla baronia di Valle in Terra di Lavoro»<sup>443</sup>.

Un possedimento feudale diffuso e non contiguo quello che caratterizzava la Casa dell'Annunziata, alla stregua di molti altri enti ed istituzioni ecclesiastiche.

Il feudo ecclesiastico infatti, come rilevato da Galasso, non si configura come un ramo morto o un puro elemento residuale nel generale panorama feudale e sociale del Regno, ma una struttura ancora viva, conservante le sue peculiarità storiche che, allo stesso tempo, la accomunavano e la distinguevano da quello laico<sup>444</sup>. Un feudalesimo ecclesiastico caratterizzato da veri e propri stati feudali assommanti possesso terriero e giurisdizione, non alieni dalle dinamiche di sfruttamento e commercializzazione caratteristici del sistema<sup>445</sup>.

Il possesso feudale della Terra di Valle da parte della Santa Casa dell'Annunziata durò all'incirca 260 anni, fino al 1753, anno in cui Carlo III decise di acquistare il territorio, in continuità con la politica intrapresa sin dai primi anni del suo insediamento sul trono del regno di Napoli. Linee di governo impostate in ossequio alla politica dinastica, iniziata da suo padre, Filippo V, in Spagna e volta: al rientro nell'alveo delle finanze centrali, di quelle voci del debito pubblico che erano state, negli anni precedenti, alienate contribuendo alla formazione di grossi monopoli privati rappresentanti un peso per le finanze del regno; alla formazione di un patrimonio feudale consistente, attraverso nuove acquisizioni che dovevano sommarsi ai possedimenti, già presenti nel regno, derivanti dall'asse ereditario farnesiano e mediceo.

---

<sup>443</sup> V. FIORELLI, *Dalla città al contado*, cit., p. 48.

<sup>444</sup> G. GALASSO, *Introduzione*, in (a cura di) E. NOVI CHAVARRIA - V. FIORELLI), *Baroni e vassalli*, cit., p. 12.

<sup>445</sup> A. MUSI, *Introduzione*, in (a cura di), A. MUSI - M. A. NOTO, *Feudalità laica ed ecclesiastica nell'Italia meridionale*, Palermo, Associazione Mediterranea, 2011, p. 10.

## *Acquisto e annessione allo Stato di Caserta*

Le linee di governo di Carlo III, dunque erano state tracciate già da Filippo V in Spagna, e dovevano rispondere ad esigenze di tipo dinastico; scrive Gomez Benedito:

Durante decenios la Corona había ido perdiendo paulatina e inexorablemente rentas, bienes y derechos, un proceso que tuvo un punto de inflexión con la llegada al poder de los Borbones. La nueva monarquía puso en marcha al comenzar el siglo XVIII, con mejor o peor fortuna, una política de recuperación de rentas y derechos enajenados en el pasado, buscando ampliar las bases financieras de una Hacienda con continuos problemas del liquidez. Estas actuaciones tuvieron destacada relevancia en el territorio valenciano, donde el Rey había dispuesto desde la época de la conquista de importantes ingresos procedentes de tercios-diezmos, regalías o, incluso, sobre establecimientos enfitéuticos de casas y tierras, todo ello conformado en torno al Real Patrimonio<sup>446</sup>.

Tale politica in Spagna, ricorda l'autore, assunse delle modalità più decise e maggiormente rispondenti ad una politica di tipo *incorporacionista* durante il regno di Carlo III.

Del resto, un passo fondamentale nella politica di restaurazione del potere regio doveva essere rappresentato dalla ricomposizione della ricchezza regia, attraverso la ripresa della finanza di Casa Reale, una pratica comune a tutte le monarchie.

La qualità del possesso delle nuove terre che, lentamente, il sovrano sottrasse alla disponibilità di nobili ed ecclesiastici del regno di Napoli, dietro pagamento del loro valore, fu quella di feudi *allodiali*, ossia feudi che il sovrano possedeva come patrimonio personale.

Erano, dunque, possedimenti distinti da quelli della Corona e rientranti, pertanto, nella sfera dei beni patrimoniali; oltre ai succitati feudi farnesiani e medicei – Altamura, Rocca Guglielma, S. Giovanni in Carico, Castello a mare, Ortona a mare, Penne, Campi, Lionessa, Montereale, Civita ducale, Pianella, S. Valentina, la Posta, Borbona, Cantalice – vi rientravano tutti i feudi devoluti alla corona.

---

<sup>446</sup> V. GÓMEZ BENEDITO, *Las repercusiones del proceso de reestructuración del Real Patrimonio en Valencia sobre la casa de Medinaceli (1814 - 1837)*, in «Millars: Espai i Historia», XL,, (2016), n. 1, pp. 198 - 199.

Per quanto riguarda il feudo di Valle, annoverato nella lista dei feudi devoluti alla Corona, stilata dal Galanti nel suo *Nuova Descrizione*<sup>447</sup>, il suo utile dominio venne riunito alla *Real Casa* per volontà di Carlo III, sulla scorta delle seguenti motivazioni, contenute in un Dispaccio della Real Segreteria di Stato Guerra e Marina, del 18 agosto 1753:

Avendo risoluto il re per urgente e necessario uso, servizio e comodo del suo Real Palazzo che attualmente si fabbrica nella città di Caserta di suo Real demanio e del bosco e giardini che per sua Reale Delizia e della Reale famiglia si devono situare in detta città, ampliare l'estensione dei confini di detta città di Caserta coll'acquisto de' luoghi convicini e particolarmente del feudo, ossia terra di Vallata di Maddaloni che si possiede dalla Casa Santa di A. G. P. di questa fedelissima città, maggiormente perché dovendosi di luoghi lontani far condurre in detta città di Caserta abbondante quantità di acqua perenne per uso del Real Palazzo, giardini e bosco, ed anche per comodo di cittadini di Caserta e di altri luoghi convicini a qual effetto secondo il parere di Regi Architetti dovrebbero costruirsi gli acquedotti e canali di fabbrica per la maggior parte nel detto Feudo e territorio della Vallata ha perciò per delle giuste e ragionevoli cause e per proprio moto determinato di avocare e reintegrare al suo Real Demanio ed unire con quello di Caserta il detto feudo di Terra della Vallata e consolidare il suo utile dominio di diretto con pagare bensì e rimborsare alla Santa Casa il giusto e legittimo prezzo corrispondente al frutto e rendita che presentemente se ne ricava<sup>448</sup>.

Ed infatti sul territorio di Valle di Maddaloni verrà costruito l'imponente acquedotto carolino; scrive Bianchini

lungo 27 miglia questo canale giunge alla Valle di Maddaloni ove separansi le montagne di Congano da quelle di Garzano, e dove venne costrutta l'ardita opera di un ponte a tre ordini di archi sopra pilastri rettangoli, lungo 2000 palmi. Dopo questo ponte l'acquedotto continua ad attraversare il monto Garzano e si dovette forare il vivo sasso per 4000

---

<sup>447</sup> G. M. GALANTI, *Nuova Descrizione Geografica e politica delle Sicilie*, Napoli, Presso i Soci del Gabinetto Letterario, 1789, Tomo III, p. 19.

<sup>448</sup> ARCe, *Platea de fondi beni e rendite che costituiscono l'amministrazione del Real Stato di Caserta formata per ordine di S. M. Francesco I Re del Regno delle Due Sicilie, dall'Amministratore Cavaliere Sancio*, Vol. II, Stato di Valle, p. 4.

palmi Mirabile fu poi l'arte di livellare le acque che, dopo di aver animato la peschiera de' giardini di Caserta passano in Napoli<sup>449</sup>.

L'imponenza dell'opera di traforo delle montagne, ritenuta una tra le opere infrastrutturali più sensazionali del tempo, viene descritta anche dal Sigismondo, nell'opera su Napoli e i suoi borghi. Scrive l'autore :

Ma più ammirevoli sono i traforamenti di montagne intere per dar corso alle acque. A Prato si forò i monte per 1100 tese nel tufo; a Ciesco per 950 nella pietra viva: alla Montagna detta della Croce per 350: a Gargano ch'è il Monte ove attaccano i descritti ponti della Valle per 570 nella roccia viva, ove il Re e la Regina vollero passeggiarvi nel 1758; attraversando per la grotte illuminata a giorno l'intero Monte Gargano fino alla detta Valle di Maddaloni; e finalmente nella Montagna di Caserta a Santa Barbara per tese 230<sup>450</sup>.

Il feudo, come specificato nel *Dispaccio*, venne unito allo Stato di Caserta, acquistato nel 1750 dal Sovrano, per una somma pari a 420.000 ducati e che fruttava una rendita annua di 18000 ducati, ai quali andavano a sommarsi i 2000 ducati annui di rendita provenienti da Valle<sup>451</sup>.

I governatori della Santa Casa dell'Annunziata alla stipulazione del contratto, preferirono, all'ingente somma che avrebbero incassato per la vendita, il pagamento dell'interesse sul capitale corrispondente, come contenuto nel relativo *Dispaccio*, a firma del Ministro Marchese Fogliani:

alla quantità di frutti che sarà liquidata dagli esperti comunemente eligendi e per più facile esazione farne assegnamento precipuo ed effettivo sopra migliori corpi e rendite del suo Real Erario lacché sempre sarà più utile ed espediente alla detta Santa Casa che esigerli da conduttori e procuratori colla sospensione de' escomputi e defalchi. Perciò ho stimato comunicare questa sua Reale deliberazione delli Governatori di detta Santa Casa affinché stando in questa intelligenza eliggano dal canto loro persona la quale debba trattare col luogotenente della Regia Camera della Sommaria, Marchese Ferrante che si destina dalla M. S. per approvare la

---

<sup>449</sup> L. BIANCHINI, *Della Storia delle finanze del Regno di Napoli*, Palermo, dalla Stamperia di Francesco Lao, 1839, vol. III, p. 485.

<sup>450</sup> G. SIGISMONDO, *Descrizione della Città di Napoli e suoi borghi*, Napoli, Presso i Fratelli Terres, 1789, Vol. III, p. 252.

<sup>451</sup> G. M. GALANTI, *Nuova Descrizione Geografica e politica delle Sicilie*, cit., p. 17.

rendita e prezzo del feudo e concentrare le cautele che si stimavano necessarie così per l'una che per l'altra parte e stipularne le scritture pubbliche da doversi approvare da S. M. la quale per detta e urgente è necessaria causa senza inferire danno e interesse alcuno alla detta Santa Casa di una sovrana Autorità dispensa a qualsiasi impedimento e deroga qualunque condizione, colla quale avesse detta S. Casa acquistato<sup>452</sup>.

L'impedimento citato era rappresentato, naturalmente, dalla condizione posta, a suo tempo, dal donatore Francesco Lohart, al momento della donazione alla *Santa Casa*; infatti, nel Dispaccio si specifica che si ritiene la clausola come insussistente e priva di vigore

poiché ritornando detto feudo al suo Real Demanio, deve ritornarci libero, esente da qualsivoglia peso, condizione o diminuzione alcuna imposta da Feudatari supleno a tale oggetto molto proprio, tutti e qualsisiano ostacoli che vi potessero essere in contrario<sup>453</sup>.

Venne, così, commissionato un apprezzamento del feudo di Valle e furono indicati come periti il *Tavolario* del S. R. C. Michelangelo Porzio, per parte della Regia Corte, e il *Tavolario* D. Costantino Marri, per parte del governo dell'*Annunziata*. Il valore del feudo venne da essi stimato nella somma di ducati 4.462 di capitale e di ducati 1450 di rendita.

Il giorno 24 ottobre del 1753, fu rogato presso il notaio Giovanni Ranucci di Napoli, l'atto di compravendita, e si optò per la cessione alla Santa Casa dell'*Annunziata* di una partita di annui ducati 1.450 sull'*Arrendamento dell'olio e del sapone precipui della Cassa Militare*, in sostituzione dell'intero capitale. Venne, inoltre, riconosciuta alla *Santa Casa*, da parte della Tesoreria Generale, la somma di ducati 1.121, per la presenza, nei boschi e nella selve di detto feudo, di legna matura pronta al taglio. Stipulato l'*istromento* ed adempiuto a tutte le condizioni, la *Real Casa* prese possesso del Feudo di Valle per mezzo del Cavalier Neroni, Intendente di Caserta, nel giorno 19 novembre del 1753.

Durante la cerimonia della presa di possesso del territorio di Valle, descritta minuziosamente dal Sancio, l'Intendente rispettò le tradizionali formalità di presa del possesso feudale spettanti al titolare dell'investitura,

---

<sup>452</sup> ARCe, *Platea*, cit., p. 5.

<sup>453</sup> ARCe, *Ibidem*.

che prevedevano: l'incontro con il sindaco e gli eletti dell'università; il recarsi presso la corte di giustizia e il compimento del relativo atto di clemenza nei confronti di eventuali carcerati; la visita dei confini territoriali del feudo, in ossequio alla delega di potere ricadente in capo al feudatario, che rimandava ai poteri di giurisdizione, di amministrazione e di polizia. Riporta il Sancio:

All'arrivo nella Terra di Valle dell'Intendente, gli uscirono incontro l'Arciprete col Clero processionalmente vestiti con cotta e con la Croce avanti, ed alzando il Pallio, lo condussero sotto di esso nella Casa ove si reggeva la Corte, ivi giunto l'Intendente sedendo in banco juris, aprì i libri e processi della Corte e feci di riscritti e commutazione di pena ad alcuni delinquenti. Fece inoltre diversi atti dinotanti giurisdizione, specialmente dando la libertà ad alcuni carcerati inquisiti.

Continuando l'atto di possesso, passò nel luogo ove erano soliti di congregarsi gli Eletti, Sindaco e Cancelliere di detta Terra, "ove furongli presentati i libri delle rendite dell'Università e della tasse *intercive*".<sup>454</sup> In seguito i suddetti Eletti e Sindaco dopo aver tributato il dovuto omaggio, gli presentarono le chiavi della Terra in un bacile di argento. "L'intendente Nerone", dopo ciò, nominò per Regio Governatore e Giudice di detta Terra D. Carlo Giaquinto della Villa di Sommano di Caserta, e per Regio Erario D. Marcantonio Pagano di S. Clemente, facendo leggere pubblicamente le loro patenti. In seguito l'Intendente, assistito dalle rispettive autorità andò riconoscendo i confini della Terra, e prese il possesso vero, reale, e corporale di tutto ciò che si apparteneva al Feudo.

Finalmente, l'Intendente fu portato processionalmente sotto al Pallio nella Chiesa Collegiata di A. G. P. di detto Feudo, col concorso di tutte le autorità e del popolo e fu cantato un solenne Te Deum, con sommo giubilo di tutta la popolazione<sup>454</sup>.

L'unica anomalia del caso qui descritto, è rappresentata dal fatto che fosse l'Intendente dello Stato di Caserta e non il titolare del feudo a presenziare alla cerimonia della presa di possesso.

---

<sup>454</sup> ARCe Ivi., pp. 6 – 7.

### *Beni e rendite del Feudo di Valle*

A seguito del *Saggio storico* su Valle, il Sancio riporta un elenco dei beni di pertinenza del feudo, tratto dall'inventario che il viceré Don Pedro de Toledo commissionò al notaio Ferdinando Rossi di Napoli, in qualità di Commissario Regio, su istanza del Governatore dell'Annunziata di Napoli. La scelta del redattore della *Platea*, di inserire l'antico inventario, viene motivata con le seguenti parole:

non è superfluo accennare quali cespiti formassero la dote del feudo di Valle nei tempi antichi. Sembra ciò utilissimo per ottenere de' lumi nei diversi casi dubbj che spesso si incontrano. Del resto non si intende con ciò di prendere ragione di quello che si possedeva due secoli innanzi che il dominio utile di questo feudo fosse incorporato alla Real Casa, mentre deve solo prendersi e tenersi conto di ciò che si trova compreso nel contratto di compra e che venne specificato nel rapporto de' *tavolarj* Manne e Porzio<sup>455</sup>.

Il centro della vita del feudo si era sviluppato attorno al castello, all'interno del quale vi era una chiesa, chiamata *S. Maria del Castello*, di giuspatronato del feudatario<sup>456</sup>.

Il castello, fortificato con tre torri e con un ampio cortile al centro, si sviluppava su due piani composti di nove stanze per ognuno, una *Gran Sala*, una loggia e, finalmente, un giardino; vi erano, inoltre, tre pezzi di artiglieria a cavalletto, i ceppi e le manette per i carcerati.

---

<sup>455</sup> ARCe, Ivi., p. 9.

<sup>456</sup> "Il giuspatronato era un diritto onorifico che spettava sopra una chiesa a colui che l'aveva costruita, fondata o dotata. Il diritto onorifico poteva consistere nella precedenza nella Chiesa, nell'aver il primo l'acqua benedetta, l'incenso, il pane benedetto, il bacio della pace, la raccomandazione nelle preghiere nominali, un banco permanente nel coro ed una fascia funebre d'intorno alla chiesa tanto di dentro quanto di fuori, F. FORAMITI, *Enciclopedia Legale ovvero lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile - cambiario- marittimo, feudale, penale, pubblico-interno e delle genti*, Venezia, Co' Tipi del Gondoliere, 1838, vol. II, p. 621.

All'atto dell'acquisto del feudo di Valle, nel 1753, esso si presentava già diruto e le sue dimensioni originali si possono ricavare dall'inventario redatto nel 1544, nel quale così si riportava:

Quod quidem castrum et situm in Introitum dictae Terrae et consistit in supradictis membris cum cortilio magno et cum membro uno deputato ad carceres in plano dicti corilis cum stabulo magno et cum alijs sex membris terraneis et duabus Cisternis, ac cum Jus Patronatus Ecclesiae sub vocabulo Sanctae Mariae de castro, consistente intus dictum Castrum cum sala una magna desuper constructa cum duabus cameris et terratia una discosta un plano unius ipsius Camerae ab uno latere, et cum septem aliis Cameris ab alio latere, in una quarum Videlicet et forea criminalis cum duobus suppiniis seu sulis Desuper construtis et Paries ad Irctum et cum tribus Terrribus vacuis in una quorum Furnus ac cum quodam iardens ....fructato diversis fructibus fructiferis in Plano primae. Iulis in quo quidem castro est Paulus Bellus ejusdem Castri ad presens Castellanus ibidem presens asservit, et declarat cum iuramento habere in ejus postibus l'infrascritti pezzi d'artiglieria Videlicet: tre pezzi d'artiglieria a cavalletti e sei maschi seu mortali di ferro quattro di essi sane e li due altre rotti, item un cipo, quale serve per li Carcerati item due para di ferri per li carcerati et una campana<sup>457</sup>.

Il Castello, ai tempi in cui il Sancio scriveva il saggio, si presentava, oltremodo, ridotto in rovina, tuttavia l'autore rilevava come, abbandonati del tutto i ruderi e "messi a discrezione di ognuno", il Comune incominciò a disporne e, si diceva, avesse addirittura censito una porzione del suolo. A tal proposito così scriveva:

Questo fatto va a porsi in chiaro, affin di revindicare alla R. Amministrazione tutti i suoi dritti su quel suolo, che forma una parte delle sue proprietà<sup>458</sup>.

Ritornando alla descrizione del feudo, accanto al castello trovavano luogo un giardino di cinque moggia, denominato *Lago*, ed un castagneto denominato *Castagnito*.

---

<sup>457</sup> ARCe, *Platea*, cit., pp. 23-24.

<sup>458</sup> ARCe, *Ivi.*, p. 24.

A seguito di tale descrizione, è inserito un elenco delle rendite annotate nell'apprezzo compilato nel XVI secolo e di quelle derivanti dai pochi investimenti che la *Casa dell'Annunziata* aveva compiuto negli anni successivi, che, per l'anno 1617, ammontavano alla somma di ducati 1.187 e grana 5. Scrive il Sancio:

Piccole variazioni vi furono posteriormente e che consistarono in alcune censuazioni di spezzoni di terre, sicché nell'epoca della compera fatta da Re Carlo III la rendita era presso a poco uguale a quella che si ritraeva un secolo innanzi, essendo stata calcolata come abbiamo detto per ducati 1450<sup>459</sup>.

In merito all'ammontare della popolazione residente nel feudo di Valle e alla sua composizione sociale, riporta l'autore che, al momento dell'apprezzo, essa raggiungeva il numero di 700 membri, dei quali 17 appartenenti al clero, ma "*non vi mancavano i professori delle arti salutari, e finalmente vi erano dei fabbri, dei sarti e dei calzolai*". Ed ancora:

Il favore del Governo dell'Augusta Dinastia di Borboni col tratto di tempo ha prodotto in Valle que' vantaggi che si osservano in generale negli altri Paesi del Regno [...] e la civilizzazione ha avuto quello sviluppo che poteva attendersi dalle circostanze locali<sup>460</sup>.

Dal 1753 fino a questa epoca la Reale Amministrazione si è occupata di conservare ciò che esisteva giacché le tante vicissitudini alle quali è soggiaciuto il Regno ne' passati anni, non han permesso di far altro. Ora si sta incessantemente travagliando a migliorare le terre e specialmente a porre le selve nello stato da riuscire veramente proficuo<sup>461</sup>.

Non erano presenti, all'interno del territorio del feudo, edifici adibiti all'uso della *Real Corte*, né terreni ad uso delle *Reali delizie*, in quanto anche il bosco di *Querciacupa*, un tempo luogo di pratiche venatorie, per

---

<sup>459</sup> ARCe, Ivi., p. 13.

<sup>460</sup> ARCe, Ivi., pp. 13-14.

<sup>461</sup> ARCe, Ivi., p. 14.

l'abbondante presenza di cinghiali, lepri, volpi e capre<sup>462</sup> non era più territorio riservato alla caccia. Scrive il Sancio:

Poco discosto da siffatto Bosco eravi l'altro detto Montecalvo, che formava parte dello Stato di Caserta, e siccome il Re Carlo lo aveva dedicato ad uso di caccia, cui era allora opportunissimo, così reputò senno di addire all'oggetto istesso il Bosco di Quercia Cupa. Questa idea trasse seco l'altra di riunire i due Boschi, e di formare quasi una sola estensione, e poichè vi si frammezzavano diversi territori appartenenti a vari particolari ed al comune di Valle, fu perciò risoluto d'incorporare ne' modi legittimi siffatti territori, aggregandone pure alcuni altri, che riuscivano indispensabile ad eliminare da' boschi qualunque soggezione<sup>463</sup>.

Furono necessari quindici diversi contratti per riuscire a completare l'unione dei due boschi, suddivisi in quattro classi, a seconda della qualità dei possessori: la prima classe comprensiva degli acquisti dell'utile dominio dei fondi sui quali l'Amministrazione aveva il diretto dominio; la seconda classe comprensiva dei fondi di assoluta proprietà dei *particolari* che furono acquistati con denaro contante; la terza classe comprensiva dei fondi di proprietà di *particolari* ottenuti con permuta; la quarta classe comprensiva dei fondi di proprietà del Comune di Valle che si ottennero a titolo di affitto<sup>464</sup>. L'ammontare totale di superficie disponibile a seguito degli acquisti di fondi fu pari a 210 moggia, 27 passi e 26 passitelli.

Ritornando ai corpi presenti sul territorio di Valle, elencati nella *Platea*, si annovera, ancora, la *Taverna* che si componeva di quattro *membri inferiori e tre superiori*, dinanzi alla quale si estendeva un territorio di *moggia* uno, *passi* ventotto e *passitelli* otto, sul quale aveva luogo il mercato. Esistevano, su tale territorio, ben tredici fosse atte alla conservazione del grano, testimonianza di un terreno ben asciutto e non particolarmente umido. La pratica della conservazione ipogea del grano

---

<sup>462</sup> *Dizionario Geografico-Istorico-Fisico del Regno di Napoli composto dall'abate D. Francesco Sacco dedicato alla Maestà di Maria Carolina d'Austria Regina delle Sicilie*, Tomo II, Napoli, presso Vincenzo Flauto, 1796, p. 238.

<sup>463</sup> ARCe, *Platea*, cit., p. 85.

<sup>464</sup> ARCe, Ivi., p. 85 -86.

aveva origini e pratiche secolari all'interno di questi territori; scrive Cacherano di Bricherasio:

Pare che l'uso delle fosse per conservare il grano ora presso che in abbandono nella nostra Italia, non ostanti le testimonianze del profitto che si ritrae per la conservazione del grano, e la pratica degli antichi attestata da Autori gravissimi [...] Non mancano anche esempi più recenti, nella Francia e nell'Italia che nel distruggere fabbriche antiche siasi ritrovato in fosse grano riposto da secoli ottimamente conservato atto alla panizzazione e anche per la seminazione<sup>465</sup>.

L'*Osteria* presente nel feudo ed ubicata sulla strada che portava verso S. Agata dei Goti, dava una rendita di ducati ottanta annui e, nell'anno di compilazione della *Platea*, si trovava affittata a Giuseppe Grande, in base ad un contratto quadriennale principiante dal primo gennaio del 1824 fino al 31 dicembre del 1827.

La *Sezione II* è dedicata interamente ai fondi rustici redditizi; in essa trovano sede un elenco delle tipologie di alberi ed arbusti presenti in essi, oltre che un elenco dell'ammontare delle rendite prodotte da ogni fondo, registrate al tempo della redazione della *Platea* e la loro comparazione con quelle registrate al momento dell'acquisto del feudo.

Riportiamo alcuni dati: dal territorio denominato *Schito*, al tempo della compilazione della *Platea*, si traeva una rendita di ducati 1315 e grana 93 che, rapportata a quella del 1763 – circa una sessantina di anni prima – di ducati 522 e grana 97 e mezzo<sup>466</sup>, faceva registrare un incremento pari al 100%. Un residuo di terreno appartenente alla porzione maggiore dei due territori denominati *Schito*, dava una rendita annua di ducati 8 e grana 97 e mezzo<sup>467</sup>.

Il territorio denominato *S. Angelo della Cupa* che, al momento del suo acquisto, rendeva ducati 13 e grana 60, al tempo della compilazione della *Platea*, fruttava ducati 34 e grana 50<sup>468</sup>.

---

<sup>465</sup> G. F. M. CACHERANO DI BRICHERASIO, *Della conservazione del grano e della costruzione e forma de' magazzini o granaj*, Macerata, dalle Stampe di Luigi Chiappini e Antonio Cortroj, 1783, p. 59.

<sup>466</sup> ARCe, *Platea*, cit., p. 31.

<sup>467</sup> ARCe, Ivi., p. 36.

<sup>468</sup> ARCe Ivi, p. 38.

Un incremento pari al doppio della rendita percepita al momento dell'acquisto del feudo di Valle, si registrava anche per il territorio detto l'*Annunziata*, essendo passata da 65 ducati e 50 grana annui, del 1753, a centotrentotto ducati e grana cinquanta, del 1826. In totale, la rendita lorda di tutti i territori elencati dal Sancio nella *Platea* era pari a ducati 2.341, 04.

Sull'aumento della rendita, indubbiamente, contribuì la congiuntura economica che si aprì a metà del XVIII secolo, caratterizzata da vari fattori concorrenti, quali l'aumento della popolazione, l'aumento della domanda interna, la generale mercantilizzazione dell'economia mondiale, che comportò l'allargamento della rendita fondiaria borghese ed un'evoluzione della composizione della stessa rendita feudale, la cui componente patrimoniale, sul finire del Settecento, risultava accresciuta sensibilmente.

Scrivono Pescosolido che, negli ultimi decenni del XVIII secolo e non solo nel Regno di Napoli:

Rendite e profitti agrari erano aumentati in misura rilevante ed erano cresciute le spinte a liberare la proprietà terriera e l'impresa agraria dai rapporti consuetudinari che le vincolavano e ne limitavano le possibilità di movimento sul piano dell'innovazione tecnica e dell'utilizzazione dei fattori produttivi. Interessati a una eventuale trasformazione del regime giuridico delle terre non erano solo i nuclei più dinamici della borghesia agraria, mirante alla spartizione dei demani comunali, della manomorta e del demanio feudale, ma gli stessi feudatari, nella misura in cui aspiravano a trasformare il feudo in latifondo borghese, libero da vincoli e servitù a favore della popolazione<sup>469</sup>.

La *Sezione III* viene dedicata completamente all'elencazione dei boschi e delle selve presenti nel territorio di Valle, con una suddivisione ulteriore, relativa alla composizione del succitato bosco di *Querciacupa*, che si componeva di fondi di diretto dominio dell'Amministrazione, confiscati agli utili possessori, fondi acquistati con contanti da particolari, fondi acquistati con permuta e fondi aggregati con contratti temporanei. Il Bosco rappresentava una importante fonte di rendita; basti pensare che

---

<sup>469</sup> G. PESCOSOLIDO, *Unità nazionale e sviluppo economico in Italia 1750 – 1913*, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2014, p. 51.

nel settembre del 1831, l'*Amministrazione de' Siti Reali di Caserta e S. Leucio*, pose in vendita all'incanto il legname risultante dal taglio di una metà di tale bosco e il prezzo di apertura, fissato dal fattore Antonio Landi, corrispondeva alla somma di ducati 1.400<sup>470</sup>.

La *Sezione IV* si concentra sui censi enfiteutici gravanti sui territori, seguita dalla *Sezione V* relativa ai capitali attivi, a chiusura della *Parte I*. Nella *Parte II* troviamo la *Sezione I* relativa ai cespiti perduti con le leggi eversive della feudalità e con altre operazioni fiscali, e la *Sezione II* dedicata ai fondi *distratti* a diverso titolo.

Una cospicua parte delle selve e dei territori dello Stato di Valle, insieme ad altri possedimenti di *Casa Reale*, per volontà del sovrano Ferdinando II, verranno destinati alla formazione della dote del *majorasco* per il di lui fratello, S. A. R. Principe Don Luigi Carlo Maria Borbone, Conte di Aquila. Il più volte citato Bosco di *Querciacupa*, la Selva detta *Campagnano*, la Selva detta *Pesca*, la Selva detta *Orticello* e *Corte Finizia*, la Selva detta *Lapillo* e *Sperlonga*, la Selva detta *Costa e Ponti*, i Territori di San Vito, di *Querciacupa*, di Sant'Angelo, di Fontana e Rispone e Chiusa, furono tra quelli destinati alla composizione del patrimonio di sessantamila ducati annui, lordi di pesi pubblici, che il sovrano decise di destinare al fratello.

Il Conte di Aquila, in base al decreto del 6 aprile del 1836, sarebbe dovuto entrare in possesso del patrimonio, a partire dal compimento del trentaduesimo anno di età; tuttavia, con successivo decreto del 14 febbraio 1844, Ferdinando II volle anticipare l'acquisizione del diritto di *majorasco* da parte del fratello, in occasione del suo matrimonio con la principessa Gennara di Braganza, emendando così il decreto del 1836<sup>471</sup>. L'acquisizione del territorio di Valle, come si evince chiaramente dal Dispaccio della *Real Segreteria di Stato Guerra e Marina*, del 18 agosto 1753, fu funzionale alle esigenze del territorio di Caserta, destinato in particolare al servizio della nuova Reggia in costruzione. Non va, tuttavia, dimenticato che la tipologia del territorio era rispondente ai requisiti necessari alla scelta dei luoghi di insediamento dei "siti reali",

---

<sup>470</sup> *Collezione del Giornale delle Due Sicilie*, vol. II, Giornale del 16 Settembre 1831, p. 842.

<sup>471</sup> *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie anno 1844, semestre I da gennaio a tutto giugno*, Napoli, Dalla Stamperia reale, 1844, pp. 37 – 55.

così come ha rimarcato Brancaccio, ossia l'abbondanza di selvaggina, le risorse produttive dei terreni, nonché, la presenza di acque e di boschi. Parallelamente a ciò, veniva messa in campo una politica di recupero e rilancio delle preesistenti risorse del territorio, con la costruzione di nuovi insediamenti, il miglioramento della rete stradale, la costruzione di ponti, canali ed acquedotti<sup>472</sup>.

Nella scelta di acquisizione feudale da parte del sovrano, con incameramento dei relativi diritti a titolo personale e non come acquisizione della corona, si palesava la volontà di giungere, attraverso lo sfruttamento diretto del territorio, al godimento degli investimenti effettuati sulle aree recuperate e valorizzate. D'altro canto, come ha rilevato Noto, la scelta di Carlo di delinarsi come feudatario dello Stato di Caserta, al quale Valle fu annesso, conferma la lunga durata dell'ideologia feudale nel processo di strutturazione dello Stato moderno. Scrive l'autrice:

La coincidenza tra il "re" e il "feudatario", nel caso del territorio casertano dopo il 1750, al di là dell'evidente atipicità di condizione, si colloca lungo il percorso di progressivo ridimensionamento del "feudale" parallelo alla più matura definizione dello *ius publicum* statale<sup>473</sup>.

Era in atto un processo irreversibile di progressivo scioglimento della ragion signorile entro gli schemi della centralità politica ed amministrativa dello Stato borbonico. La scelta della formula del regime feudale era coerente all'esigenza di permettere al sovrano di operare, senza limitazioni, quelle trasformazioni nel territorio rispondenti alle esigenze di razionalizzazione politica, economica e difensivo-militare, al fine di aumentare gli investimenti nei campi agricolo e manifatturiero, assicurando protezione e prestigio alla monarchia.

---

<sup>472</sup> G. BRANCACCIO, *San Leucio e i Siti Reali*, in L. MASCILLI MIGLIORINI (a cura di), *Terra di Lavoro i luoghi della storia*, Avellino, Sellino, 2009, p. 254.

<sup>473</sup> M. A. NOTO, *Dal Principe al Re. Lo "stato" di Caserta da feudo a Villa Reale (secc. XVI - XVIII)*, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione Generale per gli Archivi, 2012, p. 154.

*Analogie tra Spagna e Regno di Napoli borbonici e qualche conclusione.*

Volendo far riferimento alla tradizionale categoria di stato moderno, inteso come una tendenza alla concentrazione del potere nelle mani del sovrano, realizzata attraverso innovazioni introdotte nelle modalità di governo del territorio, potremmo concludere che tale tendenza abbia ottenuto una enfasi maggiormente accentuata, nel Regno di Napoli, con l'avvento di Carlo di Borbone. Essa fu determinata, oltre che dal ritorno *in loco* del sovrano, dall'applicazione di una politica di riforme ricalcante il modello attuato in Spagna da Filippo V. Vi sono evidenti analogie, politiche ed istituzionali, che non lasciano spazio ad alcuna confutazione. Naturalmente, gli esiti non furono identici, anche perché i contesti di declinazione furono differenti e, come sappiamo, l'affermazione del principio dell'unicità della sovranità, è condizionata da molteplici variabili quali il rapporto tra l'organizzazione politica e la società, la maggiore o minore omogeneità etnica e geografica del territorio, i conflitti e le contese politico-religiose. Lo stesso impeto riformistico di Filippo V conobbe, a partire dal 1724, un vistoso rallentamento; ciononostante egli gettò le basi su cui si resse il governo della monarchia per tutto il secolo XVIII<sup>474</sup>. Il sovrano dovette scontrarsi con le opposizioni del Consiglio di Castiglia, perché le riforme intaccarono i punti fondamentali su cui si reggeva l'equilibrio dei poteri nello Stato e che garantivano il bilanciamento tra lo Stato e le diverse sfere di giurisdizione all'interno del regno. Anche Carlo III dovette affrontare le medesime resistenze, da parte dell'opposizione di carattere corporativo dei ceti del regno, togato e feudale. Nonostante tutto, a fronte di un impeto riformistico che, anche qui, conobbe nel corso degli anni un alternarsi di momenti di accelerazione a momenti di spiccata attenuazione della *spinta* riformistica, è innegabile il contributo dato nel gettare le basi su cui si resse l'organizzazione statale lungo l'intero secolo e oltre.

Veniamo, dunque, alle analogie tra le rispettive riforme.

---

<sup>474</sup> J. P. DEDIEU, *La nueva Planta en su contexto*, in «Manuscript», 18 (2000), pp. 139.

1. L'importanza data all'acquisizione del regno per diritto di conquista;  
essa conferì a Carlo, al momento della transizione di regime dagli austriaci ai Borbone, una condizione di superiorità nel capitolare l'osservanza degli antichi privilegi in cambio di giuramento di fedeltà e obbedienza. In Spagna, Filippo V riuscì a far tabula rasa dei *fueros* catalani rimarcando fortemente il carattere di conquista del regno, fornendo la base allo stravolgimento degli assetti istituzionali del regno. Nel caso di Carlo che pure fece leva sul carattere di conquista del regno, esso fu funzionale all'attuazione di quella politica di riduzione dei privilegi delle città del regno e alla riorganizzazione della nobiltà regnicola, la riforma della «Tavola della nobiltà», attraverso la quale il servizio al sovrano diveniva centrale per la legittimazione della nobiltà.
2. L'impiego di figure militari straniere:  
l'organizzazione a livello territoriale delle zone conquistate da Filippo V, trovò una sistemazione con la creazione di dodici *corregimientos*, a capo delle province, e presieduti dal *corregidor*. Come ha rilevato Albareda, lungo tutto il secolo XVIII, il 96% dei *corregidores* che prestarono servizio in Catalogna, fu scelto tra le fila dei militari castigliani. Allo stesso modo, Carlo III, individua come importanti snodi provinciali nel regno di Napoli le Regie Udienze, su cui far leva per il collegamento centro periferia. Egli introdusse a capo delle Udienze, alla stregua di quanto era stato attuato dal padre, elementi del ceto militare e, per di più, di origine straniera.
3. L'importanza dell'utilizzo dei militari come strumento politico;  
ai fini dell'attuazione della politica di Filippo V, è stato posto in evidenza il ruolo giocato dai corpi speciali, di esclusivo servizio al re; un esercito regio, e non regnicolo, la cui giurisdizione era diretta emanazione della sovrana autorità e aveva applicazione in tutti i domini del re. Oltre all'impiego sperimentato in Catalogna, la modernizzazione del governo delle colonie d'oltre oceano divenne una realtà grazie all'impiego delle figure degli Intendenti militari e al reclutamento tra le fila dell'esercito di tutti i quadri dell'amministrazione civile. Anche Carlo III curò attentamente

l'organizzazione degli apparati militari, in particolar modo di quei corpi speciali, al diretto suo servizio, dalle cui fila scese i presidi delle province e la figura di intendente per i siti reali.

4. La priorità conferita all'azione per la ricomposizione del patrimonio regio.

La creazione di una *Superintendencia General de Rentas*, che avrebbe dovuto amministrare il patrimonio regio, all'interno dei territori della Catalogna, sembra essere l'istituzione alla quale si ispirò Carlo nel creare la *Soprintendenza Generale della Real Azienda*, con competenza esclusiva e separata dalla Regia Camera della Sommaria, creata per l'amministrazione di una parte delle rendite regie, fondamentali per la ricostituzione del patrimonio regio. Furono, certamente, degli organi assolutamente non originali già a vario titolo utilizzati, riciclaggio di materiale antico, insomma. Basti pensare ad alcune innovazioni introdotte in Spagna da Carlo II (unificazione delle casse di riscossione delle imposte, l'uniformazione dei distretti, invio nelle province di commissari controllati dal *Concejo de Hacienda*, all'introduzione della figura del *Superintendente de Hacienda*) per razionalizzare la raccolta delle rendite regie, attraverso il ricorso ad un nuovo gruppo di mediatori, la cui carriera dipendeva esclusivamente dal servizio prestato al sovrano. Anche Carlo III, a Napoli, in vista della razionalizzazione della raccolta delle rendite regie, introdusse la *Superintendencia* per l'amministrazione di quella parte del patrimonio regio che era composta dagli arrendamenti doganali, procedendo nelle cause di contrabbando e introducendo regi ufficiali fiscali che controllassero i titolari degli uffici venali del sistema fiscale. La necessità da parte dei rispettivi sovrani, Filippo e Carlo, era quella di capire quale fosse l'entità del flusso in entrata derivante dal sistema fiscale, su cui poter fondare la propria politica di potenza. Corollario di tale impostazione era l'affrancamento da qualsiasi mediazione da parte delle élite, locali e finanziarie, nella raccolta del gettito fiscale.

5. Limitazione del protagonismo delle magistrature consiliari.

In Spagna, Filippo V dovette affrontare le resistenze che erano esercitate dal Consiglio di Castiglia che strenuamente si oppose

alla nuova politica del re, al punto che il conte di Bergeick affermò che esso impedì al re di governare il suo regno<sup>475</sup>. Allo stesso modo, all'interno del Regno di Napoli l'azione di Carlo III dovette necessariamente confrontarsi con il potere fortemente radicato e capillarmente diffuso, a livello istituzionale, del ceto ministeriale. La strutturazione degli apparati di governo, sia in Spagna che nel Regno di Napoli, in dipartimenti e segreterie, lasciava presagire la volontà di superare il modello di governo fondato sul predominio magistratuale. Il potere assunto dal ceto togato nel corso del tempo, dovuto all' *ausentismo* del sovrano, lo aveva reso depositario della funzione di tutela del diritto del regno. Funzione che gli aveva permesso di essere prevalente a livello decisionale, in sede di interpretazione dei comandi provenienti da Madrid, perfino rispetto al vicerè<sup>476</sup>. I tentativi di contenimento del potere delle magistrature centrali vide anche il recupero di un esercizio più incisivo della funzione di massimo giudice da parte del sovrano che, adesso, grazie alla presenza sul territorio e alle più celeri possibilità di intervento garantite dal più alto tasso di integrazione dei vari livelli amministrativi, interveniva attraverso lo strumento dei regi dispacci per dirimere questioni particolari di diritto, creando il precedente normativo al quale i tribunali avrebbero dovuto far riferimento nel futuro. La diretta cognizione del sovrano e il processo decisionale in seno al Consiglio di Stato, insieme all'attuazione della Camera di Santa Chiara come organo che coadiuva il processo decisionale attraverso la funzione consultiva, rappresentava uno spostamento di equilibrio verso l'applicazione di una modalità decisionale molto simile a quella *via reservada* alla maniera di Spagna o

sea la decisión directa por el monarca asesorado por un grupo reducido de técnicos elegidos por él mismo, con quienes

---

<sup>475</sup> Ibidem.

<sup>476</sup> M. RIVERO RODRIGUEZ, *Doctrina y práctica política en la monarquía hispana: las intituiciones dadas a los virreyes y gobernadores de Italia en los siglos XVI y XVII*, in «Investigaciones históricas: época moderna y contemporánea», 9 (1989), pp. 197 – 214.

corresponden directamente los solicitantes y los correspondales del Estado fuera de la corte, sin el filtro de los consejos<sup>477</sup>.

Del resto, il suggerimento prezioso che Luigi XIV diede al giovane re di Spagna, Filippo V, fu quello di ascoltare, consultarsi con il suo consiglio, ma, più di tutto, di decidere, senza lasciar governare nessun altro: essere il padrone<sup>478</sup>.

6. La figura dell'Intendente.

L'introduzione nel sistema dei siti reali di tale figura e la funzione di stretto contatto con il centro, ricalcando il modello spagnolo, riuscì a garantire delle buone *performance* di governo nei territori dei siti reali, attraverso il conferimento di rilevanti poteri di iniziativa in campo giurisdizionale, economico, politico. La qualità militare serviva, alla stregua del caso dei presidi, ad ingenerare una sorta di timore reverenziale nei confronti della carica, in modo da gerarchizzare le varie istanze tradizionali di potere presenti sui territori. L'aumento della sfera di competenza dell'Intendente e il contatto giornaliero con il ministro da cui dipendeva, permise il miglior collegamento centro periferia che si fondava sulla decisione diretta da parte del sovrano, coadiuvato da un ristretto gruppo di ministri, che a seconda del settore di competenza tenevano i contatti con gli ufficiali dello stato che operavano in periferia.

Il riformismo carolino nel Regno di Napoli non diede vita a un repentino cambiamento - non avrebbe potuto - per le resistenze esercitate dal fronte oligarchico poco incline a voler modificare le prassi avite. Tuttavia, fu importante per fornire le nuove coordinate per orientare le modalità di governo che sarebbero andate definendosi lungo il corso del XVIII secolo, coerentemente a quanto accadeva negli altri stati. Alla stregua di quanto praticato dal genitore al momento dell'ascesa sul trono spagnolo, anche Carlo diede vita a un piano sistematico di conquista dello Stato volto a riportare al centro dell'iniziativa politica il sovrano. Il

---

<sup>477</sup> J. P. DEDIEU, *La nueva Planta en su contexto*, cit., p. 118.

<sup>478</sup> *Ivi*, p. 137.

tentativo di Carlo, come ha evidenziato Musi, fu quello di rivendicare l'autonomia della Ragion di Stato rispetto alla ragione di Chiesa e alla ragione feudale, “*ma anche rispetto alla stessa logica corporativa del ceto burocratico e civile*”<sup>479</sup>. Tuttavia, la politica di compromesso con le maggiori forze politico sociali del regno non permise di operare una riforma completa del sistema amministrativo e giudiziario, e la politica portata avanti nel periodo della reggenza e, poi, da Ferdinando come completamento o miglior sistemazione di quegli spunti innovativi delineati nel primo periodo borbonico in ambito giudiziario, militare ed amministrativo, non riuscì ad onorare la promessa di cambiamento che si era sperato nel *tempo eroico* della monarchia.

---

<sup>479</sup> A. MUSI, *Il Regno di Napoli*, Brescia, Morcelliana, 2016, p. 244.

*Appendice*

*Platea dello Stato di Valle del Cav. Antonio Sancio (1826)*



Clas: V.	Territorio della Cascarala	pag.	45.
Clas: VI.	Territorij denominati Laschi		49.
Clas: VII.	Territorio denominato Ripone, ossia terrone al Molino vecchia		53.
Clas: VIII.	Territorio denominato Campo Cafaro		57.
Clas: IX.	Territorio denominato Corti di Antignano		61.
Clas: X.	Territorio denominato S. Vito		65.
Clas: XI.	Territorio denominato Lega		69.
Clas: XII.	Territorio denominato Ronillo		73.
Clas: XIII.	Territorio denominato Forlora		77.
Clas: XIV.	Piccolo territorio adiacente al casamento dell'Osoua		81.

### SEZIONE III )

#### Boschi e Selve.

##### PARTE I.

##### Boschi.

Bosco di Luciarupa colle sue aggregazioni composte ——— 85.

di

##### § I.

Fondi di diretta dominio dell'Amministrazione/avocati dagli alle possessori. 86.

##### § II.

Fondi acquistati con contratti da particolari ——— 88.

##### § III.

Fondi acquistati con permute ——— 90.

##### § IV.

Fondi aggregati con contratti temporanei ——— 92.

Cl. V.	Territorio della Cascarala	pag.	45.
Cl. VI.	Territorij denominati Paschi		49.
Cl. VII.	Territorio denominato Ripone, ossia toscano al Molino vecchia		53.
Cl. VIII.	Territorio denominato Campo Cafaro		57.
Cl. IX.	Territorio denominato Corti di Antignano		61.
Cl. X.	Territorio denominato S. Viti		65.
Cl. XI.	Territorio denominato Lago		69.
Cl. XII.	Territorio denominato Rosillo		73.
Cl. XIII.	Territorio denominato Forchera		77.
Cl. XIV.	Piccolo territorio adiacente al casamento dell'Osola		81.

### SEZIONE III )

#### Boschi e Selve.

##### PARTE I.

##### Boschi.

Bosco di Guarciarupa colle sue aggregazioni composte	85.
<i>Idem</i>	

##### § I.

Fondi di diretto dominio dell'Amministrazione/avocati/tagli/alle/possessivi.	86.
--	-----

##### § II.

Fondi acquistati con contante da particolari	88.
--	-----

##### § III.

Fondi acquistati con prestiti	90.
-------------------------------	-----

##### § IV.

Fondi aggregati con contratti temporanei	92.
--	-----

## PARTE II:

## Selve.

Dist: I.	Selva denominata Corte Scazia, san' Oricello e Lubicchio	pag. 99.
Dist: II.	Selva denominata Rappallo e Spadanga	103.
Dist: III.	Selva denominata Poca	107.
Dist: IV.	Selva denominata Campagnano, o Panatello	111.
Dist: V.	Selva denominata Cozza, o Turo	115.
Dist: VI.	Selva denominata Nelli monacho	119.
Dist: VII.	Selva denominata la Cappella, o Cozza	123.
Dist: VIII.	Selva denominata Carraceni o Panatello	127.
Dist: IX.	Piccola Selva denominata Contagne d' Anillo	131.
Dist: X.	Selva situata nel luogo sopra al Carraceni dentro al Bosco di Querciacupa	135.
Dist: XI.	Selva situata nel luogo detto detto il Carraceni in mezzo al Bosco di Querciacupa	137.

## SEZIONE IV.

## Censi enfiteutici sopra tenitorj e case

Dist: I.	Censi enfiteutici sopra tenitorj	143.
N.º 1.	D. Giovan Giuseppe Albarillo, e Francesco di Nuzo	143.
N.º 2.	D. Giuseppe, D. Pasquale, e D. Michele Magliocca, e D. Tommaso Fiorilla	147.
N.º 3.	I Conjugi D. Giacinto de' Legnano, e D. Francesco Pontusa di Maddaloni, ed il Cavaliere D. Luigi Cosani di Truso	151.
N.º 4.	Il Cavaliere D. Michele Balucci	153.
N.º 5.	D. Leonardo, D. Giuseppe, e D. Giovanni Nigroli	155.
N.º 6.	Il Cavaliere di S. Agata di Gola	157.

N. 7. La Cappella, o Congregazione del S. Corpo di Cristo pag.	159
N. 8. Antonio Varone _____	161.
N. 9. D. Niccolò Volta _____	165.
N. 10. D. Giacinto de Logara, F. Francesco Lodovico di Mucchè ivi, ed il Cavaliere D. Luigi Casano di Trasso. _____	165.
N. 11. D. Stefano Cascia di Valle _____	167.
N. 12. Simone di Majo di Gargano _____	169.
N. 13. L. Pasquale, L. Giuseppe, e D. Michele Magliocca di Valle _____	171.
N. 14. D. Vincenzo, D. Anastasia, e D. Lorenzo Cascia di _____	173.
N. 15. D. Domenico, D. Giuseppe, e D. Giovanni Vigiotti _____	175.
N. 16. La Cappella di S. Lucia di Valle _____	177.
N. 17. La Cappella di S. Maria delle Grazie di Valle _____	179.
N. 18. L'Annunziata di Valle _____	181.

### Appendice.

Indicazione di censi distratti per via di pante, ed altro _____	183.
Del II: Censi confittatici sopra case _____	185.
N. 1. Antonio Sacconi del fu Domenico di Valle _____	185.

### SEZIONE V.

#### Capitali allivi. ~

N. 1. D. Domenico, D. Giuseppe, e D. Giovanni Vigiotti, Lan- guzia di Liva, ed Andrea e Domenico Sigo di Valle _____	187.
N. 2. D. Niccolò Tatar di Valle _____	191.
N. 3. D. Arnolfo Tatar idem _____	193.

### PARTE II.

#### SEZIONE I.

Capitali perduti colle leggi eversioni della Feudalità, e con altre gravazioni fiscali. } _____	195.
--	------

## SEZIONE II:

Fondi Distretti a Di Diversi Titoli.

Contabile documenti <i>Conto delle Note</i> _____ pag. 199.	199.
Contabile documenti <i>Mezzo Piano</i> _____	199.
Contabile documenti <i>L. Croce</i> _____	200.
Stato comparativo di ciò che <i>risultava nel tempo dell'acquisto, e di ciò</i> <i>che attualmente esiste</i> _____	201.
Numero di <i>pagi</i> , che la <i>Reale Amministrazione sostiene in detto</i> _____	205.
Ricapitolazione generale _____	207.



TERRA DI VALLE

Un antico Castello, edificato in una piccola eminenza, che domina quella lunga Vallata, che ora dicesi di Maddaloni, e nella quale si è di recente costruita la strada chiamata Sannitica, fu il primo elemento della Terra di Valle.

La garanzia, che ne' tempi calamitosi offre dovera una Fortezza, trasse dagli uomini ad stabilirsi in que' contorni; sicchè a poco a poco formossi un abitato, che prese il nome di Valle dal sito in cui era messo.

Nelle vicinanze di questo abitato si costruirono i contadini diverse capanne o case, e vi formarono quindi tre stabilimenti colonici, chiamati Pichate, Casaguarda, ed Antiquano. È chiaro, che i due primi nomi derivarono dalla posizione del luogo, ed il terzo dicesi da una piccola Terra, che serviva di antequartiere alla Fortezza di Valle. Questi tre Rioni si trovano indicati col nome di Casale; ma ben presto scomparvero, perchè coloro che li abitavano cercarono di ricongiungersi in Valle.

Giace questa Terra nella Provincia di Terra di Lavoro, ed è distante circa quattordici miglia da Napoli, sei da Caserta, tre da Maddaloni. Il territorio confina con quello di Caserta, Maddaloni, Donzignano, e S. Agata di Sotì. Per la parte Spirituale è messa nella giurisdizione del Vescovo di S. Agata di Sotì.

È notabile di fornire un'epoca al nascimento della Terra di Valle. La pirola del Castello, e di cui restano ancora mostrano di era alquanto vasta, pare argomentare a supporre, che fosse stata edificata circa il decimo terzo secolo, e sembra, che fosse stata un punto molto interessante, giacchè fin dal tempo, che incominciarono a conoscersi le macchine di artiglieria, si ebbe cura di munirle di tre cannoni, e di quattro mortari, come si scorge da un inventario, che fu formato nel 1549.

— Tra gli altri Feudi soggetti alla Famiglia Lushat, assai potenti nel decimoquinto secolo, erano la Terra di Valle.

Nel 1470, n'era possessore Francesco di Lushat, Conte di Caserta, il quale la vendè ad un suo congiunto nominato puramente Francesco Lushat per la somma di ducenti mille cinquecento. Fu stipulata un pubblica istruzione per mano di Totus Petrus Picani di Napoli, nel dì 24. Maggio 1470, e nel dì 12. Settembre della stessa anno, il Re Ferrinando I. di Aragona interpose su questa vendita il suo regio assenso col privilegio spedito in Castelnuovo, consegnato da Luca Forzulo Romano, Consigliere del Re, e da Orato Gen. leoni d' Aragona, Conte di Tombi, Longobardi e protostolico; e registrato nella Cancelleria di privilegi nel registro 34.

Le doti di questo feudo, benchè non fosse molto alta, era per infimità superiore al prezzo di ducenti 1500., per lo quale seguì la vendita. Dove quindi congelarasi, che altri motivi consigliavano il Conte di Caserta a vendere il Feudo a Francesco Lushat, e che si volle evitare una vendita di che risultava una donazione.

Senza diffonderci in una materia, che prescrite dalle conghette: celebrare esclusivamente dal nostro oggetto, diremo, che Francesco Lushat, dopo di aver goduto il novello Feudo per lo spazio di ventisei anni, ne fece graziosa dono alla Santa Casa dell' Annunziata di Napoli, che accoglieva in quel tempo generose obbligazioni della religiosa città di Napolitano. Questo atto di donazione, che Francesco Lushat fece per ottenere la remissione di suoi

peccati, e per concernere alle cose, che si custodivano nella Chiesa, nello  
 Capitolo, e nel deposito de' Brevetti, fu solennizzato nel Castello di Valle  
 con istrumento di 14. Granajo 1493. per mano di Pater Francesco Russo  
 di Napoli. In tale istrumento il Donante impose l'obbligo al D. Luogo  
 di non dover mai vendere o alienare il Fondo che donava, sotto pena di de-  
 cadimento, chiamando in caso di contravvenzione il Monistero di S. Martino  
 di L. L. Costuzioni di Napoli, e quindi di suo Figliolo Antonia Luchat,  
 e i di lui discendenti, qualora il Monistero incorresse nella contravvenzio-  
 ne indicata.

III

In questa epoca la popolazione di Valle era ragguardevole per cin-  
 quantar fuochi, che componevano il numero di circa trecento abitanti.

Venuta la S. Casa dell' Annunziata di Napoli, posseditrice di que-  
 sto Fondo, cercò di ridare a le fessure i dritti fiscali su i fuochi, e sul  
 sale, che si distribuono agli uomini del detto Fondo, e ciò in compenso di  
 una gabella denominata della Trogola, che possedeva in Salerno, e che la Regina  
 Caterina aveva avuta a se. Con questa permuta, che aumentò le rendite della S.  
 Casa in Valle, per circa duecento sessanta annui, quanto ne aveva ad un dipen-  
 so feudale in Salerno, ebbe luogo in tempo del Re Ferdinando il Cattolico, e  
 venne sanzionata con diploma spedito nel Castel nuovo nel dì 18. Maggio 1507.

Una amministrazione poco attenta per la lontananza, ed anche per l'indole  
 de' governi del D. Luogo, dovè immergere gli affari in qualche confusione, ed  
 è da credersi, che sparsamente si fossero de' gravi altrarsi. Quindi i Sovventori  
 della Santa Casa dell' Annunziata, delli allora Maestri e Sacerdotti implorarono  
 del Vicere D. Pedro de Toledo, che spedito si fosse in Valle un Rege Com-  
 missionario, il quale procedesse ad un inventario legale di tutti i fondi e rendite  
 colla interposizione, e concorso di tutti i debitori, e reddenti. Era questa in  
 sostanza una platea diretta ad assicurare specialmente i canoni e le altre  
 prestazioni di qualunque natura, che potesse scivolare per difetto o dispensio-  
 ne di contratti originali.

Avendo il Vice la grazia che domandavasi, e con carta sciolta ed Esib. verso di Napoli nel dì 21. Gennaio 1753 fu autorizzato Pietro Felice, marchese Pisci ad eseguire la progettata operazione, la quale ebbe il suo effetto nel migliore modo, che in quella epoca conveniva praticarsi. Noi descriveremo a suo luogo l'atto, che allora fu liquidato di appartenere al Fucdo di Valle.

La indivisibilità di questo Fucdo, prescritta dal donante Francesco Luchat, ne ruse fermo il possesso presso la S. Casa dell' Annunziata di Napoli per lo spazio di circa dugento sessant' anni, e precisamente fino all' anno 1753. epoca nella quale il glorioso Re Carlo III. divisò di farne lo acquisto. In un periodo sì lungo niente altro fecero i Sovventori del Re Luigi, che conservare religiosamente ciò che avevano ricevuto: sicchè la storia del patrimonio del Fucdo di Valle non presenta che piccolissime variazioni, piuttosto in vantaggio anzichè in danno o perdita, e questo non il più che pote, ma separarsi da un' amministrazione nulla sì e fedele, ma circoscritta e vacillata.

I motivi, che determinarono il Re Carlo a riunire alla sua Reale Casa l'utile dominio di questo Fucdo, ed i motivi prescritti per lo acquisto, sono espressi in un Dispaccio della Reale Segreteria di Stato Guerra e Marina, che porta la data di 18. Agosto 1753., e che Noi crediamo dover trascrivere.

Avendo risoluto il Re per urgente e necessario uso, servizio, e comodo del suo Real Palazzo, che attualmente si fabbrica nella Città di Caserta di suo real dominio, e del bosco e giardini, che per sua reale delizia, e della Reale Famiglia si devono situare in detta Città; ampliare l'estensione di confini di detta Città di Caserta, coll'acquisto di luoghi confinanti, e particolarmente del Fucdo, ossia Terra di Vallata di Maddaloni, che si possiede della Casa Santa di O. S. D. di questa fedelissima Città, maggiormente perchè dovendo sì da luoghi lontani far condurre in detta Città di Caserta abbondante quantità di acqua perenne per uso del Real Palazzo, giardini, e bosco, ed anche per comodo di cittadini di Caserta, e di altri luoghi confinanti, a quali effetto,

secondo il parere di Pizz. Archilelli, dovrebbero costruirsi gli acquedotti e  
 canali di fabbrica per la maggior parte nel detto Fondo e territori della Villa  
 ta, ha perciò per dette giuste e ragionevoli cause, e per proprio moto, delibera-  
 to di avocare e reintegrare al suo Real dominio, ed unire con quella di Casre-  
 ta il detto Fondo e Terre della Villata, e consolidare il suo utile dominio col di-  
 cto, con pagare bensì e rimborsare alla Santa Casa il giusto e legittimo  
 prezzo corrispondente al frutto e rendita, che presentemente se ne ricava; e non  
 piacendo ai Sovventori ricorrere prontamente in contante il prezzo suddetto per  
 la difficoltà, che s'incontrerebbe d'incassarlo in compra sicura, inteso il Re-  
 gio Fisco, pendente il qual tempo non userebbe il fruttato destinato per av-  
 garie nelle per opere di detta S. Casa, pagare e corrispondere alla medesima  
 l'interesse del capitale corrispondente alla quantità de' frutti, che sarà liquida-  
 ta dagli esperti comunemente eleggendi, e per più facile ragione farne assegna-  
 mento precario, ed effettivo sopra migliori corpi e rendite del suo Real Do-  
 minio, benchè sempre sarà più utile ed opportuno alla detta Santa Casa, che  
 usasse da conduttori, e procuratori colla suspensione d'escompti e depolchi.  
 Piovò ha stimato comunicargli questa sua Reale deliberazione alli Sovventori  
 di detta Santa Casa, affinché stando in giusta intelligenza, eleggano dal canto  
 loro persona, la quale debba trattare col Luogotenente della Regia Camera del  
 la Sommaria Marchese Ferranti, che si destina dalla M. S. per approvare la  
 rendita e prezzo del Fondo, e concertare le Contate, che si stimarono necessarie,  
 così per l'una che per l'altra parte, e stipularne le scritture pubbliche, da do-  
 versì approvare da S. M., la quale per dette urgenti, e necessaria causa senza  
 inferire danno, e intresse alcuno alla detta S. Casa di sua Sovrana Autorità  
 dispense a qualsiasi impedimento, e decaga qualunque condizione, colla quale  
 avuta dalla S. Casa acquistata detto Fondo, particolarmente alla condizione di non  
 doversi alienare, come insussistente, e di non vigore, perchè ritornando detto Fon-  
 do al suo Real dominio, deve ritornare libero, esente da qualsivoglia peso, con-  
 dizione, o diminuzione alcuna, impostare dai Fondatarii, suppiando a tale oggetto,

molto ingente, tutti e qualunque ostacoli, che vi potessero essere in contrario. —  
 Seguito il Marchese Fogliani Consigliere, e Primo Segretario di Stato di S. M.

Per effetto di questo Real Dispaccio presentaro i Conservatori della  
 Santa Casa dell' Annunziata uno di loro Colleghe l'Avvocato D. Nicola  
 Crisofoli a trattare questo affare d'accordo col Marchese Ferranti.

Si procedè quindi alla scelta di periti per fissare il prezzo del Fudo,  
 e furono essi il Tavolaro del S. R. C. D. Michelangelo Pozzi per parte  
 della Regia Corte, e l'altro Tavolaro D. Costantino Monni per parte del  
 Governo dell' Annunziata.

Opinarono costoro, che potesse il Fudo valere la somma di ducati  
 quarantatremila seicento dodici, capitale della rendita di ducati Mille  
 quattrecento cinquantatré, di quali ducati Mille cento ottantuno furono ragguar-  
 gliati al 3½ per %, ed altri ducati dugento sessantatré dovuti in due parti  
 del Comune al 5. per %.

Fatto questo apprezzo, si procedè nel dì 24 Ottobre dello stesso anno  
 1753. allo stipula del corrispondente istromento di compra, che fu rogato da  
 Notaro Giovanni Ronucci di Napoli.

Per esimere il D. Luogo dalle sue imposte l'indicata Capitale  
 di  $\text{fl. } 44612.$ , gli fu ceduta una parata di annui  $\text{fl. } 1450.$  sull' arreca-  
 mento dell' altro, e sopra le principali della cassa militare.

E siccome nelle selve e boschi di detta terra, vi era molto legname malu-  
 ro sito al taglio, così, dietro parere degli esperti, furono pagate libbre ed aspicci  
 alla Santa Casa ducati Mille cento ventuno dalla Tesoreria generale.

Stipulato l'istromento, ed adempite a tutte le condizioni, la Real Casa  
 prese possesso del Fudo di Valle per mezzo del Cavaliere Maroni, Intendente  
 di Caserta nel giorno 19 Novembre 1753. con le seguenti formalità.

All' arrivo nella Terra di Valle dell' Intendente, gli uscirono incontro  
 l'Arciprete col Clero processionalmente vestiti con croce, e con la Croce avvan-  
 ti, ed alzando il Pallio, lo condussero sotto di loro nella Casa, ove si reggeva

la Corte; ivi giunto l'Intendente, sedendo in banco juris, aprì i libri e processi della Corte, e fece di riscritte, e commutazioni di pene ad alcuni delinquenti. Fece inoltre diversi atti denotanti giurisdizione; specialmente dando la libertà ad alcuni carcerati ingiustamente.

Continuando l'atto di possesso, passò sul luogo, ov'erano soliti di congregarsi gli Eletti, Sindaco, e Cancellieri di detta Terra, ove furono presentati i libri delle rendite dell'Università, e della tassa intorciana. In seguito ai suddetti Eletti e Sindaco, dopo aver tributato il dovuto omaggio, gli presentarono le chiavi della Terra in un bacile di argento. L'Intendente Teramo, dopo ciò, istellò per Regio Sovrintendente e Giudice di detta Terra L. Carlo Inguanto della Villa di Sommano di Caserta; e per Regio Scrivano D. Marcantonio Paganò di S. Clemente, facendo leggere pubblicamente le loro patenti. In seguito l'Intendente, assistito dalle rispettive autorità, andò riconoscendo i confini della Terra, e prese il possesso suo, reale, e composto di tutto ciò, che si appartiene al Fendo.

Finalmente l'Intendente fu parlato processionalmente sotto al Palazzo nella Chiesa Collegiata di S. S. R. di detto Turo, col concorso di tutte le autorità e del popolo, e fu cantato un adunato Te Deum, con sommo giubilo di tutta la popolazione.

## Introduzione alla Platea.

Avendo accennato colla maggior brevità alcune notizie storiche sulla Terra di Valle, ed avendo posatamente ricordato ciò che occorre nel racconto della acquisto di quel Feudo fatto dal Re Carlo III, è uopo che si volgiamo allo scopo, che è quello di descrivere particolarmente il bene, che noi possiede la Real Casa, e lo stato attuale di medesimo.

Prima di entrare ne' dettagli di questo lavoro, non è superfluo di accennare quali capitoli formassero la dote del Feudo di Valle ne' tempi antichi. Sembra ciò utilissimo per ottener di lumi ne' diversi casi dubbj, che spesso s'incontrano. Del resto non s'intende con ciò di prender ragione di quello, che si possedeva due secoli innanzi che il dominio utile di questo Feudo fosse incorporato alla Real Casa, mentre dove solo puntarsi, e tenersi conto di ciò che si trova compreso nel contratto di compra, e che venne specificato nel rapporto de' Tavolary Munnì e Lorigio.

Abbiamo già detto, che nell'anno 1544 il Vicario D. Pietro di Toledo, ad istanza de' Governatori dell' Annunziata di Napoli, delegò Pietro Ferdinando Bossi conferirsi, come Commissario Regio, nella Terra di Valle per formar un inventario di ciò che apparteneva a quel Feudo. Ora niente può esservi di più atto a mostrare ciò che allora esisteva quanto l'inventario stesso. Da questo ravvisasi, che le proprietà annesse al Feudo erano le seguenti.

Il Castello, nell'interno del quale esisteva una Chiesa, sotto il titolo di S. Maria detta del Castello, di diritto patronato del feudatario, formata di un pingue beneficio. In questo Castello, fortificato da tre torri, e composto da un gran cortile, da due piani con nove stanze per ciascuno, gran sala, loggia, e giardino, vi erano tre pezzi di artiglieria a cavalletto, e sei

mauche sui montali di ferro, con un cippo più concavo, ed una campana.

La laverna comprende le quattro membri inferiori, e tre superiori.

Un territorio di moggia uno, passi ventotto, e passitelli otto avanti la laverna; con tredici fosse per conservare grano: su quel territorio si teneva il mercato.

La fontana d'acqua viva, poco discosto da detto territorio.

Un giardino vicino al Castello di moggia cinque, meno passi quattro: quel giardino si nominava Lago.

Un Castagneto nel sito propriamente chiamato Castagneto.

Le Montagne nominali Monticello di Traversa, la costa di pioppi, lo Montello, Calvarico, Monte Verde, Ripa, Costa, lo Monticello di Sogano, la Pianura di S. Angelo, Montemore, e lo Monticello, sulle quali sono parole dell'inventario indubitamente dagli abitanti di Casola si commetteva il legname ed il pascolare degli animali.

La difesa di Cozqua cupa, col territorio detto Mignola.

La difesa boscosa in tenimento di Durazzano.

Un territorio lavorativo di moggia tre, passi sette, e passitelli quindici denominato Capo secco.

Altro territorio denominato Pozzillo di moggia ventuno, e passi quindici.

Altro detto Torre d'Antignano di moggia diciassette, e passi quindici.

Due Castagneti denominati la Busca.

Un Monticello boscoso denominato Traversa e Cozqueto.

Un territorio denominato S. Annunziata di moggia dodici, passi dieci, e passitelli venticinque.

Altro detto la Piana ai piedi del Monticello di Sogano di moggia tre, passo uno, e passitelli quindici.

Altro detto *Merzo* - pane di *moggia* ventuno, e *passi* ventitré.

Altro detto *Compo Cafaro* di *moggia* ventuno, *passi* quindici, e *passitelli* due.

Altro denominato *l'Orto del Prezzo* di *moggia* uno, e *passi* venti.

Altro detto i *Manicini* di *moggia* due, e *passi* dieci.

Altro detto il *Parco* di *moggia* sette, *passi* quindici, e *passitelli* tre.

Altro detto la *Corte di Palmiro* di *moggia* tre, *passi* quindici, e *passitelli* tre.

Altro denominato *S. Vito* di *moggia* sette, *passi* quindici, e *passitelli* tre.

Altro detto la *Lavandosa* di *moggia* quattro, e *passitelli* due.

Altro detto *Castagnola* di *moggia* uno, *passi* sette, e *passitelli* quindici.

Una *Montagna* detta il *Canale della Vigna*, confinante col *territorio* di *Durazzone*, nella quale i *cittadini* avevano il *diritto* di *legare*, e *pascolare*.

Un *territorio* denominato la *Corte del Tui* di *moggia* tre, *passi* cinque, e *passitelli* quattro.

Altro detto *Santa Croce* di *moggia* sette, *passi* diciassette, e *passitelli* otto.

Altro detto la *Fontanella*.

Altro denominato *Mignola* di *moggia* due, e *passi* diciotto.

Altro simile *Mignola* di *moggia* due, e *passi* sette.

Altro *idea* di *moggia* due.

Altro detto *Longoro* di *moggia* due, *passi* venti, e *passitelli* quattordici.

La *vigna* dirimpetto al *Castello* di *moggia* cinque, *passi* undici, e *passitelli* otto.

Sessantotto *piedi* di *olivi* nel *sito* detto *Monticello*, e *Coltaron*.

Un pezzo di terra denominata la Cumula di maggio tre, passi venticinque, e passitelli uno.

Altro detto Campo del mulo di maggio due, passi venticinque, e passitelli otto.

Altro detto lo Rinaldo di maggio dodici, e passitelli otto.

E finalmente la Piazza grande di maggio Novantacinque.

Il beni poi della Chiesa della di. S. Maria del Castello erano i seguenti.

Un territorio seminativo denominato la Liana maggiore di maggio trentadue, e passi sei.

Altro detto Campozzano di maggio quattordici, e passi tredici.

Altro detto Campo di maggio uno, passi quattro, e passitelli cinque.

Altro detto Arzo, parte di maggio uno, passi quattro, e pelli 5.

Altro detto idem di maggio uno, e passitelli due.

Altro detto la Chiesa di maggio uno, passi quindici, e passitelli quindici.

Descritti i suddetti fondi colle confinazioni, si passa nell'inventario ad indicare le rendite minute della Chiesa idessa, che si esigevano in tante piccole quantità di cere le quali componevano libbre ventuno, ed once otto, ed alcuni cenzi dell'importo di: casolini sette all'anno.

Questo dunque era l'antico patrimonio del Fudo di Valle, come scorgesi dall'inventario, che abbiamo mentovato.

Nel lungo periodo del possesso di questo Fudo la Santa Casa dell' Annunziata non fece altro acquisto, se non che di tre Sive de nominato Longano, che vennero comprate a denaro contante da un tal Carlo di Torre per ducati mille trecento trenta con istromento per mano di Notar Giovanni di Monte di Napoli, e di un altro picciolo territorio di maggio due circa nel Monticello della Corte di Forazio

acquistato da un tal Marco di Vincenzo per ducati trentadue con istrumento per mano di Notaro Carantonio Russo di Casseta.

Più, la Santa Casa istessa dispose la costituzione di un molino, di un aja, e di diversi altri membri per miglioramento di Fondi esistenti.

Qual rendita d'essero tutti questi fondi nell'epoca, in cui ebbe luogo l'inventario, e quali ne somministrassero nel corso del decimosetto secolo, punto non si avvisa da alcun documento. Sappiamo sola, che nell'anno 1617. una tal rendita consisteva nella somma di ducati mille-cento ottanta sette e grana cinque, e si percipiva nel seguente modo,

	Ducati	Grana
In danaro contante _____	532	95
In grano tomola 403 1/2 per _____	491	70
In vino barili 232. per _____	162	40
In tutto _____	1187	05

Nel 1629. si fece poi un affitto generale di tutte le proprietà del Fondo a Giovanni Fusco, e Giulio di Lillo per  $\text{L}^{\text{e}}$  1350., esclusa la giurisdizione, ed i proventi criminali, che vennero appaltati per altri  $\text{L}^{\text{e}}$  200. ...

Piccole variazioni si furono posteriormente, e che consistevano in alcune consuetudini di spargoni di tasse, sicché nell'epoca della compra fattane dal Re Carlo III: la rendita era, pressa a poco eguale a quella, che si riteneva un secolo innanzi, essendo stata calcolata come abbiamo detto per  $\text{L}^{\text{e}}$  1450. ...

I fondi, da quali tal rendita si attingeva, vengono con molta dettaglio indicati nel rapporto di Torsley Dorigo e Monni, che noi letteralmente trascriviamo nel presente volume.

La posizione morale della Terra di Valle nel 1783. aveva già avuto un miglioramento sullo stato antico. La popolazione era aumentata al numero di settentrato, ossia un Chio, composto da circa diecimila individui, non vi mancavano i prodursi delle arti salutari, e finalmente vi erano di giubi.

di sorte, e di Coltellai.

Il favore del Sovrano dell'Augusta Dinastia di Borbone col tratto di tempo ha prodotto in Valle que' vantaggi, che si osservano in generale negli altri Lazzi del Regno.

La popolazione è ora giunta al numero di  $\dots$ , e la civiltà, giacchè ha avuto quello sviluppo che poteva attendersi dalle circostanze locali.

Dal 1753. fino a questa epoca la Reale Amministrazione si è occupata a conservare ciò che esisteva, giacchè le tante vicissitudini, alle quali è soggiacinto il Regno in passati anni, non han permesso di far altro. Ora si sta incassatamente travagliando a migliorare le terre, e specialmente a porre le selve nello stato da riuscire veramente proficue.

Ora per dare un sistema al nostro lavoro. Noi lo dividiamo in due parti.

La prima parte contiene le descrizioni di tutti i fondi redditizii urbani, siano rustici, colle rispettive emenzioni. Non essendovi in Valle ni edifici per uso della Real Corte, ni terreni adatti per uso di reale Villeggia, giacchè il Bosco di Quercuacupa non è più riservato per caccia, ogni altra materia è estranea al nostro soggetto. Sarà quindi questa prima parte divisa nelle seguenti cinque Sezioni.

vide

I.

Fondi urbani.

II.

Fondi rustici.

III.

*Boschi e Selve.*

---

IV.

*Censi enfiteutici.*

---

V.

*Capitali attivi.*

---

La seconda contiene le indicazioni di ciò che non è più nella classe del redditizio. Essa deve considerarsi come una giustificazione del diverso, che si trova tra lo stato presente del patrimonio, e quello del 1753. Sarà divisa questa seconda parte in due sezioni.

I.

*Capitali perduti colle leggi evasive della feudalità, e con altre operazioni fiscali.*

---

II.

*Fondi distratti per diversi titoli.*

---

PARTE I:

Sezione I. 2

*Edificj e fondi urbani redditizj.*

## SEZIONE I<sup>a</sup>

*Edificj e fondi urbani redditizj.*

### ART. I.

*Descrizione*

*Titolo*

*Osteria.*

*Nei fondi acquistati colla compra della Terra di Valle vi fu il Casamento dell'Osteria, ed un altro edificio di rimpetto.*

*Confinazioni.*

*Questo casamento è sito nella strada pubblica, che mena a S. Agata di Goli, poco distante dall'abitato di detta Terra, e confina coll'onunciata strada, con un territorio della R. Amministrazione denominato lo Parco ed un'altra via pubblica.*

*Descrizione.*

*Il fabbricato di questo edificio si compone di quattro bassi al piano terreno con quattro camere superiori coll'aspetto a mezzo giorno, di quattro altri due bassi alle spalle di primi, per uso di stalle, d'un cortile, nel quale è un pannello verso oriente, pannello sopra quattro pilastri di fabrica*

ca, coperto a tetto. Nel detto Cortile trovasi il porzo, il lavatoio etc. L'intero suolo di detta Cortica è chiuso da mura, colla porta d'ingresso, ed uscio di legno. La superficie del suolo è di passi rovi, e passitelli sui.

L'impetto alla suddetta Cortica esisteva una casa, che per essere cadente fu demolita, attualmente esiste solo un chiuso di fabbrica alto palmi tre con una porta d'ingresso per custodire animali.

Di seguito al detto chiuso avvi un terreno con aja, ed un covetto di fabbrica della capacità di moggia uno, passi ventotto, che in fondaria si dice orto a secco, quello stesso, che nella compra del Suolo si porta per un moggia, accanto all' Cortica, ed ai Rorchi.

### Rendita.

L'annua rendita, che si ottiene da questo edificio con un moggia di terreno adiacente, che viene descritto nel f. 81. della presente Pianta, è di ducati ottanta, e trovasi ora affittata a Susanna Grande per anni quattro, cioè dal primo Gen. 1828. a tutti li 31. Dicembre 1827. che si segue per gli anni successivi sotto facoltà condiziona.

### Estratto del Catasto.

La classe delle fabbriche, l'uso, ed il numero di membri esistenti, il costo contiguo, e la rendita netta imponibile portata nel Catasto provvisorio del Comune di Valle di Maddaloni, su di cui in quest'anno 1826. si paga una contribuzione in principale, ed addizionale di ogni natura alla ragione di ducati ventuno e grana 33 1/2.

Indicazioni		Numero della Lezione	Natura della coltura e della Proprietà	Estensione al Suolo.		Rendita nella		Osservazioni
del Folciolo	della Sezione			Prima Classe		Disponibile		
				M.	P.	Lira	€	
191.	F.	20	Coltura	.	.	110	.	
		21	Orto a secco	,	25	26	80	
		22	Com. Sca. pio.	.	176	33	.	
		23	Superficie vigna	.	574	15	20	
			Totale	,	01 15	183	73	
				Rati a Dazio				
				L. 41. 73.				

Si osserva una differenza in meno dell'affitto, ma questa differenza non deve scolararsi, giacchè è variabile, e poichè il mantenimento delle fabbriche porta una continua spesa annuale.

## Appendice.

### Conto sull' antico Castello.

Il Castello che diede origine alla terra di Valle come abbiamo accennato nel principio del Saggio storico, era già devoto nel 1163, ed i ruderi che ora esistono, fanno appena conoscere i limiti della sua antica grandezza.

Nell'anno 1544, questo Castello poteva chiamarsi antico. Ecco come viene descritto nell' inventario che fu formato in quella epoca da Pietro Ferdinando Rossi.

*Quod quidem castrum, et situm in Subiaco dicta Terra, et consistit in supradictis membris 13. cum castro magno, et cum membro uno deputato ad carceres in plano dicti castri, cum stabulo magno, et cum alijs sex membris servatis, et duabus Cisternis ac cum Lord Polronatus, Ecclesie sub vocabulo Sancte Marie de castro, consistente intus dictum Castrum, cum sola una magna desuper, constructa cum duabus cameris, et tercia una discosta in plano cuius spatium Curiaz ab uno latere, et cum septem alijs Cameris ab alio latere in una quarum est Turris, et foris Criminibus, cum duobus soppitijs, seu cellis Deuper constructis, et Poris ad Solum, et cum tribus Turribus vicijs, in una quarum est Turris, et cum quodam Jordens prorsus fructibus diversis fructibus fructifera in Plano pmiq. Intus in quo quidem Castro, est Paulus Bellus ejusdem Castri ad presens Castellanus ibidem priore, assensit, et declarat cum Juramento habere in ejus psubditos l' infrascripti puzi d' antiglioria ferati 13. In puzi d' antiglioria s' Cavallotti, s' sui mochi, seu mortali de ferro, quattro de asi zoni, e li due altri rotte, item an-*

cio, quale serve per le Cascerenti, item due para di fari per le carceri, e una Campana.

Essendo state trascritte le fabbriche di questo Castello, esso cade in rovina. Il Tavoroz Borgio e Maneri lo indicano come diruto, e fanno menzione della Cappella denominata Santa Maria a Castello che era edificata nell'intorno del medesimo. Col tratto di tempo essendo pure rovinate una tal Cappella, la Sacra immagine, che si adorava nell'Altare, fu trasportata nella Chiesa Parrocchiale, ove tuttora si ritrova.

Abbandonate del tutto le rovine del Castello, e massi a discrezione di ognuno, il Comune incominciò a disporre, e decise, che abbia consisto una porzione del suolo. Questo fatto va a porsi in chiesa, ossia di versarlo alla R. Amministrazione, tutti i suoi dritti su quel suolo, che forma una parte della sua proprietà.

Se parlerò a suo luogo dell'uso fatto di fondi, si erano adibiti al Beneficio di Santa Maria a Castello.

Sezione II

Fondi rustici redditiz.

## ART. I.

## Descrizione

di

territorj, che vanno sotto la denominazione di Schito.

(1)

Questi territorj, che vengono compresi sotto il nome di Schito, e che nel rapporto de' Tavolarj Porzio e Manni figurano in un solo articolo, pervennero alla Real Casa per effetto della compra del Ducato di Valle di Stabia il 24. Ottobre 1753, per mano di Toibà Andrea Panucci di Napoli, come dal Volume VIII. di documenti fol. 1v.

Essi sono due, del tutto separati tra loro, di quali uno è di estensione maggiore, e chiamasi Stanza dello Schito, ed il secondo di estensione minore, e va propriamente sotto il nome di Masseria dello Schito. Tra questi due pezzi di terreno v'intercedono altri fondi, che non appartengono alla R. Amministrazione, come si vedrà nell'articolo della confinazione.

Ne' tempi antichi questi due territorj andavano sotto nomi diversi. Quello di maggiore estensione chiamavasi Stanza grande. Il secondo si denominava la Primalda. Nell'inventario de' Reali Ferdinando Prussia formato nel 1544, in tal modo vengono indicati.

S'ignora il perché collandar del tempo abbiano questi territorj cambiata denominazione, ed abbiano presa indistintamente quella di Schito, e sotto questo titolo vengono appunto indicati da' Tavolarj Porzio e Manni, i quali

come abbiamo detto / nel loro rapporto si formavano un solo abitato, e quasi si riunivano, come se si fosse trattato di un territorio. Essi abitano tuttavia la denominazione istessa. In quanto alla estensione, il Raimello oggi Schilo non ha subita alcuna variazione; ma la Stazza grande oggi Stazza della Schilo trovasi aumentata di qualcheoggio per i motivi, che in seguito verranno dettagliati.

In questi territori la piantagione esistente è come segue:

		Numero degli Alberi	Totale	Centesimi
Nella Stazza o. Schilo	Arbusti ed altre piante	996	1243	
Nel territorio piccolo detto per precisamente <u>Mossina della</u>	Arbusti ..... N. 243	247		
<u>Schilo</u> .....	Uli ..... 2			
	Sico ..... 1			
		N. 247		

Nel territorio grande, ossia nella Stazza non vi è alcuna fabbrica. Nel piccolo poi vi è l'aja con murelle in giro, ed un antica casa rurale, consistente in un basco coperto a lamia, con focolajo e forno, e con stanga superiore, alla quale si ascende per mezzo di una scaletta di fabbrica scoperta. A fianco del basso basco avvi una stalla per bovi coperta a semplice tetto, ed in seguito un altro compenso più basso di costruzione posteriore, il quale serve per colajo. Finalmente nell'angolo dell'aja istessa avvi una nuova stanzina isolata per comodo della medicina.

In un lato di questo territorio passa l'acquedotto Carmignano, che in traversa il fondo, ed in compenso forse di questa scovita gode la Reale Amministrazione ab immemorabile il dritto di ricevere l'acqua nella detta masseria per mezzo di un condotto, ossia formalitto di fabbrica innalzato al cimitero acquedotto Carmignano, usandosi fuori terra due chiusure per indirizzare del formalitto istesso. Inoltre gode pure la Reale Amministrazione il drit-

te di allungar l'acqua nello stesso acquedotto Carmignone in tutti le parti, che il resto dell'acqua va sollevato al livello dell'immissione nel formello, e ciò si ottiene per mezzo di un antichissima apertura fatta nella volta dell'acquedotto.

### Situazion e figura.

Il territorio suddetto, come altri in un quasi piano sul territorio del Comune di Valle. Il più grande di essi presenta una figura bilingua irregolare. Il più piccolo può dirsi un poligono anche irregolare.

### Confinazione

Territorio grande ossia Piazza dello Stabò.

Tra l'Intervione e Ponente è confinato questo fondo dal Ponte Comunale di Valle, dalla strada comunale Savanica, da terreni del Cavaliere Viviani, da beni di A. G. P. di Valle, da terreni di Mollia Torroni, e di D. Giuseppe Sappa, da un vallone, e dalla strada della Fontanella. Tra il mezzogiorno ed oriente poi confina colla strada, per cui si accende ai Prati molini del paese istesso, coi beni di D. Magno Lombardi, con una Strada di giusta Prati Amministrazione, e con i beni di D. Francesco Testa, coi terreni del Marchese Litigio, di D. Michele e D. Antonio Testa, e degli eredi di Nicola Trivitta.

### Confinazione

Territorio piccolo detto propriamente Abussina dello Stabò.

La Intervione e Ponente ha per confine questo fondo la strada della Fontanella, ed i terreni di Antonio Ventura, e fra il Mezzogiorno ed Oriente i beni di A. G. P., di Giuseppe Vigliotti, di Tommaso Trivitta, ed altri.

boni di A. S. R.

### Misura.

L'estensione di questi due territorj riportati da Tavolarj Pozzio e Manni all'epoca della compra, come un solo fondo, fu indicato per moggia cento quindici circa. Nel rinvio della compilazione della presente Sommario, essendo stati misurati più volte sotto la direzione dell'Architetto Lanotti, la loro superficie si è riconosciuta per moggia cento diciotto passi ventisei, e passitelli diciotto.

	Moggia	Passi	Passitelli
Nel territorio grande moggia _____	105	09	09.
Nel territorio piccolo moggia _____	13	17.	09.
Totale _____ moggia _____	118	26	18

Oltre di un piccolo pezzo di passi ventisei, e passitelli ventisei, che formava parte del territorio grande, e che ora trovansi diviso dallo Schito, per causa della nuova strada Sannitica, e rimane a sinistra della strada istessa, ed immediatamente sottoposto al Ponte Canale di Valle in contiguità di boni del Cavaliere Ventimiglia, e della rampa che ascende al Ponte medesimo. Questo piccolo pezzo verrà da noi descritto in seguito parzialmente.

Dal confronto di questa misura ne risulta una differenza in più di quel che si porta da Manni e Pozzio nel loro rapporto, in moggia quattro, passi ventisei, e passitelli tredici, compreso però il piccolo pezzo da sovrarsi parzialmente. Questa differenza senza dubbio nasce dalle usurpazioni fatte dai coloni alla Silva denominata Disca; e ad altri pezzi di terreni incolti di preterizione di questa Reale Amministrazione, che confinano col fondo in discorso; quali usurpazioni non si sono corrette, perchè non riconoscevasi stanza a vantaggio dell'Amministrazione istessa. Oltre a ciò è da attribuirsi

anche al giudizio poco accurato dato da quei Tavolaj nel definire l'estensione del territorio a corpo, e non a misura.

**Rendita annuale.**

Questo fondo dal 1753. al 1760. rendeva annui ducati trecento settantasette, e grana ottantadue e mezzo, e dal 1760. al 1763. rendeva annui ducati cinquecento ventidue, e grana novantasette e mezzo.

Attualmente rende ducati mille trecento quindici, e grana novantatré, come risulta dagli affitti seguenti.

Fam. e Cognomi Degli Affittatori.	Durata del l. Affitto.	Quantità Q.		Prezzo per cavigione maggio L. ann.		Stagione Dannata.		Rimovazioni.
		Maggi.	Sett. Fall.	Ducati	Grana	Ducati	Grana	
Luigi Vitale e Comp.	dal 15. Agosto — 1827. — al 14 Agosto 1831.	4	28	10	12	50	.	
Luigi Liquori e Comp.	Idem	32	.	11	.	352	.	
Giuseppe Suppa	Idem	25	.	11	30	282	50.	
Idem	Idem	11	.	12	.	132	.	
Idem	Idem	13	25	11	50	139	09	
Gregorio Vitale e Comp.	Idem	10	04	8	80	90	.	
Andrea Vitale e Comp.	Idem	10	10	5	78	60	11.	
Colatei		107	09	70	41	1125	70	

Vi è una differenza in meno della misura in maggio undici, passi 17, e passettelli 18, derivante dalla stessa ragione ritenuta sotto l'articolo Misura, la che andrà a compensarsi colla rimovazione degli affitti.

## Estratto del Catasto.

La coltura, classificazione, estensione, e rendita nella imponibile portate nel catasto provvisorio del Comune di Fallo, su cui in questo anno 1828 si paga una contribuzione in principale di ogni natura alle ragioni del 4%, è come segue.

Articolo	Sezione	Natura delle colture e delle proprietà.	Denominazione delle proprietà.	Estensione						Rendita nella imponibile	Osservazioni				
				1.ª Classe		2.ª Classe		3.ª Classe							
				M.	P.	M.	P.	M.	P.						
101	A	120	Arbustale seminata per	Schilo	6	-	2	25	-	5	-	552	20		
		121	Casa di M. di	Dim.	-	-	-	-	-	-	-	-	8	80	
		122	Casa vuota con	Dim.	-	15	-	-	-	-	-	-	26	40	
			Caja e Cortile												
		124	Arbustale seminata per		40	-	15	-	19	-	2871	60			
Sono					66	15	17	25	24	-	2659	100			
					Liri a Ducati						796	20			

cioè

Nel territorio grande \_\_\_\_\_

Nel territorio piccolo \_\_\_\_\_

In tutto moggia \_\_\_\_\_

Moggia	R.	P.
94	-	-
11	10	-
108	10	-

Essi una differenza di moggia undici, passi sedici, e passibili quindici, compreso sempre il piccolo pezzo da descriversi, come si è detto / tra la misura attualmente fatta, e quella espressa nel contributo fondiario. Questa differenza viene giustificata da motivi, che si sono dettagliati, e più di tutto dalla poca stanga di opera basata la contribuzione fondiaria sopra le ruote, che furono da

di dall'Amministrazione, civile difetto, perché non si era a giorno della  
estensione effettiva di territorio.

Limitazione:

COSME  
Centro Osservatorio  
sul Mezzogiorno d'Europa

Dipartimento di Scienze  
Seconda Università

## ART. II.

### Descrizione

del

piccolo territorio messo a sinistra della strada Lannitica, sotto al Ponte - Canale di Valle.

Questo fondo è un avanzo di due territorj già descritti sotto la denominazione *Libito*, e precisamente del territorio grande, da cui tenersi stesso per causa della strada Lannitica, che si formò.

### Situazione e figura.

Un tal fondo è messo nel territorio di Valle, e rimane a sinistra della strada Lannitica, ed immediatamente sottoposto al Ponte - Canale di Valle in contiguità de' beni del Cavaliere Ventimiglia, e della rampa che scende al Ponte medesimo. La sua figura è un triangolo rettangolo.

### Confinazione.

Il detto piccolo territorio confina da Settentrione coi beni del Cavaliere Ventimiglia, da Occidente col Ponte - Canale di Valle, e da Mezzogiorno ed Oriente colla strada Lannitica.

### Misura.

La estensione di questo piccolo fondo, data una esatta misura, si è riconosciuta per passi venteroni, e passitelli ventisette, come rilevasi dalla pianta nel Volume I.<sup>o</sup> Tav. N.<sup>o</sup> 3., e per maggior dilucidazione della presente Pianta, qui appresso sarà descritto il fondo in complici linee.

### Rendita annuale.

Trovandosi questo piccolo territorio affittato complessivamente con quello denominato Loritto ad Antonio Tota, ed Antonio Varone per anni 9 1844. a regola proporzionale somministra una rendita di  $\text{L. } 8.27 \text{ lire.}$

### Estratto del Catasto.

Il fondo in discorso formando parte di territori dello Schito, il suo contributo fondiario è compreso nella tassa del millesimo.

### Limitazioni.

## ART. III

## Descrizione

del  
Terzorio detto S. Angelo della Cupa.

Perenne questo fondo alla Real Casa coll'acquisto della Terra di Valle di Tavoraj, Pozzo e Novini nell'opere non ne fecero la vendita parziale, che fu calcolata in massa per tutte le proprietà del Fudo. Si disse solamente, che era della capacità di circa moggia tre.

Dall'epoca della compra finora nuova sottrazione ha sofferto, e nella medesima contingenza tuttavia ritrovasi, essendosi solamente aumentata una porzione di ventisei piante di pioppi.

## Situazione e figura.

Il terreno suddetto è sito in declivio nel territorio del Comune di Valle di Maddaloni. La sua figura geometrica è un parallelogramma.

## Confinazione.

Dalla parte occidentale settentrionale è confinato da terreni di Fustilli Matteo, e di Vincenzo Forte; dalla parte settentrionale ed orientale è confinato dalla strada di S. Angelo e dalla strada antica di Valle, e dalla parte di Margherita ed Urcidale è confinato da quest'ultima strada, e da terreni del Cas.

valore Ventiquattro.

### Misura.

L'estensione del suddetto fondo di Tavolozz, Pozzò, e Manzi nell'epoca dell'acquisto fu portata per moggia tre in circa. Nel ricalco della compilazione del presente Sommario, essendo stata limitata più volte dal Reigio Architetto Quolotti, con tutta l'esattezza possibile, la sua superficie si è riconosciuta per moggia tre passi due, e passitelli otto, come rilevasi dalla pianta Tavola XLIX Volume I°. Per una maggiore dettatura di questa Pianta qui appresso verrà il fondo descritto in semplice linea.

Dal confronto di queste misure risulta una differenza in più di passi due, e passitelli otto di quella, che fissarono i Tavolozz; ma ciò dipende, che quelli la stabilirono a corpo, ed ora è fatta grandicaonata.

### Rendita annuale.

Questo fondo nell'epoca dell'acquisto, e propriamente negli anni 1755. e 1754. rendeva annui ducati tredici, e grana sessante.

Attualmente rende alla ragione di ducati undici, e grana cinquantata a moggia, e per moggia tre a corpo per annui ducati trentaquattro, e grana cinquanta; e lovasi affittato a Francesco Tolsti per anni quattro, principiali del primo Settembre 1827, e da terminare ai 31. Agosto 1831.

### Estratto del Catasto.

La coltura, classificazione, estensione, e rendita netta imponibile portata nel Catasto provvisorio del Comune di Moddaloni, su cui in quest'anno 1828. si paga una contribuzione in principiale, ed addizionale d'ogni natura alla ragione del  $\frac{1}{10}$ , e come segue.

Foglio	Classe	Numero d'ordine nella Serie di Segnali	Natura della collata e delle proprietà.	Denominazione della proprietà	Dimensioni						Area in mq. e in ca. di Cassinese		Cassinese	
					1.ª Classe		2.ª Classe		3.ª Classe		m. q.	ca.		
					l.	p.	l.	p.	l.	p.				
81	B.	41.	Abbast. loc. e abita. S. Angello	1	.	1	.	1	.	1	.	21	.	

Non avvi alcuna osservazione a farsi sulla fissazione del contributo, eccetto che la estensione è portata secondo l'antica divisione di Favosio Porzio e Monni.

### Limitazioni.

Questo fondo tutto libero non affetto da obbligazione alcuna, nè soggetto a minima servitù di passaggio, acquistato, si è al presente limitato con termini di piazza della travertino, marcato dalle lettere C. R. sovrastanti da un ziglio, in dicantano Casa Rosta, e principiatosi della limitazione dall'angolo che forma nei termini del Cavaliere Valentignola e Fratelli Nola, se n'è messo uno, un altro si è messo all'angolo coi termini di Crescenzo Verde, e la strada di S. Angelo: un altro se n'è situato all'angolo di quest'ultima strada coll'antica strada di Valle: ed il quarto si è posto all'angolo che forma l'antica strada di Valle coi termini del Cavaliere Valentignola. In tutta questa quattro termini come distintamente trovano segnati nella pianta.

Ed a rendere questa limitazione maggiormente sicura, è stata seguita nelle forme legali, come dal documento ff. del Vol. VIII.

## ART. IV.

## Descrizione

del  
Territorio nel luogo detto  
L'Annunziata.

Si perveniva alla Real Casa questo territorio colla compra del Feudo di Valle. Dall'epoca della compra finora nessuna sottrazione ha sofferto, e nella stessa condizione luttuosa ritrovato.

La piantagione è costituita di olmi e cerei vitale al non. di Augusto di molte età, cioè di circa anni quaranta.

## Situazione e Figura.

È situata questo territorio in piano sul territorio del Comune di Valle. La sua figura quadrilatera è un poligono regolare.

## Confinazioni.

Dalla parte di Occidente tutto intero il fondo è confinato dalla strada Sennitica, che mena a Campobasso. Dalla parte di Settentrione è confinato dalla via pubblica denominata Valle. Dalla parte di Oriente è confinato dal Vallone denominato Valle, e dalla parte di Meridione è confinato da i terreni di Tratelli Valle della Valle.

Misura.

L'estensione di questo fondo dai Favolari Porzio e Monai all'epoca della compra fu indicata a corpo per circa moggia dieci.

Per l'apposto dall'antico inventario di Notar Rossi si rileva, che il fondo era della estensione di moggia dodici passi venti, e passitelli venticinque.

Ora nel rimirato della compilazione della presente Pianta, essendo stato il terreno misurato più volte con tutta la esattezza, la sua superficie si è riconosciuta per moggia dodici passi ventiquattro, e passitelli dieci.

Per semplificare sempre la ricognizione di questo fondo qui appresso ne si descrive in linee:

Rendita annuale.

Questo fondo dal 1753, epoca della compra, al 1765 ha dato la rendita di ducale sessantacinque, e grana cinquanta. Attualmente rende ducale cento trentotto, e grana cinquanta, ed è affittato a Filippo Rosquella per quattro anni, cominciati al primo Settembre 1827, e da terminare ai 31 Agosto 1831.

Estratto del Catasto.

La cultura, classificazione, estensione, e rendita nella imponibile portata nel Catasto provvisorio del Comune di Valtè, è come si segue.

Art. 9. Sezione F Num. 57. Arbustato seminativo pieno. Terza Classe. Moggia 10. . . .

Rendita nella imponibile Ducale cento . dico \$ 100. . . .

La differenza in meno di moggia due passi ventiquattro, e passitelli dieci dall'attuale misura nasce, dacchè nella formazione del Catasto si ebbe in veduta il maggiorito espresso dai Favolari Porzio e Monai riportato presentissimamente.

Similmente si osserva, che l'affitto attuale supera la fissazione imponibile in ducale trentotto, e grana cinquanta.

### Limitazione.

Questo fondo tutto libero, non affetto di obbligazione alcuna, né soggetto a minima servitù di passaggio, acquedotto, o altro, si è limitato con termini di pertica della Circonvallazione, marcata dalle lettere C. R. sormentate da un greggio, indicandolo Circo Reale; e precipuamente giusta terminazione dal punto, in cui la strada Luminosa fa angolo coi terreni di Fratelli Testa se n'è misurata una altra decimoparte alla suddetta strada, all'angolo di una via vicinale: altra sulla medesima strada, ove forma angolo colla via detta Volta; il terzo sulla via detta Volta, che fa angolo col Palazzo dello stesso nome; e quattro altre sui confini di terreni di suddetti Fratelli Testa. - In tutto numero otto, come distintamente osservasi segnati nella pianta.

Ed a rendere questa limitazione maggiormente sicura, si è aggiunta nella forma legale coll'intervento di proprietari limitrofi, chiosando all'oggetto con atto di Nota, come dal Verbale fol. 18 Volume VIII. de' Documenti.

ART. V.

Descrizione

del  
Territorio dello Carcarola.

Questo piccolo fondo perveniva alla Reale Amministrazione coll'acquisto della Terra di Valle, e dal Sovolario Parzio e Romani fu portata per la copia ed in un foggio, senza specificarne la vendita parziale.

Situazione e Figura.

Il territorio suddetto è sito nel territorio del Comune di Valle. La sua figura geometrica forma un trapezio.

Confinazioni.

Dalla parte Occidentale, è confinato colla strada del Comune di Valle.

in Alleanza col terreno di Domenico Lampano; da Oriente coi beni di Martino Moscaullo; e da Mezzogiorno colla sopra descritta strada di Valle.

Misura.

Nel rapporto di Tavolara Pozzo, e Mammi vien portata questa fondo per la estensione di circa un moggio. Nel rincarico della compilazione della presente Rata, essendo misurata, la sua effettiva superficie si è riconosciuta per passivoltone e passivelle dodici; compreso il suolo del fabbricato del carcere costruito in un'angolo del territorio istesso, come rilevasi dalla pianta, Tavola II. Vol. I.

Rendita annuale.

Alorchè fu acquistata questo fondo nell'anno 1753, rendeva annui ducati otto. Attualmente se ne ha la rendita di  $\text{L}^{\text{re}} 2.50$ , e lovrasi affittato a Giovanni R. Gholi per anni quattro dal dìno Settembre 1827, a tutto il 31 Agosto 1831.

Estratto del Catasto.

La coltura, classificazione, estensione, e rendita nella imponibile portata nel Catasto provvisorio del Comune di Valle, sa di cui in questo anno 1828, si paga una contribuzione in principale ed addizionale di ogni natura alla ragione del  $\frac{1}{4}$  come segue.

Articolo.	Segnal.	Natura delle colture e delle proprietà.	Denominazione delle proprietà.	Estensione			Rendita netta imponibile		Osservazioni.
				St.	2.	3.	Ducati	Denari	
101.	E.	99. Campato bruciatore	Carcere	1	00	00	10	.	

Si osserva una differenza in più di granca congiunta tra la rendita imponibile e l'affitto attuale.

### Limitazione.

Questo fondo, tutto libero, non affetto di obbligazione, nè soggetto a minima servitù di passaggio, acquedotto o altra, si è al presente limitato con termini di pietra della tavolosa, marcata dalle lettere C.R., sormontata da un giglio, indicativo Casa Reale, e principandosi questa terminazione dal punto, che forma angolo tra i terreni di Marguilla e di Lompiano, se n'è messo uno, e cinque altri lungo la strada di Valle in diversi siti, che formano angoli. In tutto numero sei, come distintamente trovansi segnati nella Planis.

Ed a rendere questa limitazione maggiormente sicura, si è requirita nelle forme legali, come dal certificato Vol. VIII di documenti Num. 50.

## ART. VI.

## Descrizione

di

Due territori denominati

Parchi.

Nell'acquisto della Terra di Valle trovavansi due pezzi di terreni, costati al di sopra ed al di sotto dell'Alberia: questi erano denominati i due Parchi. Il Tavolarj Luigi e Manni nell'opporne non ne determinarono - il valore, né la vendita, e riguardò alla misura stesso, che quella di sopra era di mezza due e mezzo, e quella di sotto era di mezza quattro e mezzo - in tutto mezza sette.

Dall'epoca dell'acquisto finora nessuna coltivazione hanno sofferta, e nella stessa continenza tutta via si ritrovano. Ervi in essi una piantaggione di Nanno N. 121. alberi di pioppi e cari?

## Situazione e Figura.

Questi due terreni sono siti in pieno nel territorio del Comune della Terra di Valle di Mandatoro. La loro figura geometrica è irregolare, quantunque divisi per una strada, possono dirsi un poligono quadrato.

## Confinazioni.

Dalla parte Occidentale il terreno situate di esse si confina parte del

la strada detta la Crocella, e parte da beni di A. S. P.

Dalla parte Settentrionale è confinata parte dal terreno suddetto di A. S. P. e parte da quello della Cappella del Rosario.

Dalla parte d' Oriente è confinata per lo più dalla regia strada, che conduce a Compobasso.

È finalmente con un angolo della suddetta strada di Compobasso con quella della Crocella.

Il territorio posto sotto all' Ostia è confinato.

Da Occidente dalla strada di Compobasso facendo angolo con quella detta Crocella; da Settentrione colla medesima strada di Compobasso ed un angolo del Vallone detto Comola; da Oriente con questo Vallone; e da Mezzogiorno con un angolo delle due strade Crocella, e di Compobasso.

### Misura.

Secondo di sopra si è detto l' istruzione di questi due pezzi di terreno fu portata da Tavolarj Porzio e Manni per moggia s' elle riunite insieme.

Ora al momento della compilazione del presente sommario, essendo stato misurato più volte con tutta l' esattezza possibile, la sua superficie si è riconosciuta per moggia sei, 22, come dalla pronta Tavola III Volume I.

Per una maggior detestazione di questa Massa qui appresso viene il fondo descritto in linea.

Dal confronto di queste misure ne risulta una differenza in meno di passivelle, di quanto li determinavano i Tavolarj; ma si è fatto osservare, che coloro che scrivano i fondi a corpo, e non già a misura.

### Rendita annuale.

Questi due terreni nel tempo dell' acquisto, ed anche posteriormente si affittavano d' unite all' Ostia per cui non può determinarsi la rendita di

quell'epoca.

Altrimenti trovansi affittati per annui ducati novantotto a Libe-  
stimo, e Giacomo Tigo, per quattro anni cominciati dal primo Settembre  
1827, e da terminarsi il 31 Agosto 1831.

### Estratto del Catasto.

La cultura, classificazione, estensioni, e vendite delle imponibili porta-  
te nel Catasto provvisorio del Comune di Maddaloni, su cui in quest'anno  
1828, si paga una contribuzione in principati d'ogni natura, alla ragione  
del 1/100, è come si segue.

Articolo.	Sopra/ Sotto	Misure e Valore della Estensione.	Natura della proprietà.	Denominazione de Fondi.	Estensioni.									Rendita nella imponibile.		Chiamazione.	
					1. Classe			2. Classe			3. Classe			Lavr.	c.		
					m.	z.	q.	m.	z.	q.	m.	z.	q.				
191.	E	25	Arbat. sem. pino	Parco di sopra	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	152	.	
191.	E	24	Idem	Idem di sotto	3	17	.	1	.	.	.	.	.	.	196	54	
				Sono	6	17	.	1	.	.	.	.	.	.	328	54	
					Lavr. a Ducati 74. e grana 7.												

Si osservano due differenze: una nel maggiorativo, e l'altra nella vendita. Quel-  
la del maggiorativo presenta la fissazione fondata sopra maggior sili, e posse. 17. gior-  
decchi e terreni sono maggior su — e bassi venduto: quindi un doppio di pos-  
si venticinque, benché sarà stato l'effetto di una rivola erronea fatta nel formare  
il Catasto; e quindi l'Amministrazione ne opererà la rettifica.

La differenza della vendita attuale a quella fissata nel contributo, presenta un  
vantaggio di annui ducati trentacinque, e grana tre.

### Similazione.

Questi fondi tutti liberi, non affetti da obbligazione alcuna, sono stati al

presente limitate con termini di pietra dello travertino, marcate dalle lettere C.R. indicano Casa Reale e sormontate da un giglio. Si è principiate queste limitazioni dal punto, in cui fa angolo la strada di Campobasso con quella detta Crocchia, se n'è posto uno nel Parco superiore, altri due nel lato Occidentale confinante co' beni di A. S. L.; quello altri su i confini di terreni della Cappella del Rosario, ed un altro al lato orientale tra quest' ultimi terreni e la strada di Campobasso.

Il Parco inferiore si è limitato, ponendosi due sulla strada di Campobasso, due altri sulla strada detta Crocchia, e due altri lungo il Vallone detto Camolo. In tutto numero quattordici, come distintamente toccansi segnati nella pianta = Tavola LII.

Ed a rendere questa limitazione maggiormente sicura, si è requisi nelle forme legali, come dal certificato Volume VIII di documenti foglio 52.

## ART. VII.

## Descrizione

d'un

Territorio denominato Melinella, ossia terreno di  
Meline vecchio.

Questo terreno pervenne alla Real Casa coll'acquisto della Serra di  
Valle, e dai Savolarj Porzio e Manni si portava col titolo di terreno al Melino  
antico della capacità di circa un moggio. In ora non ha sofferto alcuna sottrazione,  
e nella stessa continenza tuttavia ritrovasi.

## Situazione e Figura.

È sito tal terreno in declivio nel territorio del Comune di Valle. La  
sua figura geometrica è di un triangolo isoscele.

## Confinanze

I due lati Occidentali sono confinanti dal Vallone detto della Fontana,  
ed il lato Orientale dai terreni di Francesco Marzo.

## Misura.

L'estensione di tal terreno nell'atto dell'acquisto dai Savolarj Manni,  
a Porzio si porta di circa un moggio. Nel ricambio della compilazione del

presente sommarie, essendo stato limitato e misurato più volte con tutta l'esattezza possibile, la sua superficie si è riconosciuta per maggior uno e passi dieci, come rilevasi dalla pianta geometrica, che si n'è rinvenuta, Tavola XLIX Volume I.<sup>o</sup> Per una maggiore delucidazione di questa Pianta qui appresso verrà il fondo descritto in linea.

La differenza in più di passi dieci, che osservasi, dipende, che la misura ora si è fatta geometricamente, quando prima si dettagliava a corpo, e per approssimazione.

### Rendita annuale.

Questo fondo nell'anno 1755, epoca dell'acquisto, rendeva ducati due, e grana venti. Negli anni successivi nullo incolla per la deprezzazione di terreni. Attualmente trovassi affittato di ruolo al tassatore dello Stato - Volosi f. 72 della presente Pianta.

### Estratto del Catasto.

La coltura, classificazione, estensione, e rendita della impositibile portata nel Catasto provvisorio del Comune di Pello, su cui in quest'anno 1872 si paga una contribuzione in principato ed addizionale di ogni natura alla ragione del 4%, è come segue:

Municio.	Sezione.	Numero e Ordine della Pianta in foglio.	Natura delle Colture, e della loro portata.	Denominazione della proprietà.	Estensione.			Rendita della impositibile in ducati e grana.	Osservazioni.
					3. <sup>a</sup> Classe.				
					li.	pa.	ca.		
151.	E.	4.	Campi con sterco.		1	.	6		

L'impositibile non si può confrontare colla rendita, perchè questa è rinviata all'effluo del terreno dello Stato, ma scadeva grossa qualche il terreno è rima di un qualche anno tassato con una rendita.

## ART. VIII.

Descrizione  
del  
Fondo denominato Campo - Cafora.

Questo fondo è ben noto provenendo alla Casa Reale coll'acquisto della Terra di Valle, senza descriversi dai Tavoli di Pozzo e Marone la qualità, né la rendita parziale. Fu solamente dettolato della capacità dioggio quindici. Dall'epoca dell'acquisto finora niuna sottrazione ha sofferto. Essi una piantazione a vite di Num: 262.

Situazione e Figura.

Il territorio suddetto è sito in piano circa un miglio distante dall'abitato di Valle. La sua figura presenta quasi un parallelogrammo.

Confinazione.

Dalla parte occidentale confina in parte colla strada della Olivastria ed in parte coi terreni di Francesco Portusis.

Dalla parte settentrionale confina coi terreni di Fratelli Magliocca e di A. S. P.

Dalla parte orientale confina coi terreni di A. S. P. e colla strada che da Valle mena a Compobacco.

È finalmente da Magliocco con quest'ultima strada, e con quella della  
Chivastà.

### Misura.

L'estensione del suddetto Fondo dai Tavolara Parzio e Manno nell'epo-  
ca della compra fu portata per moggia quindici a corpo. Nel riacconto della  
compilazione del presente sommario, essendo stato misurato con tutta l'esattezza  
possibile, la sua superficie si è riconosciuta per moggia quindici, e passi dieci,  
come rilevasi dalla pianta geometrica, che se n'è rilevata, Tavola LIII del 2.<sup>o</sup>  
tomo. Per maggior dilucidazione di questa Pianta, qui appresso viene  
il fondo descritto in linea.

Dal confronto di queste misure ne risulta una differenza di passi  
dieci in più della pezzia di Tavolara, e ciò è derivato, perchè è stata fatta  
geometricamente.

### Rendita annuale.

Nell'epoca dell'acquisto, questo fondo dava l'annua rendita di lu-  
cra sessanta, e grana sessantacinque. All'incanto si trova affittato di-  
vinto al territorio della Corte di Antignano, che vien descritto nel f.° 61. a.  
L'aspetta Magliocco e C. per anni quattro dal 13. Ag. 1827, ai 14. Ag. 1831, am-  
bi due per annui due. 451. 58.

### Estretto del Catasto.

La coltura, classificazione, e rendita detta imponibile portata nel Ca-  
tasto provvisorio del Comune di Valli di Madaloni, sa di cui in quest'an-  
no 1827, si paga una contribuzione in principale ed addizionale l'ogni me-  
tura alla ragione del  $\frac{1}{100}$ , e come segue.

Fascicolo.	Siviana.	Rosa, Ditta, della Affitto a Siviana.	Natura della coltura, e della proprietà.	Denominazione della proprietà.	Estensione				Fondità messa imponibile	Osservazioni.
					1. Classe		2. Classe			
					M.	P.	M.	P.		
191.	D.	23.	Arbustato sem. pis.	Campo Capora	12.	.	3	.	107	.

La estensione riportata nel Catasto è misura in passi siciliani dell'ultima misura geometricamente, e ciò è derivato dai motivi replicati sotto espressi.

La rendita imponibile è al di sotto dell'affitto attuale.

### Limitazione.

Questo fondo tutto libero, non affetto ad obbligazione alcuna, né soggetto a minima servitù di passaggio, acquedotto o altro, se è al presente limitato con termini di pietra trassidiana, marcata dalle lettere C. R. sormentate da un ciglio, indicante la Casa Reale. Le principali di questa terminazione dal punto, che fa angolo colla strada detta Olivastrea, ed è termine di D. Francesco Rostano, ove se ne è messo una, altri quattro se ne sono messi agli angoli, che formano i termini di A. G. P. verso S. Ippolito ad Oriente, ed il sesto nell'angolo, che forma la strada, che dai Valli mena a Campobasso, e quella detta Olivastrea. In tutta questa terminazione si trovano, come distintamente trovasi sulla Planeta.

Ed a rendere questa limitazione maggiormente sicura, è stata eseguita nelle forme legali coll'intervento di proprietari limitrofi, chiamati all'oggetto, come relativi dal certificato dell'Agente Massaro D. Lorenzo Rinaldi Volume di documenti fol. /

ART. IX.

Descrizione  
del  
Territorio denominato Corte di Antignano.

La Real Cassa acquistò questo fondo colla compra della Terra di Valle, stipolata il dì 24. Ottobre 1755. per atto pubblico di Notar Andrea Pranicci di Napoli, Vol. VIII. di documenti fol. 4. et fol. 21.

Dall'epoca della compra finora niuna sottrazione ha sofferto, e nella sua contenzione tutta via ritrovasi. Ma è da osservarsi, che attualmente ha un piantagione di olmi e cerei sitate al numero di 279.

Situazione e Figura.

Il territorio suddetto è sito in piano nel territorio del Comune di Valle, ed è quasi limitrofo a quello di Maddaloni. La sua figura geometrica è un poligono irregolare.

Confinazioni.

Dalla parte Occidentale interamente questo fondo è confinato dalla strada pubblica della detta Madonna delle Grazie, e dall'altra che comunica colla strada regia Lommitica, dalla parte settentrionale è tutto confinato

dal Vallone detto di Crisium: da Orientali è confinato in parte colla strada detta S. Ranzazio, e finalmente dalla parte di Morgogione confina co' terreni di Francesca Petasio.

#### Misura.

L'estensione del suddetto fondo dalle Tavole di Ranzio e Manni, nell'epoca della compra fu portata per maggior sicurtà. Nel ricontro della compilazione del presente sommario essendo stato misurato con tutta l'esattezza possibile, la sua estensione è riconosciuta per maggior diciotto, passi ventuno, e passitelli quattro, come rilevasi dalla pianta geometrica, che se ne è rilevata Tavola. LV Volume 1°. Per una maggior dilucidazione di questa platea qui appresso versa il fondo descritto in loco.

Dal confronto di queste misure ne risulta una differenza in più di maggior due, passi ventuno, e passitelli quattro, dipparchi i Tavole di Ranzio e Manni portano il territorio per maggior sedici, ed attualmente si riconosce per maggior diciotto, passi ventuno, e passitelli quattro; lochè sicuramente è derivato dalla maggior esattezza della misura, mentre il fondo si trova limitato con tre strade, un Vallone, ed un piccolo tratto di un terreno particolare, tal quale, come si descrive dai Tavole, che lo appoggiano a corpo e non a misura.

#### Rendita annuale.

Questo fondo rendeva nell'anno 1753, epoca dell'acquisto, annui ducati cinquantasette, e grana 325. Attualmente divisa al territorio detto Campo Capora trovasi affittato a Pasquale Magliocca e Compagni, per quattro anni, dal dì 15. Agosto 1827, a tutto li 14 Agosto 1831. Vol. p. 57.

#### Estratto del Catasto.

La coltura, classificazione, estensione, e rendita nulla imponibile per

tata nel Catasto provvisorio del Comune di Valle, su cui in quest'anno 1828. si paga una contribuzione in principale ed addizionale di ogni natura alla ragione del 21. 28 <sup>1</sup>/<sub>100</sub> per 100.

Articolo.	Segno.	Num. <sup>o</sup> d'Orto. nelle altre delle terre.	Valuta della coltura, e delle proprietà.	Diminuzioni della proprietà.	Esclusioni.						Quantità nella imponibilità 2 mod. b.	Esenzione.	
					1. <sup>o</sup> Casa	2. <sup>o</sup> Casa	3. <sup>o</sup> Casa	4. <sup>o</sup> Casa	5. <sup>o</sup> Casa	6. <sup>o</sup> Casa			
191.	C.	82	Arbustata ben. prima	Coste d'Integon	10	.	9	.	.	.	.	152	.

Si osservano nella presente fissazione del Catasto due differenze. La prima sul maggiorato, ed è quella stessa da noi osservata nella dimostrazione della misura: la seconda sulla vendita imponibile, la quale è minore dell'affitto in  $\text{L. } 65. 50.$

I motivi di questa variazione sono stati da noi più volte indicati.

### Limitazione.

Questo fondo tutto libero, non affetto di obbligazione alcuna, ne soggetto a minima servitù di passaggio, acquedotto, o altra, si è al presente limitato con tre mura di pietra d'alto travertino, marcati dalle lettere C. R. sormentate da un giglio, indicantina Casa Reale. Se è principata questa limitazione dal punto, in cui formano angolo le due strade, cioè quella, che conduce alla Sammitica, e l'altra della Madonna della grazia, e si è inoltre piantato un'altra all'angolo di quest'ultima strada col Villone d'Erivico: altra all'angolo di tal Villone colla strada della S. Ranzazio, e tre altre in confini di terreni di Francesco Portuò. In tutto numero sei, come distintamente trovano segnati nella pianta.

Ed a rendere questa limitazione maggiormente sicura, è stata eseguita sulle forme legali, come rilevasi dal documento nel Volume VIII fol. 34.

ART. X.

Descrizione  
del  
Territorio denominato S. <sup>MA</sup>Vito.

Coll'acquisto della Terra di Valtè pervenuta alla Real Casa il territorio denominato Santo Vito. Nell'apprezzo fatto dai Tavolarj Porzio, e Mammi, non gli fu dato un valore, nè fu specificata la rendita parziale; si disse solo essere della capacità di circa maggior otto.

Dall'epoca dell'acquisto questo fondo ha sofferto una sottrazione di circa maggior tre, passi sette, e passelle tre, che furono incorporate al bosco di Quercia Nuova, come rilevasi dalla verifica fatta nella compilazione della presente Potta.

Situazione e Figura.

Il suddetto territorio è sito in un falso piano declivato nel termine del Comune di Valtè. La sua figura geometrica è un poligono bialongo irregolare.

Confinazioni.

Dalla parte Occidentale tutto intorno questo fondo è confinato dal Bosco di Quercia Nuova; dalla parte Settentrionale è confinato da terreni di Antonio Marzoni, e del Seminario di S. Agata di Gale; e dalla parte d'Oriente è

Mezzogiorno coll'annunciato Bosco di Lancia-capa.

### Misura.

L'estensione di questo fondo dai Tavolarj Lorzio e Mannu all'epoca dell'acquisto fu portata per circa moggia otto. Nel rincontro della compilazione del presente sommario, essendo stato limitato e misurato dal Pagine Architetto Raolotti più volte con tutta l'esattezza possibile, la sua superficie si è riconosciuta per moggia quattro, passi ventidue, e passitelli ventisette, come rilevasi dalla pianta geometrica, che se n'è rilevata Tavola LII. Volume I. Per una maggior dilucidazione di questa Materia, qui appresso verrà il fondo descritto in linee.

Dal confronto di questa misura, ne risulta una differenza in meno di moggia tre, passi sette, e passitelli tre della capacità approssimativa sola dai Tavolarj; e ciò dipende dall'essersi incorporati al Bosco di Lancia-capa, come si è detto, foglio 86.

### Rendita annuale.

Questo fondo nell'anno 1752, epoca dell'acquisto, rendeva annui ducati otto. Attualmente è affittato per annui ducati trentano, e gravato riservato a Sussidi Lorenzo e Compagni per anni quattro, cominciati dal primo Settembre 182... e da terminarsi al 31 Agosto 18°

### Estratto del Catasto.

La coltura, classificazione, estensione, e rendita netta impossibile portate nel Catasto provvisorio del Comune di Valle di Maddaloni, su cui in quell'anno 1828 si paga una contribuzione in principale ed addizionale d'ogni natura alla ragione del 21.35 7/100 p. 100, e come segue.

Articolo.	Divisione.	Num. e D. di un'isola. Area di superficie.	Natura della coltura e della proprietà.	Denominazione della proprietà.	Coltivazione						Quantità nelle imponibili		Coltivazione		
					1.ª Classe		2.ª Classe		3.ª Classe		Ducati	Toli			
					R.	P.	R.	P.	R.	P.					
101.	B.	41	Empi, can., di olio	S. Vito	2	.	.	3	.	.	2	.	.		

Nella fusione fondiaria si osservano due differenze, cioè una nell'estensione, che si porta per maggior setti, quandochè il territorio è di maggior qualità, passivente, e passivente, di maniera che l'imponibile gravata per maggior due per cento, e passivente tre per cento, e questa diversità di misura produce la seconda differenza tra l'imponibile che si porta per L. 42, e la rendita, che è di L. 31,92. Quindi l'Amministrazione è gravata, e perciò sarà l'oggetto di un reclamo di ulfeca per otto, o sei il disagio fondiario.

### Limitazione.

Questo fondo tutto libero non affetto da obbligazione alcuna, né soggetto a minima servitù di passaggio, acquedotto o altra, se è al presente limitato con termini di pietra della travertino, murati dalle lettere C. R. serventisi da un angolo, indicazione Casa Prati, e principandosi questa limitazione dal punto in cui formano angolo occidentale e settentrionale, se si è uscio una nel confine di terreni di Antonio Novato, e del Terminario di S. Agata, ed un altro all'angolo orientale confinante con quest'ultimo terreno. In tutti due terreni, giacchè il rimanente del fondo conforme al basco di Quarcinopa di proprietà della R. Amministrazione.

Ed a rendere questa limitazione maggiormente sicura, se è eseguita nelle forme legali.

## ART. XI.

### Descrizione del Territorio denominato Lago.

Coll'acquisto della Terra di Valle pervenuta alla Real Casa il fondo denominato Lago. Il Tavolarj Pozzo, e Marini non ne determinarono la natura, nè il valore, ma dissero solamente d'esser di circa moggia otto.

Dall'epoca dell'acquisto finora ha avuto la coltezione di moggia due, che furono incorporate al Bosco di Lancia-Cupa, come si dimostra a suo luogo.

#### Situazione, e Figura.

Il suddetto territorio è sito in piano nel territorio del Comune di Valle. La sua estensione geometrica è irregolare, ed è diviso in due pezzi, il primo forma un quadrilatero irregolare, il secondo un polilatero ovale.

#### Confinzioni.

Il primo pezzo è confinato ad Occidente dal Bosco di Lancia-Cupa, a Settentrione dal territorio della Real Amministrazione denominato Rovello, ad Oriente dalla Montagna demaniale di Valle, ed a Settentrione dall'omonimo

ciato Bosco.

Il secondo pezzo è confinato ad Occidente dal Bosco suddetto: ed a tutti gli altri lati colla Montagna di Montecalvo, ed in un'angolo coll'antico Castello ora diroto.

### Misura.

L'estensione del suddetto fondo dai Tavolarj Lanza e Manni fu portata per moggia otto nell'epoca della compra. Nel rincontro della compilazione del presente sommario, essendo stato limitato e misurato più volte con tutta l'esattezza possibile, la sua superficie si è riconosciuta per moggia sei, come rilevasi dalla pianta geometrica Tavola LV. Volume V. Per una maggior dilucidazione di questa Nota qui appresso viene il fondo descritto in linee.

Dal confronto di queste misure ne risulta una differenza di meno di moggia due da quella portata dai Tavolarj al tempo dell'acquisto, ma tale differenza dipende, che le suddette due moggia furono incorporate al Bosco nell'ingrandimento dello stesso per la caccia Reale.

### Rendita annuale.

Nell'anno 1753, epoca dell'acquisto, tal fondo rendeva annui ducati ventidue. Attualmente se ne ricava la rendita di ducati quaranta due, e trovasi affittato a Tommaso di Nuzo per otto anni, cioè dal primo Settembre 1827. a tutto li 31. Agosto 1835.

### Estratto del Catasto.

La collana, classificazione, estensione, e rendita nella impostabile portata nel Catasto provvisorio del Comune di Valli, su cui in quest'anno 1828. si paga una contribuzione in principale, ed addizionale di ogni natura alla ragione del 1 per 100, è come segue:

Articolo.	Sezioni.	Natura della coltura e delle proprietà.	Denominaz. <sup>o</sup> della proprietà.	Estensione			Rendita netta imponibile	Osservazioni
				3. <sup>a</sup> Classe	2. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>		
				M.	P.	P.	Emab.	52
194.	E.	40. Campate sem. riam.	Lago -	8	.	.	65	142 $\frac{1}{2}$

Si osservano due differenze, cioè una sull'estensione in moggia due, da più dell'attuale misura, e ciò è dipeso dacchè sulle rive alla formazione del Castello, non furono defalcate le suddette due moggia incorporate al Bosco per uso di Real Caccia. Questa stessa posizione produce la differenza sull'imponibile, che supera la rendita in duecento ventuno, e grana 54 1/2.

Insì dunque l'oggetto d'un reclamo per ottenerne la rettifica.

### Limitazioni.

Questo fondo essendo circondato da terreni della Reale Amministrazione per la maggior parte, è stato solamente limitato dalla parte, che confina colla Montagna Domaniale, ed ivi si sono messi due termini di pietra travertina marcata colla lettera C. R. sorvegliati da un ziglio, distante loro Casa Reale. Tale fondo è tutto libero, non affetto di obbligazioni alcuna; nè è soggetto a minima servitù di passaggio, acquedotto, o altro.

## ART. XII.

Descrizione  
 del  
 Territorio denominato  
 Porillo.

Nei fondi che pervennero alla Reale Amministrazione coll'acquisto della terra di Valle nell'anno 1752, si fu questo denominato *Porillo*, e da quell'epoca sino al presente figura ne' Carichi redditizii con tal nome.

Di *Tovolazj Manni*, e *Lozjo* non venne compresa, nè indicata questa fondo nel loro apprezzo, benchè formava parte dello Stato di Valle; ma osservandosi l'inventario redatto da *Nobis Posa* nel 1544, si è trovato descritto questo fondo sotto il nome di *Porillo* per la estensione di *moggia* ventuno, e *passi* sessi *quindici*, e dice di essere *arabata*, e vitato con alberi *castorecci*, *piedi* di *noce* *diciotto*, e *piedi* di *olive* *diciannove*, confinando con alcuni fondi *domaniali*, e con una *via pubblica* da due lati.

Situazione e Figura.

Il suddetto territorio è situato in declivo nel tenimento del Comune di *Valle*. La sua figura geometrica è una *polilatera* bislungo *irregolare*.

### Confinazioni.

Dalla parte occidentale, e settentrionale è confinato dal Bosco di Larcia, e da quella strada di S. Vito; dalla parte orientale è confinato dalla stradella, che dal bosco cala alla strada Sannitica; e dalla parte di Mezogionno dal dominio di Valle, e dalla stradella istessa, che cala dal bosco.

### Misura.

Il sopraddetto fondo sin dall'anno 1544. era portato per maggior ventuno, e passitelli quindici; siccome rilevasi dal titolo insontorio.

Nel rincontro della compilazione del presente sommario, essendo stato limitato e misurato più volte con tutta l'esattezza possibile, si è riconosciuta la sua superficie per maggior ventuno, passi quattro, e passitelli quindici; come rilevasi dalla pianta geometrica, che se n'è rilevata Tavola INV. Vol. I. Per una maggior dilucidazione di questa Nota, qui appresso sarà il Fondo descritto in linee.

La differenza di passi di più che si ritrova ora, dipende dall'esattezza della misura geometrica.

### Rendita annuale.

Questo fondo nell'anno 1753. epoca dell'acquisto di terra di Valle rendeva  $\text{fl. } 23. 25/2$ . Attualmente rende  $\text{fl. } 139. 1$  grana 38., e levavasi offerta al Antonio Tarone, e Compagni per anni quattro dal dì 15. Agosto 1827. a tutto li 14. Agosto 1831. di unita al piccolo territorio della melina vecchio. Re. di li foglia 33.

### Estratto del Catasto.

La coltura, classificazione, estensione, e rendita, nella impossibilità portata.

nel Catasto provvisorio del Comune di Valle, se di cui in quell'anno 1828 si paga una contribuzione in principale ed addizionale d'ogni natura alla ragione del 7%, e come segue.

Articolo.	Sezione.	Messa d'Ordine, Mili. Sala e Spina.	Natura delle Colture e delle proprietà.	Denominazione della proprietà.	Estensione.									Totale della proprietà.	Contribuzione.	
					1. <sup>a</sup> Classe.			2. <sup>a</sup> Classe.			3. <sup>a</sup> Classe.					
					M.	P.	F.	M.	P.	F.	M.	P.	F.			
191.	C.	79.	In natura Arbo. stato sem. decava.	Lucello	10	.	.	4	.	.	4	.	.	124	29	

Si osserva una differenza in meno del Catasto sull'estensione di maggior due passi quattro, e passetti quindici, ma questa differenza proviene che nella rivisita alla formazione dell'annunciato Catasto, il fondo fu descritto a corpa, e non già a misura, come si è fatto attualmente.

### Limitazione.

Questo fondo tutto libero si è al presente limitato con termini di pietra dotta traverline marcati dalle lettere C. R. sorvegliati da un giglio, indicano Casa Anale, e principalmente questa terminazione dal punto, in cui fa angolo ad Occidente il Bosco di Lucello. Cuppa col demanio di Valle si n'è messo uno, e quattro altri se ne sono messi lungo le due stradelle, cioè quella che dal Bosco menano alla Samitica, e la stradella di S. Vito. In tutto num. cinque, siccome rilevasi dal certificato del Agrimensore G. Innis Rovaldi Vol VIII di documenti num. 83.

## ART. XIII.

### Descrizione del Territorio denominato Fontana.

La Reale Amministrazione possiede nel tenimento di Valle una Terra di mezza tra di terreno, denominato la Fontana, e sin dall'epoca dell'acquisto nell'anno 1753. ne ha percipito una condotta.

Esaminata la relazione dell'apporto di Tavoraj Porzio e Marzi, non si trova discosto, ma da un inventario fatto d'ordine del Vice Re D. Pietro Solito di 21. Gennaio 1844. si rileva, che tal fondo esisteva nel sito denominato la Lavannara, e si portava per moggia quattro, e passelli due, misura di Napoli.

Verificata la confinazione trovosi ora essere quello denominato Fontana.

Dall'epoca dell'acquisto finora niuna sottrazione ha sofferta, e nella stessa continuanza fatta va ritrovata.

### Situazione e Figura.

Il territorio suddetto è situato in declive nel tenimento del Comune di Valle. La sua figura geometrica è un poligono bistrango irregolare.

### Confinazioni.

Dalla parte occidentale, settentrionale, ed orientale, tutto confinato del Val.

ione della Fontana, e dalla parte meridionale è confinato dalla strada, che mena a Bagnuolo.

### Misura.

Questo Fondo sin dall'anno 1344, si portava per maggior qualità, e passi, mille due; negli affitti fatti nel 1723, all'epoca della compra si portava per maggior tre. Nel rinvanto della compilazione del presente Sommario, essendo stato limitato, e misurato più volte con tutta l'esattezza possibile, la sua superficie si è rilevata per centocinquantesimila quattrocento 93½ palmi quadrati, che ridotti a misura agraria formano maggior tre, e passi sette. Ciascun moggio di tanta passi quadrati, ed ogni passo di trenta quadrati di palmi 7½, come rilevasi dalla pianta geometrica, che se ne è rilevata, e sotto al numero XLIX trovasi allegata nel Volume delle Carte. Per una maggior dilucidazione della presente Pianta qui appresso verra il fondo descritto in linee.

Dal confronto di queste misure si osserva una differenza in meno di passi ventidue, e passettelli ventotto da quelle, che si discussero nel 1344, la quale sicuramente dipende, che allora l'estensione si fissò per usanza, ed attualmente la misura è geometrica.

### Rendita annuale.

Nell'anno 1723, epoca del acquisto, questo fondo rendeva ducati dieci. Attualmente produce l'annua rendita di ducati quarantacinque di unità ed un altro pezzo di terreno denominato il Riviere di passi ventotto, e passettelli quindici, del quale si coltiva al taglio di questa Pianta, trovasi affittata a Pasquale Migliocca, per anni quattro dal primo Settembre 1827, a tutto li 31. Agosto 1831.

### Estatto del Catasto.

La coltura, classificazione, estensione, e unità delle invariabili portate.

nel Catasto provvisorio del Comune di Valle, su di cui in quest'anno 1827, si paga una contribuzione in principale, ed addizionale, d'ogni natura alla ragione del 1/40, e come segue.

Articolo	Sezione	Nome, e numero della Folte de' Segnali.	Natura della Cultura, e della Proprietà.	Denominaz. della Proprietà.	Estensioni						Pondus, sulla impetibile.	Circoscrittione.	
					1. <sup>a</sup> Classe			2. <sup>a</sup> Classe					
					M.	P.	Pa.	M.	P.	Pa.			200.
191.	E	4.	Arbustato, vna. Soloni		2	.	.	1	.	.	23	.	

### Limitazioni.

Essendo questo circondato da un Vallone detto la Fontana, e dalla strada che mena a Bagnoli, non si è limitata, giacchè lo è naturalmente.

ART. XIV.

Descrizione

Del

piccolo territorio adiacente al casamento dell'Osteria.

Questo Fondo pervenne alla R.<sup>a</sup> Amministrazione, per effetto della acquisto della Terra di Valle. Il Tavolarj Marni e Longio stesso, che era di natura seminativa, e della estensione di circa un moggio, e che in essa si coltivava l'aja con basso a lamiera, ora avanti, per riporre le vittavoglie. Di gto aja e basso si osservano pochi ruderi.

Situazione e Figura.

Esso è messo nel territorio del Comune di Valle, e la sua figura geometrica è un trapezio.

Confinazione.

Dal lato Settentrionale confina gto Fondo coi beni di Ant.<sup>a</sup> Fontana, da Oriente colla R.<sup>a</sup> strada Lavinatica, da Mezzogiorno con una strada, che dalle vicine campagne mena nella conca R.<sup>a</sup> strada, e da Oriente col Valone detto della Fontana.

Misura.

Nel rapporto de Tavolarj Marni e Longio si decise della estensione di circa un moggio, come abbiamo detto, ma essendosi ora misurato con tutto lo

possibile utilità, la sua superficie si è riconosciuta per maggior uno, e passi  
dolori, come dalla pianta che se n'è rilevata. Tavola. III

È per maggior chiarezza della presente Relazione sopra questo fondo qui ap-  
presso descritto in semplici linee.

#### Rendita annuale.

Travandosi un tal fondo affittato a Giuseppe Inaudi unitamente ad Osti-  
ria, come abbiamo accennato nel foglio 20. non ci può indicare la sua ren-  
dita parziale.

#### Estatto.

Colla descrizione dell'Ostia, foglio 19. trovansi indicate il contributo  
fondiario imposto su questo fondo.

#### Limitazioni.

## Sezione III.

Questa Sezione è divisa in due parti.

La prima contiene il Bosco di Lancia. Cupa, che ora viene custodito come Riserva di Caccia.

La seconda contiene le Selve.

SEZIONE III<sup>A</sup>

## Parte I.

## Descrizione

sul

## Bosco di Lucrezia Cupa.

*Tra i fondi compresi nella acquisto del Fucolo di Valle vi fu il Bosco di Lucrezia Cupa, come abbiamo a suo luogo accennato.*

*È ora discosto da siffatto Bosco ogni l'altra detta Monticello, che forma una parte della Fata di Caserta, e siccome il Re Carlo lo aveva dedicato ad uso di caccia, cui era allora opportunissimo, così riputò vano di addire all'oggetto stesso il Bosco di Lucrezia Cupa.*

*Quasi che tra s'è l'altra di riunire i due Boschi, e di formarne quasi una sola estensione, e perchè vi si frammezzavano diversi territorj appartenenti a varj particolari, ed al Comune di Valle, fu perciò risolta d'incorporare in modo legittimo siffatti territorj, aggregandone pure alcuni altri, che riuscivano indispensabili ad estendere dai boschi quella lingua soggezione. Alcuni di fondi, che dovevano incorporarsi, non di semplice dominio utile di particolari, altri non di assoluta proprietà di medesimi, ed altri finalmente non di pertinenza del Comune. Si fecero quindi diversi contratti, che erano inteso a distar, dividendoli in quattro classi, secondo la qualità di possessori*

di fondi medesimi.

La prima classe comprenderà lo acquisto dell' utile dominio di quei fondi, in quali l'Amministrazione aveva il dominio diretto.

La seconda comprenderà i fondi di assoluta proprietà dei particolari acquistati a denaro contante.

La terza comprenderà quei fondi anche di proprietà di particolari, che si ottennero per permute.

La quarta finalmente indicherà quei fondi di proprietà del Comune di Valle, che si ebbero a titolo di affitto.

### § 1.

Fondi di diritto dominio dell'Amministrazione, avuti dagli utili possessori.

I contratti, mediante i quali furono reintegrati all'Amministrazione i fondi, che sono di suo dominio diretto, indennizzandosi i possessori, o con contante, o con permute, furono i seguenti.

cioè

Con Istrumento di 10. Dicembre 1755, rogato dal Notaio D. Pio Rizzello di Caserta, si acquistò da Anello Rignola nel sito detto alla Castagna di Anello un territorio in tre luzzi di moggia due di dominio diretto della R.<sup>a</sup> Amministrazione, e si diede in permuta un terreno di proprietà R.<sup>a</sup> similmente di moggia due nel luogo detto S. Vito, colla condizione, che il canone di \$1.82 l'anno, che stava sul territorio alla Castagna di Anello, passasse sul territorio permutato sito in S. Vito, come dalla copia del citato istrumento nel volume VIII. di documenti f. 27.

Con Istrumento di 2. Dicembre 1756., rogato dal suddetto Notaio Rizzello, si acquistarono per retrocessione mog. 2. 16. 12. di ter.

Di cui rapporto

	lit.	§.	ter.
	2	.	.
Di cui rapporto	2	.	.

	nr.	f.	f.
Riperto	2	50	00
rene nel luogo detto <i>Vidici</i> per ff. 128, e gr. 75, da D. Angelo e D. Giovanni Gallo, che ne pagavano l'annuo canone di $\text{L.} 40$ per dominio diretto della Reale Amministrazione. Vedasi la copia dell' <i>Istrumento</i> nel <i>Volume VIII</i> di documenti f. 72	2	16	15
Con <i>Istrumento</i> di 22. Dicembre 1736, stipulato dal sudd. detto <i>Totaro</i> <i>Dizdolo</i> si comprano da D. Giuseppe Ricciardi tre partite di terreno componenti mezza <i>quarantotta</i> , <i>passi sette</i> , e <i>passelli venti</i> , sito alle vicinanze del <i>Villone</i> fortunato in <i>Lucania</i> , e parte delle quali tre partite due enfiteutiche della R. Amministrazione, cioè quella di <i>mezza</i> 36, 7, 10, in due piccoli pezzi in <i>annua</i> gr. 110, e l'altra di <i>mezza</i> 14, in <i>annua</i> $\text{L.} 64$ ; il terzo fondo di <i>mezza</i> 6, 20, 00 enfiteutico alla <i>Università</i> di <i>Valle</i> .			
La compra delle suddette <i>mezza</i> <i>quarantotta</i> , <i>passi sette</i> , e <i>passelli venti</i> fu fatta per l'utile dominio, e pel valore di <i>ducati</i> mille <i>sticcati</i> novantasei e <i>quarantotto</i> e mezzo, <i>franchi</i> degli <i>annui</i> canoni che l'Amministrazione sometta su i registri per ciò che riguardava i due terreni di suo dominio diretto, ed affranco quella dovuta all' <i>Università</i> di <i>Valle</i> .			
Vedasi la copia dell' <i>Istrumento</i> nel <i>Volume VIII</i> di documenti foglia 77	28	27	20
Si acquistavano con <i>Istrumento</i> di 24. Gennaio 1753, rogato dal riferito <i>Totaro</i> , <i>mezza</i> due di terreno sito nel luogo detto <i>Monticello Leone</i> , dal Reverendo D. Luca e <i>Tommaso Proso</i> per <i>ducati</i> sessantasette e <i>gr. 50</i> , <i>franchi</i> dell' <i>annuo</i> canone di $\text{L.} 30$ , che si paga all' <i>Amministrazione</i> per dominio diretto - Vedasi la copia dell' <i>Istrumento</i> nel <i>Volume VIII</i> di documenti foglia 89.	2		
Con <i>Istrumento</i> di 12. Ottobre 1763, per mano del medesimo			
Per riperto	50	24	20

	sc.	l.	o.
<p style="text-align: right;">Rapporto —</p> <p>Volere si acquistò per ff. 313. e grā 62. da B. Lavinio, e D. Cecilia Picchia l'utile dominio sopra un terreno di moggia dodici di dote, to dominio dell'Amministrazione, attaccato al Bosco. Vedasi la copia dell'Istrumento Volume VIII di documenti ff. 74</p>	34	24	05
<p>Terrini di dominio della Reale Amministrazione, di quali si comprendono le migliori e l'utile dominio, furono della capacia di moggia sessantasei, passi 28., e passitelli 5. —</p>	12	00	00
	66	24	05
<u>S II.</u>			
Terreni acquistati con contante da particolari.			
	sc.	l.	o.
<p>In data di 6. Novembre 1736. si acquistò da Carmine Lamentani, Tutor di Andrea e Bartolomeo Barbieri, un terreno senza spiga di moggia 6., come riferisce da un certificato del Praesonal di quell'epoca, stabilito ne registri di Contabilità, e ciò per la somma di ducati dieci. si porta per sola memoria, trattandosi di poca estensione.</p>			
<p>Con Istrumento di 17. Settembre 1757., rogato dal Notaro D. Vito Pozzella di Caserta, si comprò nel luogo detto <u>Viride</u> dal Cosconzo Galillo l'utile dominio, ossia le migliori d'un terreno casinale di quattro moggia per ff. 37. e grā 50., sul quale si pagava all'Università di Valle l'annuo canone di grana 65. per dominio diretto. Vedasi la copia di questo istrumento nel Volume VIII di documenti foglio 163.</p>	11	00	00
<p>In data del primo Ottobre 1757. per mano del not. Notaro si comprò per ducati quindici da Antonio Lannocchia l'utile dominio del terreno di moy. 1. 03. 00. confittorio dell'Università di Valle</p>			

	M.	P.	P.
<i>° Riparto</i>	4	00	00
<i>di grana tenera l'anno, siccome si osserva nel Volume VIII di documenti foglio 109.</i>	1	03	00
<i>Colla stessa data del primo Ottobre 1757, dal medesimo Notaro fu stipulato l'istumento per la compra dell'utile dominio su d'un terreno di maggio uno, passi dodici, e passelle sette da Donata Corsia e figlio; pel valore di ducati trentacinque, e col peso di annua grana 30. all'Università di Valle pel dominio diretto, siccome si osserva dalla copia Volume VIII di documenti foglio 112.</i>	1	12	07
<i>Similmente, con altro Istumento della data del primo Ottobre 1757, per mano del citato Notaro, si acquistò da Antonio Razzano per ducati ventidue, e grana 50. l'utile dominio sopra un terreno di maggio uno, passi 18, e passelle 20, col peso di annua grana 30. a favore dell'Università situa pel dominio diretto - Vedasi la copia dell'Istumento nel Volume VIII di documenti foglio 117.</i>	1	18	20
<i>Il detto dominio su i sopra descritti quattro terreni venduti pel dominio utile da Crescenzo Cutilla, Antonio Lammucchia, Doro e figlio Corsia, ed Antonio Razzano, fu dalla Anala Amministrazione comprato dall'Università di Valle per ducati sessanta, siccome dall'Istumento di 18. Marzo 1758, la cui copia trovasi nel Volume VIII di documenti foglio 121.</i>			
<i>Con Istumento di 12. Dicembre 1759. rogato dal medesimo Notaro si acquistò con carta, un terreno di maggio uno, e passi quindici da Pascolomo Venciguera per ducati 25. —, e di 17. 75. per le migliorie del detto terreno all'onciato Venciguera, e di 6. 25. — all'Università di Valle per censo di grana 25, che si rappresentava.</i>			
<i>Vedasi la copia dell'Istumento Volume VIII di documenti f. 126</i>	1	15	00
<i>Terreni dunque acquistati per comprare presentemente la capacità di</i>	9	18	27.

S III:Terreni di proprietà di particolari acquistati con permute.

Con Istromento di 2. Settembre 1758, rogato dal fu Not. Vito Pezzella, si acquistò dagli Amministratori della Chiesa di A. S. R. di Valle un terreno di mezza gualtra nel sito detto la Migliola; valutata per L. 250, e si diede in permuta un terreno di mog. 1. 15. 18 1/2 sul sito detto Campo dello Muto, sommerso da un Campo di maggior estensione, siccome si osserva dalla copia del citato Istromento Vol. VIII di doc. f. 131.

Con altro Istromento del primo Dicembre 1759, per mezzo del not. Tolato si acquistò da D. Giulia Guglio un territorio di mezza m. ti nel luogo detto Migliola, ed allo stesso si diedero in permuta due terreni, uno di moggia 6. 14. 20 1/2 nel sito del Campo dello Muto, l'altro di moggia 16. nel luogo detto Marzopoma, escluso il sijone boscoso. Vedasi la copia dell'annunciato Istromento Vol. VIII di docum. f. 141.

È con Istromento del dì 11 Ottobre 1781, stipulato per gli atti del fu Notar Domenico Maria Pezzella, si acquistò da D. Liv. Testa un terreno della estensione di mog. 9. 05. 15, nello stesso luogo denominato Migliola, e gli si diede in permuta un territorio di moggia 9. 15. 29, nel luogo detto Santa Croce, come si rileva dalla copia dell'annunciato Istromento, che noi inseriamo nel Volume VIII di documenti f. 157.

Totale

Ac.	P.	P.
4	00	00
20	00	00
4	05	15
28	05	15

S IV:Fondi aggregati con centrali temporari.

Essendo stati incorporati al Bosco di Quercia-Cupa, i fondi denominati Compagnano, Morillo, Cossa, Monticello Loro, e Tuli di proprietà del Comune.

ni di Valle, nell'anno 1738, con Dispaccio di 26. Ottobre, dopo perizia, fu determinato doversi al Comune suddetto pagare l'affitto in annui ducati cento trentadue, e grana novantacinque.

Nell'anno 1812 furono rilasciati al Comune di Valle i fondi denominati Compagnone, Montello, Cossa, e con dispaccio di 13. febbrajo fu stabilito di ritenersi solamente Monticello Leone, e Viate, con doversi per tali due fondi pagare l'affitto in annui P.<sup>l</sup> 68. =, giusta la perizia fatta dall'Architetto de Lillo. Nella Sezione di cui dalla presente P. lica versa tale affitto descritto.

L'estensione di quozza di sopra descritti fondi, che attualmente sono incorporati al Bosco di Quercia Cupa, fu riconosciuta per moggia

M.	P.	P.
106	06	09.

### Ricapitolazione.

Fondi di dominio diretto avocati	66	24	05
Fondi comprati	9	18	27
Fondi permutati	25	08	15
Fondi affittati	106	06	09
Furono in tutto gli acquisti, e le incorporazioni al Bosco moggia	210	57	56

Tanto nella perizia di Tivolozz, Loizia e Monni, quanto nell'Isolomonte di compra non si specifica la capacità di un tal Bosco, avendosi solo descritte le confinazioni, e determinato i tagli. Ma nell'anno 1805, e propriamente colla data del primo Maggio ne fu fatta la misura dagli Ingegneri D. Domenico Brunelli, e D. Luca de Lillo, verificata e ultimata dall'Architetto in capo della Real Casa Cavaliere D. Carlo Convitelli.

Da una tal misura si rileva che in quell'epoca il Bosco, composto dalle annunciate aggregazioni, era dell'estensione di moggia trecento dieci, e passi otto con qualche porzione di montagna auto confinante col Bosco di Montecarlo,

del quale quello di Quercia. Questo è diviso da una strada, però nelle sottile  
 maggior trenta dieci passi otto, dove comprendev. oltre le decette incorporazio-  
 ni, un territorio simoniacario di maggior due, e passi quindici, denominato *le Coste*  
 qui d'Amello, il quale nella relazione di apprezzo di Favolay, Bozic e Mon-  
 si, all'epoca dell'acquisto, si porta come fondo separato, ma che postierimen-  
 te fu incorporato al Bosco.

### Dimostrazione.

La estensione di questo Bosco, secondo la misura fatta nel 1805:

fu stabilita per \_\_\_\_\_

Dettole tutte le aggregazioni, permute, ed altro in \_\_\_\_\_

Ne risulta, che la estensione di esso in tempo dello acquisto era \_\_\_\_\_

Moggiaiti:		
Moggia	Passi	Picci
310	08	.
210	27	16
99	08	04

Questo fondo era di natura feudale, e per tal motivo nell'apprezzo fu valo-  
 rato al 3% per cento, sulla rendita di quel tempo. Dopo l'epoca della compra ebbe le  
 incorporazioni di fondi, di quali si è parlato, ed in questa contenza tutta via  
 ritardavasi.

### Situazione e Figura.

Il territorio suddetto è situato in una porzione di Montagna in terri-  
 mento del Comune di Valle, ed è limitrofo al territorio di Casata. La sua  
 figura geometrica è un poligono irregolare con Valloni, casine, e montagnoso,  
 ed è diviso da una strada, che conduce alle seguenti poste per la caccia, tanto  
 del Re, che dei Cavalieri di equite.

### Confinezione.

Dalla parte occidentale tutto il fondo è confinato da una strada, che lo  
 divide dal Bosco di Montecalce. Da Settentrione confina coi terreni di D.  
 Vincenzo Casata, e di D. Michele Ricciardi, di Andrea Borbone, di

di Pasquale Luventino, di Agostino e Fratelli Giugino, degli Eredi di Giuseppe Ricciardi, di Nicola d'Urzo, di Giuseppe La Valle, con un Votone, e colle usine di Maria Carera. Dalla parte d'Oriente confina con porzione del Votone denominato Pisico, col sito delle Caserme di Angelo Laquarella, di Paolo Rossi, di Arnoldo de Varrone, e col terreno della Vila della Reale Amministrazione.

Finalmente dalla parte di mezzogiorno confina con un terreno della R. Amministrazione denominato la Porcilla, col demanio dell'Università piantato d'olivi dagli eredi di Ottavio Massuccella, coi terreni di Nicola Fiorillo di Antonio Rosillo, di Nicola d'Addio, di Pasquale Succetti, di Domenico Quattora, colla Montagna demaniale dell'Università di Valle, e col coltivo di Monticchio.

### Misura.

La situazione di questo Bosco non fu menzionata da Tavolez/ Pozzo e Manni. Nel 1805. essendo stata commessa la misura ogli' Ingegneri Branelli e de Lilla, fu ritrovato di maggior trecento dieci, e passi otto, come si è detto nel foglio precedente. Nel rincontro di questa Nota si ricorda si coglierà una novella misura con tutta la esattezza possibile, la superficie di questo Bosco si è riconosciuta per maggior dugentotrentaquattro, passi venticinque, e passelle ventotto, come si esprime dalla pianta geometrica, che si n'è allegata Tavola LVIII.

Messa in confronto la misura del 1805. con quella, che si è ora usata, ne risulta una differenza in meno di maggior quindici, passi dieci, e passelle nove. Questa differenza è cagionata senza dubbio da usurpazioni fatte da proprietari limitrofi, giacchè su di alcuni fondi messi sotto il Sottinteso di questo Bosco si osservano di tanto in tanto delle annose garce. In conseguenza si stanno prendendo le più accurate indagini, per uscirvi a giorno di siffatte usurpazioni, e quindi disporre la rivendica nel modo regolare.



## Indice dei nomi

- Abbad F., 129, 146, 147.  
Abbezz Rosa, 192.  
Acclavio Domenico, 193.  
Acquaviva di Aragona Andrea Matteo, 192.  
Ajello R., 53, 65, 83, 108, 109.  
Albareda J., 33, 128, 216.  
Alfonso I d'Aragona, 149.  
Anderson P., 61.  
Andrea Doria, 59.  
Andújar Castillo F., 16, 19, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 69, 147, 148, 157.  
Aranda Pérez F. J., 36, 129.  
Armando D., 65.  
Armanno T., 59.  
Asburgo d'Austria, 58, 188.  
Asburgo di Spagna, 35, 46, 50  
Ascione I., 126, 127, 144, 158, 163, 178, 191.  
  
Balduque Marcos L. M., 40.  
Barletta L., 15, 62.  
Barra F., 196.  
Basalena Pietro, 100.  
Battista Domenico Antonio, 181.  
Beccadelli Giuseppe, Marchese della Sambuca, 156.  
Bianchini L., 20, 23, 24, 103, 133, 134, 135, 136, 138, 141, 140, 203, 204.  
Birocchi I., 108, 112.  
Blanco L., 62.  
Blockmans W., 62.  
Boeri G. C., 29, 153.  
Borbone, famiglia, 19, 23, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 50, 55, 58, 62, 104, 121, 127, 129, 137, 142, 148, 163, 178, 188, 202, 216.  
Brancaccio G., 126, 214.  
Brancaccio Giovanni, 125, 126, 133.  
Brancaccio L., 151.  
Brancone Gaetano Maria, 125, 126.  
Bravo Lozano C., 54, 55.  
Bravo Lozano J., 35.  
Brevetti G., 26.  
Briganti Domenico, 112, 113.  
Briganti T., 65, 68, 72, 112, 175,  
Broggia Carlo Antonio, 141.  
Brunner O., 61.  
Bulgarelli Lukacs A., 136.  
  
Cacherano di Bricherasio G. F. M., 211.  
Caetani Michelangelo, 143, 144.  
Caetani Onorato, Duca di Miranda, 144, 145, 188.  
Caetani, famiglia, 143, 144.  
Calabria A., 136.  
Cancila R., 65, 83.  
Caridi G., 53.  
Carlo III di Borbone, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 26, 28, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 63, 108, 113, 123, 126, 127, 130, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 178, 186, 188, 201, 202, 203, 209, 215, 216, 217, 218.  
Carlo I d'Angiò, 149.  
Carlo II d'Asburgo, 35, 37, 217.  
Carlo III d'Asburgo, 39.  
Carlo V d'Asburgo, imperatore, 13, 84.  
Carlo VI d'Asburgo, imperatore, 152.  
Carpzov B., 132.  
Carrera P., 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 105.  
Caselli Diego, 184.  
Cavanna M., 72.

- Cernigliaro A., 72.  
 Chiosi E., 30.  
 Chittolini G., 62.  
 Ciasca R., 67, 68.  
 Cimeri Giuseppe, 93.  
 Cimeri Mauro, 93.  
 Cioffi R., 63.  
 Ciompi Gaetano, 172.  
 Cirillo G. 14, 20, 21, 24, 25, 26, 31, 53,  
     54, 82, 83, 122, 126, 127, 133,  
     144, 158, 174, 187, 188, 191.  
 Clavero B., 61.  
 Colombo E., 92, 93.  
 Colonna Prospero, 95.  
 Corafà Giorgio, 153.  
 Correa Ballester J., 128, 130, 136, 160,  
 170, 171, 173.  
 Covino L., 65.  
 Cremonini C., 58.  
 Criste Benedetto, 172.  
 Curcio Francesco, 184.  
  
 d'Engenio Cesare, 200.  
 d'Errico Giuseppe, 164, 165.  
 de Amicijs Zaccaria, 113, 114.  
 de Angelis Francesco, 107.  
 de Aragona Juan, conte di Ripacorsa,  
 67.  
 De Benedictis A., 137, 138.  
 De Brouchoven Jean, conte di  
 Bergeick, 218.  
 de Cantore Tiberio, 94.  
 De Castro C., 124.  
 de Croix Carlo Francisco, 47.  
 de Gálvez y Gallardo J., 47, 51.  
 De Gregorio Leopoldo, marchese di  
 Squillace, 47, 133.  
 de Jorio da Paterno Filippo, 108.  
 De Leonardis G.F., 175.  
  
 de Luna Alonso Sanchez, duca di S.  
 Arpino, 155, 156.  
 de Medici L., 84.  
 de Meo Diomede, 115.  
 de Montealegre Joseph Joachin,  
 Marchese de Salas, 124.  
 De Ponte Giovan Francesco, 131, 132.  
 De Ribera Pedro Afan, duca d'Alcalà,  
 150.  
 De Rosa L., 136.  
 De Sariis A., 67, 81, 89, 110, 111, 137,  
 140.  
 De Sivo G., 197, 198.  
  
 de Somodevilla y Bengoechea Zenon,  
 marchese de Ensenada, 132.  
 de Tommasi Gio Battista di Gallipoli,  
 113.  
 de Zuñiga Giovanni, 150.  
 Del Bagno I., 105.  
 del Carmen Irles Vicente M., 133.  
 del Giudice Antonio, Principe di  
 Cellamare, 133.  
 Dedieu J. P., 16, 17, 18, 19, 36, 44, 45,  
 69, 70, 215, 219.  
 Demarco Carlo, 99.  
 di Blasio Nicolò, 171.  
 di Donato Domenico, 107.  
 Di Falco A., 9, 10, 13, 54, 65, 92, 132,  
 158.  
 Dias F., 139.  
 Diodati Santi, 167.  
 Dominguez Ortiz A., 170.  
 Dubet A., 33, 34, 36, 39, 129.  
  
 Elliott J.H., 62.  
 Enciso Recio L. M., 136.  
 Ercolino Angelo, 115.  
 Escudero Lopez J., 35.  
 Esperti C., 198.

- Fabiani Simone, 30.  
 Fasano Guarini E., 61.  
 Federico II, 79, 81.  
 Feniziani Antonio, 93.  
 Feniziani Marcello, 107.
- Ferdinando I delle due Sicilie, 192.  
 Ferdinando il Cattolico, 66, 95.  
 Ferdinando IV di Borbone, 11, 23, 50, 187.  
 Ferdinando VI di Borbone, re di Spagna, 53.  
 Fernández Albaladejo P., 43.  
 Filippo II d'Asburgo, 46  
 Filippo III d'Asburgo, 46  
 Filippo IV d'Asburgo, 46, 95.  
 Filippo V di Borbone, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 25, 34, 35, 36, 37, 39, 50, 55, 63, 94, 127, 128, 138, 146, 147, 161, 201, 202, 215, 216, 217, 219.
- Fioravanti M., 15, 62, 158.  
 Fiorelli V., 199, 201.  
 Fisher J., 50, 52.  
 Focile Laura, 192.  
 Fogliani Sforza d'Aragona Giovanni, 159, 164, 165, 174, 204.  
 Foramiti F., 207.  
 Forgione Mattiangelo, 182.  
 Foscari G. 131.  
 Francesco I di Borbone, 191, 193.  
 Freda Ferdinando, 95  
 Freda Francesco, 95  
 Freda Giacomo, 95  
 Freda Giovanantonio, 95  
 Freda Lionardo, 95  
 Freda Michelangelo, 95
- Galanti G. M., 64, 66, 67, 83, 85, 103, 104, 121, 143, 203, 204.
- Galasso G., 15, 30, 53, 62, 72, 83, 123, 132, 135, 201.  
 Galdi Diego, 115.  
 Galluppi G., 22.  
 García García C., 24, 132.  
 García Lozano R., 161.  
 García Trobat P., 128, 130, 136, 160, 170, 171, 173.  
 Gatta D., 68, 96, 97, 98, 99, 118, 119, 121.  
 Genet J.P., 62.  
 Gennara di Braganza, 213.  
 Genovesi Antonio, 132, 133.  
 Giaconiano Gaetano, 100, 101, 102.  
 Giannattasio Domenico, 173.  
 Giaquinto Carlo, 206.  
 Giaquinto Giuseppe Amato, 164, 165, 167.  
 Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli, 92.  
 Giura Longo R., 47.  
 Giuseppe Cristiano, 171.  
 Giustiniani L., 109.  
 Glichi Attanasio, 153.  
 Gómez Benedito V., 137, 202.  
 Grande Giuseppe, 211.  
 Grimaldi A., 55, 56.  
 Guarini Saverio, 146.  
 Guglielmo I d'Altavilla, 80.  
 Guillamón F. J., 147.
- Hespanha A. M., 62.  
 Humboldt von A., 47.
- Jiménez Estrella A., 16, 44, 69.
- La Rosa Sebastiano, 185.  
 Lacchè L., 82.  
 Ladislao d'Angiò - Durazzo, 149.

Landi Antonio, 213.  
Leferme-Falguiere F., 55.  
Leh A., 153.  
Loffredo E., 196.  
Lorhat Antonio, 200.  
Lorhat, famiglia, 198.  
Lorhat Francesco, Conte di Caserta,  
198, 200.  
Luigi Carlo Maria Borbone, Conte di  
Aquila, 213.  
Luigi XIV, re di Francia, 219.

Magliano Francesco Antonio, 116, 117.  
Magno A., 96.  
Maiorini M. G., 27, 28, 98, 118, 121,  
134, 135, 139, 189.  
Manfredi di Hohenstaufen, re di Sicilia,  
149.  
Mannoni S., 129.  
Mannori L., 15, 16, 62, 157, 186.  
Mantelli R., 136.  
Marchitelli Filippo, 95.  
Marchitelli Giobatta, 95.  
Marri Costantino, 205.  
Martinez Neira M., 129.  
Martucci Domenico, 193.  
Marzano Francesco, 175, 176.  
Mascilli Migliorini L., 63, 214.  
Mazza Gio Batta, 95.  
Mazzarella Donato, 164, 165, 179.  
Meccarelli M., 78.  
Mele Biagio Antonio, 107.  
Mendez de Villa Real Giorgio, 107.  
Miletti M. N., 72.  
Molho A., 62.  
Morelli di Gregorio Niccola, 113.  
Muñoz Rodríguez J. D., 129, 147.  
Musi A., 61, 63, 83, 135, 187, 201, 220.  
Muto G., 135.

Navarro Garcia L., 46, 47.

Neroni Lorenzo Maria, 145, 146, 164,  
165, 166, 171, 172, 173, 180, 205.  
Nitto Francesco, 107.  
Normante y Carcavilla Lorenzo,  
133.  
Noto M. A., 53, 54, 57, 144, 201, 214.  
Novario Giovanni Maria, 132.  
Novi Chavarria E., 199, 201.

Orry Jean, 34, 36.  
Ortu G.G., 62.  
Ozanam D., 129, 146, 147.

Pacelli Gennaro, 109.  
Pacelli Teresa, 109.  
Pagano Marcantonio, 206.  
Pallante Gio Batta, 95.  
Palma N., 115.  
Parisi Luigi, 107.  
Parisi Nicola, 107.  
Pasquariella Giustina, 174.  
Patiño Josè, 50.  
Patrizi Stefano, 116, 117.  
Pearce A. J., 48, 49, 50, 52.  
Pedicino Nicola, 119.  
Pedro de Toledo, 207.  
Pepe Onofrio, 107.  
Perez Samper M. D. L. A., 53.  
Perrenot Antoine duca di Granvelle,  
150.  
Perrini Vincenzo, 114.  
Pescione R., 79, 80, 82.  
Pescosolido G., 212.  
Petruzzelli Giuseppe, 109.  
Piccinelli G. M., 126, 127, 144, 158,  
191.  
Picilli Andrea, 114.  
Pingaro C., 57.  
Pisani Petruccio, 198.  
Porzio Michelangelo, 205, 207.

- Puca A., 196.
- Quiros Rosado R., 28, 39, 54, 55.
- Ranieri C., 194.
- Ranucci Giovanni, 205.
- Rao A. M., 53, 63, 84, 85, 86, 88, 155, 156, 189.
- Rapolla Angiolo Maria, 107, 108, 109.
- Rapolla Francesco, 108, 109.
- Reale Donato, 107.
- Rescigno G., 127, 191.
- Ricciardi F., 103.
- Ricciardi Giuseppe, 178.
- Riccio Ferdinando, 100, 102.
- Riccio Gio Batta, 100.
- Riva E., 59, 188.
- Rivero Rodriguez M., 218.
- Roberto d'Angiò, re di Napoli, 199.
- Roccatagliata Giacomo, 165, 166.
- Romeo R., 30.
- Rossi Ferdinando, 207.
- Rossi P., 47.
- Rotelli E., 61.
- Ruffo Fabrizio, cardinale, 146.
- Ruggero II d'Altavilla, 79.
- Ruiz Ibáñez J. J., 35.
- Russo Francesco, 200.
- Sabatier G., 55.
- Sancia di Maiorca, regina di Napoli, 199.
- Sancio Antonio, 32, 145, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212.
- Sancio Gaetano, 192.
- Sancio Michele, 192.
- Sanseverino Fabrizio, 23.
- Sanseverino Francesco, 23.
- Sanseverino Giuseppe, Barone di Morcellanara, 23.
- Santacroce Andrea, 174.
- Santangelo Nicola, 193.
- Sanz Tapia A., 37, 38.
- Sarno Marco, 180.
- Sarno Angelo, 180.
- Schaub J.F., 62.
- Schiera P., 61, 62.
- Schipa M., 103.
- Schnettger M., 57, 58.
- Scifoni Felice, 116.
- Scotti Michele, 95.
- Scotto Francesco, 94.
- Serra Antonio, 132.
- Sierra Barros F., 48.
- Sigismondo G., 204.
- Sodano G., 26, 56.
- Sordi B., 16, 62, 186.
- Spagnoletti A., 56, 57, 65, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 104, 105.
- Stellato Gennaro, 176.
- Storrs C., 48.
- Tanucci Bernardo, 97, 125, 139, 156, 159, 165, 166, 172, 179, 181, 184.
- Tapia Carlo, 131, 132.
- Thomas R. L., 55.
- Trinchera F., 23, 106, 149, 150.
- Troyli P., 150, 152.
- Tucci Giuseppe, 109, 110.
- Tupac Amaru, 51.
- Ulloa A., 30.
- Vaca de Osma J., 53.
- Vanvitelli Luigi, 145, 191,
- Vario D. A., 158.
- Vázquez Varela A., 48.
- Venturi Giuseppe, 94

Venturi Mauro, 94  
Venturi Saverio, 94  
Venturi, famiglia Baroni di Palmarice,  
94.  
Villey M., 73, 74, 75, 76, 77, 78.  
Visceglia M. A.. 65.  
Vitaliani Ottavio Ignazio, 199, 200.

Weber von D., 132,

Zilli I., 136.  
Zotta S., 131.  
Zuppa Giovanni, 168.  
Zuppa Giulio, 167.  
Zurlo Giuseppe, 193.